



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio del Bilancio

Raccolta dei documenti elaborati nell'anno 2010

Volume I

XV Legislatura - febbraio 2012



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista Sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare Sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente volume raccoglie tutti i documenti elaborati nel corso del 2010 dal Servizio del Bilancio.

Si tratta di 27 documenti che hanno ad oggetto i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, l'analisi degli aspetti finanziari connessi ai disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio o inviati alla stessa per la espressione del parere sulla copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del Regolamento interno dell'Assemblea. Si tratta, altresì, di note sull'andamento delle leggi di spesa, sulle procedure della sessione di bilancio, e a supporto del dibattito d'Aula in ordine alla situazione della finanza regionale.

INDICE

VOLUME I

- ◆ **Documento n. 1** pag. 1
Disegno di legge n. 470 bis “Nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012”
- ◆ **Documento n. 2** pag. 22
Disegno di legge n. 374 “Credito d’imposta per l’occupazione” e disegno di legge n. 512 “Credito d’imposta regionale per l’incremento dell’occupazione”
- ◆ **Documento n. 3** pag. 59
Disegno di legge n. 525 – 528 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
- ◆ **Documento n. 4** pag. 70
Disegno di legge n. 517 “Norme in materia di riordino delle società partecipate dalla Regione”
- ◆ **Documento n. 5** pag. 93
Disegno di legge n. 547 “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13”
- ◆ **Documento n. 6** pag. 110
Disegno di legge n. 471 – 471 bis “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010” Note di lettura dell’emendamento aggiuntivo del Governo – Gov.1
- ◆ **Documento n. 6 bis** pag. 135
Disegno di legge n. 471 – 471 bis “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”. Note di lettura dell’emendamento aggiuntivo del Governo – Gov.1 (ad esclusione delle norme stralciate)
- ◆ **Documento n. 7** pag. 158
Disegno di legge n. 470 ter “II nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012” Emendamento del Governo GOV. 1 (manovra finanziaria 2010)
- ◆ **Documento n. 8** pag. 171
Note di lettura sul DDL nn. 336 - 338 Modifiche al titolo I della legge regionale n. 3 del 2005 “Interventi per la eliminazione delle carcasse degli animali”
- ◆ **Documento n. 9** pag. 176
Disegno di legge n. 560 “Norme in materia di consorzi di bonifica” Note sulla quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria e riferimenti normativi
- ◆ **Documento n. 10** pag. 187
Disegno di legge n. 434 - 385 - 382 bis “Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili”
- ◆ **Documento n. 11** pag. 222
*Note di lettura sul DDL nn. 132-210-325-463-464
“Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato una intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione e dalle comunità di recupero”*
- ◆ **Documento n. 12** pag. 229
Note di lettura sul DDL n. 468 “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri ”
- ◆ **Documento n. 13** pag. 244
DDL n. 583 “Armonizzazione di norme di contabilità pubblica regionale al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio nazionale”
- ◆ **Documento n. 14** pag. 258
DDL n. 592 “Norme di proroga degli sportelli multifunzionali”
- ◆ **Documento n. 15** pag. 265
DDL n. 371-485-510 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza in genere”

- ◆ **Documento n. 16** pag. 276
Note di lettura sulla legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)
- ◆ **Documento n. 17** pag. 327
Comunicazioni del Governo sulla situazione della finanza regionale considerati anche gli effetti della manovra economica nazionale Appendice statistica a supporto del dibattito d'Aula

VOLUME II

- ◆ **Documento n. 18** pag. 435
Disegno di legge n. 595 "Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009"
- ◆ **Documento n. 19** pag. 460
Disegno di legge n. 594 "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno 2010"
- ◆ **Documento n. 20** pag. 471
Le leggi di spesa del 2009
- ◆ **Documento n. 21** pag. 484
DDL n. 605 "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive"
- ◆ **Documento n. 22** pag. 521
Note di lettura sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2011-2013
- ◆ **Documento n. 23** pag. 544
DDL n. 520-144 bis "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale"
- ◆ **Documento n. 24** pag. 551
La sessione di bilancio Note sulle procedure per l'esame dei documenti di bilancio e per la redazione degli emendamenti
- ◆ **Documento n. 25** pag. 596
Disegno di legge n. 630 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013"
Disegno di legge n. 631 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale"
- ◆ **Documento n. 26** pag. 723
DDL n. 645 "Proroga contratti personale a tempo determinato"
- ◆ **Documento n. 26 bis** pag. 782
Disegno di legge n. 645 "Proroga di contratti di personale a tempo determinato".Note di lettura dell'emendamento A.1 del Governo
- ◆ **Documento n. 27** pag. 801
Effetti finanziari derivanti dalla legge approvata il 14 dicembre 2010 "Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato" sul bilancio di previsione e sulla finanziaria 2011 -2013



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 1 - 2010

Disegno di legge n. 470 bis
“Nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012”

Disegno di legge n. 471 bis
Nota di variazioni al disegno di legge
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”

XV legislatura – gennaio 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Nota introduttiva	5
1. Il disegno di legge n. 470 bis	6
1.1 I nuovi importi determinati dalle variazioni introdotte nel bilancio a legislazione vigente.....	6
1.2 Le variazioni allo stato di previsione dell'entrata 2010 derivanti dal ddl n. 470 bis e la loro composizione.....	7
1.3 Le variazioni allo stato di previsione della spesa 2010 derivanti dal ddl 470 bis e la loro composizione.....	9
1.4 Le principali variazioni (pari o superiori a 500.000 euro) delle spese per singola amministrazione.	10
2. Il disegno di legge n. 471 bis	15
2.1 La manovra in finanziaria. Le modifiche introdotte nel disegno di legge finanziaria dal ddl 471 bis.....	15
2.2 Le modifiche in tabella A	15
2.3 Le modifiche in tabella G	16
2.4 Le maggiori risorse ricavate attraverso i fondi di riserva.....	18
2.5 Prospetto riepilogativo della manovra finanziaria	19
2.6 Effetto sui risultati differenziali del bilancio a legislazione vigente	20

Nota introduttiva

Il presente documento aggiorna le osservazioni già formulate da questo Servizio nel documento n. 21 del 2009, in merito ai disegni di legge n. 470 “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012” e n. 471 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”, alla luce delle variazioni apportate rispettivamente dai disegni di legge n. 470 bis e 471 bis.

La relazione tecnica ai disegni di legge 470 bis e 471 bis evidenzia che le note di variazioni sono rese necessarie *principalmente* dalla approvazione della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”, nonché dalla emanazione del Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12, attuativo della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; sono tuttavia presenti ulteriori variazioni che non rientrano nelle sopramenzionate fattispecie.

Come sarà illustrato successivamente, l’esame combinato delle disposizioni contenute nei disegni di legge n. 470 bis e 471 bis evidenzia una consistente movimentazione dei fondi di riserva e per le regolazioni contabili che, complessivamente incrementati con le variazioni sul bilancio a legislazione vigente per il 2010 (per un totale di 197,935 milioni di euro), vengono utilizzati (per complessivi 215,480 milioni di euro) per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla manovra in finanziaria.

È da rilevare che la legge autorizzativa dell’esercizio provvisorio per il primo trimestre 2010 ha ulteriormente ampliato il novero delle spese cui non si applica la limitazione in dodicesimi. Una parte rilevante della spesa regionale risulta pertanto sottratta a tale limite, venendo così in parte snaturata la funzione dell’esercizio provvisorio; ciò, peraltro, rende necessaria una particolare attenzione qualora, nel corso dell’esame del bilancio, vengano presentati emendamenti di spesa da compensare mediante riduzione dei capitoli non sottoposti al limite in dodicesimi.

Appare opportuno ricordare, dal punto di vista procedurale, che la Commissione Bilancio è chiamata a prendere in esame i testi e le tabelle dei disegni di legge n. 470 e 471, così come modificati rispettivamente dai disegni di legge n. 470 bis e 471 bis.

Per quanto concerne la metodologia del presente documento, l’esame delle variazioni è stato effettuato evidenziando le parti modificate del testo originario e rinviando al già richiamato documento n. 21 del 2009 per le restanti sezioni non oggetto di variazioni.

La gestione 2009

La legge regionale n. 13/2009 in precedenza citata ha previsto una manovra correttiva dei conti 2009 per un importo pari a 128,4 milioni di euro. Nella tabella che segue sono riportati i dati definitivi delle variazioni iscritte nel corso dell’esercizio 2009 ai capitoli di spesa attribuiti da quest’anno a ciascuna amministrazione a seguito della nuova articolazione delle strutture amministrative.

Variazioni iscritte nei capitoli di spesa nel corso dell' esercizio 2009
(in migliaia di euro)

Amministrazione	Stanziamiento iniziale 2009	Stanziamiento aggiornato 2009	Variazione 2009	Impegnato 2009	% Variazione stanziamento aggiornato e iniziale
Presidenza	167.427	525.291	357.864	200.193	213,74
Attività produttive	504.717	581.847	77.130	202.460	15,28
Beni culturali e identità siciliana	286.388	374.109	87.721	199.189	30,63
Economia	12.427.457	8.845.123	-3.582.334	1.533.295	-28,83
Energia e servizi pubblica utilità	550.093	563.534	13.441	200.288	2,44
Famiglia, politiche sociali e lavoro	625.199	1.066.592	441.393	572.172	70,60
Autonomie locali e funzione pubblica	2.798.968	2.912.167	113.199	2.801.972	4,04
Infrastrutture e mobilità	1.281.584	2.223.226	941.642	797.011	73,47
Istruzione e formazione professionale	1.121.787	1.436.554	314.767	711.203	28,06
Risorse agricole e alimentari	795.825	965.837	170.012	693.145	21,36
Salute	8.098.211	8.787.598	689.387	8.319.804	8,51
Territorio e ambiente	495.910	645.548	149.638	293.705	30,17
Turismo, sport e spettacolo	481.810	506.643	24.833	169.111	5,15
Totali	29.635.376	29.434.072	- 201.307	16.693.548	-0,68

1. Il disegno di legge n. 470 bis

1.1 I nuovi importi determinati dalle variazioni introdotte nel bilancio a legislazione vigente

Rispetto alla originaria previsione del disegno di legge n. 470, il disegno di legge 470 bis ha incrementato gli importi di bilancio degli esercizi finanziari di riferimento rispettivamente di 426,5 milioni di euro per il 2010, di 284,4 milioni di euro per il 2011 e di 300 milioni di euro per il 2012. Nella tabella che segue, con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa, sono esposti i nuovi totali generali delle previsioni 2010-2012 delle entrate e delle spese, così come modificati dal disegno di legge n. 470 bis, raffrontati con le corrispondenti previsioni iniziali ed aggiornate 2009.

Totali generali di bilancio (in migliaia di euro)

	Previsioni iniziali 2009	Previsioni aggiornate 2009	2010	2011	2012
Previsioni di competenza	29.635.376 (di cui avanzo finanziario 9.074.881)	29.434.072	27.226.095 (di cui avanzo finanziario 8.038.333)	17.139.914	16.916.201
Previsioni di cassa	20.595.360 (di cui interventi regionali 13.697.159)		19.150.000 (di cui interventi regionali 11.157.109)	--	--

Relativamente all'anno 2010, il totale del bilancio è determinato dalle previsioni del disegno di legge n. 470 così come modificato dalla manovra contenuta nel disegno di legge n. 470 bis, di importo complessivo pari a 554,207 milioni di euro, riassunta nel prospetto di seguito riportato.

DDL 470 bis, variazioni introdotte per l'anno 2010 <i>(in migliaia di euro)</i>			
Riepilogo delle maggiori risorse e dei relativi impieghi			
Risorse		Impieghi	
Entrate correnti	223.000	Spese correnti	291.069
Entrate conto capitale	203.500	Spese conto capitale	263.138
Totale maggiori entrate	426.500		
Minori spese	127.707		
Totale	554.207	Totale	554.207

Come si evince dal prospetto precedente, l'incremento di 426,5 milioni di euro del totale generale del bilancio 2010 corrisponde alla differenza tra maggiori e minori spese previste dalla nota di variazioni, coperta dalle maggiori entrate nella stessa previste. Nel rinviare alle successive sezioni del presente documento, si rileva che tra le maggiori risorse compaiono anche quelle derivanti dalla riduzione di spesa del capitolo 215704 del quale è successivamente previsto un incremento con il disegno di legge n. 471 bis.

1.2 Le variazioni allo stato di previsione dell'entrata 2010 derivanti dal ddl n. 470 bis e la loro composizione

anno 2010 <i>(in migliaia di euro)</i>			
Amministrazione	Entrate correnti	Entrate conto capitale	Totale
Economia	223.000	203.500	426.500

Nelle tabelle successive sono riportate in dettaglio le variazioni dello stato di previsione dell'entrata 2010 indicate dal disegno di legge n. 470 bis rispetto alle previsioni del disegno di legge n. 470.

Entrate correnti <i>(in migliaia di euro)</i>				
Capitolo	Descrizione	Ddl 470	Variazione (ddl 470 bis)	Totale
1023	IRPEF	4.910.000	110.000	5.020.000
1008	Giochi e pronostici	20.000	6.000	26.000
1063	Imposta sui redditi per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili	15.000	5.000	20.000
1203	IVA	2.000.000	20.000	2.020.000

Entrate correnti <i>(in migliaia di euro)</i>				
Capitolo	Descrizione	Ddl 470	Variazione (ddl 470 bis)	Totale
1218	Tasse automobilistiche	328.000	12.000	340.000
1201	Imposta di registro	216.000	14.000	230.000
1208	Imposta assicurazioni	10.000	10.000	20.000
1210	Imposta ipotecaria	108.000	12.000	120.000
1239	Successioni	15.000	14.000	29.000
1614	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco	100.000	20.000	120.000
Totali		7.722.000	223.000	7.945.000

Il disegno di legge n. 470 bis prevede per il 2010 un incremento del 2,9% delle entrate tributarie rispetto alle previsioni del disegno di legge di bilancio n. 470 *a seguito del positivo gettito fiscale recentemente riscontrato dagli uffici finanziari regionali nonché alla luce della previsione di una ripresa dell'economia internazionale*. Nel rinviare alle considerazioni già espresse nel documento n. 21/2009 circa lo scostamento rispetto ai valori tendenziali del DPEF 2010–2013, la crescita indicata dal disegno di legge n. 470 bis appare in controtendenza rispetto al generale andamento dell'economia. Si ritiene pertanto utile che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla costruzione delle previsioni di entrata.

Entrate in conto capitale <i>(in migliaia di euro)</i>				
Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	Finale
4547	Entrate derivanti dalla valorizzazione immobiliare	2.000	198.000	200.000
4717	Assegnazione dello Stato risorse FAS	1.414.504	5.500	1.420.004
Totali		1.416.504	203.500	1.620.004

In linea con le previsioni del DPEF 2010–2013 (pari a 6 milioni di euro), il disegno di legge n. 470 stimava per il capitolo 4547 una entrata nell'esercizio 2010 di 2 milioni di euro. A seguito della variazione in aumento del disegno di legge n. 470 bis, la previsione di entrata sottoposta all'esame della Commissione Bilancio risulta pari a 200 milioni di euro. La relazione alla nota di variazioni ricollega tale incremento alla *decisione del Governo della Regione di elaborare in materia una nuova strategia dei processi di valorizzazione il cui percorso dovrà concretizzarsi nel breve-medio periodo*.

Appare utile ricordare che il disegno di legge n. 488 di iniziativa governativa (presentato il 12 novembre 2009), avente ad oggetto la manovra correttiva dei conti della Regione per il 2009, riduceva la previsione di entrata del capitolo 4547 da 950 a 150 milioni di euro, questi ultimi derivanti dalla *valorizzazione dei terreni prevista dal PEA 3, dalla valorizzazione di alcuni immobili*

non strumentali della Regione prevista dal PEA 2 nonché nella valorizzazione di beni immobili di natura non strumentale.

Tenuto conto dell'incidenza quantitativa della previsione del capitolo 4547 e delle refluenze che una mancata realizzazione delle entrate avrebbe sul fabbisogno e sui saldi di bilancio, appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo in ordine ai risultati finali del 2009 e sulle modalità attraverso le quali si intende conseguire la previsione di entrata 2010.

Previsioni di bilancio concernenti la valorizzazione dei beni immobiliari (Cap. 4547)

(in migliaia di euro)

Accertato 2008	Previsione 2009	2010	2011	2012
2.000	950.000	200.000	200.000	200.000

1.3 Le variazioni allo stato di previsione della spesa 2010 derivanti dal ddl 470 bis e la loro composizione

Come rilevato in precedenza, il disegno di legge n. 470 bis prevede, rispetto all'originario progetto di bilancio, variazioni in aumento per 554.207 migliaia di euro a fronte di riduzioni per 127.207 migliaia di euro, con un saldo negativo di 426.500 migliaia di euro. Oltre alle **maggiori spese derivanti dalla l.r. n. 13/2009, (pari a 31,496 milioni di euro)** la relazione tecnica indica, seppur indistintamente, una serie di correzioni discendenti *sia dall'adeguamento degli stanziamenti di bilancio all'ammontare degli assenti concessi successivamente alla predisposizione del disegno di legge di bilancio di previsione, nonché dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli inerenti settori di particolare rilevanza economico-sociale riportandoli, compatibilmente alle risorse finanziarie a disposizione, ai valori di bilancio 2009.*

Nella tabella che segue, sono riportati i totali delle variazioni operate dal disegno di legge n. 470 bis allo stato di previsione delle singole amministrazioni e i relativi saldi; in ultimo è indicato lo stanziamento di bilancio delle singole amministrazioni così come modificato a seguito della nota di variazioni.

Riepilogo delle spese per singola amministrazione

(in migliaia di euro)

Amministrazione	Variazioni introdotte con il DDL 470 bis						Totale per singola amministrazione A + B	Totale Amministrazione con effetti del DDL 470 bis
	Spese correnti		Saldo A	Spese conto capitale		Saldo B		
	aumenti	diminuzioni		aumenti	diminuzioni			
Presidenza	4.064		4.064			-	4.064	91.065
Attività prod.	9.860		9.860			-	9.860	223.697
BB CC	9.574		9.574	60		60	9.634	127.580
Economia	41.419	50.414	-8.995	211.078	42.000	169.078	160.083	11.414.897
Energia	2.293		2.293			-	2.293	548.671
Famiglia	85.435		85.435			-	85.435	667.164
AALL e funzione pubblica	44.442	60	44.382			-	44.382	2.843.040
Infrastrutture	28.059		28.059			-	28.059	1.093.465

Amministrazione	Variazioni introdotte con il DDL 470 bis						Totale per singola amministrazione A + B	Totale Amministrazione con effetti del DDL 470 bis
	Spese correnti		Saldo A	Spese conto capitale		Saldo B		
	aumenti	diminuzioni		aumenti	diminuzioni			
Istruzione e formazione			-	42.000		42.000	42.000	677.697
Risorse agricole ed alimentari	20.523	4.000	16.523	10.000	6.000	4.000	20.523	782.185
Salute	8.735		8.735			-	8.735	8.149.238
Territorio	36.665	25.233	11.432			-	11.432	417.752
Turismo			-			-	-	189.644
Totali	291.069	79.707	211.362	263.138	48.000	215.138	426.500	27.226.095

Dall'esame della precedente tabella, risulta che il versante della spesa si caratterizza per maggiori impieghi di parte corrente per 211,362 milioni di euro e per 215,138 milioni di euro relativamente alla parte in conto capitale. Rinviamo, per ulteriori dettagli, alle successive parti riguardanti le singole amministrazioni, si rileva preliminarmente che le variazioni in aumento della spesa corrente introdotte dal disegno di legge n. 470 bis sono principalmente concentrate sulle amministrazioni Famiglia (maggiori oneri per 85 milioni di euro, di cui 60,5 per il Fondo per il precariato e 16,9 per gli sportelli multifunzionali), Autonomie locali e funzione pubblica (il cui dato risente del concentramento in tale amministrazione delle spese del personale regionale) ed Infrastrutture (maggiori oneri per il collegamento con le isole minori per circa 25 milioni di euro). Le maggiori spese relative al conto capitale, possono ricondursi alle amministrazioni Economia, Istruzione e formazione professionale e Risorse agricole ed alimentari. Con riferimento alla rubrica Economia, si rilevano operazioni sia in diminuzione che in aumento relative ai fondi, per il cui dettaglio si rinvia al prospetto relativo a tale amministrazione. Per quanto attiene all'Istruzione e formazione professionale, si registra la previsione di 42 milioni di euro per il Piano formativo regionale 2010 determinata a seguito dell'approvazione dell'articolo 4 della l.r. 13/2009 che ha destinato a tale scopo le economie registrate sugli assi del FSE 2000-2006. Infine, con riferimento alla rubrica Risorse agricole ed alimentari, le variazioni riguardano prevalentemente contributi ai consorzi di bonifica.

1.4 Le principali variazioni (pari o superiori a 500.000 euro) delle spese per singola amministrazione.

Si riportano di seguito le variazioni dello stato di previsione della spesa delle singole amministrazioni di importo pari o superiore alle 500 migliaia di euro. Sono evidenziate in giallo le variazioni conseguenti alla approvazione della l.r. n. 13/2009.

PRESIDENZA
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
116012	Spese per il personale a tempo determinato protezione civile	soppresso	2.800	2.800
116014	Oneri sociali	soppresso	740	740

ATTIVITA' PRODUTTIVE
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
242523	Somme per il personale dell'Ente minerario siciliano	12.800	3.200	16.000
242524	Attività concernenti enti economici regionali (Azasi, Espi e Ems)	12.800	1.000	13.800
242525	Personale coop. agric., cantine sociali e consorzi agrari	11.200	2.060	13.260
243301	Contributi ai consorzi ASI	14.400	3.600	18.000

Circa gli incrementi previsti per i capitoli 242523, 242524 e 242525 riguardanti il personale Resais S.p.A., appare utile verificare se, e in che misura, essi siano da collegare alla mancata approvazione dell'articolo 24 del disegno di legge n. 488 diretto ad autorizzare l'utilizzo dei trasferimenti effettuati dalla Regione nell'esercizio 2009 in favore della predetta società a titolo d'acconto sui trasferimenti 2010.

BENI CULTURALI
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
376546	Spese per servizi custodia, manutenzione dei beni culturali ed ambientali	38.292	9.574	47.866

ECONOMIA
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
215701	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente	189.019	39.935	228.954
215704	Fondo per le iniziative legislative	94.422	-31.496	62.926
212017	Fondo per la contrattazione del personale non dirigenziale	21.831	-13.231	8.600
212018	Fondo per la contrattazione del personale dirigenziale	17.857	- 4.530	13.327
212030	Fondo spese personale ex AAPIT	5.000	-1.157	3.843
212032	Spese personale EAS	13.726	800	14.526
615605	Fondo per la partecipazione e la costituzione di società (art. 88, c.3, lett. a, LR 2/2002)	7.200	1.800	9.000
613903	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale	90.000	200.000	290.000
613905	Fondo vincolato per la riassegnazione dei residui passivi	6.406.206	- 42.000	6.364.206
613924	Fondo per i cofinanziamenti regionali	16.000	9.000	25.000

Sullo stanziamento dei **capitoli** relativi ai fondi di riserva e per le regolazioni contabili (215701, 613903 e 613905) si rinvia al documento n. 21/2009, pagina 10, ed alla successiva sezione 2.4 del presente documento.

La riduzione della dotazione del **capitolo 215704** corrisponde agli oneri previsti dalla legge n. 13/2009 riguardanti gli stanziamenti relativi alle proroghe sino al 31 marzo 2010 dei contratti a tempo determinato, lo stanziamento a copertura delle norme in materia di politiche del lavoro per 400 mila euro, nonché quelli discendenti dall'articolo 3 espunto dalla predetta legge al quale la relazione tecnica ricollega l'incremento riguardante l'ARPA, comunque non operativo.

In ordine alla consistenza del Fondo per le nuove iniziative legislative di cui al **capitolo 215704**, si rinvia altresì alla sezione relativa alla manovra finanziaria contenuta nel ddl 471 bis.

La diminuzione dello stanziamento dei **capitoli 212017 e 212018**, secondo informazioni acquisite presso l'assessorato dell'Economia, è da ricondurre al ricalcolo degli stanziamenti circoscritti alla sola corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Circa il **capitolo 615605**, appare utile verificare se l'incremento debba porsi in relazione alla creazione di nuovi modelli gestionali del settore agricolo forestale prefigurata dal DPEF 2010-2013.

ENERGIA

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
242018	Spese per il personale a tempo determinato	soppresso	2.100	2.100

POLITICHE SOCIALI

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
183307	Contributi in favore IPAB per spese del personale	6.703	1.676	8.379
321301	Fondo per il precariato	253.505	60.595	314.100
320517	Sportelli multifunzionali	soppresso	16.900	16.900
320520	Interventi FAS per orientamento al lavoro dei giovani	62.000	5.500	67.500

AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
108001	Stipendi per dirigenti	136.691	7.021	143.712
108006	Oneri sociali	196.380	3.699	200.079
108118	Spese per personale a tempo determinato	96.837	3.014	99.851
109001	IRAP	53.639	1.001	54.640
190001	Stipendi per personale non dirigenziale	389.622	27.893	417.515
212015	Spese per la parte variabile della retribuzione del personale non dirigenziale	40.161	708	40.869

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
272528	Spese per Multiservizi	1.644	2.311	3.955
476520	Collegamento con isole minori	43.769	25.748	69.517

Con riguardo alle spese per il collegamento con le isole minori, nel rinviare a quanto già sottolineato dallo scrivente servizio nel documento n. 14 del 2009 circa la crescita registrata, di seguito si riepiloga il relativo andamento:

<i>(in milioni di euro)</i>	2007	2008	2009	2010		2011	2012
				DDL 470	DDL 470 BIS		
Collegamento Isole Minori – cap. 476520 ex cap. 478110	25,53	34,99	62,07	43,76	69,51	69,51	65,53
Variazione annua %	15,9	37,1	78		11,97		

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
717917	Piano formativo regionale 2010		42.000	42.000

Le somme relative alla variazione del capitolo 717917 sono riconducibili alle economie realizzate dal programma FSE 2000–2006, in seguito alla chiusura delle relative operazioni contabili.

RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
142506	Utenze, servizi ausiliari e spese pulizia	1.404	1.046	2.450
144125	Concorso interessi su prestiti agrari	8.000	-4.000	4.000
545602	Concorso interessi su prestiti agrari	12.000	-6.000	6.000
545603	Concorso interessi su prestiti agrari lr 13/2009		10.000	10.000
147303	Contributo bilanci consorzi di bonifica	31.436	7.964	39.400
147320	Proroga contratti consorzi di bonifica	soppresso	6.213	6.213
147703	Contributo Ist. Zootecnico	2.480	620	3.100
546403	Campagna meccanizzazione ESA	9.220	2.320	11.600
546408	ESA per investimenti	soppresso	800	800

Le variazioni relative ai capitoli 144125, 545602 e 545603 discendono tutte dall'articolo 9 della l.r. n. 13/2009.

Circa l'incremento al **capitolo 147703** si ricorda la Risoluzione n. 1 approvata dalla Commissione Bilancio nella seduta n. 122 del 14 dicembre 2009.

Circa il **capitolo 546403**, l'incremento del capitolo relativo alla meccanizzazione agricola (connesso all'articolo 11 della l.r. n. 13/2009) viene previsto per l'intero triennio seppure la proroga dell'attuale normativa sia stata autorizzata sino al 2010.

SALUTE
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
412521	Somma per espletamento servizi sociosanitari lr 26/95	13.551	6.307	19.858
413706	Indennità e vitalizi per cittadini talassemici	7.345	2.428	9.773

TERRITORIO
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
442014	Proroga contratti personale a tempo determinato	soppresso	875	875
442015	Somme per ARPA rinnovo contratti personale a tempo determinato		1.000	1.000
442532	Spese Biosphera	1.360	1.092	2.452
443308	Spese funzionamento ARPA	7.509	8.500	16.009
443505	Enti parco, spese per il personale addetto alla vigilanza	8.569	4.831	13.400
150001	Spese per il personale del corpo forestale	86.354	-24.178	62.176
150017	Spese per il personale a tempo determinato dipartimento foreste	2.598	-1.055	1.543
150514	Spese prevenzione incendi		20.000	20.000

Circa il **capitolo 442015**, la circolare n. 1/2010 del Dipartimento regionale bilancio e tesoro segnala che la variazione non è resa operativa a seguito dell'impugnativa dell'articolo 3 della l.r. n. 13/2009.

2. Il disegno di legge n. 471 bis

2.1 La manovra in finanziaria. Le modifiche introdotte nel disegno di legge finanziaria dal ddl 471 bis

Contestualmente alle variazioni introdotte nel disegno di legge di bilancio (con il ddl n. 470 bis), il Governo ha proceduto altresì, tramite la presentazione dell'ulteriore nota di variazioni ddl 471 bis, a rimodulare la manovra originariamente contenuta dal progetto della finanziaria.

Tale rimodulazione, dal punto di vista dei maggiori oneri, ha avuto per oggetto:

- il **Fondo globale di parte corrente (Tabella A)** per il quale, da una originaria previsione di minori spese pari a 18.884 migliaia di euro, il disegno di legge n. 471 bis passa invece a una previsione di maggiori oneri pari a 57.042 migliaia di euro;
- la **quantificazione degli oneri delle leggi precedenti (Tabella G)** per i quali il risparmio rispetto alla legislazione vigente scende da 203.346 migliaia di euro a 5.628 principalmente per l'inserimento degli oneri relativi alla formazione professionale.

Dal punto di vista delle maggiori risorse è stata prevista, invece, la seguente manovra contabile:

- utilizzo di **accantonamenti, pari a 215.480 milioni di euro, operati sui fondi di riserva e per le regolazioni contabili** del bilancio a legislazione vigente i quali, approvata la finanziaria, sono destinati alla copertura dei maggiori oneri;
- contestuale **azzeramento della spesa relativa al ripristino dei fondi di riserva e per le regolazioni contabili** (pari a 58.164 milioni di euro) originariamente prevista dal prospetto allegato al disegno di legge n. 471.

2.2 Le modifiche in tabella A

Manovra tab. A – anno 2010
(in migliaia di euro)

Tabella A-Fondo globale per le nuove iniziative legislative spese di parte corrente	Ddl 471	Ddl 471 bis	variazioni
Importi iscritti a legislazione vigente	94.422	62.926	-31.496
Accantonamenti positivi	75.538	119.968	44.430
Maggiori o minori oneri (-)	-18.884	57.042	75.926

Con riguardo alla precedente tabella, si segnala che con la nota di variazioni al bilancio (ddl n. 470 bis) l'originario importo della tabella A, fissato a legislazione vigente per il 2010 in 94.422 migliaia di euro, è stato ridotto di 31.496 migliaia di euro, per effetto delle proroghe dei contratti del personale a tempo determinato autorizzate con la legge regionale n. 13 del 2009.

La variazione introdotta con il ddl n. 471 bis ha rimodulato ed adeguato lo stanziamento, per il triennio 2010-2013 negli importi riportati in tabella.

In particolare, i nuovi importi 2010 risultanti dalla manovra della finanziaria sono così articolati: 91.488 migliaia di euro sono relativi ad attività ed interventi conformi agli indirizzi espressi nel DPEF, accantonamento 1001; 28.480 migliaia di euro, con accantonamento 1004, sono dedicati al "credito di imposta per investimenti e crescita dimensionale delle imprese".

2.3 Le modifiche in tabella G

Con la nota di variazioni in esame, rispetto alla originaria tabella G del ddl n. 471, che aveva previsto l'azzeramento del capitolo 717910, relativo alla Formazione professionale ex lege 24/1976, è stata nuovamente stanziata, sul medesimo capitolo, la somma di 194.618 migliaia di euro, rispetto alla vigente previsione, per l'anno 2010, pari a 194.216 migliaia di euro.

Le ulteriori modifiche, introdotte dalla nota di variazioni, riguardano, poi:

- a) il capitolo 318110 "Fondo di garanzia del personale dipendente della formazione professionale" che riporta una previsione, sull'esercizio 2010 pari a 1.000 migliaia di euro (rispetto all'azzeramento previsto nel disegno di legge n. 471);
- b) il capitolo 712412 "Cantieri di servizi" che riporta una previsione, sull'esercizio 2010, pari 9.600 migliaia di euro, (rispetto alla somma di 7.500 migliaia di euro prevista nel disegno di legge n. 471).

Si rileva che la tabella G, così come rimodulata, determina sull'esercizio 2010, rispetto al disegno di legge n. 471, maggiori spese per 197.718 migliaia di euro.

Di seguito si riporta per intero la tabella G, confrontando le previsioni dei disegni di legge n. 471 e 471 bis per l'anno 2010.

**Stanziamenti per l'anno 2010 autorizzati in relazione a disposizioni di legge
la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria
(in migliaia di euro)**

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	CAPITOLO	ddl 471 bis	ddl 471	variazioni
Spese correnti				
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA				
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	377319	80	80	0
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO				
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	321702	20	20	0
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'				
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 32, "Trasporto anziani"	478105	2.250	2.250	0
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" (ex cap. 478104)	476521	219.257	219.257	0

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	318110	1.000	0	1.000
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI				
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	143311	2.000	2.000	0
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	348102	100	100	0
TERRITORIO ED AMBIENTE				
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	442539	1.500	1.500	0
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	378118	1.500	1.500	

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	CAPITOLO	ddl 471 bis	ddl 471	variazioni
Spese in conto capitale				
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA				
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	776060	100	100	0
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	612401	8.534	8.534	0
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO				
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento"	712402	9.600	7.500	2.100
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 "Corsi di formazione professionale"	717910	194.618	0	194.618
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	872825	450	450	0

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	ddl 471bis	ddl 471	Variazioni
Totale stanziamenti rideterminati – spese correnti	227.707	226.707	1.000
Totale stanziamenti rideterminati – spese in conto capitale	213.302	16.584	196.718
Totale stanziamenti rideterminati	441.009	243.291	197.718
Totale ddl bilancio – spese correnti	235.435	235.435	0
Totale ddl bilancio – spese in conto capitale	211.202	211.202	0
Totale ddl bilancio	446.637	446.637	0
Maggiori oneri – Spese correnti	-7.728	-8.728	1.000
Maggiori oneri – Spese in conto capitale	2.100	-194.618	196.718
Maggiori oneri	-5.628	-203.346	197.718

2.4 Le maggiori risorse ricavate attraverso i fondi di riserva

Come evidenziato in precedenza, mediante i disegni di legge n 470 bis e 471 bis si realizza una manovra complessiva a valere sui fondi di riserva e per le regolazioni contabili. La combinazione degli effetti determina una **diminuzione del totale complessivo dei predetti fondi** rispetto alle originarie previsioni dei documenti finanziari.

Il successivo prospetto descrive le variazioni operate dal disegno di legge n. 470 bis (con i dati iniziali e definitivi dell'esercizio 2009) confrontandole con la manovra prevista dal ddl n. 471 bis.

(in migliaia di euro)

n. capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale 2009	Stanziamiento aggiornato 2009	Previsione 2010 DDL 470	Previsione 2010 DDL 470 bis	Variazione 2010
215701	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente	210.746	17.800	189.019	228.954	39.935
215703	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese di parte corrente	190.000	48	200.000	200.000	-
613903	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	115.331	1.408	90.000	290.000	200.000
613905	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonchè per le maggiori entrate accertate sui capitoli in conto capitale	6.582.817	3.755.323	6.406.206	6.364.206	-42.000
Importo della manovra sui fondi 2010 a legislazione vigente						197.935
Manovra sui fondi per effetto del ddl 471 bis nel 2010						215.480
Decremento dei fondi per effetto della manovra finanziaria come variata dal ddl n. 471 bis						-17.545

2.5 Prospetto riepilogativo della manovra finanziaria

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo che contiene le variazioni introdotte dalla manovra finanziaria per l'anno 2010 secondo il combinato disposto dei disegni di legge nn. 471 e 471 bis. I dati sono raggruppati in due sezioni sovrapposte secondo il criterio delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e degli impieghi (minori entrate e maggiori spese).

Risorse (maggiori entrate e minori spese) (in migliaia di euro)				Rif.to
Oggetto	Ddl 471	ddl 471 bis	Variazioni rispetto al ddl 471	
Fondo Globale di parte corrente	18.884	0	- 18.884*	tab. A
Fondo Globale di parte capitale	3.800	3.800	0	tab. B
Riduzioni autorizzazioni di spesa	0	0	0	tab. D
Rimodulazione spese pluriennali	0	0	0	tab. E
Abrogazione leggi di spesa	0	0	0	tab. F
Quantificazione oneri leggi precedenti	203.346	5.628	- 197.718	tab. G
Rideterminazione dei contributi ad Enti ed Associazioni	10.508	10.508	0	tab. H
Minori spese derivanti dal bilancio a legislazione vigente. Riduzioni operate e accantonate nei fondi di riserva	0	215.480	215.480	
Assegnazione agli enti locali per il triennio 2010-2013	100.600	100.600	0	Art. 3,c.8
Minori oneri per riduzione del ricorso al mercato	25.026	25.026	0	Art. 1,c 3
Totale risorse	362.164	361.042	- 1.122	

Impieghi (minori entrate e maggiori spese) (in migliaia di euro)				Rif.to
Oggetto	Ddl 471	Ddl 471 bis	Variazioni rispetto al ddl 471	
Fondo Globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al Fondo a legislazione vigente)	0	57.042	57.042*	tab. A
Fondo Globale di parte capitale (maggiori oneri rispetto al Fondo a legislazione vigente)	0	0	0	tab. B
Rifinanziamento leggi di spesa	0	0	0	tab. C
Rimodulazione spese pluriennali	0	0	0	tab. E
Oneri l.r.32/2000	0	0	0	tab. I
Quantificazione oneri leggi precedenti	0	0	0	tab. G
Rideterminazione dei contributi ad Enti ed Associazioni	0	0	0	tab. H
Nuovi limiti di impegno	15.000	15.000	0	tab. L
Ripristino stanziamenti fondi di riserva, regolazioni contabili ed altro	58.164	0	-58.164	
Assegnazione agli enti locali per il triennio 2010-2013	0	0	0	Art. 3
Assegnazione alle Province	0	0	0	
Totale impieghi	73.164	72.042	-1.122	

*Relativamente al fondo globale di parte corrente la differenza complessiva tra le previsioni del ddl n. 471 e del 471 n. bis è pertanto pari a 75.926 migliaia di euro.

2.6 Effetto sui risultati differenziali del bilancio a legislazione vigente

Come risulta dal seguente prospetto, le modifiche e variazioni introdotte dal disegno di legge n. 471 bis non hanno determinato alcun effetto sui saldi complessivi scaturenti dalla manovra introdotta dall'originario disegno di legge finanziaria n. 471.

(in migliaia di euro)

Anno	2010	2011	2012
Saldo netto da impiegare (c =risorse-oneri)	289.000	0	0
Saldo netto da impiegare bilancio a legislazione vigente (d)	144.024	-86.225	244.759
Saldo netto da impiegare generato dalla manovra (e =c+d)	433.024	-86.225	244.759
Rimborso di prestiti (f)	840.024	-174.775	-244.759
Necessità di ricorso al mercato g (e-f) per l'esercizio 2010	- 407.000	-261.000	0

Con le finanziarie degli anni 2008 e 2009 sono state autorizzate, per l'anno 2010, operazioni di ricorso al mercato per complessivi 696 milioni di euro. Conseguentemente al miglioramento dei saldi sopra esposti, il ricorso al mercato viene contenuto in 407 milioni di euro.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 2 - 2010

Disegno di legge n. 374
“Credito d’imposta per l’occupazione”

Disegno di legge n. 512
“Credito d’imposta regionale per
l’incremento dell’occupazione”

Note e riferimenti normativi

XV legislatura – febbraio 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	374 Credito d'imposta per l'occupazione
	512 Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione
Iniziativa:	parlamentare
Commissione di merito:	II Commissione
Parere	V Commissione
Relazione tecnica:	no

I DISEGNI DI LEGGE NN. 374 E 512 CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'OCCUPAZIONE.....5

RIFERIMENTI NORMATIVI 11

I disegni di legge nn. 374 e 512 concernenti il credito d'imposta per l'occupazione

In data 5 febbraio 2010 sono stati assegnati alla Commissione Bilancio, per l'esame in sede referente (in applicazione dell'articolo 64 del R.I.), i disegni di legge nn. 374 e 512, a firma rispettivamente dell'onorevole D'Asero e degli onorevoli Lupo ed altri; essi sono stati, contestualmente inviati, per il parere ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento interno, alla Commissione V "Cultura, formazione e lavoro".

Si tratta di due proposte legislative che introducono, nell'ordinamento regionale, il **credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione**.

Definizione tecnico giuridica dell'istituto Prima di analizzare il contenuto dispositivo delle iniziative in questione, conviene inquadrare, dal punto di vista tecnico-giuridico, la fattispecie *de qua*.

L'istituto va ricompreso nella categoria della *agevolazioni fiscali* e rappresenta un vero e proprio trattamento tributario differenziato; vengono infatti fissati, dal legislatore, per la concessione del trattamento di favore, dei requisiti oggettivi e soggettivi (oltre che territoriali, se il meccanismo è applicato a livello nazionale) cui corrispondono regimi fiscali differenziati.

In particolare, sotto il profilo funzionale, si ritiene sussistere un'agevolazione fiscale, e non una minore tassazione nell'ambito della disciplina base ed ordinaria di un dato tributo, allorché il trattamento di favore è motivato da ragioni extrafiscali, che nulla hanno a che vedere con i criteri di ripartizione e di concorso nella spesa pubblica, cui ogni cittadino è tenuto ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione; si parla, in questi casi, di "utilizzo extrafiscale dell'imposta", o di "spesa pubblica implicita" o "mediante imposta", o ancora di "finanziamenti indiretti, virtuali e impliciti".

Più precisamente, la dottrina ritiene che le agevolazioni fiscali costituiscano corretta applicazione dei principi costituzionali, i quali, a loro volta, emergono coordinando ed interpretando sistematicamente il principio di capacità contributiva, con altri principi e valori extratributari costituzionalmente garantiti.

Crediti d'imposta per l'incremento occupazionale: dalla legge n. 388 del 2000 alla legge n. 244 del 2007 La fattispecie del credito d'imposta è stata prevista, per la prima volta, nell'ordinamento statale dall'articolo 7 della legge n. 388/2000, (legge finanziaria per il 2001) allo scopo di incrementare il valore occupazionale, soprattutto delle aziende operanti in aree svantaggiate, ed agevolare lo sviluppo economico del territorio.

La norma suddetta ha introdotto, in particolare, la possibilità, per gli imprenditori, di beneficiare di un **credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato** per il periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003; tale intervento è stato poi prorogato sino al 31 dicembre 2006, dall'articolo 63 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002).

In particolare, secondo la disciplina citata, il credito d'imposta era pari a 100 euro nel caso in cui i nuovi assunti non avessero superato i 25 anni d'età e non avessero svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi (ad esclusione dei portatori di handicap). Tale misura veniva elevata: a 150 euro, se i nuovi assunti fossero stati di età superiore ai 45 anni; a 300, se il rapporto fosse instaurato nelle cosiddette aree di crisi (determinate province del

Centro-Sud) e zone cuscinetto (sezioni circoscrizionali individuate nella regione Lazio), nonché, in ogni caso, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Nell'esercizio 2007 il legislatore nazionale non ha prorogato l'efficacia dell'istituto in esame, in quanto ha fatto ricorso, quale intervento sulle politiche occupazionali, allo strumento della "fiscalità di vantaggio", cioè alla "riduzione del cuneo fiscale" (differenza tra il costo del lavoro per l'impresa e l'effettiva retribuzione corrisposta al lavoratore) che si è concretizzata nella introduzione di misure agevolative relative alla base imponibile IRAP dovuta dalle imprese (articolo 1, commi 266 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 - legge n. 296/2006).

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è stato reintrodotta, dal legislatore nazionale, con l'articolo 2 commi da 539 a 548 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e regolamentato, con maggiore precisione, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 10 luglio 2008.

Il legislatore, con tale intervento normativo, ha inteso finanziare specificamente gli incrementi occupazionali in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Con tale demarcazione geografica, non garantendo l'estensione nazionale al credito d'imposta per l'occupazione, la legge ha creato, così, un sistema di concessione del beneficio fiscale svincolato dalla notificazione preventiva ex articolo 88 del Trattato UE.

Rispetto alla normativa vigente per il periodo 2001-2006 che aveva natura di misura generale, applicandosi alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, e natura di aiuto "*de minimis*" relativamente alla sua applicazione nelle aree svantaggiate, il nuovo incentivo, infatti, si qualifica per essere una **misura di aiuto interamente limitata ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe** di cui alle citate disposizioni del Trattato CE.

Il bonus fiscale, secondo la disciplina de qua, ammonta a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ed è attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010; il contributo è fissato in 416 euro, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 lettera f), punto XI) del regolamento CE n. 2204/2002.

Va sottolineato che l'entità delle agevolazioni è al lordo delle imposte; le imprese cioè ricevono un contributo sul quale poi devono pagare le imposte, secondo le aliquote e le modalità previste dal nostro ordinamento.

Occorre chiarire che il meccanismo di funzionamento del beneficio prevede che il **credito d'imposta** possa essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** con altri tributi secondo la normativa vigente, **in sede di dichiarazione dei redditi**. Esso non concorre né alla formazione del reddito d'impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP.

La stessa normativa statale definisce la modalità di **calcolo delle unità lavorative** che danno diritto al credito d'imposta, le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di usufruirne, nonché le ipotesi di decadenza dal beneficio.

Si evidenzia che, in base a quanto disposto nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008, attuativo delle richiamate disposizioni della legge finanziaria 2007, con provvedimento del 30 ottobre 2008 il Direttore dell'Agenzia delle entrate, ha comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziata per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

I disegni di legge nn. 374 e 512 I disegni di legge all'esame rinnovano, su base regionale, gli incentivi fiscali, nella forma del credito d'imposta in favore delle aziende che assumono personale ad incremento della propria forza occupazionale.

Il disegno di legge n. 512, in particolare, ripropone, nella natura, nei contenuti e nel meccanismo di funzionamento il modello di bonus fiscale, già proposto dalla legge finanziaria del 2008 ed analizzato nel paragrafo precedente del presente scritto.

Il bonus spetta, pertanto, alle imprese che assumono, aumentando la base occupazionale. La misura è riconosciuta per ciascun lavoratore neoassunto nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2010 e può essere speso fino a tutto il 2012.

Il nuovo **credito d'imposta**, su base regionale, in favore delle aziende che assumono personale ad incremento della propria forza occupazionale è pari a:

- **333 euro** per ciascun lavoratore dipendente assunto;
- **416 euro** in caso di lavoratrici rientranti nella definizione Ue di lavoratore svantaggiato.

Come previsto dal legislatore statale il meccanismo di funzionamento del beneficio prevede che il **credito d'imposta** possa essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** con altri tributi secondo la normativa vigente, **in sede di dichiarazione dei redditi**. Esso non concorre né alla formazione del reddito d'impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP.

Il computo del credito è riferito, secondo il meccanismo già analizzato, ad ogni nuovo lavoratore neoassunto risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati in ciascun mese, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato risultanti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore assunto sarà considerato "incremento di base occupazionale". Per i contratti part-time la misura del credito è riproporzionata alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

La normativa de qua specifica altresì (con l'articolo 5), le condizioni che danno diritto, di beneficiare del credito d'imposta in esame, stabilendo, tra l'altro, che siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate, nonché le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; vengono altresì definite, in apposita norma (l'articolo 6) le ipotesi di decadenza dai benefici.

Si rileva che, per quanto riguarda la disciplina delle modalità di accesso, fruizione e recupero del credito d'imposta, nelle ipotesi previste, la normativa de qua prevede l'apposita stipula di una convenzione, da parte della amministrazione regionale con l'Agenzia delle entrate.

Delineate i contenuti tecnici ed operativi del credito d'imposta in esame, occorre evidenziare che rispetto all'analogica normativa nazionale più volte richiamata, nel disegno di legge n. 512 è contenuto un espresso riferimento, tra i soggetti per la cui assunzione è concesso il beneficio, ai lavoratori **svantaggiati, molto svantaggiati e disabili**, ricompresi nel genus degli aiuti all'occupazione, dal Regolamento **generale di esenzione n. 800 del 2008**.

Tale Regolamento consente, a talune condizioni, di erogare aiuti in esenzione ovvero aiuti che non devono essere previamente autorizzati per mezzo della procedura di cui all'art. 88 del Trattato CE, ma soltanto comunicati alla Commissione europea che effettuerà dunque un controllo di natura successiva.

L'esplicito richiamo alla esigenza di agevolare e favorire, specificamente, l'incremento occupazionale dei lavoratori suddetti, connotati, come tali, da particolare requisiti di marginalità e debolezza sociale, caratterizza e qualifica l'altro disegno di legge esaminato nel presente scritto, il

n. 374, il quale connette la concessione del contributo, anche in questo caso nella forma del **credito d'imposta**, alla crescita della base occupazionale, per l'appunto, di tali lavoratori.

Vi è però, nel disegno di legge per ultimo citato, una specificità, che occorre evidenziare: l'iniziativa legislativa espressamente ricomprende, infatti, tra le fattispecie ammissibili per le quali è concesso il bonus, ai sensi del Regolamento n. 800/2008, **anche la trasformazione dei rapporti di lavoro, da precario a stabile, dei cosiddetti lavoratori socialmente utili.**

Rispetto a tale previsione, che inserisce, dunque, nell'ambito delle categorie tipizzate del Regolamento comunitario, anche l'assunzione (non ricompresa nella normativa europea) di tali soggetti, al fine della concessione dell'agevolazione, si reputa opportuno acquisire ulteriori approfondimenti, per quanto riguarda, nello specifico, la compatibilità comunitaria della disposizione, e la possibilità di applicare alla fattispecie de qua la categoria dei cosiddetti aiuti esenti.

Ciò evidenziato, il meccanismo di funzionamento e di applicazione del beneficio, introdotto dal disegno di legge in parola, è analogo a quello su analizzato con riguardo al disegno di legge n. 512.

L'iniziativa legislativa in esame non specifica, però, la misura dell'agevolazione, per ciascun lavoratore assunto, mentre stabilisce esplicitamente che il contributo non può, comunque, superare:

- il cinquanta per cento dei costi salariali, nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, ed
- il settantacinque per cento nel caso di assunzione di lavoratori disabili secondo la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2, del regolamento (CE) n. 800/2008.

Sono inoltre fissati, per ciascun datore di lavoro, gli importi massimi dell'aiuto in equivalente sovvenzione lorda, secondo soglie determinate, ma differenziate: a) per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati; b) per l'assunzione di lavoratori disabili.

Norme specifiche, (come nel disegno di legge n. 512), sono poi dedicate alle cause di decadenza dal beneficio, mentre, una disciplina di maggiore dettaglio è riservata alle modalità di accesso e fruizione del credito d'imposta. Anche la suddetta normativa prevede la sottoscrizione di una convenzione con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti operativi concernenti l'applicabilità del beneficio fiscale.

Profili finanziari Si osserva che il disegno di legge n. 512 stanziava, per l'attivazione dello strumento agevolativo in favore dei datori di lavoro, una somma complessiva di 150.000 migliaia di euro, su base triennale, 2010-2012. In ordine alla congruità di tale quantificazione, rispetto al tasso di incremento della base occupazionale che si prevede di realizzare, e di cui non si ha contezza, occorrono ulteriori informazioni da acquisire presso i competenti organi del Governo regionale. La copertura finanziaria del dispositivo legislativo è realizzata sulle risorse scaturenti dai Fondi comunitari della programmazione 2007-2013, ed in particolare sugli obiettivi specifici dell'Asse prioritario 2 - Occupabilità del Fondo sociale europeo.

Rispetto a tale aspetto si rileva che la finalità del disegno di legge appare coerente con l'attivazione di tali somme. L'asse prioritario "Occupabilità", declina infatti tra i suoi obiettivi specifici *"la realizzazione di politiche attive e preventive del lavoro, con particolare riferimento a "particolari gruppi target" per attivare sul mercato quelle fasce di popolazione che ne sono escluse: donne, ultracinquantenni, giovani del Mezzogiorno"*, favorendone l'accesso al mercato del lavoro.

Occorre pertanto, sulla base di tali presupposti, verificare la disponibilità di tali somme e la loro conseguente programmazione finanziaria.

Il disegno di legge n. 374 devolve invece ad apposito decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, da emanarsi il 31 gennaio di ciascun anno il limite massimo dei contributi da concedere, su base annua; non vi è dunque la quantificazione finanziaria e la copertura degli interventi agevolativi.

Si evidenzia, infine, che entrambe le iniziative inseriscono una previsione di spesa (quantificata in 1000 migliaia di euro annui dal disegno di legge n. 512) per la sottoscrizione della Convenzione con l'Agenzia delle entrate per la messa in opera delle procedure necessarie per la concessione e l'erogazione del bonus fiscale.

Riferimenti normativi

DDL N. 374 “CREDITO D’IMPOSTA PER L’OCCUPAZIONE”	12
Riferimenti della relazione.....	12
Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008.....	12
Riferimenti articolo 1	12
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74	12
Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 1 c. 3 lett. D,	12
Riferimenti articolo 2	13
Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 2 p.18–19–20.....	13
D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 4	13
Riferimenti articolo 3	14
Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 7, art. 40 c.2 e 3, art. 41 c.2	14
Riferimenti articolo 4	15
Codice Civile art. 2359	15
Riferimenti articolo 5	16
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17	16
Riferimenti articolo 7	18
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 9	18
Riferimenti articolo 9	19
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28	19
Riferimenti articolo 10	21
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9	21
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 c. 421, 422 e 423	22
Riferimenti articolo 13	22
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8	23
DDL N. 512 “CREDITO D’IMPOSTA REGIONALE PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE”	23
Riferimenti della relazione.....	23
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7	23
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63	25
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 266.....	27
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 c. da 539 a 548.....	28
Prov. 30 ottobre 2008 dell’Agenzia delle entrate	31
Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002	32
Codice Civile art. 2359	32
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28	33
Riferimenti articoli 4, 5 e 8.....	35
Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002, art. 2 lett. f)	35
Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 2 p.18–19–20.....	35
Riferimenti articolo 6	36
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28	36
Riferimenti articolo 7	36
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241	36

DDL n. 374 “Credito d’imposta per l’occupazione”

Riferimenti della relazione

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008

Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Riferimenti articolo 1

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

74. [88] *Stato ed enti pubblici.*

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (429).

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali (430).

(429) Vedi, anche, il comma 185 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(430) Articolo prima sostituito dall'art. 4, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi modificato dall'art. 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 1 c. 3 lett. D,

Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Articolo 1

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

Riferimenti articolo 2

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 2 p.18–19–20

Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 4

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196

4. Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili.

[1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):

- a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
- b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
- c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
- d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
- e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberanti nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;

f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.

2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto] (18).

(18) Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

Riferimenti articolo 3

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 7, art. 40 c.2 e 3, art. 41 c.2

Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Publicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Articolo 7 Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto

o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;

b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

SEZIONE 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 40

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Articolo 41

2. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

Riferimenti articolo 4

Codice Civile art. 2359

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

Riferimenti articolo 5

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Capo III Disposizioni in materia di riscossione (32)

Sezione I Versamento unitario e compensazione

17. Oggetto.

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (33).

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (34);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche] (35);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (36);

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (37);

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (38) (39).

2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633] (40) (41).

(32) *Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.*

(33) *Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Le modificazioni precedentemente apportate al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2. In deroga al presente comma vedi l'art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l'art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000. Vedi, anche, il Provv. 21 dicembre 2009.*

(34) *Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).*

(35) *Lettera aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e poi soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*

(36) *Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.*

(37) *Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi così sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342. Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI.*

(38) *Lettera aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, con la decorrenza in essi indicata. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.*

(39) *Vedi, anche, il comma 49 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.*

(40) *Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e successivamente soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Per l'ulteriore modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.*

(41) *Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 16 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 17 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per la sospensione dell'effettuazione della*

compensazione di cui al presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003; per l'anno 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l'anno 2005, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005; per l'anno 2006, l'art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006; per l'anno 2007, l'art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007; per l'anno 2008, l'art. 1, D.P.C.M. 29 luglio 2008; per l'anno 2009, l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2009. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti articolo 7

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 9

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.». (46)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale. (50)

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009. (50)

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. (50)

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i *commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, sono abrogati. (47)

3. Con decreto (49) del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. (46)

3-bis. Per gli anni 2009 e 2010, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli *articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma (51) . (48)

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(47) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

(49) Per ulteriori misure di sostegno da stabilirsi con il presente Decreto, in materia di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, vedi l'art. 6, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(50) Comma inserito dall'art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 maggio 2009.

Riferimenti articolo 9

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

TITOLO IV Disposizioni varie e generali

28. Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (29) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente

comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (30) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (31) (32).

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore (33) in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (34).

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore (35) competente per territorio] (36).

[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva] (37) (38).

(29) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(30) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(31) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324).

(32) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

(33) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(34) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324). Gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 1. Nelle controversie previste dall'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla Corte d'appello, secondo le norme di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533».

(35) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

(36) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(37) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti articolo 10

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 .

9. Revoca dei benefici e sanzioni.

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede

con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 c. 421, 422 e 423

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (204).

(204) Vedi, anche, i commi da 16 a 21 dell'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

Riferimenti articolo 13

L.R. 3 maggio 2001, n. 6, art. 7

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Art. 7 *Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane.*

1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane (11).

(11) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane. 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dal Dipartimento delle finanze e del credito in materia di riscossione dei tributi erariali di pertinenza regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con le agenzie fiscali delle entrate e delle dogane le occorrenti convenzioni.

2. Con le stesse convenzioni può essere affidata alle agenzie fiscali la gestione delle funzioni inerenti l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei tributi propri della Regione.».

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (7), essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

(7) Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

DDL n. 512 “Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione”

Riferimenti della relazione

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (29).

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo

che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
- b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio (30).

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti (31).

(29) Vedi, anche, l'art. 62, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(30) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(31) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e l'art. 63, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Le modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al presente articolo, per l'anno 2002, sono state stabilite con D.M. 1° agosto 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183). La comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui al presente articolo è stata disposta con D.Dirig. 1° agosto 2002 (Gazz. Uff. 6 agosto 2002, n. 183).

L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

63. Incentivi alle assunzioni.

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli àmbiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapacità.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al D.M. 3 agosto 1998, n. 311 del Ministro delle finanze (385).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1,

lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

(385) Comma così modificato dal comma 412 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.), modificato con Comunicato 22 aprile 2003 (Gazz. Uff. 22 aprile 2003, n. 93), e con Provv. 12 luglio 2006 (Gazz. Uff. 21 luglio 2006, n. 168) è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi del presente comma. Con Provv. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145) è stato stabilito il termine iniziale di presentazione delle istanze di cui sopra.

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1. **266.** All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi

comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 c. da 539 a 548

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

2. 539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 (259).

(259) Comma così modificato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (260).

(260) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (261).

(261) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (262).

(262) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione

di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo (263).

(263) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita (264).

(264) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni (265).

(265) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti (266).

(266) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.

2. 547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità (267).

(267) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 2008.

2. 548. [L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea] (268).

(268) Comma abrogato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Prov. 30 ottobre 2008 dell'Agenzia delle entrate

Comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziata per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
[Articolo unico]

Rende noto che l'assegnazione delle risorse stanziata per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate previsto dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si è conclusa in data 19 ottobre 2008, con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi.

Motivazioni

L'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro il limite dello stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno di detti anni.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, emanato in attuazione dei predetti commi, ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio ed ha previsto, all'articolo 6,

comma 3, la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate di un apposito provvedimento recante la data di accertato esaurimento dei fondi stanziati.

Ai sensi dell'*art. 6, comma 5, del citato decreto 12 marzo 2008*, i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione prevista dal comma 4 dell'*articolo 6 del citato decreto 12 marzo 2008*; indicazione nella predetta comunicazione di un minor credito spettante.

Il presente provvedimento è emanato in attuazione della sopra citata disposizione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'*art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4)*;

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (*art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)*;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (*art. 2, comma 1)*;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli *artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante modalità di attuazione dei *commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007*.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽⁴⁾.

Pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337.

(4) Il presente regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008 come disposto dal suo articolo 43.

Codice Civile art. 2359

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

TITOLO IV Disposizioni varie e generali

28. Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (29) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (30) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (31) (32).

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore (33) in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (34).

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore (35) competente per territorio] (36).

[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva] (37) (38).

(29) *Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.*

(30) *Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.*

(31) *Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324).*

(32) *La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione.*

(33) *Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.*

(34) *Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 28 novembre 1977, n. 324). Gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre, così disposto:*

«Art. 1. Nelle controversie previste dall'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore. L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla Corte d'appello, secondo le norme di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533».

(35) *Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.*

(36) *Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.*

(37) *Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.*

(38) *La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356 (Gazz. Uff. 26*

novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti articoli 4, 5 e 8

Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002, art. 2 lett. f)

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽⁴⁾.

Pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337.

(4) Il presente regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008 come disposto dal suo articolo 43.

Articolo 2 ⁽¹⁴⁾Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, art. 2 p.18–19–20

Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

Riferimenti articolo 6

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

TITOLO IV Disposizioni varie e generali

28. *Repressione della condotta antisindacale.*

(Testo a pagina 22)

Riferimenti articolo 7

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 3 - 2010

Disegno di legge n. 525 - 528
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati”

XV legislatura – febbraio 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Con la collaborazione del

Consigliere parlamentare dott.ssa Sabrina Gatto – Servizio studi e affari europei

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	525 Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Iniziativa:	Governativa
Commissione di merito:	IV Commissione
Relazione tecnica:	Nota prot. n. 5845 del 9 febbraio 2010 della Ragioneria generale – Oggetto: Parere sul disegno di legge “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
Abbinamento	528 Riordino del sistema della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia (parlamentare)

Il disegno di legge n. 525–528, trasmesso alla Commissione Bilancio per il parere ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del Regolamento interno, ha lo scopo di disciplinare la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nella Regione, in coerenza con la normativa statale e le direttive dell’Unione europea in materia.

Dal punto di vista finanziario, si sottopongono all’attenzione della Commissione gli articoli 2, 12 e 16; appaiono altresì meritevoli di un approfondimento, in quanto suscettibili di refluenze sul Bilancio della Regione, gli articoli 3, 7, 9, 11 e 17.

Il presente documento, oltre al commento sugli articoli sopramenzionati, contiene brevi note su ulteriori norme del disegno di legge che, pur non prevedendo oneri, si ritiene comunque utile illustrare alla Commissione Bilancio.

Essendo stato il disegno trasmesso in costanza della sessione di bilancio, è opportuno ricordare la disciplina di cui all’articolo 73 bis, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea.

Articolo 1 Oggetto e finalità
Note Senza oneri

Articolo 2 Competenze della Regione
Note
<p>Si evidenziano profili di natura finanziaria nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere f), j) e k), e al comma 2 lettera b), rispetto alle quali non vengono quantificati gli oneri, neppure sotto forma di un tetto massimo.</p> <p>Relativamente agli interventi previsti dalle sopraccitate lettere del comma 1 (misure compensative, interventi per l'attuazione del piano regionale e interventi per la realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) nulla è indicato circa la copertura finanziaria.</p> <p>Riguardo invece alla misure economiche di premialità di cui alla lettera b) del comma 2, la copertura (secondo quanto successivamente indicato dell'articolo 16, comma 8, del presente disegno di legge) viene prevista a valere sul fondo di rotazione in favore delle società degli ATO di cui all'articolo 21 l.r n. 19/2005, integrato dalla riserva del 5% cento sul fondo delle autonomie locali di cui all'articolo 76, comma 4, l.r. n. 2/2002.</p> <p>Appare opportuno un approfondimento in ordine alla formulazione del comma 3, il quale demanda ad un decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale per l'energia il compito di adottare ogni provvedimento utile all'applicazione della legge che si intende approvare.</p>

Articolo 3 Competenze delle province
Note
<p>La lettera d) del comma 1 prevede la istituzione dell'Osservatorio provinciale dei rifiuti, del quale non viene fatta menzione nel Codice dell'ambiente. Alla luce delle disposizioni contenute nel novellato Titolo V della Costituzione, si esprimono perplessità in merito al conferimento di tale nuova funzione alle Province senza il contestuale trasferimento delle relative risorse.</p>

Articolo 4 Competenze dei comuni
Note
<p>Senza oneri</p> <p>In merito all'organo competente a definire il sistema tariffario, la lettera c) del comma 2 assegna ai comuni il compito di definire la TIA o la TARSU. A fronte di tale previsione l'articolo 6, comma 5, del disegno di legge opera, invece, un rinvio all'art. 238 del d.lgs n. 152/2006, il quale, a sua volta, prevede che la tariffa sia determinata dalle Autorità d'ambito.</p> <p>Su tale punto la Corte Costituzionale, in recenti pronunce, ha evidenziato che la disciplina relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti debba ascriversi alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 247 del 2009).</p> <p>Un'ulteriore osservazione riguarda l'individuazione del soggetto cui spetta la riscossione della tariffa. A tale proposito è da evidenziare che mentre il citato articolo 238 prevede che siano i soggetti affidatari del servizio ad occuparsi della riscossione della tariffa, il disegno di legge, al comma 2, lettera c), nel disporre che <i>i comuni provvedano al pagamento del corrispettivo</i> appare loro attribuire il compito della riscossione.</p>

Articolo 5 Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti
Note
<p>Senza oneri.</p>

Articolo 6 Autorità d'ambito ed Organi
Note
<p>Senza oneri.</p> <p>Relativamente alle Autorità d'ambito, le funzioni restano quelle previste nell'articolo 201 del d.lgs. n. 152/2006, vale a dire compiti di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. La forma giuridica prevista dal disegno di legge è quella del consorzio a partecipazione obbligatoria della Provincia e dei Comuni ricadenti in ciascun ATO.</p> <p>Tenuto conto del rinvio dinamico previsto dall'articolo 18 del disegno di legge per tutti i riferimenti normativi alla disciplina statale, è da segnalare che lo scorso 17 febbraio le Commissioni riunite I e V della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento al ddl di conversione del decreto legge n. 2 del 2010 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" con il quale, entro il termine di un anno, vengono soppresse le Autorità d'ambito territoriali di cui all'articolo 201 del citato decreto legislativo.</p>

Articolo 7 Avvio operativo dell'Autorità d'ambito
Note
<p>Il comma 4 prevede che l'autorità d'ambito abbia un patrimonio costituito dal fondo di dotazione rispetto al quale si ritiene opportuna una precisazione relativamente alle risorse con cui esso sia costituito.</p> <p>Si reputa, inoltre, opportuno chiarire se ed in che misura le finanze regionali siano impegnate nella costituzione del patrimonio delle Autorità d'ambito, stante le previsioni di cui al comma 4 secondo le quali tale patrimonio è, tra l'altro, costituito dalle <i>acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati dall'Autorità d'ambito con fondi nazionali, <u>regionali</u> o comunitari.</i></p>

Articolo 8 Funzioni dell'Autorità d'ambito
Note
Senza oneri.

Articolo 9 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia e relativi adeguamenti
Note
La lettera n) del comma 3 appare suscettibile di determinare oneri per i quali non viene prevista alcuna quantificazione e copertura.

Articolo 10 Piano d'ambito
Note
Senza oneri.

Articolo 11 Azioni per la prevenzione dei rifiuti
Note
Le azioni per la prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 11 trovano riscontro nel PO FESR 2007-2013. Si ritiene utile acquisire informazioni sulla quantificazione della compartecipazione con fondi regionali.

Articolo 12 Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero
Note
La attivazione delle forme di comunicazione e sensibilizzazione che la Regione deve promuovere ai sensi della lettera c) del comma 1 si ritiene comporti oneri a carico del bilancio regionale, nel qual caso occorrerebbe la quantificazione degli oneri relativi e la indicazione delle modalità di copertura finanziaria.

Articolo 13
Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.
Note
Senza oneri.

Articolo 14
Potere sostitutivo
Note
Senza oneri.

Articolo 15
Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e copertura finanziaria
Note
<p>Senza oneri.</p> <p>L'articolo in esame opera una rivisitazione delle procedure di affidamento ed aggiudicazione del servizio di gestione integrata, assegnando agli ATO il compito di individuare i soggetti che devono gestire il servizio. In particolare, la norma che trova piena attuazione in materia è l'articolo 23 bis del D.L. n. 112 del 2008, che ha introdotto modifiche sostanziali all'istituto dell'affidamento <i>in house</i>. Nella versione attuale, infatti, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene solo in via residuale mediante l'affidamento <i>in house</i>, prevedendo in via ordinaria le procedure ad evidenza pubblica ovvero l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La norma prevede, inoltre, che le gestioni <i>in house</i> in essere, qualora non abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario, debbano cessare entro il 31 dicembre 2011.</p> <p>Terminata la fase dell'aggiudicazione, la fase c.d. negoziale spetta ai comuni, che procedono alla stipulazione del contratto e alla verifica delle obbligazioni ivi contenute.</p>

Articolo 16
Disposizioni finanziarie. Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro
Note
<p>L'articolo 16 traccia gli aspetti finanziari della riforma contenuta dal disegno di legge prevedendo interventi diretti a concorrere al ripiano delle passività dei comuni, al 31 dicembre 2009, per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale concorso avverrebbe, per il tramite di una anticipazione concessa in misura percentuale ai singoli comuni dalla Regione, sulla base della virtuosità degli stessi. A fronte di tali anticipazioni, è prevista la sottoscrizione di un piano di rientro dal debito, a seguito del quale i singoli comuni restituirebbero le somme secondo un ammortamento decennale ed a valere sul Fondo delle autonomie locali. Viene inoltre</p>

prevista una premialità per quei comuni che abbiano già coperto almeno l'80% dei costi o siano in regola con i livelli di raccolta differenziata predefiniti.

Rispetto all'articolo in esame, si segnala che la Ragioneria generale della Regione ha già formulato alcune valutazioni, con particolare riguardo alle previsioni del comma 2, attraverso la nota Prot. n. 5845 del 9 febbraio 2010.

La lettura sistematica delle previsioni dell'articolo 16 evidenzia la necessità di approfondimenti in merito agli aspetti di seguito evidenziati.

Con il **comma 1** si dispone che la Regione concorre al ripiano delle passività – *ferme restando* le operazioni di monetizzazione dei crediti legittimamente vantati dagli ATO al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 61 della l.r. n. 6/2009 – attraverso delle anticipazioni in unica soluzione (vedasi comma 5) a valere sulle future assegnazioni del Fondo delle Autonomie locali, in misura percentuale corrispondente alla copertura dei costi effettivamente sostenuti dai comuni.

Nella seguente tabella viene esemplificato il meccanismo relativo alla quantificazione delle anticipazioni previste dal comma 1 (ipotizzando una copertura dei costi pari al 60%). Si evidenzia che una quota del debito resterebbe comunque da coprire dai singoli comuni (tranne, come sarà di seguito illustrato, per quelli che abbiano raggiunto i parametri del comma 2).

Totale costi del servizio	Totale costi sostenuti dal comune	Percentuale di copertura	Debito residuo	Applicazione della percentuale di copertura sul debito residuo (60% di 40)	Anticipazione della Regione	Residua necessità finanziaria del comune per la copertura del debito
100	60	60%	40	24	24	16

Rispetto al comma 1 appaiono centrali le questioni relative alla **definizione di "costi effettivamente sostenuti"**, al fine di meglio precisare:

- a) se per costi effettivamente sostenuti debba farsi riferimento a quanto iscritto in bilancio dal comune ovvero, come appare più congruo, ai pagamenti dallo stesso effettuati;
- b) se (e in caso affermativo in che modo) i costi effettivamente sostenuti siano da intendersi al netto o meno delle operazioni di monetizzazione del credito di cui all'art. 61 della l.r. n. 6/2009, le quali si fermano alla situazione delle passività registrate al 31 dicembre 2008;
- c) le modalità di quantificazione del credito che gli ATO vantano nei confronti dei comuni di riferimento (quali siano i costi sui quali operare il calcolo percentuale).

I chiarimenti di cui al punto c) sono necessari a causa delle **divergenti valutazioni dei costi del servizio e del loro riparto tra singoli comuni ed Autorità d'ambito**.

Il **comma 2** del ddl n. 525 introduce un **meccanismo di premialità per i comuni virtuosi** che, nell'ultimo triennio solare, abbiano già coperto almeno l'80% dei costi o siano in regola con i livelli di raccolta differenziata predefiniti. Rispetto a tali comuni il disegno di legge prevede che *la Regione assume a proprio integrale carico il ripiano delle passività di cui al comma 1*. Il **comma 2** non quantifica però gli oneri a carico del bilancio della Regione derivanti dall'assunzione integrale a fondo perduto delle passività (a tale proposito la citata nota della Ragioneria generale propone una riformulazione del comma 2 con la quale la premialità consiste invece nella *anticipazione nella misura integrale* sottoposta comunque al recupero decennale).

I **commi 3 e 4** disciplinano la predisposizione di un piano di rientro dal debito per i singoli comuni. A tal proposito, appare utile esplicitare se gli *atti necessari alla copertura integrale dei costi* citati

al comma 4 siano quelli indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c). E' inoltre opportuno chiarire se la erogazione delle anticipazioni ai singoli comuni, la cui disciplina specifica è contenuta nei commi 5 e 6, sia subordinata o meno alla sottoscrizione del piano di rientro che implicherebbe, fra l'altro, una forma di riconoscimento del debito da parte dei comuni nei confronti degli ATO, stante la previsione secondo la quale il Piano di rientro è "assequato dall'Autorità d'ambito". Ciò appare utile anche per la determinazione della percentuale della copertura dei costi effettivamente sostenuti dai comuni.

Alcune ulteriori considerazioni di ordine finanziario, impongono di soffermarsi sulle modalità di copertura degli oneri previsti nel disegno di legge e, inoltre, su alcuni profili relativi al rispetto delle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Il comma 8 destina le risorse relative al Fondo di rotazione per gli ATO, pari al 4,5% del Fondo delle autonomie, e la riserva del 5% in disponibilità dell'Assessore al ramo sul medesimo Fondo alle seguenti finalità:

- a) finalità di cui all'art. 61 della l. r. n. 6/2009 rispetto alla quale si ritiene opportuno che il Governo provveda, ove possibile, alla quantificazione;
- b) forme di premialità istituite e disciplinate nell'articolato, rispetto alle quali appare necessaria quanto meno l'indicazione di un limite massimo annuo. Qualora anche il ripiano integrale per i comuni virtuosi di cui al comma 2 sia da considerare quale premialità da coprirsi attraverso le risorse individuate dal comma 8, la quantificazione della spesa è necessaria per verificare la congruità delle risorse del sopraccitato fondo.

In ogni caso appare comunque utile l'inserimento di una clausola di salvaguardia in base alla quale alle predette finalità si faccia fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate dal comma 8.

Con riferimento alla copertura finanziaria delle anticipazioni ai comuni, questa è realizzata attraverso la contestuale iscrizione tra le entrate dei crediti che queste generano. Sostanzialmente, al momento della erogazione di ciascuna anticipazione si registrerà una uscita di pari importo ed una entrata di uguale valore, iscrivendo quindi nell'esercizio di competenza dell'anticipazione l'intero importo del credito, ancorché questo venga rimborsato in più esercizi, disallineando, quindi, competenza e cassa.

Questo Servizio, pur prendendo atto che tale formula è stata adottata in occasione di precedenti interventi legislativi, manifesta comunque riserve rispetto ad una costruzione che prevede l'iscrizione in entrata, quale competenza, di somme la cui restituzione si realizza in esercizi successivi.

In ultimo, considerate le previsioni del riformato Titolo V della Costituzione in materia di autonomia finanziaria dei vari livelli di governo, nonché le previsioni normative già contenute nella legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), si suggerisce una riscrittura della norma contenuta nel comma 5, prevedendo che il recupero dell'anticipazione possa essere effettuato oltre che a "valere sul fondo per le autonomie locali" anche sulle eventuali compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali.

Articolo 17 Norme finali e transitorie
Note
Circa il comma 1, appare utile precisare, analogamente a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, chi sia onerato delle spese per il Commissario straordinario. Analoga precisazione potrebbe riguardare la nomina dei commissari liquidatori di cui al comma 2.

Articolo 18 Norme transitorie
Note
Senza oneri.

Articolo 19 Norma finale



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 4 - 2010

Disegno di legge n. 517
“Norme in materia di riordino delle società partecipate dalla Regione”

Note e riferimenti normativi

XV legislatura – marzo 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	517 Norme in materia di riordino delle società partecipate dalla Regione
Iniziativa:	parlamentare
Commissione di merito:	Commissione II
Parere	Commissioni III, IV, V
Relazione tecnica:	no

Il disegno di legge n. 517 prevede norme dirette alla liquidazione, alla fusione per incorporazione e alla dismissione delle quote di alcune società partecipate dalla Regione.

Si svolgono di seguito alcune brevi considerazioni sul disegno di legge n. 517, principalmente riguardanti la compatibilità delle previsioni dell'articolato rispetto alla normativa civilistica sulle società.

A tal proposito, l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge prevede che *alla dismissione delle partecipazioni di cui agli articoli precedenti si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia*. In aggiunta a tale clausola (che in senso letterale viene posta rispetto all'esclusiva fattispecie della dismissione e non della liquidazione e della fusione di società) appare comunque utile la riformulazione di alcune norme per renderle maggiormente aderenti alla normativa del diritto civile.

Articolo 1

Sull'articolo si svolgono le seguenti considerazioni:

- il **comma 2** prevede che il **Presidente della Regione** (previa delibera della Giunta regionale e su proposta del Ragioniere generale) **nomini i liquidatori**. A tal riguardo è da rilevare che gli articoli 2365, 2484, e 2487 del Codice civile, in tema di liquidazione delle società per azioni, **attribuiscono all'assemblea il potere di deliberare la liquidazione e la scelta e revoca dei liquidatori** con l'indicazione di coloro ai quali spetti la rappresentanza. Pertanto, al fine di evitare possibili censure di legittimità, appare utile chiarire che le decisioni assunte dal socio unico si traducono comunque in deliberazioni dell'assemblea. In tal senso, le parole "nomina i liquidatori" potrebbero essere sostituite dalle parole "indica i liquidatori";
- al **comma 3**, oltre a evidenziare la difficoltà di rispetto del termine di durata della liquidazione nel caso di contenziosi in corso, si ritiene opportuno, alla luce delle considerazioni espresse in sede di commento del comma 2, sostituire le parole "decade di diritto" con "viene revocato";
- al **comma 7** appare utile riformulare la norma regionale che statuisce il *trasferimento* di personale tra due soggetti di diritto privato e precisare con quali modalità e a quali condizioni siano assunti i dipendenti delle società liquidate;
- circa la previsione del **comma 8**, è opportuno chiarire se il bilancio finale sia sottoposto all'*approvazione* della Giunta regionale prima o dopo il deposito presso l'ufficio del registro dell'impresa previsto dall'articolo 2492. Appare inoltre utile una verifica circa la compatibilità del termine perentorio previsto dal **comma 6**, con la disciplina dell'articolo 2490;
- quanto ai **profili finanziari** dell'articolo, nelle società per azioni per le obbligazioni sociali, come è noto, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La Regione, socio unico delle società da liquidare risponderebbe illimitatamente solo in caso di insolvenza nelle ipotesi previste dall'articolo 2325 (conferimenti non effettuati nel rispetto dell'articolo 2342, violazione dell'articolo 2362 in tema di pubblicità). Appare tuttavia da chiarire quale sia l'intendimento nel caso in cui, durante la liquidazione, si accerti che i fondi disponibili siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.

Articolo 2

In ordine all'articolo 2, nell'evidenziare che la competenza sulla decisione sulla fusione spetta in esclusiva all'assemblea (non potendo essere delegata, salvo particolari ipotesi "facilitate" all'organo amministrativo o ad altri organi), si ricorda che per deliberare la fusione è necessaria la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo (articolo 2502 Codice civile). Si suggerisce al comma 1 di utilizzare una formula analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 1 (*La Regione provvede ad attivare*).

Articolo 3

Si segnala che, riguardo al personale in forza alle società oggetto del comma 2, non sono previste disposizioni concernenti la eventuale ricollocazione nell'ipotesi di liquidazione.

Articolo 4

Sull'argomento si segnala l'articolo 7 della l.r. n. 2/2007 concernente "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali".

Circa la sanzione a carico degli amministratori, seppur in precedenti interventi legislativi sia stato utilizzato anche il termine *decadenza*, appare preferibile fare riferimento alla revoca.

Articolo 5

Si suggerisce di inserire il comma 7 tra le norme di carattere generale di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Si ritiene opportuno precisare che il comma 1 si riferisce anche alle fattispecie di liquidazione e fusione.

Prospetto delle società partecipate dalla Regione siciliana

Nelle pagine successive viene riportato un prospetto delle società partecipate dalla Regione con gli effetti derivanti dalle norme contenute dal disegno di legge n. 517.

Per l'elaborazione del prospetto sono stati adottati i seguenti criteri:

- il valore delle partecipazioni regionali è calcolato al costo storico;
- i dati relativi ai compensi per amministratori ed organi di controllo sono stati forniti dall'Assessorato regionale dell'economia;
- il risparmio di spesa è calcolato tenendo conto dei nuovi importi massimi stabiliti dall'art. 5 del disegno di legge, tenuto conto altresì che i compensi inferiori ai tetti indicati dalle disposizioni in esame non sono incrementabili.
- riguardo al personale, nella colonna h sono indicate per ciascuna società le nuove risorse umane per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del ddl;
- sono evidenziate in grigio le società con partecipazione regionale inferiore al 50%, cui non si applica la limitazione dei compensi prevista dall'art. 5;
- la sigla ND indica la mancanza di dati in merito.

Società	Capitale sociale complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	valore partecipazione regionale	Costi per amministratori ed organi di controllo	Risparmio di spesa (art. 5)	Perso- nale	Personale con effetti del ddl	Operazioni da compiere
	a	b	c	d	e	g	h	
Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A.	20.151.041	94,41	19.024.598	110.000	110.000	4	4	Dismissione partecipazione o eventuale liquidazione (art. 3)
QUARIT S.C.p.A.	125.000	96	120.000	101.800	101.800	2	2	Dismissione partecipazione o eventuale liquidazione (art. 3)
Società Mediterranea SpA	8.999.928	30	2.699.978	N.D.		70	70	Dismissione partecipazione (art. 3)
Archelios S.p.A.	516.457	25	129.114	N.D.				Dismissione partecipazione (art. 3)
Consorzio di ricerca per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Micro e Nano Sistemi SCaRL	600.000	11,17	67.020	N.D.				Dismissione partecipazione (art. 3)
Consorzio di ricerca per l'innov.ne tecnologica, sicilia AGROBIO e PESCA ecocompatibile SCaRL	600.000	9,33	55.980	N.D.		1	1	Dismissione partecipazione (art. 3)
Consorzio di ricerca per l'innov.ne tecnologica, sicilia trasporti navali, commerciali e da diporto SCaRL	500.000	7,2	36.000	1.800	1.800	1	1	Dismissione partecipazione (art. 3)
BIOSPHERA S.p.A.	489.600	53,13	260.124	64.934	64.934	123	0	Fusione per incorporazione in Beni Culturali S.p.A. (art. 2)
ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.	1.001.816	51,03	511.227	98.149	98.149	27	0	Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia S.p.A (art. 2)
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.	13.531.173	87,9	11.893.901	169.478	169.478	48	0	Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia S.p.A (art. 2)
INFO/RAC-MAP S.p.A.	120.000	100	120.000	176.987	176.987			Liquidazione (art. 1)

Società	Capitale sociale complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	valore partecipazione regionale	Costi per amministratori ed organi di controllo	Risparmio di spesa (art. 5)	Perso- nale	Personale con effetti del ddl	Operazioni da compiere
	a	b	c	d	e	g	h	
MULTISERVIZI S.p.A.	825.600	100	825.600	100.000	100.000	1.009	0	Liquidazione (art. 1)
Sicilia e Ricerca S.p.A.	803.210	100	803.210	99.000	99.000	6	0	Liquidazione (art. 1)

IRFIS S.p.A.	76.501.914	21	16.065.402	18.891		119	119	Mantenimento
Riscossione Sicilia S.p.A.	16.000.000	36	5.760.000	212.500				Mantenimento
SICILIACQUE S.p.A.	400.000	25	100.000	211.000		189	189	Mantenimento
Unicredit S.p.A.	8.389.869.514		-	81.242				Mantenimento
CAPE S.p.A.	1.000.000	49	490.000	20.000		6	6	Mantenimento
Sicilia e Servizi S.p.A.	500.000	51	255.000	143.000	18.000	11	11	Mantenimento
Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.	6.400.000	53,25	3.408.000	69.000				Mantenimento
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.	1.000.000	75	750.000	162.794	55.794	20	20	Mantenimento
Stretto di Messina S.p.A.	383.179.794	2,58	9.886.039	30.000				Mantenimento
AST S.p.A.	2.500.000	100	2.500.000	556.000	346.000	1.057	1.057	Mantenimento
Beni Culturali S.p.A.	162.000	100	162.000	111.000		695	1.827 (art. 1 e 2)	Mantenimento con la denominazione di Gestione Servizi SpA
Cinesicilia S.r.l.	10.000	100	10.000	49.000		0	0	Mantenimento
Italkali SpA	4.160.000	51	2.121.600	65.000		280	280	Mantenimento
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.	6.816.067	100	6.816.067	60.000		83	164 (art 1 e 2)	Mantenimento
Terme di Acireale S.p.A.	33.057.000	47,15	15.586.376	104.000		17	17	Mantenimento
Terme di Sciacca S.p.A.	14.845.000	73,29	10.879.901	104.000	4.000	72	72	Mantenimento

977.515	3.840	3.840
---------	-------	-------

Fonte: schede allegate alla delibera di Giunta n. 222 del 30 settembre 2008 e dati Assessorato Economia

Riferimenti normativi DDL n. 517

“Norme in materia di riordino delle società partecipate dalla Regione”

RIFERIMENTI ARTICOLO 4	10
L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, art. 2 c. 6.....	10
RIFERIMENTI ARTICOLO 5	10
Codice Civile, art. 2389. Compensi degli amministratori.....	10
NORMATIVA DI INTERESSE	11
L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, art. 16	11
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. da 725 a 729 da 733 a 735	11
Circ.Ass. 10 ottobre 2007, n. 12	13
L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art. 7	20
Circ.Ass. 18 agosto 2009, n. 13.....	20

Riferimenti articolo 4

L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, art. 2 c. 6

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

Art. 2 Abrogazioni e modifiche di norme.

6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione nonché i diritti inerenti la qualità di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le società partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.

Riferimenti articolo 5

Codice Civile, art. 2389. Compensi degli amministratori.

2389. Compensi degli amministratori.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3].

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili [c.c. 2431] o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (1).

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

Normativa di interesse

L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, art. 16

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 (2) .

Art. 16 Norme in materia di compensi. Composizione dei consigli di amministrazione di enti e società (7).

1. Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni attuative previste dal comma 729 del medesimo articolo sono determinate con decreto del Presidente della Regione.

2. Le predette società adeguano, a pena di decadenza degli organi di amministrazione, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del citato decreto presidenziale.

(7) Vedi, anche, la *Circ.Ass.* 10 ottobre 2007, n. 12.

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. da 725 a 729 da 733 a 735

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1. 725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma ⁽²⁹⁷⁾.

(297) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 61. La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici ⁽²⁹⁸⁾.

(298) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite ⁽²⁹⁹⁾.

(299) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale ⁽³⁰⁰⁾.

(300) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel

numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽³⁰¹⁾.

(301) Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con D.P.C.M. 26 giugno 2007 (Gazz. Uff. 7 agosto 2007, n. 182) è stato determinato l'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

1. 733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

1. 734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi ⁽³⁰³⁾.

(303) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 32-bis dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

1. 735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

Circ.Ass. 10 ottobre 2007, n. 12

Articolo 16 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007): disposizioni concernenti società partecipate dalla Regione e/o da enti pubblici regionali (2).

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 novembre 2007, n. 53.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale del bilancio e delle finanze.

Premessa

La presente circolare contiene istruzioni applicative delle disposizioni dell'articolo 16 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 febbraio 2007, n. 7 riguardanti

le società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché le società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti, pubblici o privati.

Il comma 1 del citato art. 16 della legge regionale n. 2/2007 recita: "Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ...".

In merito alle disposizioni nazionali recepite, lo Stato ha diramato istruzioni con la circolare ministeriale 13 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 luglio 2007, n. 173.

Per la corretta attuazione in ambito regionale delle disposizioni in argomento, si evidenzia che ai soggetti specificati nella normativa regionale, e quindi alle sole società, si applicano i vincoli già prescritti dalla richiamata normativa nazionale.

Commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 – Compensi agli amministratori

I commi in questione disciplinano le partecipazioni societarie totalitarie di un solo ente locale (comma 725), le partecipazioni totalitarie di più enti locali (comma 726), nonché le partecipazioni miste tra enti locali ed altri soggetti pubblici o privati (comma 728), individuando l'ente locale di riferimento ed il rispettivo rappresentante, sindaco o presidente della provincia, cui parametrare i compensi dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate.

Ciò premesso, con riferimento ai soggetti individuati nel comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, è utile enucleare le seguenti fattispecie:

- 1) società partecipate interamente dalla Regione siciliana;
- 2) società partecipate interamente da enti pubblici regionali;
- 3) società miste tra Regione siciliana ed enti pubblici regionali;
- 4) società miste tra i soggetti di cui al precedente punto 3 ed altri soggetti, pubblici e/o privati.

Per l'applicazione nella Regione siciliana dei commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sembra corretto assimilare le partecipazioni di enti pubblici regionali a quelle della Regione siciliana: ne deriva che le fattispecie evidenziate sub 1, 2 e 3 si riconducono ad unità, eliminando così la possibilità di differenti compensi per gli amministratori di società partecipate da enti pubblici regionali diversi.

Per le fattispecie sub 4, inoltre, si ritiene che il comma 728 si applichi alle società nelle quali i soggetti regionali esercitano il controllo societario, come descritto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile; quindi la Regione o gli enti pubblici regionali devono potere disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o esercitare comunque un'influenza dominante sulla società partecipata.

Nonostante i commi in esame non facciano espressamente menzione delle partecipazioni indirette, viceversa considerate dal comma 729 che regola il numero dei componenti degli organi di amministrazione, l'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007 deve estendersi anche alle società partecipate "indirettamente" dalla Regione e/o dagli enti pubblici regionali, sempre che si tratti di partecipazioni di controllo.

La norma nazionale fa riferimento al sindaco del comune o al presidente della provincia dove ha sede la società; anche sulla scorta del parere dell'Ufficio legislativo e legale (prot. n. 12534/175.2007.11 del 13 luglio 2007), in ambito regionale si ritiene corretto applicare il parametro delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia regionale, quali risultano determinate in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Inoltre, poiché la normativa nazionale rinvia agli enti locali, sembra necessario individuare come punti di riferimento univoci per tutte le società partecipate da soggetti regionali il comune di Palermo o la Provincia regionale di Palermo, sede governativa della Regione.

In conclusione, secondo il comma 725 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, per le società a totale partecipazione della Regione siciliana e/o di enti pubblici regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente del consiglio di amministrazione non può essere superiore all'80 per cento dell'indennità spettante al sindaco di Palermo o al presidente della Provincia regionale di Palermo.

Analogamente il compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse società non può essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti al sindaco di Palermo o al presidente della Provincia regionale di Palermo.

Le società possono prevedere indennità di risultato in favore degli amministratori solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

Avendo assimilato le partecipazioni totalitarie degli enti pubblici regionali a quelle totalitarie della Regione siciliana, il comma 726 rimane di fatto privo di applicazione specifica.

Il comma 728 riguarda le società individuate al superiore punto 4: per determinare il limite al compenso degli amministratori è necessario distinguere ancora tra di esse:

a) società in cui la partecipazione della Regione e/o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 50% del capitale sociale: in tal caso è possibile incrementare le percentuali previste dal comma 725 (80% e 70%) in ragione di un punto percentuale per ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Regione o da enti pubblici regionali;

b) società in cui la partecipazione della Regione e/o degli enti pubblici regionali è inferiore al 50% del capitale sociale: le percentuali di cui al comma 725 possono essere aumentate di due punti percentuali per ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Regione o da enti pubblici regionali.

Per la corretta applicazione dei commi in questione si fa presente che, come stabilisce il comma 2 dell'art. 1 del D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19 (regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000), l'importo dell'indennità di funzione del presidente della Provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti: l'indennità mensile lorda in atto spettante al presidente della Provincia regionale di Palermo è pari a E 10.372,00.

Si presentano di seguito delle esemplificazioni di conteggi effettuati per individuare gli importi massimi dei compensi lordi annuali, omnicomprensivi, che possono essere attribuiti al presidente ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica regionale in alcune fattispecie ipotizzabili.

Tabella 1

				D	E	F [*]	G [*]	H [*]	I [*]
IpotesiA	B	C		(80+C)	(70+C)	(10.372xD)	(10.372xE)	(Fx12)	(Gx12)
1	100%	0	0	80%	70%	8.297	7.260	99.571	87.124
2	70%	30%	6	86%	76%	8.919	7.882	107.039	94.592
3	51%	49%	9	89%	79%	9.231	8.193	110.772	98.326
4	50%	50%	10	90%	80%	9.334	8.297	112.017	99.571
5	49%	51%	20	100%	90%	10.372	9.334	124.464	112.017
6	40%	60%	24	104%	94%	10.786	9.749	129.442	116.996

[*] Importi espressi in euro

Nella tabella sopra esposta le colonne riportano i dati di seguito specificati:

A: percentuale della partecipazione societaria della Regione e/o degli enti pubblici regionali;

B: percentuale della partecipazione societaria di soggetti, pubblici o privati, diversi dalla Regione o dagli enti pubblici regionali;

C: punti percentuali massimi che, ai sensi del comma 728, possono essere portati in aumento delle percentuali previste dal comma 725;

D: percentuale dell'indennità del presidente della Provincia regionale da considerare quale compenso massimo da corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;

E: percentuale dell'indennità del presidente della Provincia regionale da considerare quale compenso massimo da corrispondere a ciascun componente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;

F: compenso lordo mensile, omnicomprensivo, massimo attribuibile al presidente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;

G: compenso lordo mensile, omnicomprensivo, massimo attribuibile a ciascun componente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;

H: compenso lordo annuale, omnicomprensivo, massimo attribuibile al presidente del consiglio di amministrazione delle società partecipate;

I: compenso lordo annuale, omnicomprensivo, massimo attribuibile a ciascun componente del consiglio di amministrazione delle società partecipate.

La prima delle sei ipotesi formulate riguarda l'applicazione del comma 725 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Le ipotesi 2, 3 e 4 rientrano nell'ambito di applicazione del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e più precisamente nel caso sopra indicato sub a).

Le ipotesi 5 e 6 rientrano nell'ambito di applicazione del comma 728 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e più precisamente nel caso sopra indicato sub b), fermo restando che la normativa in questione si applica alle partecipazioni, da parte della Regione e/o di enti pubblici regionali, qualificabili di controllo ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i compensi lordi annuali, omnicomprensivi, attribuiti ai presidenti ed ai componenti del consiglio di amministrazione non possono superare i limiti indicati dalla normativa esaminata pur in presenza di eventuali deleghe previste dall'articolo 2381 del codice civile.

Infine, particolare rilievo riveste la questione della decorrenza dei limiti ai compensi degli amministratori, con riferimento ai mandati in essere prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007. Si ritiene che i compensi fissati in misura superiore ai limiti introdotti con la legge regionale n. 2/2007 debbano essere ricondotti entro detti limiti con efficacia dal 1° gennaio 2007, data dalla quale decorre l'applicazione delle disposizioni della legge stessa ai sensi dell'art. 60, comma 2: detta applicazione rigorosa appare rispondente all'intero impianto normativo di contenimento e razionalizzazione della spesa di tutta la legge finanziaria regionale. Il mancato adeguamento dei compensi in questione con effetto dal 1° gennaio 2007 rileva ai fini del danno erariale e delle relative responsabilità.

Ulteriori riduzioni ai compensi

Il Governo regionale ha ritenuto di intervenire al fine di un'ulteriore riduzione complessiva dei costi dei consigli di amministrazione delle società partecipate, introducendo elementi di differenziazione dei compensi degli amministratori secondo le dimensioni dell'impresa.

Infatti la Delib.G.R. 1° ottobre 2007, n. 383 ha previsto di mantenere i compensi spettanti agli amministratori delle società minori entro limiti ancora più bassi di quelli fissati dalla legge, come determinati nel precedente paragrafo.

Si tratta di una direttiva rivolta ai rami dell'amministrazione regionale ed agli enti pubblici regionali che esercitano i diritti partecipativi nelle società già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, affinché i rappresentanti dei soggetti pubblici regionali – soci di riferimento – nell'esercizio delle proprie prerogative sociali, pervengano alle eventuali ulteriori riduzioni dei compensi agli amministratori.

In concreto la Giunta ha dato mandato al ragioniere generale della Regione di condurre uno studio sulle società sottoposte alla normativa in questione, finalizzato all'individuazione di alcuni parametri, contabili, di attività e/o patrimoniali, che possano costituire un'espressione sintetica della dimensione di ciascuna società.

Da detto studio dovrà derivare una proposta che l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sottoporrà alla Giunta di governo per la suddivisione delle società in categorie dimensionali, affinché il limite legislativamente previsto possa subire abbattimenti crescenti per le società rientranti nelle categorie via via minori.

Nelle more che la Giunta regionale si determini secondo le linee sopra esposte, la medesima la Delib.G.R. n. 383/2007 ha già previsto che i compensi degli amministratori delle società con capitale sociale inferiore ad euro 750.000 non possono superare i limiti di legge ulteriormente ridotti del 30%.

Pertanto, tenendo presente i limiti legislativamente stabiliti e quelli ulteriori introdotti dalla delibera di Giunta per le società con capitale inferiore ad euro 750.000, è possibile prevedere 2 casi:

- a) le società per le quali i compensi stabiliti in favore degli amministratori sono già inferiori al limite legislativamente previsto ridotto del 30% non procederanno ad aumenti che superino tale minore soglia;
- b) le società per le quali i compensi degli amministratori non superano i limiti di legge, ma risultano superiori a quelli minori determinati dalla Giunta regionale, dovranno attivare i percorsi previsti dal diritto societario per pervenire in tempi più rapidi possibili ad una riduzione dei compensi stessi al di sotto del limite individuato; le società per le quali i compensi stabiliti in favore degli amministratori superano il limite legislativamente previsto, poiché devono considerare il compenso stesso già ridotto ope legis alla soglia legislativamente fissata in ogni caso con decorrenza 1° gennaio 2007, rientrano quindi nell'ambito della presente ipotesi.

La stessa la Delib.G.R. n. 383/2007 precisa che le minori soglie ivi individuate, per gli amministratori delle società con capitale sociale inferiore ad euro 750.000, costituiscono sempre limiti massimi, all'interno dei quali le società dovranno autonomamente differenziare i compensi in base alle oggettive caratteristiche dimensionali, alla complessità del mandato, ad eventuali deleghe, nonché alle condizioni economiche dell'impresa.

Di seguito si riporta una tabella che, per le ipotesi già considerate nella tabella 1, indica i minori limiti massimi previsti dalla la Delib.G.R. n. 383/2007 per le società con capitale sociale inferiore

ad euro 750.000, nelle more che venga definito il percorso più articolato previsto dalla delibera medesima.

Tabella 2

	H Ipotesi(vedi 1)	I tabella(vedi 1)	L tabella(H-30%)	M (I-30%)
1	99.571	87.124	69.699	60.987
2	107.039	94.592	74.927	66.214
3	110.772	98.326	77.541	68.828
4	112.017	99.571	78.412	69.699
5	124.464	112.017	87.124	78.412
6	129.442	116.996	90.609	81.897

(*) Importi espressi in euro

Nella tabella sopra esposta le colonne riportano i dati di seguito specificati:

- le colonne H e I riportano i valori già calcolati nella tabella 1: compensi lordi, annui, omnicomprensivi rispettivamente per il presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione ex art. 16 della legge regionale n. 2/2007;
- le colonne L e M riportano i limiti ulteriormente ridotti secondo la Delib.G.R. n. 383/2007 da applicare alle società partecipate con capitale sociale inferiore ad euro 750.000.

Comma 727 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 – Rimborso spese

Il comma 727, in materia di rimborso spese e indennità di missione, dispone che al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

Già in ambito nazionale si discute se l'applicazione di dette disposizioni riguardi soltanto le società di cui ai precedenti commi 725 e 726, in ragione della collocazione del comma in questione, oppure tutte le società partecipate dagli enti locali.

In ambito regionale si ritiene corretto applicare le disposizioni del comma 727 a tutte le società interessate dai commi da 725 a 729 e da 733 a 735: sia per la formulazione omnicomprensiva del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, sia in quanto ciò risponde alla ratio delle disposizioni in questione, di contenimento della spesa pubblica indiretta.

Restano escluse, coerentemente con l'ambito di applicazione delineato nei precedenti paragrafi, le società nelle quali la partecipazione di minoranza del socio pubblico regionale, Regione siciliana o ente pubblico regionale, non costituisca partecipazione qualificata.

Comma 729 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 – Numero dei componenti degli organi di amministrazione

Il comma 729 dell'art. 1 prescrive il limite al numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007, le disposizioni del comma 729 hanno trovato attuazione in Sicilia con il D.P.Reg. 5 marzo

2007, n. 507/Gab, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 marzo 2007, n. 13.

Per le società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dalla Regione o da enti pubblici regionali, nonché nelle società miste tra la Regione e gli enti pubblici regionali, il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione può essere superiore a tre e comunque non superiore a cinque nell'ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia pari o superiore a 750.000 euro.

Per le società miste tra i soggetti regionali sopra indicati ed altri soggetti, pubblici o privati, il legislatore pone soltanto un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione designati dai soci pubblici, che non può essere superiore a cinque; non viene invece fissato alcun limite al numero complessivo di componenti dei consigli di amministrazione.

Infine il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007 e l'art. 4 del D.P.Reg. n. 507/2007 prescrivono che le società adeguino, ove necessario, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Regione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: in caso di inosservanza è prevista la pena della decadenza degli organi di amministrazione della società.

Considerato che il D.P.Reg. n. 507/2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 marzo 2007, n. 13 il predetto termine è scaduto in data 19 settembre 2007.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al richiamato decreto presidenziale.

Commi 733, 734, 735 – Altre disposizioni

Il comma 733 esclude l'applicazione delle disposizioni dei commi da 725 a 730 per le società quotate in borsa.

Il comma 734 dispone che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Sull'argomento si ritiene opportuno rimandare integralmente alle direttive contenute nel paragrafo IV della sopra citata circolare ministeriale 13 luglio 2007.

Ai sensi del comma 735, devono essere pubblicati gli incarichi di amministratori in società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi, a cura di un soggetto appositamente individuato quale responsabile dall'ente pubblico stesso.

La pubblicazione riguarda le società totalmente o parzialmente partecipate dalla Regione o dagli enti pubblici regionali; avviene sul sito informatico del socio pubblico e all'albo pretorio del comune dove ha sede la società e deve essere aggiornata semestralmente.

In caso di mancata pubblicazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro, da irrogarsi da parte del prefetto competente per territorio.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, oppure, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Le disposizioni oggetto della presente circolare fanno riferimento letterale esclusivamente alle società organizzate secondo il sistema tradizionale ove "gli amministratori" sono il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.

Ai fini della corretta applicazione si precisa che, qualora la società sia organizzata secondo il sistema dualistico, le prescrizioni devono essere applicate ai componenti del consiglio di gestione; mentre, qualora sia stato adottato il sistema monistico, i precetti interessano i componenti del consiglio di amministrazione.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare presso le società partecipate dalla Regione per le quali ciascun dipartimento esercita i diritti societari. Allo stesso modo i dipartimenti regionali dovranno notificare la presente agli enti pubblici sui quali esercitano controllo e/o vigilanza, qualora questi risultino titolari di partecipazioni in società interessate dalla normativa in questione.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/> bilancio.

L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art. 7

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Art. 7 Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali (6).

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, è fatto divieto alle società, a capitale interamente o a maggioranza pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate dall'Amministrazione regionale nonché alle aziende regionali, agli istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali comunque denominati, di procedere alla costituzione o partecipazione ad altre società od organismi vari.

2. Gli enti di cui al comma 1 procedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione delle società od organismi partecipati, comunicando l'avvio delle procedure ed i tempi di liquidazione agli organi tutori e alla Ragioneria generale della Regione.

3. Il mancato avvio delle procedure previste dal presente articolo comporta l'immediata decadenza di tutti gli organi d'amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca dei rappresentanti della Regione nelle società.

(6) Vedi, anche, la Circ.Ass. 18 agosto 2009, n. 13.

Circ.Ass. 18 agosto 2009, n. 13

Articolo 7 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" (2).

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 settembre 2009, n. 42.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale del bilancio e delle finanze.

La presente circolare contiene indicazioni esplicative sulle disposizioni relative all'art. 7, riguardante "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali", della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che reca "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009.

L'articolo in questione impone il divieto alle società costituite o partecipate dall'Amministrazione regionale a capitale interamente o in maggioranza pubblico non quotate in borsa, ed alle aziende regionali, istituti, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati di procedere alla costituzione o partecipazione ad altre società od organismi vari e dispone altresì l'obbligo di procedere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge alla liquidazione delle società od organismi esterni partecipati, come identificati dalla stessa norma, dando

comunicazione agli organi tutori ed a questa ragioneria generale dell'avvio delle procedure e dei tempi di liquidazione previsti.

Il mancato avvio delle procedure è sanzionato mediante l'immediata decadenza degli organi d'amministrazione degli enti o la revoca dei rappresentanti regionali nelle società partecipate.

La disposizione de qua è introdotta dal legislatore regionale sia per salvaguardare e cautelare la libera competizione sul mercato, garantendo un'oggettiva parità tra tutti gli operatori economici e quindi al fine di preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza, che per ridurre i costi degli apparati pubblici regionali.

Ai soggetti destinatari della normativa regionale, società a capitale interamente o a maggioranza pubblico ed enti o organismi regionali è di fatto impedito che tramite la partecipazione a società o enti possano eludere l'obbligo di operare esclusivamente per l'ente costituente o partecipante, acquisendo contratti per servizi o attività per il tramite di tali organismi, sfruttando il vantaggio competitivo che deriva loro dall'essere affidatari diretti e privilegiati di alcuni servizi.

Quindi per evitare alterazioni della concorrenza e del mercato, cioè condizioni di disparità degli operatori economici, il legislatore ha inteso disciplinare le attività espletate dagli enti e società miste/pubbliche che svolgono attività strumentali a supporto dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

La norma in argomento richiama le disposizioni nazionali in materia, che hanno per l'appunto introdotto taluni limiti alle società a capitale interamente pubblico o misto, ad enti ed altri organismi.

Dal momento che il suo contenuto riguarda direttamente la tutela della concorrenza e mira ad eliminare distorsioni della concorrenza si colloca nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla potestà legislativa statale, di cui all'art. 117 della Costituzione e pertanto, stante il suo carattere generale e la sua ratio, si applica a tutti gli enti o organismi regionali e società a capitale interamente o a maggioranza partecipate dall'Amministrazione regionale.

Già l'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e sue modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti costituenti, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti e non possono svolgere prestazioni per altri enti pubblici o privati (né in affidamento diretto né con gara), con esclusione dei servizi pubblici locali, né partecipare ad altre società o enti e devono essere dotate di un oggetto sociale esclusivo.

La sentenza n. 326/2008 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223/2006 promosso con vari ricorsi da parte di diverse regioni, tra l'altro, sostiene che:

"Le disposizioni impugnate definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.

Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata né limitata

la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza."

In aggiunta l'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) dispone:

- al comma 27 - "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni..., nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

- al comma 28 - "L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata...", nel caso di sussistenza dei presupposti del comma 27;

- al comma 29 - "Entro il 30 settembre 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27... Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale."

I successivi commi da 30 a 32 del citato art. 3 recano le direttive in tema di trasferimento delle risorse umane e finanziarie e di determinazione delle dotazioni organiche, nel caso di costituzione di società o enti, ovvero di assunzione di partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, effettuate nel rispetto del comma 27 (commi 30 e 31) e dispongono che i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 devono asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie, e segnalare eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti (comma 32).

Anche tali norme, ricondotte nell'ambito della tutela della concorrenza, si collocano nell'ambito dell'ordinamento civile attribuito alla potestà legislativa statale di cui all'art. 117 della Costituzione.

La sentenza n. 148/2009 della Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dalla regione Veneto, asserisce che:

"Ed è questo lo scopo delle norme censurate, le quali, in considerazione del loro contenuto, sono appunto dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza (sentenza n. 326 del 2008)".

Pertanto ai soggetti specificati nella normativa regionale in argomento (art. 7 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6) si applicano, altresì, le prescrizioni della richiamata normativa nazionale.

I predetti soggetti, a prescindere dall'esistenza di affidamenti diretti nei confronti dell'ente costituente, sono obbligati in ogni caso a dismettere le partecipazioni detenute in altre società od organismi vari o a costituirne e/o partecipare in altri.

È opportuno evidenziare che dalla lettura del combinato disposto del comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 e dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006 si evince che i soggetti finora individuati possono costituire società di produzione di beni o prestazioni di servizi strettamente necessari per

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o anche assumere o mantenere direttamente partecipazioni nelle suddette fattispecie aziendali; in tal caso è necessario apposito provvedimento autorizzativo del Presidente della Regione in aderenza al disposto normativo previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Come già anticipato, il legislatore regionale ha previsto un regime transitorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge durante il quale dovranno essere avviate le procedure per la dismissione delle partecipazioni in altri organismi e società e ha posto l'obbligo di dare comunicazione al proprio organo tutorio e alla ragioneria generale dell'avvio della procedure e dei relativi tempi di liquidazione previsti.

Per la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere, nonché per la stessa dismissione dovrà provvedersi sulla base dei criteri comunemente in uso, secondo la normativa vigente.

Per le società interamente controllate, o con esigua partecipazione di altri soggetti, il problema potrebbe essere agevolmente risolto mediante una fusione per incorporazione. Nel caso di partecipazione rilevante ma non maggioritaria l'alternativa può essere rappresentata solo dalla cessione delle relative partecipazioni.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare presso i soggetti specificati nella normativa regionale in argomento sui quali i dipartimenti regionali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza.

Le società partecipate e gli enti regionali vigilati specificati nella normativa in argomento, ove già non provveduto, dovranno attivarsi con immediatezza per l'esecuzione delle attività previste.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 5 - 2010

Disegno di legge n. 547
“Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13”

Note e riferimenti normativi

XV legislatura – marzo 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	547 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13
Iniziativa:	Governativa
Commissione di merito:	II Commissione
Relazione tecnica:	Si

Il presente disegno di legge prevede:

- la proroga per il mese di aprile dell'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2010, mantenendo le deroghe alla limitazione in dodicesimi individuate dall'articolo 14 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 (rispetto alle quali si rimanda alle osservazioni contenute nel documento n. 1/2010 di questo Servizio);
- la proroga per il mese di aprile dei contratti del seguente personale a tempo determinato, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13:
 - o protezione civile (c. 1 art. 1 LR n. 13/2009);
 - o consorzi di bonifica (c. 2 art. 1 LR n. 13/2009);
 - o sportelli multifunzionali (c. 4 art. 1 LR n. 13/2009);
 - o emergenza Palermo (c. 5 art. 1 LR n. 13/2009);
 - o ex ARRA (c. 6 art. 1 LR n. 13/2009);
 - o dipartimento regionale dell'ambiente (PON-ATAS, PODIS, VIA VAS) (c. 7 art. 1 LR n. 13/2009);
- la proroga per il mese di aprile dei contratti dei lavoratori socialmente utili impegnati in contesti di particolare degrado sociale e occupazionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

Rispetto alla proroga dei contratti del personale del dipartimento regionale dell'ambiente essa viene condizionata al rispetto, in ordine alla stipula dei contratti, delle disposizioni dell'articolo 7 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, il cui comma 6, stabilisce in particolare che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. "*

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati, in migliaia di euro, relativi alle spese 2009 e 2010 concernenti le categorie dei contratti prorogati con i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del disegno di legge, in precedenza autorizzate con analoghe disposizioni.

Categorie contratti prorogati	art. 2, commi 1 e 2 del ddl n. 547	Elenco proroghe precedenti ed importo autorizzato			
		lr 13 del 2009	lr 25 del 2008	lr 4 del 2009	lr 6 del 2009
	mese di aprile 2010	primo trimestre 2010	primo trimestre 2009	mese di aprile 2009	da maggio a dicembre 2009
Protezione civile	1.337	4.008	3.740	9.072 +3.000 Pip Palermo	72.936 +23.000 Pip Palermo
Consorzi di bonifica	2.071	6.213	6.213		
sportelli multifunzionali	5.632	16.900	14.375		
PIP Palermo (1)		9.000	10.000		
Personale ex ARRA	700	2.100	2.100		
Personale Territorio ed Ambiente (PON ATAS, PODIS, VIA VAS)	292	875	784		
totale	10.032	39.096	37.212	12.072	95.936

(1) Per l'esercizio finanziario 2010 le somme relative sono stanziare a valere sulle assegnazioni annuali a favore dei comuni.

Costo medio mensile delle proroghe				
mese di aprile 2010	primo trimestre 2010	primo trimestre 2009	mese di aprile 2009	da maggio a dicembre 2009
10.032	13.032	12.404	9.072	9.117

totale autorizzazioni legislative anno 2009	119.220	media mensile anno 2009	9.935
--	----------------	--------------------------------	--------------

Confronto fra le autorizzazioni di spesa 2010 rispetto al 2009			
primo trimestre 2010	primo trimestre 2009	variazione percentuale	variazione in valori assoluti
39.096	37.212	5,06%	1.884
mese di aprile 2010	mese di aprile 2009	variazione percentuale	variazione in valori assoluti
10.032	9.072	10,58	960

Riferimenti normativi

L.R. 8 luglio 1977, n. 47, art. 6.....	5
L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, artt. 1, 12 e 14.....	5
L.R. 21 agosto 2007, n. 15, art. 1	6
L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, art. 3	7
L.R. 26 novembre 2000, n. 24, art. 12.	7
L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, art. 41	8
L.R. 26 novembre 2000, n. 24, art. 15.	8
L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2 c. 6	9
L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 6.....	9
L.R. 9 marzo 2005, n. 3, art. 15.....	10
L. 17-5-1999 n. 144, art. 45 c. 6	11
D.Lgs. 1-12-1997 n. 468, art. 12	11
D.L. 20-5-1993 n. 148, art. 1	13
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7	16
L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art. 78 c. 1	17

L.R. 8 luglio 1977, n. 47, art. 6

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana

Art. 6 *Esercizio provvisorio.*

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi (30).
2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo (31) (32).
3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui (33).

(30) *Comma così numerato per effetto dell'art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.*

(31) *Comma così numerato per effetto dell'art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.*

(32) *Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, L.R. 6 marzo 2003, n. 2.*

(33) *Comma così numerato per effetto dell'art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.*

L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, artt. 1, 12 e 14

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

TITOLO I Disposizioni per l'occupazione

Art. 1 *Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato.*

1. Il termine dei contratti di cui al **comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15** può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri

discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

L.R. 21 agosto 2007, n. 15, art. 1

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme.

Art. 1 Personale a contratto.

1. Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l'attività istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.

2. Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 (2) e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo.

3. Al comma 3-bis dall'art. 2 (3) della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, come introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole "e con priorità per il" sono sostituite con le parole "limitatamente al".

4. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 4900 migliaia di euro e, per l'esercizio 2008, la spesa di 14.700 migliaia di euro.

5. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 14.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro:

Upb	Capitoli	Denominazione	2007	2008
4.3.1.1.3	cap.	Ritenute sugli interessi e redditi di capitale	4.900	14.700
	1026			

(2) Per la proroga del termine vedi dapprima l'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e poi l'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

(3) Nella Gazzetta Ufficiale è erroneamente mancante l'indicazione dell'articolo.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, art. 3

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

Art. 3 (3)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997 (4).

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

(3) Per la proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12, l'art. 2, comma 1, L.R. 22 agosto 2000, n. 16, l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4.

(4) Si veda, anche, l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12 e l'art. 2, commi 2 e 3, L.R. 22 agosto 2000, n. 16.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

L.R. 26 novembre 2000, n. 24, art. 12.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (2).

Art. 12 Servizi per l'impiego (28).

1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.

(28) Vedi anche l'art. 39, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, art. 41

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007

Art. 41 *Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali (15).*

1. *Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2008 (16), con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (17). Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l'impiego.*

(15) *Vedi, anche, la Circ.Ass. 5 marzo 2008, n. 88.*

(16) *Per l'ulteriore proroga vedi l'art. 1, comma 4, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.*

(17) *Periodo così modificato dall'art. 2, comma 2, primo periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 31 dicembre 2007 con quello del 31 dicembre 2008, qui indicato.*

5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

L.R. 26 novembre 2000, n. 24, art. 15.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Art. 15 *Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.*

1. *Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto «Emergenza Palermo», nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

2. *L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.*

L.R. 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2 c. 6

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

Art. 2 *Garanzie occupazionali.*

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al **comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25** e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 6.

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.

Art. 1 *Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.*

6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008–2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1006 (7).

(7) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4 e l'art. 1, comma 6, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

- a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del D.Dirig. reg. 28 giugno 2002, n. 450 del Dirigente generale del medesimo Dipartimento;
- b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi **dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;**

L.R. 9 marzo 2005, n. 3, art. 15

Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico (2).

Art. 15 *Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.*

1. *Per l'attuazione del POR Sicilia 2000–2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.*

3. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005–2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.*

4. *Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.*

5. *Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.*

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico – PON–ATAS 2000–2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

8. Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009–2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 12 *Norme in materia di politiche del lavoro.*

1. Al fine dell'ottimizzazione dei fondi destinati dallo Stato ai sensi del **comma 6 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144**, il Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzato a finanziare progettualità da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale. I predetti fondi sono incrementati per il periodo 1° gennaio–31 marzo 2010, di 400 migliaia di euro. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 400 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009–2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

L. 17-5-1999 n. 144, art. 45 c. 6

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Capo II – Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza

45. Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili.

6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 . Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria (59).

59) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 gennaio – 5 febbraio 2003, n. 40 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-12 luglio 2005, n. 276 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

D.Lgs. 1-12-1997 n. 468, art. 12

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

12. Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro – settore politiche del lavoro (32), su segnalazione delle

sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni (33).

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata (34);

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato D.L. n. 510 del 1996 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato (35).

5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto (36).

6. [Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica] (37).

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999 (38).

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di

incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5 (39) (40).

(32) *L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il «Settore delle politiche del lavoro» della direzione regionale del lavoro assume la denominazione di «Settore delle politiche e dei conflitti di lavoro».*

(33) *In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 78, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 1, comma 1156, L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

(34) *Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dall'art. 50, L. 27 dicembre 2002, n. 289.*

(35) *Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 8 aprile 1998, n. 78.*

(36) *Comma aggiunto dall'art. 58, comma 17, L. 17 maggio 1999, n. 144.*

(37) *Comma abrogato dall'art. 21, L. 31 ottobre 2003, n. 306 – Legge comunitaria 2003.*

(38) *Periodo aggiunto dall'art. 58, comma 17, L. 17 maggio 1999, n. 144.*

(39) *In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 21 maggio 1998.*

(40) *Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dall'art. 50, L. 27 dicembre 2002, n. 289.*

D.L. 20-5-1993 n. 148, art. 1

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee (4).

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico (5).

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (6).

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile (7).

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (8).

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (9).

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (10).

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo (11).

7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego

comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (12).

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(6) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(7) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(8) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(9) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.

(11) Vedi, anche, gli artt. 3 e 80, L. 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144. Vedi, inoltre, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 1166 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 63, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma 6 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

Art. 14 Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2010, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale FAS 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione e per gli interventi di protezione civile, nonché alle spese relative agli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 3, lettere g) ed h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso ⁽¹⁷⁾. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto ⁽¹⁸⁾.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ⁽¹⁹⁾.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ⁽²⁰⁾.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ^{(21) (22)}.

(17) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 2 dell'art. 22, L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma così modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(19) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(20) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(21) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(22) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682 e il comma 11 dell'art. 1, D.L. 4 novembre 2009, n. 152.

L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art. 78 c. 1

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Art. 78 Fondi globali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento 6 - 2010

Disegno di legge n. 471 – 471 bis
“Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2010”

Note di lettura dell’emendamento
aggiuntivo del Governo – Gov.1

XV legislatura – 7 aprile 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Articoli da 2 a 13
Credito di imposta per l'occupazione

Note

Viene riconosciuto e disciplinato il credito di imposta per iniziative volte al sostegno dell'occupazione attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse a valere sul FSE. *(La Commissione Bilancio ha approvato in materia il disegno di legge n. 512-374).*

=====

Articolo 14
Patto di stabilità regionale

Note

La norma intende applicare, a livello regionale, il modello del Patto di stabilità interno, ed imporre, pertanto, agli istituti, aziende, agenzie, consorzi organismi ed enti facenti parte del settore pubblico allargato ed alle società a partecipazione maggioritaria dalla Regione i più rigidi parametri, in ordine alla limitazione della spesa, cui la Regione è soggetta per il rispetto del Patto di stabilità interno con lo Stato.

La disposizione fa, peraltro, un esplicito richiamo al vincolo di riduzione della spesa per il personale, con uno specifico riferimento all'articolo 76 della citata legge n. 133/2008, il quale prevede fra l'altro, "l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa".

Rispetto alla versione proposta dal governo nel disegno di legge n. 488, i commi 4 e 5 prevedono che gli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai destinatari dell'articolo sono fissati, in termini di competenza e di cassa nella misura registrata nel 2009, decurtati del 2% mentre le spese per personale e incarichi e consulenze non possono superare quelle registrate nel 2009.

Un particolare cenno merita il metodo "negoziale", che la disposizione in commento stabilisce per la determinazione delle modalità di partecipazione degli Enti locali della Regione, agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, (vedi il comma 6 dell'articolo 77 della L. n. 133/2008) che prevede il pieno coinvolgimento, nella procedura dell'intesa, delle organizzazioni rappresentative ANCI ed URPS.

Appare utile ricordare che in precedenza l'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, ha introdotto per il triennio 2007-2009, nei confronti degli enti e società individuati dal comma 1 dell'articolo in commento *destinatari di trasferimenti diretti o indiretti della Regione*, una serie di prescrizioni volte al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità tra cui la riduzione della spesa complessiva di parte corrente, con esclusione delle spese per stipendi, assegni pensioni, fisse o aventi natura obbligatoria. Il predetto articolo 7 stabiliva che, per i soggetti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni fossero riferite solo ad alcune voci dei costi di produzione (costi per materie prime, servizi e godimento di beni di terzi).

=====

Articolo 15

Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale

Note

L'articolo incide sulla regolamentazione dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, fissando dei **limiti massimi stabiliti in 50 mila euro per i componenti degli organi di amministrazione e 25 mila per i componenti degli organi di vigilanza e controllo**. Nell'ambito di tali limiti, **con decreto del Presidente della Regione, sono individuate 3 fasce** entro cui classificare i predetti organismi sulla base di criteri di territorialità e funzionalità.

=====

Articolo 16

Contenimento spese per il personale regionale

Note

Il comma 1 riguarda gli incrementi al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 66 del contratto collettivo della dirigenza e il fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (FAMP) di cui all'articolo 7 del contratto del personale non dirigenziale. La norma prevede una riduzione delle risorse destinate a incrementare i predetti fondi, individuate ai sensi dei predetti articoli.

Per gli istituti e gli enti del settore pubblico allargato, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non può eccedere il 15 % del monte salari tabellare.

Per i predetti enti è fatto divieto erogare salari accessori e indennità varie in favore di tutto il personale in misura superiore al 31 dicembre 2009 e in misura superiore a quanto previsto per le analoghe qualifiche del personale regionale.

=====

Articolo 17

Acquisto di beni e servizi

Note

La norma prevede che il dipartimento regionale della funzione pubblica emani una apposita direttiva, al fine di realizzare economie di scala, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 (che la Regione siciliana ha in precedenza recepito nell'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2001, per

gli appalti di forniture di beni e servizi della pubblica amministrazione regionale di importo superiore a 100.000 euro), e all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, concernente i consumi intermedi.

L'articolo 26 affida al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di selezionare – attraverso una procedura competitiva e nel rispetto delle regole vigenti in materia di scelta del contraente – società con cui stipulare convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle amministrazioni dello Stato. Ai sensi del sopracitato articolo 58 le convenzioni sono stipulate dalla Consip.

Il programma di razionalizzazione degli acquisti prevede la creazione di diversi rapporti giuridici in cui sono coinvolti tre attori: la Consip, il fornitore aggiudicatario e l'amministrazione ordinante. .

Le pubbliche amministrazioni, una volta rilevato il proprio fabbisogno di beni e servizi, hanno dinanzi a loro un'alternativa: inviare – previa registrazione al sistema Consip – al fornitore contraente delle convenzioni quadro un ordinativo di fornitura ovvero provvedere autonomamente all'acquisto nel rispetto della condizione, prevista dalla norma, di applicazione dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi.

Tenuto conto che lo scopo della norma appare quello di omologare il sistema di fornitura e gestione di beni e servizi dell'amministrazione regionale a quella statale (anche al di sotto dei 100.000 euro), si ritiene utile comprendere quale sia il ruolo che si intende attribuire al dipartimento regionale della funzione pubblica (se esso debba svolgere le funzioni attribuite al Ministero dell'economia), quale sia il contenuto della direttiva che esso debba emanare e se tale dipartimento possa essere considerato centro di monitoraggio della spesa pubblica regionale.

Il comma 3 prevede che, tutti gli enti vigilati e controllati dalla Regione o che dalla stessa godono di trasferimenti diretti, adeguino i propri parametri di qualità e di prezzo a quelli utilizzati dalla Consip spa. Si evidenzia che per i suddetti soggetti l'articolo in esame non riproduce l'alternativa contemplata nella norma statale, ovvero la possibilità di stipulare autonomamente convenzioni.

=====

Articolo 18

Riordino delle Società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione

Note

Mentre il disegno di legge n. 517 individua le società a partecipazione regionale di cui prevedere la liquidazione, fusione per incorporazione o la dismissione delle quote, l'articolo in esame, al comma 1, attribuisce alla Ragioneria generale della Regione l'adozione delle iniziative necessarie affinché ad ogni area strategica corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale nonché ad attivare tutte le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti.

Di seguito è riportato l'elenco delle società partecipate dalla Regione con una ipotesi esemplificativa di raggruppamento delle stesse sulla base delle aree strategiche individuate dal comma 2. (I dati relativi alle società sono stati forniti dall'Assessorato regionale dell'Economia).

Trasporti

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	AST S.p.A.	Trasporti pubblici	2.500.000,00	100,00	Mantenimento

Servizi ausiliari

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Beni Culturali S.p.A.	Prestazioni di servizi ausiliari	162.000,00	100,00	Mantenimento
	MULTISERVIZI S.p.A.	Prestazioni di servizi ausiliari	825.600,00	100,00	Liquidazione
	BIOSPHERA S.p.A.	Prestazioni di servizi ausiliari	489.600,00	53,13	Fusione per incorporazione in Beni Culturali S.p.A.

Promozione immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Cinesicilia S.r.l.	Promozione immagine Sicilia, cultura e attività turistica	10.000,00	100,00	Mantenimento
	QUARIT S.C.p.A.	Promozione artigianato di qualità	125.000,00	96,00	Dismissione partecipazione
	Società Mediterranea S.p.A	Promozione settore turistico-alberghiero	8.999.928,00	30,00	Dismissione partecipazione

Sviluppo, ricerca ed innovazione

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	INFO/RAC-MAP S.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	120.000,00	100,00	Liquidazione
	Sicilia e Ricerca S.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	803.210,00	100,00	Liquidazione
	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	6.816.066,92	100,00	Mantenimento
	ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.	Sviluppo politiche attive del lavoro	1.001.816,00	51,03	Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia

					S.p.A
	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	13.531.173,00	87,90	Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia S.p.A
	Consorzio di ricerca per l'innov.ne tecnologica, sicilia AGROBIO e PESCA ecocompatibile SCaRL	Ricerca nel settore agro-bio	600.000,00	9,33	Dismissione partecipazione
	Consorzio di ricerca per l'innov.ne tecnologica, sicilia trasporti navali, commerciali e da diporto SCaRL	Ricerca nel settore dei trasporti navali	500.000,00	7,20	Dismissione partecipazione
	Consorzio di ricerca per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Micro e Nano Sistemi SCaRL	Ricerca nel settore dei micro e nano sistemi	600.000,00	11,17	Dismissione partecipazione

Attività informatiche e I.C.T della Regione

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Sicilia e Servizi S.p.A.	Attività informatica e innovazione tecnologica della Regione	500.000,00	51,00	Mantenimento

Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.	Valorizzazione beni demaniali, patrimoniali	1.000.000,00	75,00	Mantenimento

Servizi di emergenza sanitaria

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.	Gestione del servizio 118	6.400.000,00	53,25	Mantenimento

Servizi riscossione tributi

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Riscossione Sicilia S.p.A.	Riscossione dei tributi	16.000.000,00	36,00	Mantenimento

Credito

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	IRFIS S.p.A.	Istituto di credito per finanziamenti	76.501.914,00	21,00	Mantenimento
	Unicredit S.p.A.	Istituto di credito	8.389.869.514,0 0	0,49	Mantenimento

Società non operanti in aree strategiche

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Italkali S.p.A.	Estrazione sale minerale	4.160.000,00	51,00	Mantenimento
	Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A.	Costruzione e gestione dei Mercati agroalimentari all'ingrosso	20.151.040,90	94,41	Dismissione partecipazione
	Terme di Sciacca S.p.A.	Gest. e sviluppo attività termali	14.845.000,00	73,29	
	Siciliacque S.p.A.	Servizi acquedottistici	400.000,00	25,00	Mantenimento
	Stretto di Messina S.p.A.	Realizzazione infrastrutture	383.179.794,00	2,58	Mantenimento
	Terme di Acireale S.p.A.	Gestione e sviluppo attività termali	33.057.000,00	47,15	
	Archelios S.p.A. ***		516.457,00	25,00	Dismissione partecipazione
	Cape S.p.A.	Società di gestione risparmio (SGR)	1.000.000,00	49,00	Mantenimento

*** circa l' ARCHELIOS non è stato possibile individuare l'oggetto sociale e la percentuale di partecipazione regionale è quella indicata dal ddl n. 517.

Appare preliminarmente utile che il Governo espliciti i criteri di raggruppamento delle società nell'ambito delle singole aree. Inoltre, tenuto conto che la dismissione è espressamente prevista solo per le partecipazioni non strategiche, appare utile verificare se l'intendimento, per ciascuna delle aree strategiche, sia quello di avere una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale

e procedere alla dismissione delle eventuali altre partecipazioni minoritarie ovvero mantenere la possibilità di partecipazioni minoritarie.

Si evidenzia in proposito che in atto esistono aree strategiche (quali la riscossione o il credito, tranne se non si voglia considerare anche la Cape) nelle quali la Regione non dispone di partecipazioni totali o maggioritarie; rispetto a tali aree appare pertanto utile verificare quale sia l'intendimento del Governo.

Circa la liquidazione o fusione delle società a totale o prevalente capitale regionale è opportuno verificare eventuali condizioni ostative derivanti dagli statuti o dai patti parasociali.

Riguardo il comma 9, è opportuno chiarire se il bilancio finale sia sottoposto all'approvazione della Giunta regionale prima o dopo il deposito presso l'ufficio del registro dell'impresa previsto dall'articolo 2492. Appare inoltre utile una verifica circa la compatibilità del termine perentorio previsto dal comma 6, con la disciplina dell'articolo 2490.

Circa il comma 10, si ricorda che l'articolo 1 della l.r. n. 11/2007 ha previsto che le azioni detenute dalle aziende termali nelle Terme di Acireale spa e Terme di Sciacca spa siano cedute alla Regione entro il 31 dicembre 2009.

Quanto ai profili finanziari dell'articolo, nelle società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (ove si procedesse alla liquidazione di società di cui è socio unico la Regione, risponderrebbe illimitatamente solo in caso di insolvenza nelle ipotesi previste dall'articolo 2325 del codice civile. Appare tuttavia da chiarire quale sia l'intendimento nel caso in cui, durante la liquidazione, si accerti che i fondi disponibili siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.

Si sottolinea al riguardo che la II nota di variazioni al bilancio ha incrementato la dotazione del capitolo 215724 (Spese per la liquidazione e ricapitalizzazione di enti e società a partecipazione regionale) prevedendo un incremento di 10.000 migliaia di euro per un importo complessivo di 18.000 migliaia di euro.

=====

Articolo 19

Limitazioni agli incarichi

Note

Il comma 1, estende ai professionisti esterni il divieto di cumulo di più di tre incarichi già previsto per i dirigenti regionali.

Il comma 2 stabilisce che il divieto, di cumulare più di tre incarichi introdotto dal comma 5 dell'articolo 2 della l.r. n. 19 del 2008 per i dirigenti regionali sia applicabile solo agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della predetta norma.

Il comma 3 esclude il divieto di cumulo agli incarichi di supplenti degli organi di revisione e controllo.

=====

Articolo 20

Bacino Unico del Personale

Note

Le disposizioni in esame istituiscono presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica una banca dati di tutto il settore pubblico regionale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, al fine di costituire un bacino unico del personale. Si sottolinea che nel settore pubblico regionale la norma ricomprende le Amministrazioni regionali, nonché gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o parziale partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Si ritiene di dovere sottolineare anche il richiamo all'articolo 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 che, di fatto, consente la mobilità del personale dipendente dalla pubblica amministrazione all'interno della stessa. Conseguentemente appare necessario evidenziare l'ampiezza data dalle norme in esame alla categoria di amministrazione pubblica, ricomprendendo, ad esempio, all'interno di essa anche le società partecipate parzialmente dalla Regione. A questo proposito, si ricorda che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 10 del 2000, disciplinando l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale, fa riferimento a *coloro i quali abbiano rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e o controllo della Regione*. Inoltre, si sottolinea che la creazione di un bacino unico del personale che, in maniera indifferenziata, ricomprenda dipendenti pubblici e non, permetterebbe di far transitare nei ruoli regionali del personale che, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, verrebbe di fatto assunto senza procedure concorsuali pubbliche.

=====

Articolo 21

Spese per collaborazioni e consulenze

Note

In materia di contratti relativi a rapporti di consulenza con la pubblica amministrazione regionale, compresi gli enti, gli organismi e le società del settore pubblico allargato, la norma in esame introduce un requisito di efficacia per il perfezionamento del contratto, collegata alla pubblicazione dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione concedente.

Dal tenore della norma si deduce che, senza l'ottemperanza a tale condizione di pubblicità il contratto non produce effetti.

Si reputa opportuno verificare, alla luce della nuova disposizione, la sorte degli incarichi antecedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Nonostante sia certamente possibile porre questa condizione sospensiva di efficacia anche nei confronti delle società a partecipazione regionale totale o maggioritaria, **appare utile valutare la opportunità di adattare la formulazione del comma a destinatari soggetti di diritto privato.**

=====

Articolo 22

Altre Tipologie di spesa Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni ed altro

Note

Prevede limitazioni (**spesa dal 2009 ridotta del 20%**) alla spesa sostenuta da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, in relazione alle spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni. Si ricorda analoga norma di cui all'articolo 6 della l.r. n. 1/2006.

=====

Articolo 23

Taglia-oneri amministrativi

Note

La disposizione in oggetto, che si configura quale norma programmatica diretta a una minore spesa, ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e, di riflesso, a carico dei consumatori. In particolare, con riferimento alla Comunicazione della Commissione UE COM (2007) 23 ed alle previsioni di cui all'art. 25 del decreto legge n. 112 del 2008, così come convertito nella legge n. 133 del 2008, l'obiettivo è di ridurre i costi burocratici discendenti da processi amministrativi ormai obsoleti, ripetitivi od eccessivi a carico delle piccole e medie imprese che incidono negativamente sulle dinamiche imprenditoriali. Nella comunicazione della Commissione già citata vengono individuate delle priorità settoriali; tra questi, si ricordano l'ambiente ed i rapporti di lavoro, l'agricoltura e le sovvenzioni agricole, i trasporti, la pesca, l'ambiente, gli appalti pubblici. L'obiettivo fissato è quello di una contrazione delle predette categorie di costi pari al 25% entro il 2012. Si sottolinea che, a livello di sistema paese, i costi amministrativi stimati dalla Commissione Europea sulle imprese sono pari al 4,6% del PIL. La loro contrazione avrebbe un impatto sul PIL di circa 70 miliardi di euro. Tali stime, sono state effettuate con gli strumenti offerti dalle procedure dei costi standard europei (EUSCM). **Sarebbe utile che il Governo chiarisca le priorità di intervento sulla normativa regionale e le eventuali stime relative alle ricadute sul PIL della Sicilia.**

=====

Articolo 24
Progetti obiettivo in favore degli Enti Locali

Note

La norma in commento autorizza il finanziamento di Progetti obiettivo in favore degli Enti locali della Regione, rinviando ad una allegata tabella (non disponibile) l'individuazione degli enti e degli interventi da finanziare.

Le risorse, determinate in complessivi 70.000 migliaia di euro, sono quelle previste del PAR- FAS Sicilia 2007-2013 che rappresenta il riferimento operativo per il programma FAS della Regione ed è stato elaborato secondo le indicazioni contenute nella delibera CIPE n. 166/2007 in coerenza con le priorità del QSN e con gli obiettivi della programmazione regionale unitaria. Non vengono esplicitati però le linee di intervento e gli obiettivi specifici da cui attingere le predette risorse.

=====

Articolo 25
Regia unica della promozione siciliana

Note

La Cabina di regia in commento è già stata istituita con il provvedimento che si riporta in appresso. Attraverso le disposizioni di cui al comma 1, a tale organismo viene attribuita la *funzione di destinazione delle risorse alle competenti amministrazioni* attraverso la istituzione di un apposito Fondo, la cui creazione è disciplinata dal comma 3. Si sottolinea la mancanza di elementi di natura economico finanziaria che possano chiarire l'impatto delle predette disposizioni sulle finanze regionali.

“Con decreto presidenziale n. 298/serv. 1°/S.G. del 24 luglio 2009, ai sensi della deliberazione n. 247 del 14 luglio 2009, è stata istituita, per la durata dell'intera XV legislatura regionale, ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, presso gli uffici della Presidenza della Regione, una cabina di regia con compiti di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi da destinare alle attività relative agli interventi di propaganda e di promozione anche nei confronti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione Siciliana, composta dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza, che la presiede su delega del Presidente della Regione; dal segretario generale della Presidenza della Regione; dal ragioniere generale della Regione ed integrata dai competenti dirigenti generali preposti ai dipartimenti regionali del turismo, dei beni culturali, dell'industria, dell'agricoltura, della cooperazione, della pesca, delle finanze e del credito, che possono delegare dirigenti regionali per la partecipazione ai lavori della cabina.”

L'articolo stabilisce che la destinazione delle risorse sia attribuita alla Cabina di regia; le risorse confluiscono in un fondo istituito presso la Ragioneria generale.

=====

Art. 26

Riscossione agevolata dei crediti della Regione

Note

Con le disposizioni del presente articolo si registra la modifica dei termini per l'espletamento delle procedure da parte della commissione di conciliazione, precisando che le attività vanno disimpegnate entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore invece che entro quarantotto mesi dalla istituzione della commissione. Con il comma 4, il termine per la presentazione delle istanze per la procedura di definizione agevolata viene prorogato al 31 dicembre 2010 dall'attuale 31 dicembre 2005.

Inoltre, con riguardo alle previsioni del comma 19 bis, si ritiene utile che il Governo chiarisca l'impatto finanziario della norma in termini di eventuali minori entrate che da essa possano derivare.

=====

Articolo 27

Disposizioni per l'esecuzione in Sicilia del sesto censimento generale dell'agricoltura 2010 e di altre indagini in ambito SISTAN

Note

Prevede disposizioni per l'esecuzione in Sicilia del sesto censimento generale dell'agricoltura 2010 e di altre indagini in ambito SISTAN.

Il comma 2 prevede la possibilità di incarichi aggiuntivi al personale regionale nell'ambito delle somme trasferite dall'ISTAT (appare utile chiarire se ci si intenda riferire solo alle attività di cui al comma 1).

=====

Articolo 28

Modifiche al fondo Progettazione art. 31 L.R. n. 6/2009

Note

Le disposizioni in commento introducono le seguenti variazioni al vigente testo relativo al Fondo di Progettazione:

- Consente di dare copertura finanziaria anche alle progettazioni non definitive;
- Estende la platea dei beneficiari alle amministrazioni regionali
- Svincola l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche dall'approvazione del DPEF;
- Finalizza gli interventi anche al patrimonio viario ed alla portualità turistica;

- Abroga la disposizione che destina il fondo degli enti locali ai comuni, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore ai 15.000 abitanti.

=====

Articolo 29

Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.A.

Note

Disciplina la natura dei trasferimenti effettuati in favore della RESAIS S.p.A. consentendo alla stessa di poterli considerare alla stregua di acconto a valere sui futuri trasferimenti.

=====

Articolo 30

Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

Note

Secondo l'articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2004 il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti nel territorio della Regione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un'aliquota di prodotto, pari al 7 per cento della produzione ottenuta.

La norma in esame eleva tale percentuale al 12% della produzione ottenuta.

=====

Articolo 31

Trasferimenti annuali in favore di enti

Note

Prevede che i trasferimenti nei confronti di enti attualmente inseriti in tabella h, da individuare in un allegato 1 (mancante al momento della redazione del presente documento), siano quantificati annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

L'articolo abroga contestualmente la tabella H della legge finanziaria.

Tenuto conto che l'obiettivo dell'articolo appare quello di mantenere il contributo regionale a favore degli enti individuati nell'allegato 1, qualora enti attualmente previsti dalla tabella H fossero esclusi dal predetto allegato sarebbe necessario prevedere la abrogazione delle vigenti norme sostanziali che ne autorizzano il contributo.

Articolo 32
Farmacie rurali

Note

Stabilisce che, a partire dall'esercizio 2010, l'onere dell'indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori sia quantificato con la tabella G della legge finanziaria. (Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria).

Articolo 33
Dismissione beni immobili

Note

Con l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2004 n. 17 (finanziaria per il 2005) è stata disposta la *Valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati*. La norma introdotta dall'articolo in esame statuisce un diritto di prelazione, a parità di offerta economica, a favore degli enti locali nel cui territorio sono ubicati gli immobili in dismissione.

Articolo 34
Microcredito

Note

Ha lo scopo di favorire l'incremento dei processi produttivi mediante l'accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all'obiettivo operativo 5.1.3. del PO Fesr 2007-2013, al Regolamento (CE) 1080/2006 e al Regolamento (CE) 1083/2006, nell'ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al "Fondo Jeremie", ed estendere l'applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il credito e il microcredito alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.

Articolo 35
Istituzione IRAP

Note

Con la legge finanziaria per il 2008, l'IRAP ha assunto la natura di tributo proprio delle Regioni ed è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con legge regionale. Con il D.L. n. 207 del 2008, il termine del 1° gennaio 2009, è stato differito al 1° gennaio 2010.

Con le norme in commento, viene quindi istituita l'IRAP con decorrenza 1° gennaio 2010, quale tributo proprio della Regione, affidando ad un decreto presidenziale l'adozione del relativo regolamento attuativo. Si prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione del predetto regolamento si procederà secondo il regolamento tipo statale vigente e che per il periodo che non superi quello di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale, la Regione *“per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali.”*

=====

Articolo 36

Aiuti alle famiglie numerose

Note

Vengono previste agevolazioni per le famiglie numerose. Tenuto conto che l'articolo crea un diritto a favore dei destinatari, appare necessario inserire una clausola (per esempio nei limiti dello stanziamento ovvero con riduzione proporzionale) per l'ipotesi in cui la somma stanziata non risulti sufficiente rispetto al numero di beneficiari.

=====

Articolo 37

Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi

Note

E' diretto ad assicurare la concentrazione dei confidi, superandone la attuale eccessiva parcellizzazione, con misure tendenti a favorirne le patrimonializzazione per quei confidi che intraprendano percorsi di razionalizzazione operativa, riorganizzazione e efficienza, compresa l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

L'intervento della regione è costituito da un finanziamento complessivo in favore dei soggetti su richiamati della Regione, con una spesa complessiva di 20.000 migliaia di euro che grava sul PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 5.1.3- linea di intervento 6 (Agevolazione dello sviluppo delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova istituzione o da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari intesi a migliorare l'accesso al credito). Occorre in tal senso verificare presso l'autorità di gestione, la utilizzabilità di tali somme.

La norma finanzia infine per 10 milioni di euro l'articolo 22 della l.r. n. 11/2005 diretto tra l'altro all'integrazione fondi rischi; al fondo regionale per la concessione di controgaranzie etc. (In particolare 8 milioni di euro sono destinati a finanziare le operazioni svolte dalle aziende aderenti ai confidi nell'anno 2007 e 2 milioni per il 2009.

=====

Articolo 38

Modifiche all'articolo 49 della legge 3 maggio 2001, n. 6
Osservatorio permanente sulla criminalità

Note

Disciplina la natura ed il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla criminalità, qualificandolo quale "ente strumentale della Regione", definendone l'assetto organizzativo. L'istituzione di organi e la previsione di una pianta organica di dipendenti cui viene corrisposto il trattamento economico giuridico del personale regionale, si ritiene siano suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati.

=====

Articolo 39

Piano triennale opere pubbliche

Note

Si consente agli Enti locali l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione.

=====

Articolo 40

Misure urgenti di sostegno all'occupazione

Note

L'articolo riguarda la proroga dei contratti in scadenza del personale utilizzato dagli enti regionali per ulteriori 8 mesi, in ultimo prorogati con la legge n. 8 del 2010 di autorizzazione dell'esercizio provvisorio. Manca il rinnovo progetti LSU Trapani. Appare opportuno verificare la congruità delle quantificazioni. *(Si consideri che la media della spesa è di circa 10 milioni mese).*

=====

Articolo 41

Bilanci dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.)

Note

Il provvedimento Banca Italia 30 luglio 2002, recante “Istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari” pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 2002, n. 208, dispone le modalità di redazione del bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 385).

=====

Articolo 42

Interpretazione dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20

Note

La disposizione in analisi ha lo scopo di chiarire che le previsioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2005, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto, si applicano anche a tutte le agevolazioni finanziarie regionali per le quali sono costituiti specifici Fondi a gestione separata aggiudicati mediante bandi e avvisi pubblici, ancorché l’aggiudicazione sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa. **Pur connotandosi come norma di accelerazione della spesa, la norma non appare configurarsi quale interpretazione autentica in quanto amplia le fattispecie cui applicare l’articolo 4 della l.r. n. 20/2005.**

=====

Articolo 43

Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali

Note

Con tali disposizioni si adegua l’ordinamento regionale alle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 20 “*Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*” di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.

=====

Articolo 44

Modifiche all’art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 23
Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose

Note

La norma introduce una variazione nei termini relativi alla verifica delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario da parte delle PMI industriali facendo sì che nel novero delle passività rientrino non più quelle esistenti al 30 giugno 2008 ma quelle relative alla data di sei mesi precedenti a quella della presentazione dell’istanza.

Articolo 45
Contributo taxi

Note

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 detta norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. In particolare, l'articolo 5 assegna un contributo forfettario annuo di 1.238 euro sulle spese di gestione dell'autoveicolo a ciascun titolare di licenza o autorizzazione di noleggio con conducente. Lo stanziamento è relativo all'erogazione del predetto contributo relativamente agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in ragione di 1.300 migliaia di euro per ciascuna annualità (in quanto la norma che autorizza il contributo è stata rifinanziata l'ultima volta con la l.r. n. 19/2005).

Articolo 46
Esa e Consorzi di bonifica

Note

Prevede la riforma dei consorzi di Bonifica della Sicilia, per tenere conto degli attuali compiti degli stessi in materia di irrigazione, difesa e conservazione del suolo, tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente (comma 1), nonché la ridefinizione dei compiti dell'ESA.

Articolo 47
Creazione unico centro di Ricerca nel settore agricolo

Note

Con l'articolo in esame si prevede la istituzione di un Consorzio unico regionale avente la funzione di espletare attività di ricerca, divulgazione dei risultati ed alta formazione nei comparti dell'agroalimentare, agroindustriale, agroambientale e forestale. La creazione dell'organismo in argomento avverrebbe attraverso la fusione per incorporazione dei consorzi già istituiti in forza dell'articolo 5 della l. r. n. 82 del 1988. Le attuali previsioni economiche volte a soddisfare le esigenze finanziarie dei predetti consorzi e dei divulgatori agricoli, sono definite nella vigente tabella H per il triennio 2008 - 2010 e sono pari a complessive 1.661 migliaia di euro appostate nei capitoli 143304 e 147314 del bilancio regionale. Le fusioni per incorporazione dei consorzi esistenti, implicherebbero delle inevitabili ricadute oltre che sul bilancio regionale anche riguardo ai profili concernenti le risorse umane attualmente impegnate nei consorzi che, per effetto delle predette fusioni, sembrerebbe debbano transitare nel costituendo Consorzio unico regionale. A questo proposito, per i profili finanziari e di legittimità che ne deriverebbero, appare utile che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Articolo 48
Modifiche alla legge regionale sull'agriturismo

Note

La norma, proposta dall'Assessore delle Risorse Agricole ed Alimentari, prevede una serie di modifiche alla legge sull'agriturismo in Sicilia, recentemente approvata dall'ARS.

Articolo 49
Fondo di solidarietà regionale

Note

Il Fondo ha lo scopo di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile impegnate in attività di produzione primaria di prodotti agricoli che, a causa di eventi atmosferici assimilabili alle calamità naturali, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Il sostegno, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 102 del 2004, può avvenire, a scelta delle regioni, attraverso aiuti singoli o combinati.

Il fondo è finalizzato ad anticipare o integrare a titolo di cofinanziamento le somme trasferite alla regione dal corrispondente fondo di solidarietà nazionale. La spesa prevista è di 10 milioni di euro.

Articolo 50
Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento

Note

Prevede la soppressione delle CPTA e l'abrogazione delle norme che concernenti la loro disciplina.

Articolo 51
Modifica della L.R. 15 maggio 2000, n. 10

Note

Con le disposizioni in esame vengono riarticolate le strutture dell'organizzazione amministrativa regionale di dimensione intermedia antepoendo alle aree, ai servizi ed alle unità operative, gli ispettorati e le sovrintendenze (operanti a livello provinciale) ai cui vertici verranno preposti dei dirigenti. Tale nuova articolazione intermedia viene prevista per Soprintendenze dei beni culturali, uffici del genio civile nonché per strutture della Ragioneria generale da istituirsi in analogia alla

Ragioneria generale dello Stato. Si segnala la necessità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

=====

Articolo 52

Interventi di somma urgenza

Note

Il comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dispone una riserva pari al 5 per cento delle risorse del Fondo per le autonomie locali riservate ai comuni. Con la presente disposizione viene posta una riserva di 1.000 migliaia di euro sulla quota di cui al predetto comma 4 per il triennio 2010-2012 a favore dei comuni della fascia ionica della provincia di Messina e dei comuni di Avola e Noto in provincia di Siracusa. Con tale stanziamento viene data copertura finanziaria agli interventi già effettuati con ordinanze sindacali ed accertati dalla protezione civile regionale.

=====

Articolo 53

no rubrica

(Assegnazione EELL per calamità)

Note

Riguarda i danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009.

=====

Articolo 54

no rubrica

(Anticipazioni per gestione rifiuti)

Note

E' necessario chiarire se con la locuzione "*a qualsiasi titolo deliberate*" si intendano introdurre nuove fattispecie rispetto a quelle per le quali era possibile l'anticipazione ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 6/2009.

Articolo 55
Rilancio produttivo del settore industriale

Note

Le disposizioni del presente articolo sostanzialmente **autorizzano la effettuazione di una operazione finanziaria** finalizzata ad investimenti ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, in favore del Consorzio ASI di Palermo per un importo di 150 milioni di euro. Si sottolinea che, ai sensi della citata disposizione, esplicitante il concetto di spesa per investimento ai sensi del comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, l'elenco è tassativo.

Articolo 56
Comitato regionale per la programmazione sportiva

Note

Modifica la composizione del comitato: in particolare non viene prevista la designazione di sei esperti da parte dell'Assemblea

Articolo 57
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

Note

Si prevede l'accorpamento del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali (in atto struttura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e forestali) e del dipartimento Comando del corpo forestale (struttura dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente) con **la creazione del dipartimento regionale dell'Amministrazione forestale** quale struttura dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. **Il dirigente generale del nuovo dipartimento è capo del corpo forestale alle strette dipendenze del Presidente della Regione per l'esercizio delle funzioni dell'articolo 31 dello Statuto** (si ricorda che la sentenza n. 113/1963 ha precisato che l'organizzazione di corpi speciali di polizia amministrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto riguarda solo la tutela di particolari servizi e interessi e non il mantenimento dell'ordine pubblico). Alle attività attualmente svolte dal dipartimento regionale Azienda foreste demaniali è preposto un ispettore.

Articolo 58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 art. 8

Note

Istituisce il dipartimento regionale tecnico all'interno dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

=====

Articolo 59

No rubrica

(Modifiche alla LR 15 /2008)

Note

Attribuisce all'assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali, l'indicazione della misura massima del rimborso degli oneri fiscali in favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive. In atto il limite è quello del *de minimis*.

=====

Articolo 60

Abrogazioni e modifiche di norme

Note

Comma 1 proroga, per gli enti locali, del termine riguardante la copertura dei posti mediante concorsi per soli titoli;

comma 2 l'articolo 8, comma 3 della l.r. n. 2/1992 prevede qualora l'impegno annuale sia inferiore alle obbligazioni da pagare l'integrazione dallo stanziamento del capitolo mediante prelevamento dal fondo di riserva il successivo comma 4 dell'articolo 8 che si intende abrogare prevede che per l'integrazione del fondo si adottino le procedure di cui all'articolo 12, primo comma, della legge n. 478/78, norma quest'ultima recentemente abrogata dal legislatore statale;

comma 3 In materia di economie sugli stanziamenti dei capitoli con vincolo di specifica destinazione, stabilisce che esse possano essere riscritte in bilancio con le modalità previste dall'articolo 55 della l.r. n. 6/2001 le quali prevedono il decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro;

comma 4 In materia di residui passivi, stabilisce che le economie di spesa possano essere riprodotte in bilancio con le modalità previste dall'articolo 55 della l.r. n. 6/2001 che prevedono il decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro;

comma 5 in tema di variazioni di bilancio cui è autorizzato il ragioniere generale della Regione, sostituisce il riferimento alla legge n. 468/78 con quello alla legge n. 196/2009 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica";

comma 6 in tema di variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente, le riproduzioni di economie l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa sostituisce il riferimento all'articolo 7 della legge n. 468/78;

comma 7 il comma modifica l'articolo 9 della l.r. n. 21/2007 il quale prevede che per gli stanziamenti di bilancio relativi alla legge sulla formazione professionale si applichino le disposizioni concernenti i fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. La norma in vigore prevede che gli stanziamenti possano essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge e all'occupazione, ivi comprese le finalità del fondo unico del precariato cui si aggiungono con il presente comma il finanziamento integrativo dei progetti speciali. Ulteriore modifica, a seguito

della riforma della struttura dell'amministrazione regionale, riguarda il potere di proposta dell'utilizzo dei fondi della l.r. n. 24/1976 per le finalità in precedenza descritte che si intende attribuire all' assessore regionale per la formazione professionale ed a quello per il lavoro;

comma 8 analogamente a quanto stabilito dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" esclude dalle competenze dei consigli comunali, cui spetta l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la determinazione delle relative aliquote;

comma 9 concerne il trattamento economico della dirigenza; abroga la parte che prevede che il trattamento economico remunererà qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o su designazione e rappresentanza dell'amministrazione e che i compensi corrisposti da terzi confluiscono nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza;

comma 10 abroga la norma concernente gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007 per il personale con qualifica dirigenziale;

comma 11 modifica la norma la quale prevede che per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali la Regione si avvalga di una struttura societaria anche sotto forma di gruppo societario;

comma 12 estende alla Segreteria generale della Regione la possibilità di conferire, ove ricorrano particolari presupposti, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

comma 13 eleva il limite massimo previsto dall'articolo 40 della l.r. n. 30/1997 entro il quale l'Assessore regionale della sanità può corrispondere direttamente quanto vantato a titolo di retribuzione al personale della società concessionaria del servizio di elisoccorso già occupato alla data del 30 giugno 1995;

comma 14 sopprime le "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione; coordinamento dei sistemi informativi" tra le competenze dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

comma 15 in attuazione della norma nazionale concernente la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, il termine del 31 gennaio 2004, previsto (dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 21/2008) per il trasferimento nell'area speciale transitoria ad esaurimento della RESAIS S.p.A. del personale dei consorzi agrari è riaperto sino al 31 dicembre 2009;

comma 16 specifica che i confidi, per i quali il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 11/2007 disciplina il contenuto obbligatorio degli statuti, devono essere in possesso dei parametri indicati all'articolo 3 della stessa legge. Appare opportuno precisare se ci si intenda riferire ai parametri di cui al comma 5 bis o si intenda richiamare altri commi (quali il 5 ter);

comma 17 riguarda l'articolo concernente le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni garantite dai confidi. Si distingue tra operazioni creditizie a tasso fisso e a tasso variabile per determinare la base di calcolo del contributo regionale;

comma 18 stabilisce che il costo massimo delle operazioni agevolate dai confidi riconosciuti dalla Regione sia determinato con decreto dell'assessore regionale per l'economia;

comma 19 abroga l'articolo della l.r. n. 11/2005 concernente il Fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi;

comma 20 integra le fattispecie per le quali le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche quando le attività sono intraprese mediante denuncia di attività;

comma 21 (da verificare sul piano della tecnica legislativa se inserire il comma alla fine dell'articolo o dopo il comma 5 ter)

comma 22 l'art. 22 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, ha ad oggetto "Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile". Le disposizioni contenute nel punto uno del comma 5 undecies hanno

lo scopo di consentire alle cooperative giovanili di accedere ai prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato e, qualora le stesse fossero impossibilitate a prestare garanzie reali, la Regione potrebbe intervenire con fideiussioni pari al 100 per cento. Il punto due, consente la concessione di mutui trentennali per l'acquisto di fondi rustici. Le disposizioni contenute nel comma 5 duodecies consentono di prolungare da dieci a venti anni e rinegoziare i mutui in essere.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento 6 bis - 2010

Disegno di legge n. 471 – 471 bis
“Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2010”

Note di lettura dell’emendamento
aggiuntivo del Governo – Gov.1
(ad esclusione delle norme stralciate)

XV legislatura – 14 aprile 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato


*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Articoli da 2 a 13
Credito di imposta per l'occupazione

Note

Viene riconosciuto e disciplinato il credito di imposta per iniziative volte al sostegno dell'occupazione attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse a valere sul FSE. *(La Commissione Bilancio ha approvato in materia il disegno di legge n. 512-374).*



Articolo 14
Patto di stabilità regionale

Note

La norma intende applicare, a livello regionale, il modello del Patto di stabilità interno, ed imporre, pertanto, agli istituti, aziende, agenzie, consorzi organismi ed enti facenti parte del settore pubblico allargato ed alle società a partecipazione maggioritaria dalla Regione i più rigidi parametri, in ordine alla limitazione della spesa, cui la Regione è soggetta per il rispetto del Patto di stabilità interno con lo Stato.

La disposizione fa, peraltro, un esplicito richiamo al vincolo di riduzione della spesa per il personale, con uno specifico riferimento all'articolo 76 della citata legge n. 133/2008, il quale prevede fra l'altro, "l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa".

Rispetto alla versione proposta dal governo nel disegno di legge n. 488, i commi 4 e 5 prevedono che gli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai destinatari dell'articolo sono fissati, in termini di competenza e di cassa nella misura registrata nel 2009, decurtati del 2% mentre le spese per personale e incarichi e consulenze non possono superare quelle registrate nel 2009.

Un particolare cenno merita il metodo "negoziale", che la disposizione in commento stabilisce per la determinazione delle modalità di partecipazione degli Enti locali della Regione, agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, (vedi il comma 6 dell'articolo 77 della L. n. 133/2008) che prevede il pieno coinvolgimento, nella procedura dell'intesa, delle organizzazioni rappresentative ANCI ed URPS.

Appare utile ricordare che in precedenza l'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, ha introdotto per il triennio 2007-2009, nei confronti degli enti e società individuati dal comma 1 dell'articolo in commento *destinatari di trasferimenti diretti o indiretti della Regione*, una serie di prescrizioni volte al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità tra cui la riduzione della spesa complessiva di parte corrente, con esclusione delle spese per stipendi, assegni pensioni, fisse o aventi natura obbligatoria. Il predetto articolo 7 stabiliva che, per i soggetti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni fossero riferite solo ad alcune voci dei costi di produzione (costi per materie prime, servizi e godimento di beni di terzi).

=====

Articolo 15

Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale

Note

L'articolo incide sulla regolamentazione dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, fissando dei **limiti massimi stabiliti in 50 mila euro per i componenti degli organi di amministrazione e 25 mila per i componenti degli organi di vigilanza e controllo**. Nell'ambito di tali limiti, **con decreto del Presidente della Regione, sono individuate 3 fasce** entro cui classificare i predetti organismi sulla base di criteri di territorialità e funzionalità.

=====

Articolo 16

Contenimento spese per il personale regionale

Note

Il comma 1 riguarda gli incrementi al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 66 del contratto collettivo della dirigenza e il fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (FAMP) di cui all'articolo 7 del contratto del personale non dirigenziale. La norma prevede una riduzione delle risorse destinate a incrementare i predetti fondi, individuate ai sensi dei predetti articoli.

Per gli istituti e gli enti del settore pubblico allargato, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non può eccedere il 15 % del monte salari tabellare.

Per i predetti enti è fatto divieto erogare salari accessori e indennità varie in favore di tutto il personale in misura superiore al 31 dicembre 2009 e in misura superiore a quanto previsto per le analoghe qualifiche del personale regionale.

=====

Articolo 17

Acquisto di beni e servizi

Note

La norma prevede che il dipartimento regionale della funzione pubblica emani una apposita direttiva, al fine di realizzare economie di scala, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 (che la Regione siciliana ha in precedenza recepito nell'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2001, per

gli appalti di forniture di beni e servizi della pubblica amministrazione regionale di importo superiore a 100.000 euro), e all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, concernente i consumi intermedi.

L'articolo 26 affida al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di selezionare – attraverso una procedura competitiva e nel rispetto delle regole vigenti in materia di scelta del contraente – società con cui stipulare convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle amministrazioni dello Stato. Ai sensi del sopracitato articolo 58 le convenzioni sono stipulate dalla Consip.

Il programma di razionalizzazione degli acquisti prevede la creazione di diversi rapporti giuridici in cui sono coinvolti tre attori: la Consip, il fornitore aggiudicatario e l'amministrazione ordinante. .

Le pubbliche amministrazioni, una volta rilevato il proprio fabbisogno di beni e servizi, hanno dinanzi a loro un'alternativa: inviare – previa registrazione al sistema Consip – al fornitore contraente delle convenzioni quadro un ordinativo di fornitura ovvero provvedere autonomamente all'acquisto nel rispetto della condizione, prevista dalla norma, di applicazione dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi.

Tenuto conto che lo scopo della norma appare quello di omologare il sistema di fornitura e gestione di beni e servizi dell'amministrazione regionale a quella statale (anche al di sotto dei 100.000 euro), si ritiene utile comprendere quale sia il ruolo che si intende attribuire al dipartimento regionale della funzione pubblica (se esso debba svolgere le funzioni attribuite al Ministero dell'economia), quale sia il contenuto della direttiva che esso debba emanare e se tale dipartimento possa essere considerato centro di monitoraggio della spesa pubblica regionale.

Il comma 3 prevede che, tutti gli enti vigilati e controllati dalla Regione o che dalla stessa godono di trasferimenti diretti, adeguino i propri parametri di qualità e di prezzo a quelli utilizzati dalla Consip spa. Si evidenzia che per i suddetti soggetti l'articolo in esame non riproduce l'alternativa contemplata nella norma statale, ovvero la possibilità di stipulare autonomamente convenzioni.

=====

Articolo 18

Riordino delle Società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione

Note

Mentre il disegno di legge n. 517 individua le società a partecipazione regionale di cui prevedere la liquidazione, fusione per incorporazione o la dismissione delle quote, l'articolo in esame, al comma 1, attribuisce alla Ragioneria generale della Regione l'adozione delle iniziative necessarie affinché ad ogni area strategica corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale nonché ad attivare tutte le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti.

Di seguito è riportato l'elenco delle società partecipate dalla Regione con una ipotesi esemplificativa di raggruppamento delle stesse sulla base delle aree strategiche individuate dal comma 2. (I dati relativi alle società sono stati forniti dall'Assessorato regionale dell'Economia).

Trasporti

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	AST S.p.A.	Trasporti pubblici	2.500.000,00	100,00	Mantenimento

Servizi ausiliari

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Beni Culturali S.p.A.	Prestazioni di servizi ausiliari	162.000,00	100,00	Mantenimento
	MULTISERVIZI S.p.A.	Prestazioni di servizi ausiliari	825.600,00	100,00	Liquidazione
	BIOSPHERA S.p.A.	Prestazioni di servizi ausiliari	489.600,00	53,13	Fusione per incorporazione in Beni Culturali S.p.A.

Promozione immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Cinesicilia S.r.l.	Promozione immagine Sicilia, cultura e attività turistica	10.000,00	100,00	Mantenimento
	QUARIT S.C.p.A.	Promozione artigianato di qualità	125.000,00	96,00	Dismissione partecipazione
	Società Mediterranea S.p.A	Promozione settore turistico-alberghiero	8.999.928,00	30,00	Dismissione partecipazione

Sviluppo, ricerca ed innovazione

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	INFO/RAC-MAP S.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	120.000,00	100,00	Liquidazione
	Sicilia e Ricerca S.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	803.210,00	100,00	Liquidazione
	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	6.816.066,92	100,00	Mantenimento
	ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.	Sviluppo politiche attive del lavoro	1.001.816,00	51,03	Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia

					S.p.A
	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.	Sviluppo, ricerca e innovazione	13.531.173,00	87,90	Fusione per incorporazione in Sviluppo Italia Sicilia S.p.A
	Consorzio di ricerca per l'innov.ne tecnologica, sicilia AGROBIO e PESCA ecocompatibile SCaRL	Ricerca nel settore agro-bio	600.000,00	9,33	Dismissione partecipazione
	Consorzio di ricerca per l'innov.ne tecnologica, sicilia trasporti navali, commerciali e da diporto SCaRL	Ricerca nel settore dei trasporti navali	500.000,00	7,20	Dismissione partecipazione
	Consorzio di ricerca per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Micro e Nano Sistemi SCaRL	Ricerca nel settore dei micro e nano sistemi	600.000,00	11,17	Dismissione partecipazione

Attività informatiche e I.C.T della Regione

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Sicilia e Servizi S.p.A.	Attività informatica e innovazione tecnologica della Regione	500.000,00	51,00	Mantenimento

Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.	Valorizzazione beni demaniali, patrimoniali	1.000.000,00	75,00	Mantenimento

Servizi di emergenza sanitaria

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.	Gestione del servizio 118	6.400.000,00	53,25	Mantenimento

Servizi riscossione tributi

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Riscossione Sicilia S.p.A.	Riscossione dei tributi	16.000.000,00	36,00	Mantenimento

Credito

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	IRFIS S.p.A.	Istituto di credito per finanziamenti	76.501.914,00	21,00	Mantenimento
	Unicredit S.p.A.	Istituto di credito	8.389.869.514,0 0	0,49	Mantenimento

Società non operanti in aree strategiche

	SOCIETA'	Area di Interesse Settore	CAPITALE SOCIALE complessivo (€.)	% di Partecipazione Regione 2009	Previsioni ddl 517
	Italkali S.p.A.	Estrazione sale minerale	4.160.000,00	51,00	Mantenimento
	Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A.	Costruzione e gestione dei Mercati agroalimentari all'ingrosso	20.151.040,90	94,41	Dismissione partecipazione
	Terme di Sciacca S.p.A.	Gest. e sviluppo attività termali	14.845.000,00	73,29	
	Siciliacque S.p.A.	Servizi acquedottistici	400.000,00	25,00	Mantenimento
	Stretto di Messina S.p.A.	Realizzazione infrastrutture	383.179.794,00	2,58	Mantenimento
	Terme di Acireale S.p.A.	Gestione e sviluppo attività termali	33.057.000,00	47,15	
	Archelios S.p.A. ***		516.457,00	25,00	Dismissione partecipazione
	Cape S.p.A.	Società di gestione risparmio (SGR)	1.000.000,00	49,00	Mantenimento

*** circa l' ARCHELIOS non è stato possibile individuare l'oggetto sociale e la percentuale di partecipazione regionale è quella indicata dal ddl n. 517.

Appare preliminarmente utile che il Governo espliciti i criteri di raggruppamento delle società nell'ambito delle singole aree. Inoltre, tenuto conto che la dismissione è espressamente prevista solo per le partecipazioni non strategiche, appare utile verificare se l'intendimento, per ciascuna delle aree strategiche, sia quello di avere una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale

e procedere alla dismissione delle eventuali altre partecipazioni minoritarie ovvero mantenere la possibilità di partecipazioni minoritarie.

Si evidenzia in proposito che in atto esistono aree strategiche (quali la riscossione o il credito, tranne se non si voglia considerare anche la Cape) nelle quali la Regione non dispone di partecipazioni totali o maggioritarie; rispetto a tali aree appare pertanto utile verificare quale sia l'intendimento del Governo.

Circa la liquidazione o fusione delle società a totale o prevalente capitale regionale è opportuno verificare eventuali condizioni ostative derivanti dagli statuti o dai patti parasociali.

Riguardo il comma 9, è opportuno chiarire se il bilancio finale sia sottoposto all'approvazione della Giunta regionale prima o dopo il deposito presso l'ufficio del registro dell'impresa previsto dall'articolo 2492. Appare inoltre utile una verifica circa la compatibilità del termine perentorio previsto dal comma 6, con la disciplina dell'articolo 2490.

Circa il comma 10, si ricorda che l'articolo 1 della l.r. n. 11/2007 ha previsto che le azioni detenute dalle aziende termali nelle Terme di Acireale spa e Terme di Sciacca spa siano cedute alla Regione entro il 31 dicembre 2009.

Quanto ai profili finanziari dell'articolo, nelle società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (ove si procedesse alla liquidazione di società di cui è socio unico la Regione, risponderrebbe illimitatamente solo in caso di insolvenza nelle ipotesi previste dall'articolo 2325 del codice civile. Appare tuttavia da chiarire quale sia l'intendimento nel caso in cui, durante la liquidazione, si accerti che i fondi disponibili siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.

Si sottolinea al riguardo che la II nota di variazioni al bilancio ha incrementato la dotazione del capitolo 215724 (Spese per la liquidazione e ricapitalizzazione di enti e società a partecipazione regionale) prevedendo un incremento di 10.000 migliaia di euro per un importo complessivo di 18.000 migliaia di euro.

=====

Articolo 19

Limitazioni agli incarichi

Note

Il comma 1, estende ai professionisti esterni il divieto di cumulo di più di tre incarichi già previsto per i dirigenti regionali.

Il comma 2 stabilisce che il divieto, di cumulare più di tre incarichi introdotto dal comma 5 dell'articolo 2 della l.r. n. 19 del 2008 per i dirigenti regionali sia applicabile solo agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della predetta norma.

Il comma 3 esclude il divieto di cumulo agli incarichi di supplenti degli organi di revisione e controllo.

=====

Articolo 20

Bacino Unico del Personale

Note

(ammesso previa riformulazione – le note si riferiscono alla versione presentata)

Le disposizioni in esame istituiscono presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica una banca dati di tutto il settore pubblico regionale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, al fine di costituire un bacino unico del personale. Si sottolinea che nel settore pubblico regionale la norma ricomprende le Amministrazioni regionali, nonché gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o parziale partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Si ritiene di dovere sottolineare anche il richiamo all'articolo 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 che, di fatto, consente la mobilità del personale dipendente dalla pubblica amministrazione all'interno della stessa. Conseguentemente appare necessario evidenziare l'ampiezza data dalle norme in esame alla categoria di amministrazione pubblica, ricomprendendo, ad esempio, all'interno di essa anche le società partecipate parzialmente dalla Regione. A questo proposito, si ricorda che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 10 del 2000, disciplinando l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale, fa riferimento a *coloro i quali abbiano rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e o controllo della Regione*. Inoltre, si sottolinea che la creazione di un bacino unico del personale che, in maniera indifferenziata, ricomprenda dipendenti pubblici e non, permetterebbe di far transitare nei ruoli regionali del personale che, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, verrebbe di fatto assunto senza procedure concorsuali pubbliche.

=====

Articolo 21

Spese per collaborazioni e consulenze

Note

In materia di contratti relativi a rapporti di consulenza con la pubblica amministrazione regionale, compresi gli enti, gli organismi e le società del settore pubblico allargato, la norma in esame introduce un requisito di efficacia per il perfezionamento del contratto, collegata alla pubblicazione dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione concedente.

Dal tenore della norma si deduce che, senza l'ottemperanza a tale condizione di pubblicità il contratto non produce effetti.

Si reputa opportuno verificare, alla luce della nuova disposizione, la sorte degli incarichi antecedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Nonostante sia certamente possibile porre questa condizione sospensiva di efficacia anche nei confronti delle società a partecipazione regionale totale o maggioritaria, **appare utile valutare la opportunità di adattare la formulazione del comma a destinatari soggetti di diritto privato.**

=====

Articolo 22

Altre Tipologie di spesa Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni ed altro

Note

Prevede limitazioni (**spesa dal 2009 ridotta del 20%**) alla spesa sostenuta da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, in relazione alle spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni. Si ricorda analoga norma di cui all'articolo 6 della l.r. n. 1/2006.

=====

Articolo 23

Taglia-oneri amministrativi

Note

La disposizione in oggetto, che si configura quale norma programmatica diretta a una minore spesa, ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e, di riflesso, a carico dei consumatori. In particolare, con riferimento alla Comunicazione della Commissione UE COM (2007) 23 ed alle previsioni di cui all'art. 25 del decreto legge n. 112 del 2008, così come convertito nella legge n. 133 del 2008, l'obiettivo è di ridurre i costi burocratici discendenti da processi amministrativi ormai obsoleti, ripetitivi od eccessivi a carico delle piccole e medie imprese che incidono negativamente sulle dinamiche imprenditoriali. Nella comunicazione della Commissione già citata vengono individuate delle priorità settoriali; tra questi, si ricordano l'ambiente ed i rapporti di lavoro, l'agricoltura e le sovvenzioni agricole, i trasporti, la pesca, l'ambiente, gli appalti pubblici. L'obiettivo fissato è quello di una contrazione delle predette categorie di costi pari al 25% entro il 2012. Si sottolinea che, a livello di sistema paese, i costi amministrativi stimati dalla Commissione Europea sulle imprese sono pari al 4,6% del PIL. La loro contrazione avrebbe un impatto sul PIL di circa 70 miliardi di euro. Tali stime, sono state effettuate con gli strumenti offerti dalle procedure dei costi standard europei (EUSCM). **Sarebbe utile che il Governo chiarisca le priorità di intervento sulla normativa regionale e le eventuali stime relative alle ricadute sul PIL della Sicilia.**

=====
Articolo 24
Progetti obiettivo in favore degli Enti Locali

Note

La norma in commento autorizza il finanziamento di Progetti obiettivo in favore degli Enti locali della Regione, rinviando ad una allegata tabella (non disponibile) l'individuazione degli enti e degli interventi da finanziare.

Le risorse, determinate in complessivi 70.000 migliaia di euro, sono quelle previste del PAR- FAS Sicilia 2007-2013 che rappresenta il riferimento operativo per il programma FAS della Regione ed è stato elaborato secondo le indicazioni contenute nella delibera CIPE n. 166/2007 in coerenza con le priorità del QSN e con gli obiettivi della programmazione regionale unitaria. Non vengono esplicitati però le linee di intervento e gli obiettivi specifici da cui attingere le predette risorse.

=====
Articolo 25
Regia unica della promozione siciliana

Note

Norma stralciata

=====
Art. 26
Riscossione agevolata dei crediti della Regione

Note

Stralciato comma 3

Con le disposizioni del presente articolo si registra la modifica dei termini per l'espletamento delle procedure da parte della commissione di conciliazione, precisando che le attività vanno disimpegnate entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore invece che entro quarantotto mesi dalla istituzione della commissione. Con il comma 4, il termine per la presentazione delle istanze per la procedura di definizione agevolata viene prorogato al 31 dicembre 2010 dall'attuale 31 dicembre 2005.

Inoltre, con riguardo alle previsioni del comma 19 bis, si ritiene utile che il Governo chiarisca l'impatto finanziario della norma in termini di eventuali minori entrate che da essa possano derivare.

Articolo 27

Disposizioni per l'esecuzione in Sicilia del sesto censimento generale dell'agricoltura 2010 e di altre indagini in ambito SISTAN

Note

Norma stralciata

Articolo 28

Modifiche al fondo Progettazione art. 31 L.R. n. 6/2009

Note

Norma stralciata

Articolo 29

Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.A.

Note

Disciplina la natura dei trasferimenti effettuati in favore della RESAIS S.p.A. consentendo alla stessa di poterli considerare alla stregua di acconto a valere sui futuri trasferimenti.

Articolo 30

Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

Note

Secondo l'articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2004 il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti nel territorio della Regione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un'aliquota di prodotto, pari al 7 per cento della produzione ottenuta.

La norma in esame eleva tale percentuale al 12% della produzione ottenuta.

Articolo 31

Trasferimenti annuali in favore di enti

Note

Prevede che i trasferimenti nei confronti di enti attualmente inseriti in tabella h, da individuare in un allegato 1 (mancante al momento della redazione del presente documento), siano quantificati annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

L'articolo abroga contestualmente la tabella H della legge finanziaria.

Tenuto conto che l'obiettivo dell'articolo appare quello di mantenere il contributo regionale a favore degli enti individuati nell'allegato 1, qualora enti attualmente previsti dalla tabella H fossero esclusi dal predetto allegato sarebbe necessario prevedere la abrogazione delle vigenti norme sostanziali che ne autorizzano il contributo.

=====

Articolo 32 Farmacie rurali

Note

Stabilisce che, a partire dall'esercizio 2010, l'onere dell'indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori sia quantificato con la tabella G della legge finanziaria. (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria).

=====

Articolo 33 Dismissione beni immobili

Note

Con l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2004 n. 17 (finanziaria per il 2005) è stata disposta la *Valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati*. La norma introdotta dall'articolo in esame statuisce un diritto di prelazione, a parità di offerta economica, a favore degli enti locali nel cui territorio sono ubicati gli immobili in dismissione.

=====

Articolo 34 Microcredito

Note

Ha lo scopo di favorire l'incremento dei processi produttivi mediante l'accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all'obiettivo operativo 5.1.3. del PO Fesr 2007-2013, al Regolamento (CE) 1080/2006 e al Regolamento (CE) 1083/2006, nell'ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al "Fondo Jeremie", ed estendere l'applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il

credito e il microcredito alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.

=====

Articolo 35
Istituzione IRAP

Note

Con la legge finanziaria per il 2008, l'IRAP ha assunto la natura di tributo proprio delle Regioni ed è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con legge regionale. Con il D.L. n. 207 del 2008, il termine del 1° gennaio 2009, è stato differito al 1° gennaio 2010.

Con le norme in commento, viene quindi istituita l'IRAP con decorrenza 1° gennaio 2010, quale tributo proprio della Regione, affidando ad un decreto presidenziale l'adozione del relativo regolamento attuativo. Si prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione del predetto regolamento si procederà secondo il regolamento tipo statale vigente e che per il periodo che non superi quello di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale, la Regione *“per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali.”*

=====

Articolo 36
Aiuti alle famiglie numerose

Note

Vengono previste agevolazioni per le famiglie numerose. Tenuto conto che l'articolo crea un diritto a favore dei destinatari, appare necessario inserire una clausola (per esempio nei limiti dello stanziamento ovvero con riduzione proporzionale) per l'ipotesi in cui la somma stanziata non risulti sufficiente rispetto al numero di beneficiari.

=====

Articolo 37
Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi

Note

E' diretto ad assicurare la concentrazione dei confidi, superandone la attuale eccessiva parcellizzazione, con misure tendenti a favorirne le patrimonializzazione per quei confidi che intraprendano percorsi di razionalizzazione operativa, riorganizzazione e efficienza, compresa l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

L'intervento della regione è costituito da un finanziamento complessivo in favore dei soggetti su richiamati della Regione, con una spesa complessiva di 20.000 migliaia di euro che grava sul PO FESR 2007-2013 obiettivo operativo 5.1.3- linea di intervento 6 (Agevolazione dello sviluppo delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova istituzione o da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari intesi a migliorare l'accesso al credito). Occorre in tal senso verificare presso l'autorità di gestione, la utilizzabilità di tali somme. La norma finanzia infine per 10 milioni di euro l'articolo 22 della l.r. n. 11/2005 diretto tra l'altro all'integrazione fondi rischi; al fondo regionale per la concessione di controgaranzie etc. (In particolare 8 milioni di euro sono destinati a finanziare le operazioni svolte dalle aziende aderenti ai confidi nell'anno 2007 e 2 milioni per il 2009.

=====

Articolo 38

Modifiche all'articolo 49 della legge 3 maggio 2001, n. 6
Osservatorio permanente sulla criminalità

Note

Norma stralciata

=====

Articolo 39

Piano triennale opere pubbliche

Note

Si consente agli Enti locali l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione.

=====

Articolo 40

Misure urgenti di sostegno all'occupazione

Note

L'articolo riguarda la proroga dei contratti in scadenza del personale utilizzato dagli enti regionali per ulteriori 8 mesi, in ultimo prorogati con la legge n. 8 del 2010 di autorizzazione dell'esercizio provvisorio. Manca il rinnovo progetti LSU Trapani. Appare opportuno verificare la congruità delle quantificazioni. *(Si consideri che la media della spesa è di circa 10 milioni mese).*

=====

Articolo 41

Bilanci dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.)

Note

Il provvedimento Banca Italia 30 luglio 2002, recante "Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari" pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 2002, n. 208, dispone le modalità di redazione del bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 385).

=====

Articolo 42

Interpretazione dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20

Note

La disposizione in analisi ha lo scopo di chiarire che le previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 20 del 2005, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto, si applicano anche a tutte le agevolazioni finanziarie regionali per le quali sono costituiti specifici Fondi a gestione separata aggiudicati mediante bandi e avvisi pubblici, ancorché l'aggiudicazione sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa. **Pur connotandosi come norma di accelerazione della spesa, la norma non appare configurarsi quale interpretazione autentica in quanto amplia le fattispecie cui applicare l'articolo 4 della l.r. n. 20/2005.**

=====

Articolo 43

Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali

Note

Con tali disposizioni si adegua l'ordinamento regionale alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 20 "*Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*" di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.

=====

Articolo 44

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 23
Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose

Note

La norma introduce una variazione nei termini relativi alla verifica delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario da parte delle PMI industriali facendo sì che nel novero

delle passività rientrino non più quelle esistenti al 30 giugno 2008 ma quelle relative alla data di sei mesi precedenti a quella della presentazione dell'istanza.

=====

Articolo 45
Contributo taxi

Note

La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 detta norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. In particolare, l'articolo 5 assegna un contributo forfettario annuo di 1.238 euro sulle spese di gestione dell'autoveicolo a ciascun titolare di licenza o autorizzazione di noleggio con conducente. Lo stanziamento è relativo all'erogazione del predetto contributo relativamente agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in ragione di 1.300 migliaia di euro per ciascuna annualità (in quanto la norma che autorizza il contributo è stata rifinanziata l'ultima volta con la l.r. n. 19/2005).

=====

Articolo 46
Esa e Consorzi di bonifica

Note

(ammissibile solo comma 1)

Prevede la riforma dei consorzi di Bonifica della Sicilia, per tenere conto degli attuali compiti degli stessi in materia di irrigazione, difesa e conservazione del suolo, tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente (comma 1).

=====

Articolo 47
Creazione unico centro di Ricerca nel settore agricolo

Note

Con l'articolo in esame si prevede la istituzione di un Consorzio unico regionale avente la funzione di espletare attività di ricerca, divulgazione dei risultati ed alta formazione nei comparti dell'agroalimentare, agroindustriale, agroambientale e forestale. La creazione dell'organismo in argomento avverrebbe attraverso la fusione per incorporazione dei consorzi già istituiti in forza dell'articolo 5 della l. r. n. 82 del 1988. Le attuali previsioni economiche volte a soddisfare le esigenze finanziarie dei predetti consorzi e dei divulgatori agricoli, sono definite nella vigente tabella H per il triennio 2008 - 2010 e sono pari a complessive 1.661 migliaia di euro appostate nei capitoli 143304 e 147314 del bilancio regionale. Le fusioni per incorporazione dei consorzi esistenti, implicherebbero delle inevitabili ricadute oltre che sul bilancio regionale anche riguardo ai profili concernenti le risorse umane attualmente impegnate nei consorzi che, per effetto delle predette fusioni, sembrerebbe debbano transitare nel costituendo Consorzio unico regionale. A

questo proposito, per i profili finanziari e di legittimità che ne deriverebbero, appare utile che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

=====

Articolo 48

Modifiche alla legge regionale sull'agriturismo

Note

La norma, proposta dall'Assessore delle Risorse Agricole ed Alimentari, prevede una serie di modifiche alla legge sull'agriturismo in Sicilia, recentemente approvata dall'ARS.

=====

Articolo 49

Fondo di solidarietà regionale

Note

Il Fondo ha lo scopo di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile impegnate in attività di produzione primaria di prodotti agricoli che, a causa di eventi atmosferici assimilabili alle calamità naturali, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Il sostegno, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 102 del 2004, può avvenire, a scelta delle regioni, attraverso aiuti singoli o combinati.

Il fondo è finalizzato ad anticipare o integrare a titolo di cofinanziamento le somme trasferite alla regione dal corrispondente fondo di solidarietà nazionale. La spesa prevista è di 10 milioni di euro.

=====

Articolo 50

Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento

Note

Prevede la soppressione delle CPTA e l'abrogazione delle norme che concernenti la loro disciplina.

=====

Articolo 51

Modifica della L.R. 15 maggio 2000, n. 10

Note

Norma stralciata

=====
Articolo 52
Interventi di somma urgenza

Note

Il comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dispone una riserva pari al 5 per cento delle risorse del Fondo per le autonomie locali riservate ai comuni. Con la presente disposizione viene posta una riserva di 1.000 migliaia di euro sulla quota di cui al predetto comma 4 per il triennio 2010-2012 a favore dei comuni della fascia ionica della provincia di Messina e dei comuni di Avola e Noto in provincia di Siracusa. Con tale stanziamento viene data copertura finanziaria agli interventi già effettuati con ordinanze sindacali ed accertati dalla protezione civile regionale.

=====
Articolo 53
no rubrica
(Assegnazione EELL per calamità)

Note

Riguarda i danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009.

=====
Articolo 54
no rubrica
(Anticipazioni per gestione rifiuti)

Note

E' necessario chiarire se con la locuzione "*a qualsiasi titolo deliberate*" si intendano introdurre nuove fattispecie rispetto a quelle per le quali era possibile l'anticipazione ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 6/2009.

=====
Articolo 55
Rilancio produttivo del settore industriale

Note

Le disposizioni del presente articolo sostanzialmente **autorizzano la effettuazione di una operazione finanziaria** finalizzata ad investimenti ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, in favore del Consorzio ASI di Palermo per un importo di 150 milioni di euro. Si sottolinea che, ai sensi della citata disposizione, esplicitante il concetto di spesa per investimento ai sensi del comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, l'elenco è tassativo.

=====

Articolo 56

Comitato regionale per la programmazione sportiva

Note

Norma stralciata

=====

Articolo 57

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

Note

Norma stralciata

=====

Articolo 58

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 art. 8

Note

Norma stralciata

=====

Articolo 59

No rubrica

(Modifiche alla LR 15 /2008)

Note

Attribuisce all'assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali, l'indicazione della misura massima del rimborso degli oneri fiscali in favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive. In atto il limite è quello del *de minimis*.

=====

Articolo 60

Abrogazioni e modifiche di norme

Note

Commi 9, 10 e 12 stralciati

Comma 1 proroga, per gli enti locali, del termine riguardante la copertura dei posti mediante concorsi per soli titoli;

comma 2 l'articolo 8, comma 3 della l.r. n. 2/1992 prevede qualora l'impegno annuale sia inferiore alle obbligazioni da pagare l'integrazione dallo stanziamento del capitolo mediante prelevamento dal fondo di riserva il successivo comma 4 dell'articolo 8 che si intende abrogare prevede che per l'integrazione del fondo si adottino le procedure di cui all'articolo 12, primo comma, della legge n. 478/78, norma quest'ultima recentemente abrogata dal legislatore statale;

comma 3 In materia di economie sugli stanziamenti dei capitoli con vincolo di specifica destinazione, stabilisce che esse possano essere riscritte in bilancio con le modalità previste dall'articolo 55 della l.r. n. 6/2001 le quali prevedono il decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro;

comma 4 In materia di residui passivi, stabilisce che le economie di spesa possano essere riprodotte in bilancio con le modalità previste dall'articolo 55 della l.r. n. 6/2001 che prevedono il decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro;

comma 5 in tema di variazioni di bilancio cui è autorizzato il ragioniere generale della Regione, sostituisce il riferimento alla legge n. 468/78 con quello alla legge n. 196/2009 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica";

comma 6 in tema di variazioni di bilancio concernenti la riscrizione di somme perente, le riproduzioni di economie l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa sostituisce il riferimento all'articolo 7 della legge n. 468/78;

comma 7 il comma modifica l'articolo 9 della l.r. n. 21/2007 il quale prevede che per gli stanziamenti di bilancio relativi alla legge sulla formazione professionale si applichino le disposizioni concernenti i fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. La norma in vigore prevede che gli stanziamenti possano essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge e all'occupazione, ivi comprese le finalità del fondo unico del precariato **cui si aggiungono con il presente comma il finanziamento integrativo dei progetti speciali. Ulteriore modifica**, a seguito della riforma della struttura dell'amministrazione regionale, **riguarda il potere di proposta dell'utilizzo dei fondi della l.r. n. 24/1976 per le finalità in precedenza descritte che si intende attribuire all' assessore regionale per la formazione professionale ed a quello per il lavoro;**

comma 8 analogamente a quanto stabilito dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" esclude dalle competenze dei consigli comunali, cui spetta l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la determinazione delle relative aliquote;

comma 9 Norma stralciata;

comma 10 Norma stralciata;

comma 11 modifica la norma la quale prevede che per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali la Regione si avvalga di una struttura societaria anche sotto forma di gruppo societario;

comma 12 Norma stralciata;

comma 13 eleva il limite massimo previsto dall'articolo 40 della l.r. n. 30/1997 entro il quale l'Assessore regionale della sanità può corrispondere direttamente quanto vantato a titolo di retribuzione al personale della società concessionaria del servizio di elisoccorso già occupato alla data del 30 giugno 1995;

comma 14 sopprime le "Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione; coordinamento dei sistemi informativi" tra le competenze dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

comma 15 in attuazione della norma nazionale concernente la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, il termine del 31 gennaio 2004, previsto (dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 21/2008) per il trasferimento nell'area speciale transitoria ad esaurimento della RESAIS S.p.A. del personale dei consorzi agrari è riaperto sino al 31 dicembre 2009;

comma 16 specifica che i confidi, per i quali il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 11/2007 disciplina il contenuto obbligatorio degli statuti, devono essere in possesso dei parametri indicati all'articolo 3 della stessa legge. Appare opportuno precisare se ci si intenda riferire ai parametri di cui al comma 5 bis o si intenda richiamare altri commi (quali il 5 ter);

comma 17 riguarda l'articolo concernente le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni garantite dai confidi. Si distingue tra operazioni creditizie a tasso fisso e a tasso variabile per determinare la base di calcolo del contributo regionale;

comma 18 stabilisce che il costo massimo delle operazioni agevolate dai confidi riconosciuti dalla Regione sia determinato con decreto dell'assessore regionale per l'economia;

comma 19 abroga l'articolo della l.r. n. 11/2005 concernente il Fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi;

comma 20 integra le fattispecie per le quali le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche quando le attività sono intraprese mediante denuncia di attività;

comma 21 (da verificare sul piano della tecnica legislativa se inserire il comma alla fine dell'articolo o dopo il comma 5 ter)

comma 22 l'art. 22 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, ha ad oggetto "Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile". Le disposizioni contenute nel punto uno del comma 5 undecies hanno lo scopo di consentire alle cooperative giovanili di accedere ai prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato e, qualora le stesse fossero impossibilitate a prestare garanzie reali, la Regione potrebbe intervenire con fideiussioni pari al 100 per cento. Il punto due, consente la concessione di mutui trentennali per l'acquisto di fondi rustici. Le disposizioni contenute nel comma 5 duodecies consentono di prolungare da dieci a venti anni e rinegoziare i mutui in essere.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 7 - 2010

Disegno di legge n. 470 ter
“Il nota di variazioni al disegno di legge del
bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012”

Emendamento del Governo GOV. 1
(manovra finanziaria 2010)

XV legislatura – 14 aprile 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento aggiorna le osservazioni già formulate dal Servizio del Bilancio in merito ai disegni di legge n. 470 e 471 (documento n. 21/2009) nonché alla I nota di variazioni contenuta dai disegni di legge n. 470 bis e n. 471 bis (documento n. 1/2010).

La prima parte descrive le variazioni al bilancio di previsione 2010 introdotte dal disegno di legge n. 470 ter.

Nella seconda è invece descritta la manovra finanziaria prevista, per il corrente esercizio, dal *Prospetto allegato* presentato dal Governo congiuntamente all'emendamento Gov. 1 al disegno di legge n. 471.

1 Le variazioni di bilancio a legislazione vigente introdotte dal disegno di legge n. 470 ter

1.1 I nuovi totali generali di bilancio

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	Previsioni iniziali 2009	Previsioni aggiornate 2009	2010	2011	2012
Previsioni di competenza	29.635.376 (di cui avanzo finanziario 9.074.881)	29.434.072	27.196.181 (di cui avanzo finanziario 8.038.333)	17.139.100	16.953.787

Rispetto alla I nota di variazioni, il quadro generale riassuntivo previsto dal disegno di legge n. 470 ter indica, per il 2010, una diminuzione del totale del bilancio da 27.226.095 a 27.196.181, pari a 29.914 migliaia di euro.

La relazione al disegno di legge n. 470 ter "II nota di variazioni al bilancio di previsione 2010 e per il triennio 2010-2012" evidenzia la necessità di intervenire, in considerazione del protrarsi sino al 30 aprile dell'esercizio provvisorio.

Pur tuttavia, la II nota di variazioni non contabilizza gli effetti derivanti dall'approvazione della proroga dell'esercizio provvisorio di cui alla legge regionale 1 aprile 2010, n. 8. la quale, per la prosecuzione delle misure occupazionali, ha previsto un onere di 10.165 migliaia di euro a valere su parte delle disponibilità iscritte per l'anno 2010 nel capitolo 215704.

Nella tabella seguente sono segnalate, per singola amministrazione, le variazioni complessive introdotte con il disegno di legge n. 470 ter al bilancio a legislazione vigente.

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	Entrate correnti	Entrate conto capitale	Spese correnti	Spese in conto capitale
Presidenza			4.925	1.343
Attività produttive	560		-377	0
Beni culturali	-900		3.719	2.050
Economia		-32.200 ⁽¹⁾	-48.358	-2.200
Energia			4.941	13
Famiglia			-31.584	
Autonomie locali			-17.398	
Infrastrutture	-530		4.070	500

Istruzione			10.131	
Risorse agricole	178	63	8.122	5.060
Salute	414		520	
Territorio e ambiente	2.501		24.280	
Turismo			329	
TOTALE	2.223	-32.137	-36.680	6.766

-29.914	-29.914
---------	---------

(1) Per un errore materiale, la tabella allegata al ddl n. 470 ter non riporta tale riduzione, interamente effettuata sul capitolo 4717.

1.2 Le principali variazioni (pari o superiori a 500.000 euro) delle spese per singola amministrazione.

Si riportano di seguito le variazioni dello stato di previsione della spesa delle singole amministrazioni di importo pari o superiore alle 500 migliaia di euro, previste dal disegno di legge n. 470 ter.

PRESIDENZA
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
104538	Spese per la stipula di convenzioni o accordi, nonché di convenzioni per studi e ricerche	1	599	600
505901	Fondo da utilizzare per la partecipazione, la costituzione di organismi, enti pubblici o privati e di fondazioni, per le finalità dell. 88 lett. a e d della LR 2/2002	145	1.255	1.400
116508	Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	320	880	1.200

BENI CULTURALI
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
376530	Spese per il funzionamento delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche e i centri regionali	3.826	1.800	5.626
376543	Spese per la tutela, il restauro e la conservazione delle opere d'arte mobili, spese per accertamenti e documentazione storica e tecnica dei lavori	PM	500	500

377326	Trasferimenti all'Ente parco Valle dei Templi di AG per gli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione	1.119	-1.119	PM
776001	Interventi per opere di sicurezza ed attrezzature antifurto nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi carattere mussale nonché negli edifici di culto che custodiscono opere d'arte	245	600	845
776016	Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la conservazione ed il restauro dei beni monumentali naturali, naturalistici ed ambientali; spese per accertamenti tecnici, sondaggi delle strutture, rilievi e relativa documentazione storica e tecnica; oneri per la direzione lavori e l'assistenza ai lavori	148	800	948

ECONOMIA

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
215724	Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti e società a partecipazione regionale	8.000	10.000	18.000
215701	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi prec. per perenzione	228.9549	-62.510	166.444
212032	Fondo per le spese relative al personale dell'EAS in liquidazione	14.526	1.810	16.336
615605	Fondo da utilizzare per la partecipazione, la costituzione di società, per la finalità dell'art. 88 lett.a della LR 2/2002	9.000	-6.000	3.000
613901	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provv.legislativi in corso - Spese in conto capitale	15.200	3.800	19.000
216524	Spese per il pagamento delle somme previste dalla convenzione tra il Dip. Finanze e credito e l'Agenzia delle entrate e quella delle dogane	160	820	980

ENERGIA
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
213307	Contributi ai consorzi di bonifica per vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi medesimi	400	2.600	3.000
243308	Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico	480	963	1.443

POLITICHE SOCIALI
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
320520	Interventi per la linea di azione 1.1 "azioni di orientamento ..." del PAR FAS 2007-2013	67.500	-32.200	35.300

AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
108001	Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale con qualifica dirigenziale della Regione	143.712	-4.017	139.695
108118	Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale della Regione a tempo determinato	99.851	-1.091	98.760
190001	Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato della Regione con qualifica non dirigenziale	417.515	-21.923	395.592

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
476520	Collegamento con isole minori	69.517	3.464	72.981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
373324	Contributo al IV polo univ.sicil. di Enna	PM	4.000	4.000
373335	Contributo alla provincia di AG per polo distaccato UNIPA	PM	880	880
373718	Contributi ai consorzi univ.	PM	5.000	5.000

	Costituiti in ambito prov. dalla prov.di riferimento e altri enti pubblici e privati per corsi di laurea staccati			
--	---	--	--	--

RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
143703	Indennizzi a agricoltori e allevatori per il danno da fauna selvatica	160	500	660
147302	Contributo Ist.Vite Vino per promozione	2.536	634	3.170
147306	Contributo annuo a integrazione bilancio Ist.Vite e Vino	2.517	3.976	6.493
546401	Somme da versare all'ESA per compiti istituzionali	21.440	4.560	26.000
546059	Spese per impianto vivai di viti americane e piante fruttifere	300	500	800
346514	Spese per disciplina e vigilanza pesca	Soppresso	900	900
155304	Spese funzionamento uffici, riscaldamento illuminazione cancelleria	400	600	1.000

TERRITORIO

(in migliaia di euro)

Capitolo	Descrizione	Iniziale	Variazione	finale
442015	Somme per ARPA rinnovo contratti personale a tempo determinato (capitolo non operativo)	1.000	-1.000	PM
150001	Spese per il personale del corpo forestale	62.176	20.418	82.594
150017	Spese per il personale a tempo determinato dipartimento foreste	1.543	1.380	2.923
151001	Irap da versare	23.236	-6.736	16.500

2. La manovra finanziaria 2010

Contestualmente all'emendamento articolo aggiuntivo Gov. 1 (per il cui commento si rimanda al documento 6/2010) è stato presentato dal Governo il nuovo *Prospetto allegato* contenente, tra l'altro, la copertura finanziaria delle norme di spesa previste dal sopraccitato emendamento.

Si rileva che la manovra finanziaria prevista dal prospetto mostra elementi di peggioramento, incidendo tra l'altro ulteriormente sui fondi di riserva (su tale aspetto si rimanda alla successiva *Tabella 1*). In particolare, si ritiene di sottoporre alla attenzione i seguenti temi:

2.1 Risultati differenziali

Mentre la manovra originariamente prevista indicava un saldo netto da impiegare pari a 289.000 migliaia di euro, il prospetto sottoposto alla Commissione prevede un saldo pari a 0. E' però da rilevare che il ricorso al mercato per il rilancio produttivo di Termini Imerese, pari a 150.000 migliaia di euro, riportato nella parte sub A 1 *Maggiori entrate finali* andrebbe più correttamente indicato nella parte relativa al *Ricorso al mercato a seguito della manovra finanziaria*, quale differenza necessaria al saldo netto da coprire (su tale aspetto si rimanda alla successiva *tabella 2*). In tema di ricorso al mercato, si ritiene utile verificare se l'approvazione del rendiconto costituisca condizione per effettuare l'operazione finanziaria.

2.2 Minori spese finali

Tra le minori spese finali viene riportata una riduzione del Fondo globale di parte corrente di cui alla *Tabella A*, pari a 61.906 migliaia di euro (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente di cui al capitolo 215704). Si rileva però che a seguito dell'approvazione delle proroghe delle misure occupazionali di cui alla l.r. n. 8/2010 la attuale disponibilità del capitolo risulta essere di 52.941 migliaia di euro (comprensiva dell'incremento di 180 migliaia di euro previsto dalla II nota di variazioni).

2.3 Maggiori spese finali

Sul punto si rileva che tra le spese discendenti dall'articolato di cui all'emendamento Gov. 1 non compaiono quelle relative alla convenzione con l'Agenzia delle entrate per il credito d'imposta per l'occupazione; sono invece disponibili le risorse previste per la modifica dell'articolo 11 della l.r. n. 9/2006 (stralciata dal testo).

TABELLA 1

Le variazioni nei fondi per effetto della manovra

(dati in migliaia di euro)

n. capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale 2009	stanziamento aggiornato 2009	Previsione 2010 DDL 470	Previsione 2010 DDL 470 bis	Previsione 2010 DDL 470 ter	variaz. Tra ddl 470 bis e ter	Effetto della manovra finanziaria (ddl 470 ter) sul 2010
215701	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente	210.746	17.800	189.019	228.954	166.444	-62.510	si registra una ulteriore riduzione di 43.907
215703	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese di parte corrente	190.000	48	200.000	200.000	200.000	-	
613903	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	115.331	1.408	90.000	290.000	290.000	-	
613905	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonchè per le maggiori entrate accertate sui capitoli in conto capitale	6.582.817	3.755.323	6.406.206	6.364.206	6.364.206	-	

TABELLA 2

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA derivanti dal GOV 1 per l'anno 2010 (importi in migliaia di euro)			note
OGGETTO	2010		
	<i>gov 1</i>	<i>riclassificazione gov 1</i>	
A – RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
Art. Riscossione agevolata dei crediti della Regione – proroga termini	0	0	
Art. Produzione di idrocarburi liquidi e gassosi – Royalties	2.500	2.500	
Art. Ricorso al mercato per Rilancio produttivo Termini Imerese	150.000	150.000	Trattandosi di sottoscrizione di mutuo, al fine di verificarne l'incidenza sui saldi di bilancio, si ritiene utile spostare la voce nella parte relativa al ricorso al mercato
TOTALE A1	152.500	2.500	
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A – Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione	61.906	61.906	Si evidenzia che, per effetto della approvazione della norma sulla proroga dei contratti dei precari, la cui copertura finanziaria è stata data sul cap. 215704 Fondi Globali di parte corrente per 10,1 milioni di euro, la attuale disponibilità del fondo a legislazione vigente è pari a 52,9 milioni. Si rende necessario, quindi, riarticolare la manovra, in quanto <u>il fondo alla data di stesura del presente documento non è capiente per circa 9 milioni</u>
Tab. B – Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	3.800	3.800	
Tab. D – Riduzione autorizzazioni di spesa	0	0	
Tab. E – Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0	0	
Tab. F – Abrogazione leggi di spesa	0	0	
Tab. G – Quantificazione oneri leggi precedenti	5.628	5.628	
Tab. I – Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	
Progetto obiettivo Enti locali copertura PAR FAS 2007-13 – (Cap. 613944)	70.000	70.000	
Obiettivo operativo FERS PAR FAS 2007-13 Patrimonializzazione Confidi – (Cap. 613944)	20.000	20.000	
Minori spese derivanti dal bilancio a legislazione vigente (riduzioni operate e accantonate nei fondi di riserva)	43.907	43.907	
ARTICOLATO:			
Art. EELL	0	0	
Art. Minori oneri per riduzione autorizzazione ricorso al mercato – cap. 214903-900002	0	0	
Art. Abrogazione Tab H "Contributi ad Enti ed Associazioni "	51.146	51.146	
TOTALE A2	256.387	256.387	
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	408.887	258.887	
B – ONERI			

B1.MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:		0	0
TOTALE B1		0	0
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A – Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)		0	0
Tab. B – Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione)		0	0
Tab.0 – Rifiinanziamento leggi di spesa			
Tab.E – Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)		0	0
Tab.G – Quantificazione oneri leggi precedenti		0	0
Tab. I – Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000		0	0
Tab. L – Nuovi limiti di impegno		15.000	15.000
Ripristino stanziamenti fondi di riserva, regolazioni contabili e altri		0	0
ARTICOLATO:			
Art. Eell		0	0
Art. Provincie		0	0
Art. Convezione con uffici finanz. Stato per gestione creditodi imposta per l'occupazione (cap. 216524)		0	0
Art. Misure urgenti sostegno occupazione utilizzazione soggetti art. 1 l.r. 13/2009		81.320	81.320
Art. Contributo Taxi		5.200	5.200
Ad. Rilancio produttivo Termini Imerese		150.000	150.000
Art. Oneri ammortamento mutuo per Rilancio produttivo Termini Imerese – Interessi		3.750	3.750
Art. Oneri ammortamento mutuo per Rilancio produttivo Termini Imerese – Quota capit.		5.872	5.872
Art. modifica art. 11 l.r. 9/2006		300	300
Art. Interventi per le famiglie numerose		6.800	6.800
Art. Fondo di solidarietà in Agricoltura		10.000	10.000
Art. ALLEGATO N. 1 – Rideterminazione contributi ad Enti ed Associazioni ex TAB.H		40.645	40.645
Progetto obiettivo Enti locali copertura PAR FAS 2007-13		70.000	70.000
Obiettivo operativo FERS PAR FAS 2007-13		20.000	20.000
Patrimonializzazione Confidi			
TOTALE B2		408.887	408.587
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)		408.887	408.587
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)		0	-149.700

Appare necessario indicare la spesa per la convenzione con l'Agenzia per le entrate

La norma di spesa è stata stralciata dal Gov 1 e, quindi, le risorse relative sono da recuperare

Per effetto della diversa collocazione dell'entrata relativa al mutuo per Termini Imerese e per lo stralcio della norma di spesa, si perviene ad un diverso risultato. Si evidenzia un saldo netto da coprire e nuovi risultati differenziali.

RISULTATI DIFFERENZIALI		
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	144.024	144.024
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	144.024	-5.676
RIMBORSO PRESTITI (F) compreso cap. 900006 rimodulazione tab. E	-840.024	-840.024
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F)	-696.000	-845.700
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO (arti, c.3, LR 1/2002 e art 1. C.3 LR. 6/2009 - cap. 6002 (L)	696.000	696.000
RIDUZIONE AUTORIZZAZIONE art. 1. C.3 LR. 6/2009 RICORSO AL MERCAT O L.F.0/2010 - cap. 6002 (M)	0	0
Ulteriore Ricorso al mercato (per Rilancio produttivo Termini Imprese) (H-L)		149.700



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 8 - 2010

Note di lettura sul
DDL nn. 336 - 338
Modifiche al titolo I della legge regionale n.
3 del 2005 “Interventi per la eliminazione
delle carcasse degli animali”

XV legislatura – 25 maggio 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	336-338
Titolo	Modifiche al titolo I della legge regionale n. 3 del 2005 "Interventi per la eliminazione delle carcasse degli animali"
Iniziativa:	Governativa e parlamentare
Commissione di merito:	VI Commissione
Relazione tecnica:	no

Il presente documento aggiorna il documento n. 16 del 2009 dello scrivente Servizio.

Il disegno di legge in oggetto, trasmesso alla II Commissione per il parere ai sensi dell'art. 65 ultimo comma del R.I., è frutto di due distinti disegni di legge, rispettivamente di iniziativa governativa e parlamentare, e non è accompagnato dalla relazione tecnica.

Le disposizioni introdotte dal predetto disegno di legge modificano il Titolo I della legge regionale n. 3/2005; in particolare:

- viene soppresso il comma 3 dell'articolo 2 il quale, per i comuni svantaggiati e di montagna, eleva il contributo massimo per l'eliminazione delle carcasse di animali sino al 100 per cento dei costi;
- si sostituiscono gli articoli 4 e 5, affidando la gestione delle operazioni di raccolta e di eliminazione delle carcasse animali all'Associazione regionale allevatori della Sicilia, ente privato a partecipazione regionale. L'ARAS provvede mediante contratti con imprese autorizzate mediante procedure ad evidenza pubblica. Con la norma attualmente vigente, l'attività in oggetto può essere invece affidata a consorzi volontari di gestione appositamente costituiti. Si evidenzia che, su questi aspetti e sulle modalità di erogazione dei contributi ai consorzi, la Commissione UE ha ripetutamente avanzato dubbi circa la compatibilità comunitaria (per maggiori dettagli, si rinvia alla relazione illustrativa del disegno di legge);
- a seguito dell'attribuzione di funzioni all'ARAS, vengono abrogati gli articoli 6 e 7 i quali prevedono rispettivamente che i contributi per la raccolta, trasporto e eliminazione possano essere erogati anche per il tramite dei consorzi volontari e che questi ultimi siano destinatari di un sostegno finanziario triennale per l'avviamento e la gestione della propria attività.

Aspetti finanziari

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che per gli interventi per la eliminazione delle carcasse di animali di cui al Titolo I della legge n. 3/2005, sia autorizzata la spesa annua di 1.000 migliaia di euro per il triennio 2009-2011 (occorre pertanto modificare il triennio di riferimento).

Il medesimo stanziamento è stato in precedenza previsto per il periodo 2005 – 2007, destinando 900 migliaia di euro per i contributi di cui all'articolo 2 e 100 migliaia di euro per i contributi ai consorzi previsti dall'articolo 7, di cui come in precedenza evidenziato il presente disegno di legge prevede la soppressione.

Non disponendo di ulteriori elementi conoscitivi, lo scrivente Servizio non si può esprimere in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri.

Con riguardo alle modalità di copertura, il disegno di legge all'esame della Commissione Bilancio prevede che si faccia fronte al capitolo 215704 *'Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso'*. Dalle risultanze della banca dati dell'Assessorato all'Economia, alla data del presente documento la disponibilità del capitolo è pari a zero.

Con l'articolo 99 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, per il rimborso delle spese per distruzione delle carcasse animali (articolo 2 l.r. n. 3/2005) è stata autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010 a valere sul capitolo 144123.

Si rileva che tale spesa è collegata, per 140 mila euro, all'accantonamento negativo di cui all'articolo 2, comma 2, della finanziaria regionale. Pertanto, l'attuale stanziamento del capitolo 144123 per l'esercizio 2010 risulta essere pari a 60 migliaia di euro.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 9 - 2010

Disegno di legge n. 560
“Norme in materia di consorzi di bonifica”

Note sulla quantificazione degli oneri e la
copertura finanziaria e riferimenti normativi

XV legislatura – 25 maggio 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	560 Norme in materia di consorzi di bonifica
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione di merito:	III Commissione
Relazione tecnica:	Nota prot. n. 27353 del 25 maggio 2010 della Ragioneria generale - Oggetto: Parere sul disegno di legge "Norme in materia di consorzi di bonifica"

La norma di cui all'articolo 1, comma 1, estende l'applicazione delle garanzie occupazionali assicurate dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009 (riguardante i contratti dei lavoratori dei consorzi che hanno prestato la propria opera sino al 2005, già oggetto di precedenti proroghe da ultimo con la legge regionale n. 11 del 2010) anche ai lavoratori utilizzati entro il 31 dicembre 2007, in atto non più in servizio. A questi ultimi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono assicurate almeno 51 giornate lavorative nel corso del 2010.

La disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, prevede che, anche per questa ulteriore fattispecie, siano osservati i periodi di discontinuità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Tali previsioni costituiscono deroga al divieto di assunzioni previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1995 e dall'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 2008

La quantificazione della maggiore spesa è fissata in 1.800 migliaia di euro e grava sul capitolo di spesa utilizzato per le proroghe dei contratti dei lavoratori dei consorzi di bonifica in atto autorizzate.

Rispetto alle modalità di copertura finanziaria ed alla quantificazione degli oneri, in mancanza di dati relativi al numero dei potenziali destinatari delle disposizioni del disegno di legge, si rinvia alla nota prot. 27353/B01 del 25 maggio 2010 della Ragioneria generale della Regione, con la quale il Dipartimento Interventi infrastrutturali dell'Assessorato alle Risorse agricole è invitato ad esprimersi in merito alla utilizzabilità delle disponibilità del capitolo di bilancio 147320, "*Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali*" che, alla data di stesura del presente documento, è pari a 18.874,610 migliaia di euro.

L'articolo 2 del disegno di legge non ha invece refluenze di carattere finanziario, riguardando il limite al ricorso alla trattativa privata (si segnala la seguente correzione al riferimento previsto dal comma 1, articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7).

Riferimenti normativi

L.R. 29 DICEMBRE 2009, N. 13, ART. 1 C. 2.....	5
L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 2.....	5
L.R. 1 aprile 2010, n. 8, art. 2 c. 1	6
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 6.....	6
L.R. 30-10-1995 n. 76, art. 3.....	6
D.Lgs. 6-9-2001 n. 368, art. 5 c. 3	7
L.R. 1-2-2006 n. 4, art. 1 c. 2	7
L.R. 30 OTTOBRE 1995, N. 76, ART. 3	7
L. 18-4-1962 n. 230.....	8
L.R. 25-5-1995 n. 45, artt. 25, 30 e 36 c. 3.....	8
L.R. 25-5-1995 N. 45, ART. 32.....	10
L.R. 29 DICEMBRE 2008, N. 25, ART. 1 C. 10.....	10
L.R. 2-8-2002 N. 7, ART. 24 C. 6 TER.....	10
L.R. 2-8-2002 n. 7, art. 1 c. 2 lett. a	11

L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 2

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

TITOLO I Disposizioni per l'occupazione

Art. 1 *Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato* ⁽²⁾.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 2

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo

Art. 1 Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.

2. *I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario*

2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.

L.R. 1 aprile 2010, n. 8, art. 2 c. 1

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

Art. 2 *Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.*

1. È autorizzata, sino al 30 aprile 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 6

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 51 *Misure urgenti di sostegno all'occupazione*

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

L.R. 30-10-1995 n. 76, art. 3

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

Art. 3 (3)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997 (4).

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

(3) Per la proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12, l'art. 2, comma 1, L.R. 22 agosto 2000, n. 16, l'art. 1, comma 2, primio periodo, L.R. 29 dicembre

2008, n. 25 e l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4.

(4) Si veda, anche, l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12 e l'art. 2, commi 2 e 3, L.R. 22 agosto 2000, n. 16.

D.Lgs. 6-9-2001 n. 368, art. 5 c. 3

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

L.R. 1-2-2006 n. 4, art. 1 c. 2

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

Art. 1 Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica.

2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:

a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);

b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;

c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali (2).

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, sono confermate, rispettivamente fino al 31 marzo 2009 e fino al 31 marzo 2010, le garanzie occupazionali di cui al presente comma, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, art. 3

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

Art. 3 (3)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge

18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997 (4).

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

(3) Per la proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12, l'art. 2, comma 1, L.R. 22 agosto 2000, n. 16, l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e l'art. 1, comma 2, primo periodo, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4.

(4) Si veda, anche, l'art. 1, L.R. 6 agosto 1999, n. 12 e l'art. 2, commi 2 e 3, L.R. 22 agosto 2000, n. 16.

L. 18-4-1962 n. 230

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

L.R. 25-5-1995 n. 45, artt. 25, 30 e 36 c. 3

Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.

Art. 25 Concorso regionale nelle spese consortili.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, è esteso con le medesime modalità a copertura delle spese per il personale di cui all'articolo 30 e al personale in atto in servizio chiamato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, alla copertura di posti nelle piante organiche dei consorzi mediante concorsi pubblici nonché per le assunzioni dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (15).

(15) Comma così modificato dall'art. 76, comma 6, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20. Si veda, in argomento, l'art. 13 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

Art. 30 Garanzie occupazionali (17).

1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di

assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in osservanza delle procedure previste all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, anche ai soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali nei consorzi, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto triennio.] (18).

[3. Ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al comma 2 vengono assicurate, a richiesta, 151 giornate lavorative con le procedure di cui al comma 6.] (19).

4. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998:

a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali;

b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali.

5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

5-bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio gli operai, i braccianti agricoli, e gli altri soggetti non rientranti nel precedente comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

5-ter. Esaurito l'impinguamento della fascia a tempo indeterminato di cui al precedente comma, si provvede, con gli stessi criteri e modalità, al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia di centocinquantunisti attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti (20).

6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4 (21).

[7. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso l'ASCEBEM è assunto, su domanda da presentare entro il termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo] (22) (23).

(17) Vedi anche l'art. 110, comma 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.

(18) I commi 2, 3 e 7 sono stati espressamente abrogati dall'art. 1 lett. c) della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48.

(19) I commi 2, 3 e 7 sono stati espressamente abrogati dall'art. 1 lett. c) della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48.

(20) *I commi 5-bis e 5-ter sono stati aggiunti dall'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.*

(21) *Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, "Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230".*

(22) *I commi 2, 3 e 7 sono stati espressamente abrogati dall'art. 1, lett. c), della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48.*

(23) *Si veda Circ.Ass. 28 marzo 1996, n. 227.*

Art. 36 Norma finanziaria.

3. Per le finalità di cui agli articoli 25 e 30 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la spesa di lire 30.000 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della autorizzazione ciascuno degli anni anzidetti con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione di piccoli invasi (aree interne, capitolo 55940).

L.R. 25-5-1995 n. 45, art. 32

Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.

Art. 32 *Divieto di nuove assunzioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale.

L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1 c. 10

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo (2).

Art. 1 Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.

10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia (9).

(9) Periodo così modificato dall'art. 32, comma 3, L.R. 14 aprile 2009, n. 5.

L.R. 2-8-2002 n. 7, art. 24 c. 6 ter

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Articolo 24 *Trattativa privata.*

6-ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (338).

L.R. 2-8-2002 n. 7, art. 1 c. 2 lett. a

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Art. 1 Applicazione normativa nazionale.

2. Si applicano altresì nel territorio della Regione nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 10 - 2010

Disegno di legge n. 434 - 385 - 382 bis
“Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili”

Note sulla quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria e riferimenti normativi

XV legislatura – 9 giugno 2010



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	434 – 385 –382 bis Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili
Iniziativa:	Governativa
Commissione di merito:	V Commissione
Relazione tecnica:	non presente

Articolo 1

Trasformazione dei contratti

Dai dati forniti dall’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale nell’ottobre 2009, il bacino dei lavoratori precari interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 1 del disegno di legge è pari a 23.758 unità (*lavoratori contrattualizzati*). A questi vanno aggiunte ulteriori 6.708 unità (*lavoratori non contrattualizzati*) facenti parte dei cosiddetti lavoratori A.S.U. non stabilizzati, non ricompresi fra i destinatari delle norme dell’articolo 1.

Analizzando in dettaglio la disposizioni di cui al **comma 1** si evidenzia che esso:

- identifica gli **enti destinatari** della disciplina (ovverossia: aziende, enti pubblici dipendenti o vigilati dalla Regione, enti locali e relativi enti o aziende, nonché aziende ospedaliere, aziende sanitarie, università);
- stabilisce quindi, con il richiamo espresso alle correlative disposizioni statali in merito, le **misure di stabilizzazione** che costituiscono condizione necessaria per l’accesso ai benefici previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma. Tali misure di stabilizzazione consistono nella trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

A tali fini è necessario che i sopraccitati enti **pongano in essere entro il 31 dicembre 2010**, nei confronti dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili **titolari di contratti a tempo determinato stipulati anteriormente al 31 dicembre 2007**, una delle seguenti **misure di stabilizzazione**:

1. **concorsi per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva dei posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso**, per il personale non dirigenziale in servizio, a tempo determinato, per almeno tre anni (quindi ponendo a concorso un numero maggiore di posti rispetto alla riserva);
2. **concorsi per titoli ed esami per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato**, con apposito punteggio finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale di suddetto personale, e per quello già utilizzato con **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (da almeno tre anni);
3. **assunzioni, limitatamente alle qualifiche inferiori**, del personale in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, con la predisposizione, a tal fine, di apposite graduatorie, **previa prova di idoneità**.

Le misure dei punti 1. e 2. sono attivabili a condizione che il contratto di lavoro a tempo determinato dei soggetti interessati sia stato stipulato a seguito di procedura selettiva.

Misura dei benefici. Sulla base della sussistenza delle predette condizioni, l'articolo 1 del disegno di legge in esame **consente la proroga:**

- **per i dieci anni successivi** alla stabilizzazione, del contributo erogato dalla amministrazione regionale per i contratti di lavoro a tempo parziale a 24 ore (90% della retribuzione per comuni fino a 15 mila abitanti; 80% per gli altri comuni);
- **per due ulteriori quinquenni successivi** alla stabilizzazione, del contributo erogato dalla amministrazione regionale, pari a 60 milioni di lire (oggi da convertire in 30.987,41 euro, vedi, a tal proposito il comma 3 dell'articolo 3 del ddl), ripartito in cinque annualità, in quote di pari importo per ciascun lavoratore, **con riferimento alle misure di fuoriuscita previste dall'articolo 25 l.r. n. 21/2003** (tra cui vanno annoverate: l'esternalizzazione di servizi, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavori a progetto).

Il comma 2 dell'articolo in esame **introduce, poi, apposite misure disincentivanti in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori entro il 31 dicembre 2010.**

In particolare:

- **la lettera a)** prevede che le percentuali del contributo erogato dalla amministrazione regionale, per ciascun contratto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, siano ridotte di 10 punti percentuali *a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge.*

A tal proposito occorre chiarire, anche sotto il profilo della esatta determinazione dei riflessi finanziari, in termini di minore spesa, della disposizione sul bilancio regionale:

- se la decurtazione percentuale del contributo sia *una tantum*, ovvero
 - se si intenda prevedere una riduzione per ciascun anno e in che modo essa venga calcolata.
- **la lettera b)** prevede il venir meno, per intero, del contributo erogato dalla amministrazione regionale, per ciascun lavoratore, cui viene assicurata l'occupazione per 60 mesi (contratti quinquennali). Appare in tal senso utile chiarire per quale motivo, si preveda la esclusiva disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 27/2007 e manchi invece, a differenza di quanto previsto alla lettera b) del comma 1, il riferimento anche all'articolo 25 della l.r. n. 21/2003.

I costi a legislazione vigente

Per la valutazione degli effetti finanziari, è innanzitutto necessario individuare la platea dei lavoratori destinatari delle misure di stabilizzazione previste dal comma 1 dell'articolo 1 (*dati del paragrafo: Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ottobre/novembre 2009*).

Lavoratori A.S.U Stabilizzati

PROVINCIA	ART. 4 L.R. 16/2006	ART. 25 L.R. 21/2003	ART. 8 L.R. 16/2006 ENTI PARCO	ART. 23, C. 14 L.R. 19/2005	TOTALI
AG	1.561	1.201	0	0	2.762
CL	570	698	0	5	1.273
CT	2.479	747	8	93	3.327

EN	685	419	43	0	1.147
ME	2.626	965	60	1	3.652
PA	2.152	3.428	52	2	5.634
RG	322	851	0	0	1.173
SR	962	1.366	0	0	2.328
TP	1.318	964	0	0	2.282
	12.675	10.639	163	101	23.578

Nelle successive tabelle sono indicati i costi attualmente sostenuti per i predetti lavoratori.

Categorie di soggetti	Platea	Costo medio unitario annuo
-----------------------	--------	----------------------------

Lavoratori A.S.U. stabilizzati	23.758	€ 11.730 *
--------------------------------	--------	------------

* Il costo medio unitario annuo è pari al costo annuo stimato per le misure di cui all'art. 4 l.r. 16/2006 e all'art. 25 l.r. 21/2003 a fianco riportate (278.874.990) diviso il numero degli addetti (23.758).

Oneri a carico del bilancio Regione per addetto	
ART. 4 L.R. 16/2006	ART. 25 L.R. 21/2003
<i>Dettagli dell'intervento</i>	
40 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo pieno	Un contributo di € 30.987,41 da ripartire in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore a cui viene assicurata l'occupazione e con un compenso mensile non inferiore € 671,39
Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 90 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore	
Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 80 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore	
12.675	10.639
€ 16.800	€ 6.197

n. addetti
Costo medio per addetto
Totale della misura

€ 212.940.000 € 65.934.990

Costo totale annuo stimato	€ 278.874.990
-----------------------------------	----------------------

Nel bilancio pluriennale vigente, per il capitolo 321301 *Fondo unico per il precariato nonché per le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale* è previsto, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, uno stanziamento di 314,100 milioni di euro. La differenza tra quanto stimato sopra (278,8 milioni di euro) e lo stanziamento è da ricondurre (oltre che per i contributi per l'autoimpiego) alla copertura degli oneri derivanti dai 6.708 lavoratori A.S.U. riepilogati nella seguente tabella.

Lavoratori A.S.U. non stabilizzati

Provincia	L.R. 85/95	Circ. Ass. 331/1999	LPU ex Dlgs.280/1997	Art. 4 l.r. 24/00	Totale
AG	33	360	499	0	892
CL	52	28	60	7	147
CT	5	134	147	0	286
EN	4	147	157	0	308
ME	40	491	1492	0	2.023
PA	34	644	578	1	1.257
RG	1	172	273	0	446
SR	0	98	137	19	254
TP	176	418	480	21	1.095
TOTALI	345	2.492	3.823	48	6.708

Categorie di soggetti	Platea	Costo medio unitario annuo	Oneri a carico del bilancio Regione
Lavoratori A.S.U. non stabilizzati	6.708	€ 6.197	n. addetti 6.708
			€ 6.197

Costo annuo stimato per lavoratori A.S.U. non stabilizzati	€ 41.572.695
---	---------------------

Stabilizzazioni e patto di stabilità

Le disposizioni in esame hanno certamente un impatto di rilievo sulla finanza degli enti locali, anche in ordine alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio connesso ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Negli anni più recenti si è assistito ad un duplice fenomeno: da un lato si è registrata una crescita degli interventi normativi in materia di assunzione e stabilizzazione di personale precario, confermando la tendenza a volere riposizionare al centro delle modalità di articolazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione quelli a tempo indeterminato; per un altro versante si assiste ad una maggiore incidenza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità sui bilanci degli enti locali e, per quello che in questa sede più ci riguarda, ad un

raffreddamento della crescita della spesa corrente e della sua componente relativa alle spese per il personale.

Alcuni profili normativi

Nella direzione appena tracciata possono ascriversi le recentissime disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 che sostituiscono il comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008. Appresso si riportano con testo a fronte le due norme.

Norma in vigore prima del DL n. 78/2010	DL n. 78/2010
<i>comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112</i>	<i>comma 9 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78</i>
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.	E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Si riportano, altresì le disposizioni del comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come novellato dal comma 7 dell'articolo 14 del recentissimo D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 557 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art. 1. Comma 557 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della	D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14 c. 7 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali 7. <u>L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</u> Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
---	--

<p>dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) <u>articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</u>, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo <u>1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311</u>, e all'articolo <u>1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</u>, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo <u>19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448</u>, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:</p> <p>a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;</p> <p>b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;</p> <p>c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del <u>decreto legislativo 18</u></p>	<p>esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del <u>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>.</p>
---	---

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (203).


(203) Comma così modificato prima dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 2 e il comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007.

Alcuni profili finanziari concernenti le spese per il personale

A fronte delle predette disposizioni normative aventi indubbie ricadute finanziarie, si richiama un recente studio del Ministero dell'Interno il quale evidenzia che, con riferimento ai dati al 31 dicembre 2008, in Sicilia 167 comuni superano il limite del 50% relativo alla incidenza delle spese di personale sulle spese correnti e ben 310 comuni superano la soglia del 40%. Si sottolinea, altresì, che con decorrenza 1° gennaio 2011 solo gli enti che “non superano tale incidenza percentuale del 40%”, potranno procedere ad assunzioni e “nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nel corso del 2010”.

A questo punto, appare interessante osservare come, negli ultimi anni, sia evoluto l'andamento dell'incidenza relativa alle spese per il personale rispetto al totale delle spese correnti nei comuni. Di seguito si riportano alcuni dati relativi a tale rapporto.

In particolare, si rinvia alla seguente tabella tratta dal rapporto IFEL (Fondazione ANCI), da cui si evince che nel 2006 il dato medio Italia è pari al 36% circa.




Ancora, nella recentissima "Relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province. Andamenti finanziari degli enti locali nel 2008" della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, si evince che la spesa per il personale nel 2008 ha una incidenza del 31,76% sulla spesa corrente (si vedano le seguenti tabelle). In Sicilia, il medesimo studio, rileva una incidenza del 41,1%, con uno scarto di quasi dieci punti con la media italiana.

**Comuni biennio 2007-2008: spesa corrente suddivisa in interventi.
Impegni in conto competenza: var. e composizione %**

Descrizione Intervento/Capitolo	Pro- Capite 2007	Pro- Capite 2008	Impegni (Competenza) - 2007	Impegni (Competenza) 2008	Var %	Comp.% 2007	Comp.% 2008
Personale	264,80	271,76	11.830.225.634	12.141.051.265	2,63	32,12%	31,76%
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	29,68	29,52	1.326.012.872	1.318.889.559	-0,54	3,60%	3,45%
Prestazioni di servizi	344,89	363,36	15.408.281.415	16.233.359.655	5,35	41,83%	42,46%
Utilizzo di beni di terzi	8,08	8,21	360.921.683	366.777.556	1,62	0,98%	0,96%
Trasferimenti	96,59	99,47	4.315.009.411	4.443.701.301	2,98	11,72%	11,62%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	44,89	47,56	2.005.381.274	2.124.936.205	5,96	5,44%	5,56%
Imposte e tasse	20,93	21,41	935.163.669	956.368.921	2,27	2,54%	2,50%
Oneri straordinari della gestione corrente	14,52	14,42	648.765.318	644.130.043	-0,71	1,76%	1,68%
Ammortamenti di esercizio	0,01	0,00	247.324	43.396	-82,45	0,00%	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,03	0,04	1.514.843	1.888.152	24,64	0,00%	0,00%
Fondo di riserva	0,01	0,01	557.907	525.909	-5,74	0,00%	0,00%
Totale	824,43	855,76	36.832.081.349	38.231.671.961	3,80	100,00%	100,00%

Fonte: Corte dei Conti, delibera n. 13/2010.

Nota: Si veda il primo rigo relativo alle spese per il personale. Nel 2007 il dato relativo all'incidenza è pari al 32,12%, mentre nel 2008 è pari al 31,76%



Fonte: Corte dei Conti, delibera n. 13/2010.

Nota: La spesa per il personale è quella indicata dalla colonna 1.

Considerazioni finali

I vincoli della vigente normativa concernente il patto di stabilità (anche alla luce del DL n. 78/2010) combinati con i dati relativi al rapporto fra il totale delle spese correnti e quelle relative al personale nei comuni siciliani, delineano un quadro piuttosto ristretto delle amministrazioni locali che possono concretamente procedere alle attività di stabilizzazione. Come in precedenza riportato, attenendosi ai dati del 2008 sulle spese del personale forniti dal Ministero degli Interni e non considerando la sussistenza di eventuali altri vincoli di patto, soltanto 223 dei 390 comuni siciliani sarebbero in atto nelle condizioni di avviare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1 comma 1 del disegno di legge.

A fronte di tale dato, il comma 2 prevede dei meccanismi di penalizzazione per quei comuni che non vorranno o potranno procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti (per lo sfioramento dei limiti di spesa o per la dotazione delle piante organiche).

Al fine di individuare la quantificazione degli oneri e le corrette modalità di copertura finanziaria, occorre necessariamente acquisire dal Governo le seguenti informazioni:

- esatta quantificazione dei soggetti interessati per ciascuna tipologia e per ciascun ente;
- scadenza dei vari contratti al fine di verificare l'impatto finanziario sulle singole annualità di bilancio;
- dati riguardanti il rispetto del patto di stabilità da parte degli enti ad esso sottoposti, rispetto del contenimento delle spese per il personale e incidenza di tale spesa sul totale delle spese correnti;
- quantificazione dei soggetti in capo ai quali vigono trasferimenti dal fondo nazionale per l'occupazione.

Rispetto alla presenza o meno di maggiori spese per il bilancio regionale, si osserva che, anche qualora i processi di stabilizzazione non dovessero generare maggiori spese (derivanti ad esempio da incremento delle ore, oneri riflessi, etc) e quindi non fosse necessario incrementare le attuali previsioni di spesa del bilancio triennale relativamente al capitolo 321301, la spesa annuale si consoliderebbe comunque per un ulteriore periodo. Infatti, la previsione dei benefici è estesa da un quinquennio ad un decennio.

Articolo 2

Somme rinvenienti dalle cessazioni per il personale di ruolo

Si suggerisce un approfondimento in ordine alla compatibilità della norma con l'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali.

Articolo 3

Concorsi pubblici e assunzioni.

Proroga di termini

Si rappresenta che il comma 2 riproduce una norma della finanziaria regionale 2010 oggetto d'impugnativa da parte del Commissario dello Stato (articolo 16, comma 7), secondo il quale le norme impugnate violerebbero gli articoli 117, 119 secondo comma e 120 della Costituzione, in

quanto, consentirebbero, peraltro retroattivamente, una diversa definizione della base di calcolo per gli oneri del personale ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, con presumibili effetti negativi per il bilancio dell'ente e conseguentemente sui saldi di finanza pubblica.

Quanto agli altri commi:

- il comma 1 proroga, al 31 dicembre 2014, il termine previsto per le riserve, priorità, preferenze e precedenza nei concorsi pubblici e le assunzioni in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili;
- il comma 3 converte in euro l'importo del contributo per i contratti co.co.co. e del compenso minimo mensile che da diritto al predetto contributo (la corretta conversione del compenso minimo sarebbe pari a 671,39 euro);
- il comma 4 riguarda la formazione all'autoimpiego;
- il comma 5 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di attività socialmente utili (contributo di 60 milioni richiamato dall'art. 25 l.r. n. 21/2003) nei confronti dei lavoratori ex articolo 23 anche per le misure riguardanti esternalizzazioni di servizi, contratti quinquennali di diritto privato, contratti di co.co.co. e lavori a progetto. **Occorre richiedere al Governo chiarimenti in merito alle ricadute finanziarie di tale estensione al fine di provvedere, eventualmente, alla relativa copertura finanziaria.**

Articolo 4

Autorizzazione riduzione orario di lavoro

Autorizzazione al part time.

Articolo 5

Variatione profili professionali

Pur non presentando profili finanziari, si suggerisce un approfondimento in ordine alla possibilità di una variazione delle qualifiche e categorie del personale, considerato, altresì, che l'assunzione di personale per le categorie superiori alla b può avvenire esclusivamente tramite pubblica selezione.

Articolo 6

Attuazione del programma regionale di stabilizzazione

Intende consentire l'utilizzazione delle risorse statali e dell'Unione europea (senza porre limiti quantitativi). Si esprimono perplessità sull'applicabilità della norma. **Sarebbe utile chiedere al Governo chiarimenti in merito alla compatibilità delle predette disposizioni con i programmi operativi ed attuativi che regolano la utilizzazione delle risorse extraregionali.**

Riferimenti normativi

D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78 , ART. 17 C. 10, 11, 12 E 30 TER.....	13
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1 c. 2 e 35 c. 4	14
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 513, 519, 529, 557, 558 e 560	14
D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, ART. 14 C. 7.....	16
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 110.....	17
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3 c. 90.....	19
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 32	19
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16.....	21
D.L. 3 AGOSTO 2009, N. 103, ART. 1 C. 1 LETT. C.....	22
L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7.....	23
L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1 c. 2.....	23
L.R. 14 APRILE 2006, N. 16, ARTT. 1, 3, 4 E 5.....	23
L.R. 31 DICEMBRE 2007, N. 27 , ART. 2	26
L.R. 29 DICEMBRE 2003, N. 21, ART. 25.....	27
L.R. 26-11-2000 N. 24, ART. 2.....	28
L.R. 23 GENNAIO 1998, N. 3, ART. 2	29
L.R. 5 NOVEMBRE 2004, N. 15, ART. 41	30
L.R. 21 DICEMBRE 1995, N. 85, ARTT. 11 E 12	30
L.R. 5 NOVEMBRE 2001, N. 17, ART. 3.....	33

D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , art. 17 c. 10, 11, 12 e 30 ter

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'*articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. (98) (108)

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1 c. 2 e 35 c. 4

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

1. Finalità ed àmbito di applicazione.

2. *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (2).*

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 67, comma 8, l'art. 71, comma 1, l'art. 72, commi 5 e 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi da 10 a 13 dell'art. 17, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2-bis dell'art. 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 aggiunto dal comma 1 dell'art. 19, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

35. Reclutamento del personale

4. *Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (112).*

(112) Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 513, 519, 529, 557, 558 e 560

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1. **513.** *Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con*

le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (184).

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 29 novembre 2007.

1. 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegue tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (186) (187).

(186) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 91 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7. Per la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato vedi il D.P.R. 29 dicembre 2007. Per la stabilizzazione del personale in servizio a tempo indeterminato vedi il D.P.C.M. 19 marzo 2009 e il D.P.C.M. 26 novembre 2009.

(187) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1. 529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio (194).

(194) Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7.

1. 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;*
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;*
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto .*

Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (203).

(203) Comma così modificato prima dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 2 e il comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14 c. 7

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.».

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

110. Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità ⁽¹⁷⁷⁾.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ⁽¹⁷⁸⁾.

(177) Comma così modificato dall'art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(178) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e il comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

1. 560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 (205).

(205) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 95 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3 c. 90.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

3. 90. *Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:*

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 32

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

32. *Unioni di comuni.*

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (42).

(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (98) (109)

L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3 c. 94

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

3. 94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

12. Per il triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'**articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56**, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. (110)

(98) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(108) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(109) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(110) Vedi, anche, il comma 74 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (32).

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (33).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. ... (34) (35).

(32) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

(33) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223.

(34) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

(35) La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti **dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97**. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al **comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20**, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. (102)

(102) Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141.

D.L. 3 agosto 2009, n. 103, art. 1 c. 1 lett. c

Disposizioni correttive del *decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009*.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 ottobre 2009, n. 141.

Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al *decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, sono apportate le seguenti modificazioni: (4)

c) all'*articolo 17*:

1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti **dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97**. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al **comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20**, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»; (6)

2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

(6) Numero così modificato dalla legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141.

L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

7. Responsabilità per danno erariale.

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (13).

(13) Vedi, anche, il comma 30-ter dell'art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1 c. 2

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

1. Azione di responsabilità.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (9) (10).

(9) L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Il presente comma era stato modificato dal comma 1343 dall'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 299.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 272 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L.R. 14 aprile 2006, n. 16, artt. 1, 3, 4 e 5

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie

TITOLO I Stabilizzazione del personale precario

Art. 1 Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

1. La Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, così di seguito distinti:

a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, quali beneficiari di dote finanziaria per la stipula di contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 ⁽³⁾.

(3) Con Dec.Ass. 21 dicembre 2007 è stato approvato il programma regionale di stabilizzazione di cui al presente comma. Vedi, anche, la Circ.Ass. 9 aprile 2008, n. 89.

Art. 3 Disposizioni in materia di assunzioni.

1. Al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, continuano a trovare applicazione per l'anno 2006, in conformità al piano triennale per le assunzioni, nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali calcolano il complesso delle spese di personale al netto di quelle previste al comma 199 del suddetto articolo 1 ed al netto delle spese per i lavoratori socialmente utili stabilizzati dopo il 1° gennaio 2004.

Art. 4 Contratti di diritto privato.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

"6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi

compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione."

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:

- a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.

3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali ⁽⁴⁾.

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

"8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza."

6. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.

7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.

Art. 5 Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni.

1. I termini previsti per le riserve, le priorità, le precedenza e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in favore dei soggetti individuati nell'articolo 2.
3. Ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni ed in particolare quelle afferenti ai limiti delle riserve dei posti per l'accesso ai pubblici impieghi, limitatamente alle sole quote riservate ai soggetti di cui al comma 1, tutti gli enti tenuti ad applicare le suddette riserve, per la copertura dei posti della propria dotazione organica, provvedono a redigere, ogniqualvolta dovessero rendersi vacanti, una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti alla data della selezione medesima.
4. La graduatoria di cui al comma 3 è redatta in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) utilizzazione in attività socialmente utili, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l'ente nonché sussistenza di un rapporto di lavoro presso l'ente ai sensi del comma 2;
 - b) ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l'impiego;
 - c) carico familiare;
 - d) maggiore età.
5. Ciascun lavoratore è inserito, previa domanda, nelle graduatorie di più enti secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 4.
6. L'Amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione impartiscono direttive alle società a prevalente capitale pubblico, ivi comprese quelle che gestiscono gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrico e rifiuti, partecipate dai predetti enti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1. Nell'ambito di tali direttive sono individuati eventuali incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1.

L.R. 31 dicembre 2007, n. 27 , art. 2

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007. Proroga interventi.

Art. 2 *Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili (3).*

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. All'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore

quinquennio. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

(3) Con Circ.Ass. 10 gennaio 2007, n. 87 sono state approvate direttive e chiarimenti in relazione al presente articolo.

L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 25

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Art. 25 Disposizioni in materia di attività socialmente utili (34).

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU – di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali – per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (35).

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni (36);

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa (37).

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (38).

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (39).

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto

fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).

(34) Vedi anche l'art. 8, comma 1, L.R. 14 aprile 2006, n. 16. Vedi altresì la Circ.Ass. 19 febbraio 2004, n. 39.

(35) Periodo aggiunto dall'art. 23, comma 8, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(36) Vedi anche l'art. 41, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(37) Vedi anche l'art. 41, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

(38) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 5 novembre 2004, n. 15. Il testo originario era così formulato: «2. La selezione dei lavoratori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.».

(39) Vedi anche l'art. 9, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

L.R. 26-11-2000 n. 24, art. 2

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Art. 2 *Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni.*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità (4) in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.

2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.

3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopradetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 (5).

4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001 (6).

5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente (7).

6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenza e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.

7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni (8). La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

(4) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27 i contributi già concessi possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio.

(5) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

(6) Vedi, anche, la Circ.Ass. 22 marzo 2004, n. 41.

(7) Vedi, anche, la Circ.Ass. 2 marzo 2007, n. 80.

(8) Il limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni è stato differito all'anno 2002 dall'art. 62, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

L.R. 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2

Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.

Art. 2 *Formazione all'autoimpiego* (5).

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni (6) a soggetto.

2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.

(5) Si veda, in argomento, la Circ.Ass. 2 aprile 1998, n. 309. Per le finalità di cui al presente articolo, si veda, inoltre, l'art. 3, comma 2, della L.R. 19 agosto 1999, n. 18 e l'art. 76, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.

(6) Importo così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 18. L'art. 9, comma 5, L.R. 26 novembre 2000, n. 24, dispone che il contributo sia erogato nell'importo superiore di lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

L.R. 5 novembre 2004, n. 15, art. 41

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 (2). Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 41 *Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:

"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".

L.R. 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 11 e 12

Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro (2) (3).

(2) Norme in materia sono state successivamente dettate con legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. Per la predisposizione e presentazione di progetti di lavori socialmente utili che prevedano l'utilizzazione dei soggetti individuati dalla presente legge per le attività connesse allo svolgimento dell'Universiade 1997, si veda l'art. 10 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51. A norma di quanto disposto dall'art. 2, L.R. 5 novembre 2001, n. 17, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le attribuzioni di cui alla presente legge continuano ad essere esercitate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

(3) Vedi la Circ.Ass. 24 giugno 1996, n. 234 e la Circ.Ass. 27 luglio 2000, n. 23.

Art. 11 *Progetti di utilità collettiva: aree di intervento* (14).

1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:

a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;

- b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
- c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
- d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;
- e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);
- f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), europortelli, sportelli-giovani;
- g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
- h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- i) assistenza sociale, animazione socio-culturale;
- l) interventi a favore degli immigrati;
- m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;
- n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
- o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
- p) servizi turistici.

(14) Per le modalità attuative del presente articolo, si veda il Dec.Ass. 3 ottobre 1997. Per una estensione dell'ambito di attuazione della norma, vedi l'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3. Per il termine di presentazione dei progetti di utilità collettiva per l'anno 1998 e annualità successive, vedi la Dec.Ass. 3 marzo 1999. Vedi, anche, la Circ.Ass. 30 giugno 1999, n. 351, la Circ.Ass. 15 giugno 2000, n. 18 che ha dettato disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (P.U.C.) di cui al presente articolo e la Circ.Ass. 27 luglio 2000, n. 23. Vedi, inoltre, l'art. 3, L.R. 5 novembre 2001, n. 17 e l'art. 46, L.R. 5 novembre 2004, n. 15. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2006 i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale a norma del presente articolo sono confermati con durata quinquennale. Vedi altresì l'art. 8, comma 3, L.R. 14 aprile 2006, n. 16 e l'art. 2, comma 4, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

Art. 12 Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione (15).

1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di

utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti (16).

3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:

a) le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;

b) le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.

5. Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.

6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione (17).

7. Nel caso di comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento (18).

8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza (19).

9. L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.

10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge (20).

11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili (21).

12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995 (22).

(15) Per le modalità attuative del presente articolo, si veda il Dec.Ass. 3 ottobre 1997. Per una estensione dell'ambito di attuazione della norma, vedi l'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3. Per il termine di presentazione dei progetti di utilità collettiva per l'anno 1998 e annualità successive, vedi il Dec.Ass. 3 marzo 1999. Vedi, anche, la Circ.Ass. 30 giugno 1999, n. 351, la Circ.Ass. 15 giugno 2000, n. 18 che ha dettato disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (P.C.U.) di cui al presente articolo e la Circ.Ass. 27 luglio 2000, n. 23. Vedi, inoltre, l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, L.R. 5 novembre 2001, n. 17, nonché l'art. 46, L.R. 5 novembre 2004, n. 15. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, i contratti di cui al presente articolo possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l'interesse all'espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo competenza (vedi, anche, il comma 3 del medesimo articolo). A norma dell'art. 2, comma 3, L.R. 1° febbraio 2006, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2006 i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo sono confermati con durata quinquennale. Vedi altresì l'art. 4, comma 3, l'art. 8, commi 1 e 3, L.R. 14 aprile 2006, n. 16 e l'art. 2, comma 4, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

(16) Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 31 marzo 2001, n. 2 e la Circ. 3 aprile 2009, n. 93.

(17) Il presente comma, già modificato dall'art. 21, L.R. 7 agosto 1997, n. 30, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 14 aprile 2006, n. 16 (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «6. Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.».

(18) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, L.R. 14 aprile 2006, n. 16. Il testo originario era così formulato: «8. I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.».

(20) (21) (22) In riferimento agli ultimi tre commi del presente articolo si vedano: Circ.Ass. 21 dicembre 1995, n. 6535; Circ.Ass. 2 agosto 1996, n. 240; Circ.Ass. 3 febbraio 1997, n. 252 recante: "Chiarimenti in ordine alla prosecuzione dei progetti finalizzati all'utilizzazione in lavori socialmente utili dei soggetti di cui alla legge regionale n. 85 del 1995"; Circ.Ass. 21 febbraio 1997, n. 253/97 recante: "Progetti di lavori socialmente utili ex art. 12, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 - Assegnazione dei lavoratori ai progetti"; Circ.Ass. 10 settembre 1997, n. 273 recante: "Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nelle sedute del 13 e del 21 febbraio 1997 - Prosecuzione degli interventi fino al 28 febbraio 1998"; Circ.Ass. 29 settembre 1998, n. 319; Circ.Ass. 26 novembre 1998, n. 327 relativa alla prosecuzione degli interventi fino al 31 dicembre 1998; Circ.Ass. 28 dicembre 1998, n. 330 per la prosecuzione degli interventi fino al 30 marzo 1999.

L.R. 5 novembre 2001, n. 17, art. 3

Interventi urgenti in materia di lavoro.

Art. 3 *Disposizioni in materia di contratti di diritto privato.*

1. Gli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale possono elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Per i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, stipulati dall'Amministrazione regionale, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare totalmente gli oneri relativi ai contratti stessi, attivati anche attraverso procedure di mobilità ed a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 11 - 2010

Note di lettura sul
DDL nn. 132-210-325-463-464

“Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato una intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione e dalle comunità di recupero”

Note sulla quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria e riferimenti normativi

XV legislatura – 23 giugno 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	132-210-325-463-464
Titolo	Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato una intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e dalle comunità di recupero
Iniziativa:	parlamentare
Commissione di merito:	I Commissione
Relazione tecnica:	no

Il disegno di legge in oggetto, trasmesso alla II Commissione per il parere ai sensi dell'art. 65 ultimo comma del R.l., è di iniziativa parlamentare e non è accompagnato dalla relazione tecnica.

Sostanzialmente, le disposizioni introdotte dal predetto disegno di legge introducono delle norme volte alla valorizzazione della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo stato ha stretto un'intesa ex articolo 8 della Costituzione.

A questo scopo, l'articolo 3 istituisce una commissione presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, al fine di valutare i progetti che le predette associazioni dovessero presentare per la realizzazione delle attività educative ed assistenziali determinate dall'articolo 1 del DDL in esame.

Nel successivo articolo 4, sono determinate e stanziare le somme occorrenti per la copertura degli oneri discendenti dalle disposizioni che il disegno di legge contempla.

Infine si evidenzia che alcune delle finalità oggetto del disegno di legge in commento appaiono essere raggiunte con le previsioni dell'articolo 93 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (finanziaria per il 2010), con il quale si aggiungono gli oratori alle istituzioni beneficiarie degli interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. Si sottolinea che per gli scopi di cui alla previsione introdotta dall'art. 93 della finanziaria per il 2010, vi è una previsione di bilancio per il periodo 2010 - 2012 di 500 migliaia di euro, anche se, per effetto del sistema degli accantonamenti negativi utilizzato per dare copertura in sede di manovra finanziaria, la effettiva disponibilità del capitolo relativo 183742, è pari a 150 migliaia di euro.

Aspetti finanziari

Con riferimento all'articolo 3, si osserva che la norma, nell'istituire la commissione de qua non specifica la eventuale onerosità della stessa a regime. Trattandosi di spesa avente carattere continuativo, sarebbe necessaria una specifica previsione che ne quantifichi l'importo a regime.

Con riguardo all'articolo 4 si sottolinea che, dai dati rilevati alla data del presente documento dal sistema informativo del bilancio regionale, nel capitolo *215704 Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso*, non vi è alcuna disponibilità di somme per la relativa copertura finanziaria.

Si suggerisce, quindi, di provvedere, ove possibile, attraverso una delle altre modalità di copertura previste dalla vigente legge regionale di contabilità (riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o nuove o maggiori entrate).

Riferimenti normativi

Cost. 27 dicembre 1947.....	5
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 93.....	5
L.R. 31 luglio 2003, n. 10, art. 8.....	5
L.R. 24-7-1978 n. 21.....	6

Cost. 27 dicembre 1947

Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ⁽¹⁰⁾.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze .

⁽¹⁰⁾ Vedi artt. 3, primo comma; 19; 20.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 93

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 93 *Sostegno alle relazioni familiari.*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dopo le parole "istituzioni scolastiche" è aggiunta la parola "oratori".

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

L.R. 31 luglio 2003, n. 10, art. 8

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.

Art. 8 *Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative.*

1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche, oratori e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle

prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni (8).

2. Tali interventi devono prevedere in particolare:

- a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;
- b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;
- c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;
- d) sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
- e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;
- f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

3. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.

(8) Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

L.R. 24-7-1978 n. 21

Istituzione dei consultori familiari in Sicilia



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.

Documento n. 12 - 2010

Note di lettura sul
DDL n. 468 “Disposizioni in materia di
cremazione delle salme e della conservazione,
affidamento e/o dispersione delle ceneri ”

Note sulla quantificazione degli oneri e la
copertura finanziaria e riferimenti normativi

XV legislatura – 12 luglio 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	468
Titolo	Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri
Iniziativa:	parlamentare
Commissione di merito:	I Commissione
Relazione tecnica:	no

Il disegno di legge in oggetto, trasmesso alla II Commissione per il parere ai sensi dell'art. 65 ultimo comma del R.I., è di iniziativa parlamentare e non è accompagnato dalla relazione tecnica.

Con riguardo ai **profili finanziari**, si segnala quanto di seguito specificato.

Con riferimento all'art. 4 si ritiene che le disposizioni contenute nei commi 1 e 5 siano suscettibili di recare oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, il comma 1, in applicazione della legge n. 130 del 2001, dispone che la Giunta debba redigere *“il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni”*; si ritiene utile che, qualora tale attività venga disimpegnata con risorse esterne all'amministrazione regionale, sia necessaria la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. In caso contrario, appare opportuno specificare che tale attività non comporta oneri a carico del bilancio regionale attraverso una clausola di invarianza.

Il comma 5, al fine di favorire la realizzazione degli impianti crematori e dei cinerari comuni, prevede espressamente che la Regione intervenga con **sostegni economici specifici**. Sul punto si rinvia alle considerazioni relative alle previsioni del successivo articolo 9.

Riguardo all'art. 5, esso prevede (comma 3) una serie di attività di promozione che l'amministrazione regionale deve realizzare per la creazione da

parte dei comuni degli *spazi per il commiato*. Anche in questo caso, si suggerisce, qualora l'intervento non dovesse determinare oneri per il bilancio regionale, di inserire una clausola di invarianza; in caso contrario appare opportuna una specifica quantificazione della spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'art. 6 dispone che la Regione promuova apposite campagne informative tendenti alla incentivazione della pratica della cremazione. Per i profili economico finanziari si rinvia alle osservazioni successivamente indicate a proposito dell'art. 9.

L'art. 9 del disegno di legge in esame, contiene la quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni introdotte dai precedenti articoli 4 (*piano regionale di coordinamento*) e 6 (*informazione ai cittadini*), quantificando, rispettivamente, la relativa spesa in 300 mila euro annui per gli impianti crematori e 60 mila euro annui per le campagne informative. Nell'articolato non è però indicata la modalità con la quale si intendono coprire tali oneri; inoltre lo scrivente ufficio non ha elementi di valutazione sufficienti a verificare la congruità delle precedenti quantificazioni.

Nel rammentare che le forme di copertura sono riconducibili all'utilizzo dei fondi globali per le iniziative legislative di parte corrente, alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, ovvero a nuove o maggiori entrate, si evidenzia, con riguardo alla prima modalità, che alla data di stesura del presente documento il capitolo 215704 ha una disponibilità pari a zero.

Infine, si rileva che diverse norme dell'articolato rinviano ad attività che i comuni devono porre in essere rispetto all'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge. Si sottolinea in merito che le norme nazionali vigenti sembrano rinviare la copertura delle spese discendenti dalla prestazione di tali servizi alle entrate derivanti dall'applicazione di apposite tariffe da parte dei comuni (si

vedano a tal proposito gli articoli 5 comma 2, e 6 comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Riferimenti normativi

Cost. 27 dicembre 1947, artt. 2 e 19.....	6
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 79 e 80.....	6
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.....	7
Codice civile, artt. 74-78.....	7
L. 30 marzo 2001, n. 130.....	8
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113.....	10

Cost. 27 dicembre 1947, artt. 2 e 19

Costituzione della Repubblica italiana

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Vedi artt. 8, 18 e 20.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 79 e 80

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

79. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

- 80.** 1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (2)

(2) Vedi, ora, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente decreto è stata sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» per il disposto dell'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 42.

343. La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

Codice civile, artt. 74–78

TITOLO V Della parentela e dell'affinità

74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [c.c. 77, 87].

75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra [c.c. 78].

76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite [c.c. 78].

77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 87, n. 1, 417, 583].

78. Affinità. (1)

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado [c.c. 75, 76] in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 434, n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [c.c. 117], salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

(1) Il rapporto di affinità influisce sul matrimonio (art. 87 c.c.); sull'incesto (art. 251 c.c.); sull'istanza o sulla revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (artt. 417 e 429 c.c.); sull'obbligo alimentare (articoli 433, 434 c.c.); sul diritto di surrogazione dell'assicurazione (art. 1916 c.c.); sulla corresponsione delle indennità di rapporto di lavoro (art. 2122 c.c.); sui rapporti societari (art. 2399 c.c.); sulle procedure concorsuali (artt. 28, 127, 177, L. fall. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

L. 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

1. Oggetto.

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

2. Modifiche all'articolo 411 del codice penale.

1. ... (2).

(2) Aggiunge due commi all'art. 411 del codice penale.

3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i

familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

4. Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

5. Tariffe per la cremazione.

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri (3).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° luglio 2002 e il D.M. 16 maggio 2006.

6. Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

7. Informazione ai cittadini.

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

8. Norme tecniche.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (191).

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (192).

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni (193).

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (194).

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (195);

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (196).

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio (197).

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (198).

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore (199).

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (200).

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (201).

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media

regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (202).

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore (203).

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni (204).

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di

evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati (205) (206).

- (191) *Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.*
- (192) *Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.*
- (193) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.*
- (194) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.*
- (195) *Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.*
- (196) *Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.*
- (197) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.*
- (198) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.*
- (199) *Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.*
- (200) *Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.*
- (201) *Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.*
- (202) *Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.*
- (203) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*
- (204) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.*
- (205) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 46-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dal comma 175 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*
- (206) *Il presente articolo è stato abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nelle parti con esso incompatibili.*



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 13 - 2010

DDL n. 583 “Armonizzazione di norme di contabilità pubblica regionale al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio nazionale”

Note di lettura e riferimenti normativi

XV legislatura – 21 luglio 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	583
Titolo	Armonizzazione di norme di contabilità pubblica regionale al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio nazionale
Iniziativa:	governativa
Commissione di merito:	II Commissione
Relazione tecnica:	si

Il disegno di legge n. 583 è diretto ad armonizzare i termini di presentazione ed esame degli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Regione, alla luce della riforma introdotta a livello statale dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Articolo 1

Attualmente, la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prevede che il **Documento di programmazione economico-finanziaria** sia presentato "entro trenta giorni dalla data di presentazione alle Camere da parte del Consiglio dei Ministri di quello nazionale" (art. 1, comma 2, lettera a) e sia approvato "entro il 31 agosto" (art. 2, comma 1).

La normativa statale antecedente la riforma di cui alla citata legge n. 196/2009, prevedeva che il DPEF nazionale venisse presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

Per il combinato disposto delle due sopraccitate norme, il termine ultimo per la presentazione del DPEF regionale non poteva superare il 30 luglio successivo, al fine di consentire la deliberazione dell'Assemblea entro il successivo 31 agosto.

L'articolo 7 della legge n. 196/2009 ha però **sostituito il DPEF con un nuovo documento, la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre** di ogni anno.

Conseguentemente è venuto meno il documento nazionale la cui presentazione determina l'avvio del termine per la presentazione del DPEF regionale.

L'articolo 1 del disegno di legge :

- al comma 1, postergando l'attuale termine, stabilisce che il **DPEF regionale sia presentato "entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre"**. Così facendo si consente che il documento sia presentato alla luce dei contenuti

della Decisione di finanza pubblica che ha sostituito, arricchendolo di contenuti, il precedente DPEF nazionale e che, come in precedenza detto, deve essere presentata entro il 15 settembre. Viene inoltre abrogato il riferimento al DPEF nazionale;

- **al comma 2, coerentemente allo spostamento in avanti del termine per la presentazione, prevede che l'Assemblea deliberi sul DPEF entro il 31 ottobre.**

Articolo 2

Gli strumenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, individuati dalla vigente normativa regionale, costituiscono una sequenza logica per la quale il DPEF costituisce il presupposto su cui andrebbero costruiti bilancio di previsione e finanziaria.

Tenuto conto dello spostamento in avanti dal 31 agosto al 31 ottobre del termine entro cui deve concludersi l'esame del DPEF, l'articolo 2 del disegno di legge prevede che i disegni di legge di bilancio e finanziaria siano presentati entro il primo giorno non festivo del mese di novembre (in luogo dell'attuale termine del primo giorno non festivo del mese di ottobre). Appare opportuno in tal senso rilevare che, ove l'esame del DPEF dovesse concludersi alla fine del mese d'ottobre, il Governo avrebbe tempi estremamente ridotti per adeguare i documenti finanziari alle eventuali prescrizioni dell'Assemblea.

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni:

- il Regolamento interno dell'Assemblea, in ordine all'esame del disegno di legge del bilancio e dei connessi documenti finanziari, dispone la distribuzione del testo e delle tabelle allegate entro il mese di ottobre (articolo 73 bis, comma 1 R.I.). Il termine del primo giorno non festivo del mese di novembre per la presentazione del bilancio di previsione e della finanziaria non è pertanto coordinato con le attuali previsioni regolamentari;
- appare opportuno modificare anche l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (in quanto anch'esso prevede che il bilancio vada presentato entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre);
- è necessario correggere il riferimento normativo contenuto dall'articolo 2 del disegno di legge, sostituendo le parole "lettera d") con le parole "lettera b".

Tabelle riepilogative


Tabella n. 1 - Modifiche normativa statale

Normativa statale previgente	Normativa statale dopo riforma L. n. 196/2009
DPEF presentato entro il 30 giugno	Decisione di finanza pubblica presentata entro il 15 settembre

Tabella n. 2 - Modifiche introdotte dal DDL n. 583

	Normativa regionale vigente	DDL 583
DPEF	Presentato entro trenta giorni dalla data di presentazione del DPEF nazionale	Presentato entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre
	deliberazione Assemblea entro il 31 agosto	deliberazione Assemblea entro il 31 ottobre
Ddl bilancio e finanziaria	Presentati entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre	Presentati entro il primo giorno non festivo del mese di novembre

Tabella n. 3 Termini presentazione e esame documenti finanziari a seguito ddl n. 583



Riferimenti normativi
Disegno di legge n. 583
Armonizzazione di norme di contabilità pubblica regionale al ciclo di
programmazione finanziaria e di bilancio nazionale

L. 31 DICEMBRE 2009, N. 196, ARTT. 7 E 10	6
L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 3	10
L.R. 27 APRILE 1999, N. 10, ARTT. 1 E 2	11
REGOLAMENTO INTERNO ARS, ART. 73 BIS C. 1	13
L.R. 8 LUGLIO 1977, N. 47, ART. 1 C. 4	13

L. 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 7 e 10

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Titolo III PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7 *Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio*

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

- a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
- b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
- g) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
- h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10 *Decisione di finanza pubblica*

1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'*articolo 12*, sono riportati:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure a tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'*articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, come modificato dall'*articolo 51, comma 3*, della presente legge;

h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniquale volta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero

in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'*articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, come modificato dall'*articolo 51, comma 3*, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso

di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443*, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 3

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge.

3. Documento di programmazione economico-finanziaria.

[1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) L'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.

4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato].

L.R. 27 aprile 1999, n. 10, artt. 1 e 2

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria

TITOLO I Disposizioni in materia di programmazione economico-finanziaria della Regione

Art. 1 *Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.*

1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:

a) il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale (3);

b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico (4).

(3) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 10. Il testo precedente era così formulato: «a) entro il 15 luglio il documento di programmazione economico-finanziaria;». L'originario termine del 30 giugno era stato sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

(4) Lettera così modificata dall'art. 52, comma 13, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.

Art. 2 *Documento di programmazione economico-finanziaria.*

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto (5) di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica rimanente nella legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale (6).

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;

b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;

c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito a della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione

di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.

(5) L'originario termine del 31 luglio è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

(6) Comma così modificato dall'art. 6, commi 2 e 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 10. L'originario termine del 30 giugno era stato sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

Regolamento interno ARS, art. 73 bis c. 1

Art. 73 bis

1. L'esame del disegno di legge del bilancio della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare, della durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate, che deve comunque avvenire entro il mese di **ottobre** di ciascun anno.

L.R. 8 luglio 1977, n. 47, art. 1 c. 4

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana

Art. 1 Bilancio annuale di previsione.

4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 14 - 2010

DDL n. 592 “Norme di proroga degli sportelli multifunzionali”

Note sulla quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria e riferimenti normativi

XV legislatura – 3 agosto 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento	
DDL	592
Titolo	Norme di proroga degli sportelli multifunzionali
Iniziativa:	parlamentare
Commissione di merito:	V Commissione
Relazione tecnica:	no

Il disegno di legge in oggetto, trasmesso alla II Commissione per il parere ai sensi dell'art. 65 ultimo comma del R.I., è di iniziativa parlamentare e non è accompagnato dalla relazione tecnica.

Con riguardo ai **profili finanziari**, si evidenzia che il disegno di legge in esame non quantifica gli oneri finanziari relativi e che la copertura finanziaria è data attraverso l'utilizzazione di economie riconducibili alla mancata rendicontazione di attività progettuali di enti gestori di sportelli multifunzionali. Si ritiene di dovere acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri finanziari ed alle modalità di copertura indicate nel disegno di legge anche in funzione della eventuale capienza delle economie di spesa individuate rispetto agli oneri da coprire.

Infine, nel prospetto di seguito riportato, si segnalano gli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento degli sportelli multifunzionali per il periodo 2005 - 2010.

Capitolo 320517 "Spese per il funzionamento degli sportelli multifunzionali"

anno	stanziamento	impegni	media mensile degli stanziamenti	% variaz.
2005	49.185.000	48.435.994	4.098.750	
2006	52.000.000	51.991.957	4.333.333	5,72
2007	58.979.660	58.979.211	4.914.972	13,42
2008	62.908.626	62.907.099	5.242.386	6,66
2009	59.829.089	59.812.146	4.985.757	- 4,90
2010	34.250.968	34.148.120	4.878.303	- 2,16

Nota: lo stanziamento 2010 tiene conto delle ulteriori appostazioni di risorse introdotte con la legge regionale 7 luglio 2010 n. 15, con la quale è stata prorogata al 31 luglio 2010 l'utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.

Riferimenti normativi

L.R. 8 novembre 2007, n. 21, art. 9	5
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 7	5
L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 4.....	6
LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 15, art. 1	6

L.R. 8 novembre 2007, n. 21, art. 9

Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000–2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.

Art. 9 *Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi compresi quelli destinati all'attuazione dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e quelli dal Fondo unico per il precariato (3).

(3) Comma così modificato dall'art. 127, comma 6, L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 51 c. 7

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

TITOLO V Misure per favorire l'occupazione e lo sviluppo

Capo I – Misure urgenti

Art. 51 *Misure urgenti di sostegno all'occupazione.*

7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 31 luglio 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009 (4). Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

(4) Periodo così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine del 30 giugno 2010 con quello qui indicato) dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2010, n. 15. Per i soggetti interessati dalla proroga vedi il comma 4 del suddetto art. 1.

L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1 c. 4

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

TITOLO I Disposizioni per l'occupazione

Art. 1 *Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato*

4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 15, art. 1

Proroga dell'utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.

Art. 1 Proroga dell'utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.

1. All'articolo 51, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole '30 giugno 2010' sono sostituite con le parole '31 luglio 2010'.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore spesa di euro 7.511 migliaia, cui si provvede:

a) per l'importo di euro 2.750 migliaia, mediante differimento all'anno 2011 del limite di impegno di cui all'articolo 34, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B. 6.3.1.3.99 - cap. 314110);

b) per l'importo di euro 2.250 migliaia, mediante riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 6.4.1.3.1 - cap. 321312;

c) per l'importo di euro 2.511 migliaia, mediante riduzione delle somme autorizzate dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B. 6.2.1.3.1 - cap. 182526).

3. L'importo di cui al comma 2, lett. c), può essere ridotto, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'economia, in relazione alle somme derivanti dalle economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

4. La proroga di cui al comma 1 si riferisce ai soggetti utilizzati alla data del 31 dicembre 2009 nell'ambito dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 15 - 2010

DDL n. 371-485-510 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza in genere”

Note di lettura e riferimenti normativi

XV legislatura – 3 agosto 2010



Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	371-485-510
Titolo	Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza in genere
Iniziativa:	parlamentare
Commissione di merito:	Il Commissione
Relazione tecnica:	no

ART.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
1	Finalità		<p>La norma, di carattere programmatico, definisce gli scopi della disciplina recata dal disegno di legge stabilendo, tra l'altro, al comma 3 la potestà della Regione di assicurare un sostegno alle donne maltrattate, ed ai loro figli minori o diversamente abili.</p> <p>Si osserva, in merito, che non risulta specificata nella disposizione de qua la natura del sostegno offerto, che pertanto si ritiene sia quello esplicitato negli articoli successivi.</p>
2	Funzioni della Regione	Possibili oneri non quantificati	<p>La norma, al comma 2, individua le specifiche funzioni che la Regione deve svolgere per il raggiungimento delle finalità previste dal disegno di legge.</p> <p>In particolare: a) la promozione di iniziative di prevenzione della violenza sulle donne anche attraverso un'attività di sensibilizzazione; b) il diritto di un sostegno anche economico; c) la promozione ed il sostegno dell'attività dei centri antiviolenza delle case di accoglienza. L'articolo appare configurarsi quale norma di carattere programmatico che individua funzioni esplicitate negli articoli successivi.</p> <p>Il comma 2, poi, stabilisce che la Regione, al fine dell'attuazione degli interventi</p>

			suddetti, promuova un apposito piano triennale di interventi rivolto fra l'altro a garantire l'indipendenza economica alle donne vittime di violenza. Si suggerisce in tal senso di approfondire se dalla redazione del piano possano scaturire oneri al fine di eventualmente procedere alla relativa quantificazione.
3	Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza in genere	Possibili oneri non quantificati	La norma istituisce un apposito organismo, per il cui funzionamento non sono previsti nuovi o maggiori oneri. Si ritiene pertanto opportuno inserire, in tal caso, nella disposizione la clausola di neutralità finanziaria.
4	Iniziative di prevenzione e di informazione	Non quantificati	La disposizione articola le diverse tipologie di iniziative e progetti finalizzati alla realizzazione della prevenzione contro la violenza sulle donne, nei diversi ambiti sociali. E' inoltre ribadita la l'attivazione, a tal fine, di specifiche campagne informative. Tali specifiche attività sono suscettibili di produrre oneri finanziari, che non sono, però, quantificati.
5	Istituzione della rete di relazioni	Possibili oneri non quantificati	La norma istituisce una rete di collegamento fra i diversi soggetti ed istituzioni sul territorio per attivare l'intervento delle azioni di prevenzione della violenza sulle donne. Si ritiene utile una verifica in ordine ad eventuali costi
6	Convenzioni		La norma prevede che gli enti locali singoli o associati stipolino apposite convenzioni con istituzioni scolastiche, università e forze dell'ordine al fine di gestire progetti antiviolenza e attivare i servizi in esso previsti.
7	Centri antiviolenza	Non quantificati	La norma, al secondo comma, prevede l'istituzione di un centro antiviolenza per ciascuna provincia ed al quarto comma stabilisce, espressamente, che siano gli enti locali ad assicurare la copertura di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e di funzionamento delle relative strutture. Il comma 7 prevede poi che gli stessi centri siano dotati di personale con specifiche competenze professionali,

			<p>mentre il comma 9 stabilisce che le prestazioni dei centri siano rese a titolo gratuito.</p> <p>La norma non contiene alcuna quantificazione degli oneri da essa recati, mentre con riguardo agli effetti diretti sul bilancio regionale si rinvia al commento all'articolo 13.</p>
8	Case di accoglienza	Non quantificati	<p>La norma, al secondo comma, prevede la costituzione di case di accoglienza in numero di, una ogni 200.000 abitanti e comunque di, una ogni provincia.</p> <p>Il comma 4 prevede, poi, che gli stessi centri siano dotati di personale con specifiche competenze professionali.</p> <p>Si osserva che la norma non contiene alcuna quantificazione degli oneri da essa recati, mentre con riguardo agli effetti diretti sul bilancio regionale si rinvia al commento all'articolo 13. Circa le misure già previste dall'ultima finanziaria regionale, si rimanda al commento dell'articolo 16.</p>
9	Inserimento lavorativo	Non quantificati	<p>La disposizione prevede l'istituzione di borse di studio, su base annuale, nonché di incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale.</p> <p>Essa però si limita ad enunciare tali attività senza prevederne la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria.</p>
10	Formazione	Non quantificati	<p>La norma prevede l'attivazione di moduli formativi coerenti con le finalità del disegno di legge. Essa non contiene però alcuna previsione circa i relativi oneri e la connessa copertura finanziaria.</p>
11	Istituzione dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza in genere	Possibili oneri non quantificati	<p>La norma istituisce un apposito organismo per il quale nulla è esplicitato in ordine a o maggiori oneri. Si ritiene pertanto opportuno inserire nell'articolo, ove si intendessero escludere nuove o maggiori spese, la clausola di neutralità finanziaria.</p>
12	Indirizzi attuativi		<p>La norma attribuisce alla Giunta regionale – sentita la Commissione competente dell'Assemblea ed il Forum permanente di cui all'articolo 3 – la competenza ad approvare gli indirizzi applicativi delle</p>

			azioni ed attività previste dal disegno di legge.
13	Contributi regionali	Non quantificati	<p>La norma, al primo comma, prevede, genericamente la concessione, da parte della Regione, di contributi, per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.</p> <p>Il terzo comma specifica, poi, che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del disegno di legge sia devoluto alla realizzazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza (di cui agli articoli 7 e 8), mentre la quota restante sia impiegata nelle iniziative di prevenzione e di informazione, anche a carattere sperimentale.</p> <p>L'articolo, nell'operare una ripartizione delle risorse destinate alle finalità degli articoli precedenti, sembra però introdurre nuove tipologie di spesa (iniziative di microcredito). Appare pertanto necessario un approfondimento sul tema.</p>
14	Cumulabilità dei finanziamenti		La norma autorizza la cumulatività dei finanziamenti previsti dal disegno di legge con analoghe provvidenze stabilite dalle normative comunitaria e nazionale.
15	Procedure di verifica dei finanziamenti		
16	Norma finanziaria	Quantificati	<p>La norma quantifica in maniera omnicomprensiva gli oneri recati dal disegno di legge in <u>complessivi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1200 migliaia di euro per il 2010 - in 1800 migliaia di euro per il 2011 e seguenti. <p>Si osserva che, in ordine a tale modello di determinazione degli effetti finanziari delle norme, la Corte costituzionale, per giurisprudenza costante, ha affermato che, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa.</p> <p>Per quanto concerne i profili relativi alla copertura finanziaria si rileva che il</p>

			<p>provvedimento non ne reca alcuna.</p> <p>In tale ambito si osserva, però, che la legge finanziaria regionale n. 11 del 2010, all'articolo 94 autorizza, per il triennio 2010-2012 la spesa di 500 migliaia di euro <i>“per la copertura delle spese di primo impianto dei centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o diversamente abili, a prescindere dall'età, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico”</i>. Si precisa che la previsione finanziaria è relativa, però, soltanto ai centri di accoglienza e non alle altre finalità della legge.</p> <p>Si osserva che tale spesa è collegata, per 350 migliaia di euro, all'accantonamento negativo di cui all'articolo 2, comma 2, della finanziaria regionale. In atto il capitolo relativo n. 183743 è dotato di 150 migliaia di euro.</p>
17	Disposizioni transitorie		
18	Norma finale		

Riferimenti normativi

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10, artt. 9 e 18.....	8
L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 101	9

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10, artt. 9 e 18

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia. (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/2010 e annotato all'11/4/2008)

Note:(1) *Si rimanda alla L. n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".*

Art. 9 Centri di accoglienza (8)

(integrato dall'art. 94, comma 1, lett. a), della L.R. 11/2010)

1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori *o diversamente abili, a prescindere dall'età*, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.

2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.

3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. (9)

Note:(8) *Vedi Decr. Ass. Famiglia 31 marzo 2004: "Modalità di accesso ai contributi per la copertura delle spese di primo impianto per centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10."*

(9) *Con Decr. Ass. Famiglia 6 maggio 2005 è stato approvato il piano degli interventi finanziari per l'anno 2005 in favore delle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o a rischio di maltrattamento fisico o psichico, che hanno presentato istanze corredate dalla prescritta documentazione.*

Art. 18 Osservatorio permanente sulle famiglie

1. E' istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, in particolare:

a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 101

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Art. 101 Comitato regionale comunicazioni

(integrato e modificato dall'art. 76, commi 28 e 29, della L.R. 20/2003, integrato dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. 15/2004 e modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 2/2007)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da sette membri nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare.

2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati ed adotta il proprio regolamento di organizzazione. (1)

3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario Generale della Regione Siciliana, dal Segretario Generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3 bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.

3 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di

larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.

3 quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

5. ----- (*comma abrogato*) (2)

5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

Note:(1) Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni è stato pubblicato nella G.U.R.S. 30 giugno 2006, n. 32.

(2) Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 2/2007.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Servizio Studi e Affari
europei

Documento n. 16 - 2010

Documento n. 13 - 2010

*Note di lettura sulla legge 30 luglio 2010, n. 122
(conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica.)*

XV legislatura – 4 agosto 2010



Servizio del Bilancio	Servizio Studi e Affari europei
Direttore dott. Francesco Ajello Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato	Direttore dott.ssa Laura Salamone Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali dott.ssa Arianna Gerardi Consigliere parlamentare dott. Daniele Marino Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei dott.ssa Elisa Giudice Consiglieri parlamentari dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

*Le note agli articoli: **1, 2, 6** c. 20, **7** c. 24, c. 26-29, **8** c. 2-15 e c. 14, **9** c. 5-12, c. 16-24, c. 28, **11** c. 1-2 c. 3 e c. 5-12, **14** c. 1-2, c. 3-6, c. 7-10, c. 11, c. 12, c. 13, c. 24 bis, c. 24 ter, **15** c. 1-5, 31 c. 1 bis e 1 ter, **40, 46 e 55** c. 6 sono state redatte dal Servizio del Bilancio*

*Le note agli articoli: **4** c. 1-4, c. 4 bis- 4 decies, **5, 6, 7** c. 31, c. 31 ter- 31 septies, **9** c. 1-4, c. 17-22, c. 25-27, c. 29-31 e c. 32, **11** c. 4, **14** c. 25-31, c. 32, c. 33, **15** c. 6- 6 quinquies, **18, 19** c. 1-16 e c. 16 bis, **41, 42, 43, 47** c. 1-3 e c. 3 bis-3 ter, **49, 51** c. 1-5, **54 bis e 54 ter** sono state redatte dal Servizio Studi e Affari europei*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier, realizzato congiuntamente dal Servizio del Bilancio e dal Servizio Studi e Affari europei, intende fornire, in occasione del dibattito previsto in Aula per mercoledì 4 agosto prossimo in merito alle comunicazioni del governo sulla situazione della finanza regionale, considerati anche gli effetti della manovra economica nazionale, alcuni spunti di approfondimento delle tematiche da affrontare in quella sede.

L'ampiezza, la complessità e la rilevanza della manovra economica nazionale di quest'estate 2010 non hanno consentito di affrontare tutti i contenuti del provvedimento preso in considerazione: sono state scelte, pertanto, alcune norme del testo commentato, ritenute prioritarie e meritevoli di approfondimento sulla base di un duplice ordine di motivazioni.

Innanzitutto, sono state selezionate, corredandole di una breve descrizione e di un commento, le disposizioni applicabili nella Regione o aventi specifiche refluenze di carattere giuridico o di carattere finanziario nell'ambito della stessa; si è, poi, ritenuto di ampliare il raggio di interesse della documentazione offerta, inserendo anche le disposizioni che, sebbene non di diretta applicazione, presentino elementi di raccordo con l'ordinamento regionale, vuoi per una loro connessione con norme legislative regionali già vigenti o comunque in itinere, vuoi per uno specifico interesse rispetto ai problemi della politica legislativa regionale o rispetto a tematiche giuridicamente rilevanti affrontate negli ultimi mesi dall'Assemblea regionale siciliana.

INDICE

ARTICOLO 1	7
ARTICOLO 2	7
ARTICOLO 4, COMMI 1-4	9
ARTICOLO 4, COMMI 4-BIS-4-DECIES.....	10
ARTICOLO 5	10
ARTICOLO 6	12
ARTICOLO 6, COMMA 20.....	14
ARTICOLO 7, COMMA 24.....	14
ARTICOLO 7, COMMI 26-29	15
ARTICOLO 7, COMMA 31.....	17
ARTICOLO 7, COMMI 31-TER-31-SEPTIES.....	17
ARTICOLO 8, COMMI 2 E 15.....	18
ARTICOLO 8, COMMA 14.....	19
ARTICOLO 9, COMMI 1-4	19
ARTICOLO 9, COMMI 5-12	21
ARTICOLO 9, COMMI 16 E 24.....	21
ARTICOLO 9, COMMI 17-22	21
ARTICOLO 9, COMMI 25-27	22
ARTICOLO 9, COMMA 28.....	22
ARTICOLO 9, COMMA 29.....	22
ARTICOLO 9, COMMA 31	22
ARTICOLO 9, COMMA 32.....	23
ARTICOLO 11, COMMI 1-2	23
ARTICOLO 11, COMMA 3.....	24
ARTICOLO 11, COMMA 4.....	24
ARTICOLO 11, COMMI 5-12	24
ARTICOLO 14, COMMI 1-2	25
ARTICOLO 14, COMMI 3-6	27
ARTICOLO 14, COMMI 7-10	28
ARTICOLO 14, COMMI 11-12.....	30
ARTICOLO 14, COMMA 13	30
ARTICOLO 14, COMMI 9- 24-BIS-24-TER.....	31
ARTICOLO 9, COMMA 28.....	31
ARTICOLO 14, COMMI 25-31	34
ARTICOLO 14, COMMA 32	36
ARTICOLO 14, COMMA 33	37
ARTICOLO 15, COMMI 1-5	38
ARTICOLO 15, COMMI 6-6-QUINQUIES	38
ARTICOLO 18	39
ARTICOLO 19, COMMI 1-16	39
ARTICOLO 19, COMMA 16-BIS.....	40
ARTICOLO 31, COMMI 1-BIS-1-TER.....	41
ARTICOLO 40	41

ARTICOLO 41	42
ARTICOLO 42	43
ARTICOLO 43	43
ARTICOLO 46	44
ARTICOLO 47, COMMI 1-3	44
ARTICOLO 47, COMMI 3-BIS - 3-TER	44
ART. 49	45
ARTICOLO 51, COMMI 1-5	48
ARTICOLO 54-BIS	49
ARTICOLO 54-TER.....	49
ARTICOLO 55, COMMA 6.....	49

NOTE DI LETTURA

Articolo 1

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)

Note

L'articolo prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati (costituendo economie di bilancio in ciascuno dei predetti esercizi). Le autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2010. Nello stesso Decreto saranno indicate anche le effettive disponibilità finanziarie esistenti per l'anno 2010, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Le disponibilità finanziarie, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa rassegna all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate al fondo ammortamento dei titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l'obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico*".

In ordine agli aspetti finanziari, la relazione tecnica rileva che dall'applicazione dell'articolo in questione potrebbero derivare benefici sui saldi di finanza pubblica, al momento non quantificabili, per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2011, nonché in generale per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l'anno 2010 al fondo ammortamento titoli di Stato, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

Dal punto di vista delle refluenze nei confronti della Regione siciliana, si sottolinea che tra le risorse recuperate potrebbero essere ricomprese anche quelle destinate alle Regioni, tra cui quelle del FAS.

Articolo 2

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

Note

L'articolo 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità (articolo 23, legge n. 196/2009), prevede che per " motivate esigenze", limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate, attraverso il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun stato di previsione della spesa. Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/2009 "Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa".

Riguardo le rimodulazioni, non è consentita la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

Le rimodulazioni di cui all'articolo in commento sono dirette a consentire alle amministrazioni di far fronte alla riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, disposta dal medesimo articolo 2 in esame, e a consentire il consolidamento delle risorse stanziato sulle missioni medesime.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013 (milioni di euro)

MINISTERO	2011		2012		2013	
	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge
Ministero economia e finanze	712,0	470,2	847,5	626,9	644,2	423,5
Ministero dello sviluppo economico	963,2	952,4	561,5	550,3	1142,2	1130,9
Ministero del lavoro e politiche sociali	12,3	7,4	12,2	7,4	12,3	7,5
Ministero della giustizia	47,8	0,8	48,5	0,8	48,6	0,8
Ministero degli affari esteri	43,9	27,6	43,9	27,6	43,0	26,7
Ministero istruzione, università e ricerca	104,2	76,2	104,8	76,7	103,8	75,9
Ministero dell'interno	118,7	12,1	120,5	12,4	122,8	12,7
Ministero ambiente tutela del territorio e mare	34,2	32,1	33,3	31,1	33,6	31,4
Ministero infrastrutture e trasporti	56,1	30,2	49,1	28,6	50,3	30,0
Ministero della difesa	255,8	162,7	304,8	211,6	104,8	11,6
Ministero politiche agric. alimen e forest.	23,3	14,9	17,5	9,1	17,5	9,1
Ministero beni e le attività culturali	58,3	53,0	58,3	53,0	58,1	52,8
Ministero della salute	13,7	11,0	14,1	11,4	14,1	11,4
TOTALE	2.443,7	1.850,5	2.215,8	1.646,9	2.395,2	1.824,4

Ulteriori riduzioni lineari degli stanziamenti rimodulabili potranno essere disposti con decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri qualora i risparmi di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, previsti ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento, risultassero, per qualsiasi motivo, inferiori a quelli stimati.

Ripartizione per categorie economiche dei tagli lineari (milioni di euro)

Categorie di spesa		
	Saldo netto da	Indebitamento netto

	finanziare					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Consumi intermedi	385	365	367	380	360	360
Trasferimenti correnti a AP	259	259	259	150	225	253
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	34	39	41	20	35	40
Trasferimenti correnti a imprese	72	75	75	55	65	72
Trasferimenti correnti a estero	27	27	26	20	25	25
Poste correttive e compensative	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	55	55	55	25	40	50
Spesa corrente	831	821	824	650	750	800
Investimenti fissi lordi	230	272	72	80	210	250
Contributi agli investimenti a AP	125	277	38	40	100	150
Contributi agli investimenti a imprese	333	358	332	265	390	400
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	2	2	2	0	0	0
Contributi agli investimenti a estero	1	1	1	0	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale	922	485	1.125	365	600	1.100
Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Spesa in conto capitale	1.613	1.395	1.571	750	1.300	1.900
Spesa finale	2.444	2.216	2.395	1.400	2.050	2.700

Fonte: RGS.

Articolo 4, commi 1-4

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)

Note

L'articolo introduce specifiche disposizioni per la promozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte

elettroniche istituzionali, tra cui la tessera sanitaria, al fine di favorire l'efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti. Trattandosi di un circuito nazionale ed essendo il sistema dei pagamenti materia di competenza esclusivamente statale, la pubblica amministrazione regionale dovrà adeguarsi a tali novità.

Articolo 4, commi 4-bis-4-decies

(Disposizioni in materia di cedolino unico per il personale delle pubbliche amministrazioni)

Note

I commi da 4-bis a 4-sexies recano disposizioni volte a definire i criteri di iscrizione contabile e di imputazione ai capitoli di bilancio delle poste finanziarie relative al cedolino unico, come istituito dall'articolo 2, comma 197, della legge finanziaria 2010 (L. n. 196 del 2009), nonché a dettare – ai commi da 4-septies a 4-nonies – una specifica disciplina per i pagamenti mediante il cedolino unico per il personale scolastico.

Scopo delle disposizioni è anche di agevolare il perseguimento del maggior gettito affidato dalla predetta legge finanziaria alla disposizione citata, nonché di acquisire ulteriori risparmi con riguardo alle norme, introdotte dalle disposizioni in esame, concernenti il cedolino per il personale della scuola.

Si ricorda che il comma 197 citato ha disposto, a partire dal mese di novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e di quelle accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per il pagamento dei propri dipendenti. La norma incide soprattutto sulle competenze accessorie, quali gli straordinari ed i fondi incentivanti, che vengono generalmente pagate con modalità diverse da quelle informatiche e che verranno, a seguito della nuova disciplina, pagate contestualmente alle competenze con l'unico strumento del cedolino.

Infine il comma 4-decies in esame reca disposizioni in merito alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dai precedenti commi da 4-septies a 4-octies che dispongono una specifica disciplina per i pagamenti mediante cedolino unico per il personale scolastico.

La norma si rivolge alle sole amministrazioni dello Stato. La Regione potrebbe introdurre per i propri dipendenti una norma analoga, nel rispetto dei principi di coordinamento e risparmio della spesa pubblica.

Articolo 5

(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)

Note

L'articolo 5 apre il Capo II del provvedimento in esame recante riduzioni del costo degli apparati politici ed amministrativi. Esso riguarda, in particolare, gli organi costituzionali e di governo e gli apparati politici, prevedendo interventi sulle spese per i trattamenti economici, elettorali, per incarichi e per indennità.

Il comma 1, prevede che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che saranno deliberate per il triennio 2011-2013, da Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati e Corte

costituzionale, nonché dalle Regioni con riferimento ai trattamenti economici degli organi di governo regionali, siano versati al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

I commi 2 e 3 riducono, a decorrere dal 2011, rispettivamente, del 10% in assoluto, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento e, del 10% rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno delle magistrature.

Il comma 4, riduce del 10% l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

Il comma 5 stabilisce che, ferme restando il regime delle incompatibilità, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

La seconda parte dell'articolo 5, nei commi da 6 a 11, modificata nel corso dell'esame del Senato, è finalizzata al contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali ed interviene sugli emolumenti attribuiti dalla vigente normativa agli amministratori locali.

Tra gli interventi più rilevanti rientrano la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali, l'abolizione dei compensi dei consiglieri circoscrizionali, l'introduzione del divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi.

Il comma 6, attraverso una modifica dell'articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), prevede la soppressione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute per i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, ai quali è estesa la disciplina dei consiglieri comunali e provinciali, e la soppressione della parametrizzazione dell'indennità dei presidenti della provincia e del sindaco al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'interno sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametriche rapportate inversamente al fattore demografico, sia la quantificazione del gettone di presenza. La riduzione è valida almeno per un triennio e non si applica ai comuni con meno di 1.000 abitanti. Il medesimo comma vieta, inoltre, di attribuire emolumenti in qualsiasi forma agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.

Il comma 8, attraverso una modifica dell'articolo 83 del TUEL, da una parte prevede il divieto per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali, di percepire qualsiasi emolumento comunque denominato e, dall'altra, sopprime l'indennità di missione per gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

Il comma 9, attraverso una novella dell'art. 84 del TUEL, sopprime il rimborso forfetario delle spese diverse da quelle di viaggio dovuto agli amministratori autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

Il comma 11 vieta a chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli di governo di percepire più emolumenti. Il titolare deve, dunque, scegliere l'emolumento tra quelli cui ha diritto.

Applicabilità delle disposizioni nella Regione.

Alcune disposizioni riguardano specificamente organi statali o comunque altri consigli regionali e dunque non hanno refluenze nel sistema della legislazione regionale (commi 1, 2, 3 e 4).

Altre disposizioni (commi da 5 a 11) contengono misure di contenimento della spesa i cui effetti investono potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni nel caso del comma 5, ovvero gli amministratori degli enti locali considerati nell'intero ambito nazionale nel caso dei commi 6-9, ovvero i soggetti eletti o nominati negli organi appartenenti a tutti i livelli di governo nel caso del comma 11.

Occorre tuttavia sottolineare che la Regione siciliana dispone di competenza legislativa esclusiva nelle materie relative all'ordinamento degli uffici e degli enti regionali nonché al regime degli enti locali e al loro ordinamento e controllo, ai sensi degli articoli 14, lettere o) e p) e 15, comma 3, dello Statuto.

La normativa statale, dunque, che non può incidere direttamente sulla legislazione regionale, può tuttavia essere assunta come utile parametro di riferimento per eventuali disposizioni regionali adottate nell'esercizio delle competenze statutarie.

Articolo 6

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Note

L'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi.

I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali. I principali interventi previsti sono i seguenti: partecipazione onorifica agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (comma 1) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riduzione del 10% dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, di tutte le pubbliche amministrazioni comunque denominate, incluse le autorità indipendenti (comma 3); attribuzione all'amministrazione di appartenenza, piuttosto che al dipendente, dei compensi dovuti al dipendente autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti (comma 4); limite del numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (comma 5).

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di violazione del comma 2, è prevista la responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati, mentre per gli enti è prevista l'impossibilità di ricevere, anche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dell'eventuale devoluzione del 5 per mille del gettito IRPEF. La responsabilità erariale e la nullità degli atti è prevista anche in caso di mancato adeguamento a quanto stabilito nel comma 5.

Il comma 6 riduce del 10% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A e totalmente possedute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. La riduzione non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

I commi da 7 a 10 prevedono, a decorrere dal 2011, riduzioni alle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità

indipendenti, effettuate per studi e consulenze (comma 7), pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8), nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni (comma 9). Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative (comma 10).

La spesa annua massima consentita per le finalità indicate nei commi 7 e 8 è determinata nella misura del 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Inoltre l'affidamento di incarichi di studio e consulenza in assenza dei presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della PA devono conformarsi al principio di riduzione della spesa ed al divieto di sponsorizzazione di cui ai commi 7, 8 e 9.

Il comma 12 introduce il divieto, a decorrere dal 2011, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, ad esclusione delle spese per determinate categorie di missioni. La violazione del limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 13 riduce del 50%, rispetto a quella sostenuta nel 2009, la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente di formazione del personale. L'attività di formazione deve essere svolta tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite gli organismi di formazione propri dell'amministrazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del limite suddetto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 14 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le autorità indipendenti. Tale spesa non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009.

Il comma 15 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato – entro il 31 ottobre 2010 – del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento a FINTECNA dei cespiti relativi agli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009.

I commi 16, 17 e 18 disciplinano la soppressione e la liquidazione del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia (comma 16) nonché la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società REL, Consorzio Bancario Sir spa e ISAI spa (Società iniziative e sviluppo di attività industriali), assegnando la funzione di liquidatore alla Fintecna spa, società trasferitaria (comma 17). Tutte le operazioni sono esenti dal pagamento di tributi (comma 18).

Il comma 19 prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Applicabilità delle disposizioni nella Regione.

Le disposizioni previste nei commi da 1 a 14 e nel comma 19 contengono misure di contenimento della spesa i cui effetti investono potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni. Alcune disposizioni (commi 2, 5, 7 e 12) prevedono, in caso di violazione, la sanzione della responsabilità erariale e della nullità degli atti nel caso dei commi 2 e 5, ovvero la sola responsabilità erariale nel caso dei commi 7 e 12.

Occorre considerare, anzitutto, che la Regione siciliana dispone di competenza legislativa esclusiva nelle materie relative all'ordinamento degli uffici e degli enti regionali nonché al regime degli enti locali e al loro ordinamento e controllo, ai sensi degli articoli 14, lettere o) e p) e 15, comma 3, dello Statuto.

Tuttavia, la determinazione dei casi di responsabilità erariale e di nullità degli atti può essere valutata come espressione della competenza statale in materia di giurisdizione e norme processuali, in relazione ai presupposti di attivazione del processo contabile, e di ordinamento civile, in relazione alla validità di atti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

La normativa statale, dunque, che non può incidere direttamente sulla legislazione regionale, può tuttavia essere assunta come utile parametro di riferimento per eventuali disposizioni regionali adottate nell'esercizio delle competenze statutarie, mentre, per i profili sopra evidenziati, potrebbe dispiegare effetti anche in ambito regionale.

Infine altre disposizioni attengono a materie sottratte alla competenza regionale (commi 16, 17 e 18).

Articolo 6, comma 20

(Applicazione delle norme di risparmio alle regioni e redistribuzione di trasferimenti erariali)

Note

Il comma 20, esclude l'applicazione diretta a regioni, province autonome nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 che, contemporaneamente, vengono qualificate come disposizioni di principio. ai fini del **coordinamento della finanza pubblica**

La parte successiva del comma prevede, a titolo di premialità la destinazione di una quota del 10% dei trasferimenti erariali a vantaggio delle regioni a statuto ordinario che abbiano applicato "volontariamente" le misure di contenimento della spesa recate dallo stesso articolo 6.

Articolo 7, comma 24

(Riduzione del 50% dei contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni e altri organismi)

Note

Il comma 24 riduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, gli stanziamenti sui capitoli relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi iscritti per il 2010 negli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti, per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009.

I Ministri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabiliscono con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli, al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla norma.

Tenuto conto che né la relazione illustrativa, né la relazione tecnica definiscono l'ambito degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi interessati dalla norma non è possibile escludere conseguenze a carico di enti aventi sede o operanti nella Regione

Articolo 7, commi 26–29

(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)

Note

Le norme in esame assumono uno specifico rilievo per la Sicilia, in quanto riallocano le competenze governative statali, in materia di politiche di coesione (orientate, nell'ambito dell'Unione europea, a ridurre le disuguaglianze tra le diverse regioni e dunque rivolte in misura particolare alle aree in ritardo di sviluppo) e di programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, che costituisce lo strumento finanziario di tali politiche.

I commi da 26 a 29 dell'articolo 7 attribuiscono, infatti, al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del FAS, esercitando, pertanto, a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.

Esulano dall'attribuzione in questione le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

Si rammenta che l'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 300/1999 attribuiva originariamente le suddette funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree.

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui al suddetto art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 300/1999, ivi inclusa la gestione del FAS.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 26, il comma 27 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, il quale è trasferito alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato.

In attuazione di tale disposizione con il D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato nella G.U. del 13 luglio 2010, n. 161) il Presidente del Consiglio ha conferito al **Ministro** senza portafoglio per gli Affari regionali l'incarico per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, compresa dunque la gestione del FAS.

Il comma 28 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, adotti un decreto finalizzato alla ricognizione delle

risorse di cui al comma 26. Semberebbe che l'oggetto del D.P.C.M. in questione debba essere l'individuazione delle risorse attualmente presenti nel FAS le quali restano inserite nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e non ad una loro differente allocazione (con eventuali refluenze sulla Regione).

Per una breve ricostruzione degli strumenti finanziari relativi alle politiche di coesione si rammenta che a decorrere dall'anno 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono concentrate nel FAS, istituito dall'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nel FAS sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici (**cap. 8425/Sviluppo economico**).

Per quanto concerne il riparto delle risorse, l'art. 60, comma 1, della legge 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del FAS tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 all'art. 18 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia italiana.

A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:

1. il **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione**, istituito nello stato di previsione del **Ministero del lavoro**, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione.;

2. il **Fondo infrastrutture**, istituito ai sensi del decreto-legge 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata.

Riguardo al Fondo in questione si evidenzia che l'articolo 46 del disegno di legge reca apposite disposizioni in merito (vedi commento)

3. il **Fondo strategico per il Paese** a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Infine una quota di risorse del FAS è destinata alle **Amministrazioni regionali** per la realizzazione dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli interventi.

A fini ricostruttivi della fattispecie all'esame, si ricorda che l'attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva, relativa alle politiche di coesione territoriale è realizzata attraverso la definizione, da parte delle amministrazioni regionali, del Programma Attuativo Regionale (PAR), che in Sicilia è stato approvato, inizialmente, con delibera n. 65 del 10/2/2009 della Giunta Regionale. Tale documento iniziale ha subito modifiche, in seguito all'attività istruttoria dei competenti organi statali, con il conseguente potenziamento degli interventi relativi sia alla Priorità 2 "Reti di trasporto e mobilità" sia alla Priorità 6 "Competitività e sviluppo delle attività

produttive. Con delibera n. 66 del 31 luglio 2009, pubblicata nella GURI n. 218 del 19/09/2009, il CIPE ha preso atto del PAR FAS Sicilia 2007-2013 e la Giunta Regionale con delibera n. 315 del 12/8/2009 ha approvato il documento nella sua formulazione definitiva.

Articolo 7, comma 31

(Comitato nazionale permanente per il Microcredito)

Note

Si attribuisce al Ministero per lo Sviluppo economico la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito istituito ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto legge n. 2 /2006 ("In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta").

Articolo 7, commi 31-ter-31-septies

(Soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

Note

I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, dispongono la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo la successione a titolo universale del Ministro dell'interno all'Agenzia ed il trasferimento al relativo Ministero delle risorse strumentali e del personale dell'Agenzia (commi 31-ter e 31-quater).

Il comma 31-sexies prevede, a decorrere dal 2011, la soppressione del contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia di cui all'art. 102, comma 5, del TUEL, e la corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Il comma 31-septies dispone l'abrogazione degli articoli 102 e 103 del TUEL, che istituiscono e disciplinano organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Tutti i richiami all'Agenzia devono intendersi effettuati nei confronti del Ministero dell'interno.

Si ricorda che il funzionamento dell'Agenzia è garantito principalmente dal fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali istituito dall'articolo 102, commi 5 e 6 del TUEL. Nel fondo confluiscono due voci: il fondo di mobilità "propriamente detto" e i proventi derivanti da una quota dei diritti di segreteria. Il fondo di mobilità propriamente detto è costituito dal contributo che province e comuni sono tenuti a versare annualmente all'Agenzia mentre i diritti di segreteria sono

costituiti dai proventi corrisposti dal contraente privato per gli atti e i contratti nei quali una delle parti è l'ente locale, dei quali una quota pari al 10% è destinata all'Agenzia.

Applicabilità delle disposizioni nella Regione.

Le disposizioni riguardano un organo statale e attengono a materie nelle quali manca una disciplina regionale.

Occorre infatti sottolineare che la Regione siciliana dispone di competenza legislativa esclusiva nelle materie relative al regime degli enti locali e al loro ordinamento e controllo, ai sensi degli articoli 14, lettera o) e 15, comma 3, dello Statuto e che, pertanto, una eventuale normativa regionale potrebbe disciplinare lo status dei segretari comunali e provinciali.

Val la pena, a tal proposito, ricordare che nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati due disegni di legge (nn. 221 e 318) che introducono alcune significative modifiche all'attuale disciplina dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali della Regione.

Segnatamente, viene prevista l'istituzione di un'Agenzia regionale con un meccanismo di finanziamento diverso da quello attualmente operante, come è già accaduto in altre regioni a statuto speciale*.

In definitiva, comunque, la normativa, in assenza di eventuali disposizioni regionali adottate nell'esercizio delle competenze statutarie, dispiega necessariamente i suoi effetti anche in ambito regionale.

** Si segnala in proposito la soluzione adottata nella Valle d'Aosta con la previsione di un autonomo fondo di mobilità destinato all'Agenzia regionale e finanziato dagli enti locali della Regione.*

Articolo 8, commi 2 e 15

(Contenimento delle spese degli immobili e verifica del rispetto dei saldi strutturali in relazione alle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché gestione di fondi immobiliari, da parte di enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ed estensione)

Note

Il comma 2 stabilisce che alle regioni, (comprese quelle speciali nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti), le province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali, nonché agli enti da questi vigilati, alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si applicano le disposizioni ed i principi definiti dal successivo comma 15 che, per chiarezza si riporta integralmente.

“Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”

Tale verifica deve essere attuata, come specificato nel corso dell'esame al Senato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Quanto alla portata dell'obbligo testè descritto di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, si segnala l'opportunità di chiarire se esso possa configurare una sorta di condizione preliminare di procedibilità alla effettuazione delle predette operazioni di gestione immobiliare.

Finalità espressa, recata dal comma in esame, è la tutela dell'unità economica della Repubblica, così come esplicita è il richiamo al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione.

Si segnala che la norma in esame potrebbe avere un impatto sulle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e sulle eventuali entrate da queste discendenti.

Articolo 8, comma 14

(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)

Note

La norma dispone che, fermo restando le disposizioni in materia di contenimento delle spese nel settore del pubblico impiego contenute nel successivo articolo 9, il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008 siano, comunque, riservate al settore scolastico.

Si precisa che, secondo la relazione tecnica al disegno di legge, la disposizione discende dal blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010–2012 previsto dall'art. 9, comma 17 del disegno di legge, e che i relativi importi saranno destinati al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

Si ricorda che l'art. 64 del D.L. 112/2008 reca una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, riassumibili nell'incremento graduale di un punto del rapporto alunni/docente, nel dimensionamento della rete scolastica, nella revisione dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), nella revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Il comma 6 dell'art. citato quantifica i risparmi di spesa lordi discendenti, in 456 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009, 1.650 milioni di euro per il 2010, 2.538 milioni di euro per il 2011, 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Articolo 9, commi 1–4

(Disposizioni sul trattamento economico dei pubblici dipendenti)

Note

I commi in esame recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo – comprensivo del trattamento accessorio – dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il trattamento.

La disposizione si applica nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ai fini della legge n. 196, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. La ricognizione delle suddette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio: l'Istituto non ha ancora provveduto ad adottare il primo provvedimento.

Si segnala che gli organi costituzionali, pur essendo inseriti nell'elenco ISTAT, ai fini del provvedimento in esame sono destinatari di una previsione specifica – l'articolo 5, comma 1 – che prevede che riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, siano deliberate autonomamente.

Il comma 2 prevede la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009), nei seguenti termini:

- ◆ per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;
- ◆ per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali.

La disposizione si applica nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Nella norma si prevede, altresì, una riduzione del 10 per cento, calcolato sull'intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del D.lgs. 165/2001. La riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.

Si stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale – ferma restando la riduzione del 5 e del 10 per cento disposta con il comma in esame – non possono essere stabiliti in misura superiore:

- ◆ l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

Si rileva:

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per amministrazioni pubbliche vanno intese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.

Pertanto tale norma troverà applicazione nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, fatti salvi gli impiegati e i funzionari della Regione, il cui stato giuridico ed economico è affidato alla potestà esclusiva della Regione. Misure di contenimento analoghe sono state adottate dal legislatore regionale, agli articoli 17 e 18 della l.r. n. 11 del 2010.

Articolo 9, commi 5-12

(Turn over del personale)

Note

I commi prevedono, per le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), per le Agenzie fiscali e per gli enti pubblici non economici, il limite del 20% del turn over per il triennio 2011-2013, del 50% per l'anno 2014 e del 100% a decorrere dall'anno 2015; vengono pertanto modificate le percentuali attualmente previste del 20% per l'anno 2011, 50% per l'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013. Per gli Enti di ricerca, i limiti delle assunzioni sono adeguati quelli delle amministrazioni dello Stato mentre per le Università viene mantenuta la norma che consente di assumere nei limiti dei 50% del turn-over nel biennio 2010-2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013.

Articolo 9, commi 16 e 24

(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)

Note

Il comma 16 riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*legge finanziaria per il 2010*). Tale misura è posta in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale derivanti dai commi 17 e 24.

Da una stima approssimativa, che prende a base di calcolo il riparto a livello nazionale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla Sicilia l'impatto dovrebbe essere pari a circa 17 milioni per il 2011 e circa 48 milioni per gli anni successivi.

Articolo 9, commi 17-22

(Trattamento economico del personale del pubblico impiego)

Note

I commi in esame dispongono il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012. Si prevede che gli scatti automatici del personale di diritto pubblico sono congelati e non vengono recuperati, le eventuali progressioni di carriera hanno effetti dal punto di vista giuridico e non retributivo.

In materia, relativamente alla Regione siciliana, valgono le medesime considerazioni espresse per i commi da 1 a 4 dello stesso articolo.

Articolo 9, commi 25-27

(Mobilità di personale delle P.A. in eccedenza)

Note

I commi 25, 26 e 27 dell'articolo 9 prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 2, comma 8-bis del D.L. n. 194/2009. Al fine di ricollocare il personale in soprannumero le pubbliche amministrazioni interessate dalle riorganizzazioni possono stipulare accordi di mobilità.

In materia, relativamente alla Regione siciliana, valgono le medesime considerazioni espresse per i commi precedenti.

Articolo 9, comma 28

(Limitazione delle spese per il personale "precario" nelle P.A.)

Note

Le disposizioni sono commentate congiuntamente a quelle relative ai commi 9, 24 bis e 24 ter dell'art. 14.

Articolo 9, comma 29

(Limiti alle assunzioni nelle società pubbliche inserite nel conto P.A.)

Note

Il comma 29 dispone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, sono tenute ad adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni per il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previste dall'articolo 9 in esame. In materia, relativamente alla Regione siciliana, valgono le medesime considerazioni espresse per i commi precedenti.

Articolo 9, comma 31

(Limitazione ai trattenimenti in servizio)

Note

La norma introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del D.L. n. 112/2008, riguardanti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, prevedendo la facoltà per le pubbliche amministrazioni di accogliere la richiesta del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi.

In particolare, il comma 7 – modificando l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 – rimette alla valutazione dell'amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

I successivi commi da 8 a 10 recano disposizioni procedurali e transitorie.

In materia, relativamente alla Regione siciliana, valgono le medesime considerazioni espresse per i commi precedenti.

Articolo 9, comma 32

(Possibilità di conferimento di incarichi di valore economico inferiore ai dirigenti)

Note

Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendano, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possano conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Si abroga l' art. 19, comma 1-ter, che stabiliva che gli incarichi dirigenziali potessero essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1 ai sensi del quale, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione poteva, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

In materia, relativamente alla Regione siciliana, valgono le medesime considerazioni espresse per i commi precedenti. In relazione al personale regionale la norma di riferimento è l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000.

Articolo 11, commi 1-2

(Regioni sottoposte ai Piani di rientro del disavanzo sanitario)

Note

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, detta alcune norme destinate alle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Il comma 1, riguarda le Regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, alla data del 31 dicembre 2009, non venga verificato positivamente il conseguimento degli obiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale del 5% di cui all'articolo 1, comma 77 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) e non siano sottoposte a commissariamento.

Il comma 2, come già ricordato, riguarda le Regioni sottoposte ai piani di rientro nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, operi il commissario ad acta per l'attuazione del piano medesimo.

Articolo 11, comma 3

(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)

Note

Il comma 3 in esame apporta una novella all'articolo 77-quater, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008 concernente il recupero delle anticipazioni di tesoreria erogate in favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana per il finanziamento della spesa sanitaria, volta a garantire che tale recupero non venga comunque effettuato a valere sui proventi derivanti da manovre eventualmente disposte dalla Regione con riferimento ai tributi IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

In atto, le anticipazioni eventualmente accreditate in eccesso rispetto quanto spetta definitivamente alla Regione, vengono recuperate anche a carico delle maggiori somme che le Regioni incassano come proventi del maggiore gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, gettito determinatosi a seguito degli aumenti di aliquota (o altra variazione) che esse hanno introdotto per finanziare il rientro dai disavanzi sanitari. La disposizione in esame fa sì che il predetto gettito resti nella disponibilità della Regione.

Articolo 11, comma 4

(Acquisti ASL fuori convenzione CONSIP)

Note

La disposizione impone alle aziende sanitarie ed ospedaliere di motivare eventuali acquisti di beni e servizi effettuati al di fuori dei parametri individuati dal sistema CONSIP.

Una norma dal contenuto analogo è stata inserita dal legislatore regionale all'articolo 19 della l.r. n. 11 del 2010, laddove prevede in capo ad aziende ed enti che a vario titolo usufruiscano di trasferimenti regionali ovvero siano soggetti al controllo della Regione l'obbligo di motivare le ragioni dell'eventuale scostamento dai parametri CONSIP. Inoltre, la norma regionale introduce forme di responsabilità amministrativa nell'ipotesi di mancato rispetto di tale previsione.

Articolo 11, commi 5-12

(Norme in materia di spesa farmaceutica)

Note

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento afferma che l'effetto complessivo è determinato dalla disposizione di cui al comma 7, lettera a), prevedendo, a regime, il trasferimento di un volume di spesa farmaceutica pari a 600 milioni di euro annui dall'aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le

Regioni, con conseguente onere a loro carico) a quello della spesa territoriale, per la quale sono in vigore meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche.

Allo stato non sono ancora definite le ricadute finanziarie della norma per la Regione.

Articolo 14, commi 1-2

(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e riduzione dei trasferimenti erariali)

Note

L'articolo 14 definisce, al **comma 1**, la misura del **concorso delle autonomie territoriali** (regioni, province autonome province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) **alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** per il triennio 2011-2013.

Si tratta, in particolare, di principi generali di coordinamento della finanza pubblica, " ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", e dunque direttamente applicabili anche alle Regioni ad autonomia differenziata.

Il contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è indicato, **in termini di fabbisogno e di indebitamento netto**, nei seguenti importi:

- a) per le **regioni a statuto ordinario**: **4.000 milioni di euro per l'anno 2011** e 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
- b) per le **regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano**: **500 milioni di euro per l'anno 2011** e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
- c) per le **province**: **300 milioni di euro per l'anno 2011** e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
- d) per i **comuni** (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): **1.500 milioni di euro per l'anno 2011** e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Si segnala che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli obiettivi finanziari previsti per i comuni ai sensi del predetto comma 1, lettera d) vengano **adeguati in sede di deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, strumentale al raggiungimento degli obiettivi medesimi, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. I principi di adeguamento devono tener conto dell'adozione di misure idonee ad assicurare rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa personale rispetto alla spesa corrente e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e per gli anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

Nel **complesso**, dunque, - non considerando la rideterminazione degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni - la misura del concorso alla manovra a carico degli **enti territoriali** è determinato in **6.300 milioni di euro nel 2011** e **8.500 milioni a decorrere dal 2012**, come evidenziato nella seguente tabella:

	2011	2012	2013*
Regioni S.O.	4.000	4.500	4.500
Autonomie speciali	500	1.000	1.000
Province	300	500	500
Comuni >5.000 ab.	1.500	2.500	2.500
Totale	6.300	8.500	8.500

* I risparmi sono previsti, nello stesso ammontare, anche per gli anni successivi.

Per le **province** e per i **comuni** i risparmi sopra indicati saranno garantiti attraverso una **riduzione dei trasferimenti erariali**, secondo quanto disposto dal successivo comma 2

Comma 2 - Riduzione dei trasferimenti erariali

Il **comma 2** prevede alcune misure di riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il concorso finanziario quantificato nel comma precedente.

Esso si applica alle Regioni a statuto ordinario

Con riferimento alle **regioni**, in particolare, il comma 2, dispone:

- **l'abrogazione della normativa che avrebbe trasformato, a decorrere dal 2011, i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (primo periodo del comma 2).**

I trasferimenti statali riguardano le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati delegati alle regioni, con decorrenza 1° giugno 1999, per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Questi trasferimenti, ai sensi del comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, abrogato dalla disposizione in esame, sarebbero dovuti essere sostituiti da una quota della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 295 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008. Ai sensi del comma 296, infatti, a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione, avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.

- **la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012 (secondo, terzo e quarto periodo).**

Tale riduzione è ripartita tra gli enti secondo **criteri e modalità** che saranno **stabiliti** in sede di **Conferenza permanente** Stato, regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e **recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, sulla base di principi che tengano conto della:

1. **adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;**
2. **minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;**
3. **adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria;**
4. **e di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.**

In caso di **mancata deliberazione della Conferenza** entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la **riduzione è operata secondo un criterio proporzionale**. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell'anno precedente.

Occorre evidenziare che i criteri previsti ai fini della riduzione medesima sono diretti ad introdurre criteri di premialità a favore delle regioni più virtuose.

Con riferimento agli **enti locali**, il comma 2 dispone le seguenti **riduzioni dei trasferimenti erariali**, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti per le province e i comuni dal precedente comma 1:

1. **riduzione dei trasferimenti erariali alle province**, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell'importo di **300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dal 2012** (sesto periodo).
2. la **riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni** con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell'importo di **1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012** (settimo periodo).

Le misure per le Regioni speciali

Per **le regioni a statuto speciale**, a differenza delle regioni a statuto ordinario, non è prevista alcuna sottrazione diretta di risorse. Il conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati implica però la necessità che a tale comparto sia, comunque, imposto un obiettivo di miglioramento dei loro saldi di bilancio rispetto agli andamenti tendenziali.

Tale obiettivo potrebbe essere ottenuto con una riduzione di spese, ovvero mediante un vincolo sui risultati complessivi di bilancio: l'attuale formulazione della norma non indica le modalità con cui esso debba essere realizzato.

Si segnala, a tal proposito che, nell'ultima finanziaria regionale, sopra richiamata (l.r. n. 11/2010) l'Assemblea ha previsto apposite misure di contenimento e riduzione della spesa dell'Amministrazione centrale e del settore pubblico allargato (Titolo II della legge), imponendo politiche di bilancio più restrittive ed estendendo, tra l'altro agli enti, organismi agenzie regionali etc. I commi 3 e 4 recano alcune modifiche al sistema sanzionatorio attualmente previsto per le regioni e per gli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, prevedendo, ad integrazione delle misure già esistenti, che a tali enti si applichi una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all'obiettivo.

Articolo 14, commi 3-6

(Riduzione dei trasferimenti dovuti a regioni ed enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità)

Note

Il **comma 3** si riferisce agli enti locali, e modifica quanto già stabilito in materia di riduzione dei trasferimenti erariali dal comma 20 dall'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, che reca le misure sanzionatorie da applicare agli enti in caso di mancato rispetto del patto relativo agli anni 2008-2011.

Va sottolineato, infatti che la riduzione dei trasferimenti erariali per le province e i comuni inadempienti, nell'importo pari alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale, è già prevista tra le sanzioni elencate dal citato comma 20, con riferimento al mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011. Tuttavia, il comma richiamato pone un limite massimo a tale riduzione, che non può comunque essere superiore al 5 per cento dei trasferimenti spettanti.

In particolare, la norma in esame prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010 e successivi, il Ministro dell'interno provveda, con proprio decreto, a ridurre i trasferimenti dovuti agli enti locali inadempienti per l'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato e l'obiettivo programmatico prefissato.

La riduzione è effettuata a valere sui trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, fatti salvi quelli destinati all'onere per l'ammortamento dei mutui.

Il comma 4 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni. **Esso si applica** sia alle regioni a statuto ordinario che **alle regioni speciali**.

La norma dispone che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno in corso e per i successivi – la regione – o la provincia autonoma – sia tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l'obiettivo prefissato.

Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, la somma dovuta è quella – tra cassa e competenza – che determina il maggiore scostamento.

Il termine per il versamento è di 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero delle somme dovute sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.

In caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente si procede al blocco dei conti della tesoreria statale, sino a quando la certificazione non viene acquisita.

Il comma 5 chiarisce la portata delle suddette misure sanzionatorie rispetto alla disciplina attualmente vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni, precisando che il comma 3 modifica quanto già previsto nell'attuale disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali (art. 77-bis, comma 20, D.L. n. 112/2008) mentre il comma 4 introduce una nuova previsione per le regioni, ad integrazione delle misure sanzionatorie già previste per tali enti (art. 77-ter, commi 15 e 16, D.L. n. 112/2008).

Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni (**sia speciali che ordinarie**) che risultino "in deficit eccessivo di bilancio".

Le disposizioni in oggetto sono adottate in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana .

La sospensione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.

Si rileva che la norma non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione, i parametri di deficit "eccessivo"; non è, inoltre, espressamente indicata la durata della sospensione e non risulta chiaro il coordinamento con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni. le regole del Patto di stabilità interno, cui è assoggettata la Regione.

Articolo 14, commi 7-10

(Contenimento costi personale enti territoriali)

Note

I commi 7-10 dettano norme volte al **contenimento dei costi del personale degli enti territoriali**.

Il **comma 7** modifica l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, introducendo disposizioni di contenimento della spesa del personale degli enti sottoposto al patto di stabilità.

In particolare, rispetto al testo previgente, si evidenzia anzitutto che la riduzione delle spese per il personale include gli oneri riflessi e l'IRAP ed esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Vengono poi indicati i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento dei costi, consistenti:

- a. nella riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile;
- b. nello snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c. nel contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il **comma 8** abroga (in conseguenza delle modifiche introdotte dal comma 7) i commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del D.L. 112/2008, contenenti alcune disposizioni in materia di contenimento del costo del personale.

In particolare, si tratta delle norme che:

- comprendono (**comma 1**) tra le spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- sospendono (**comma 2**) le assunzioni di personale, da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, in deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, previsto all'articolo 3, comma 121, della legge 244/2007, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10, in attesa dell'emanazione del DPCM (previsto al successivo comma 6) volto a stabilire i parametri e criteri di virtuosità di regioni ed autonomie locali;
- quelle che ai fini del contenimento delle spese di personale (**comma 5**), impongono agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il **comma 9** contiene disposizioni finalizzate al **contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio**, attraverso la sostituzione del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008.

Rispetto al testo previgente diminuisce dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, si consente ai "restanti enti", che non eccedono il parametro di spesa per il personale, di procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Infine, si prevede l'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Si sottolinea, a tal proposito che, dai dati contenuti nella "Relazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, in merito al Rendiconto della Regione siciliana per il 2009", negli enti locali siciliani la spesa per il personale rappresenta, mediamente, il 42% della spesa corrente (a fronte di una media nazionale inferiore di dieci punti percentuali) con punte che

arrivano al 70,4%, nonostante i diversi interventi legislativi regionali e nazionali diretti ad arrestarne la dinamica incrementale che sembra, dunque, arrestarsi.

Tornando all'esame dell'articolo 14 del disegno di legge in commento si evidenzia che il **comma 10** della disposizione, essa modifica il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 562 del 2006, al fine di abrogare la disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consentiva agli **enti non sottoposti al patto di stabilità interno** di effettuare le assunzioni di personale *a tempo indeterminato* nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente.

A seguito della suddetta abrogazione, pertanto, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Articolo 14, commi 11-12

(Deroghe al Patto di stabilità enti locali per l'anno 2010 per i pagamenti in conto capitale e disapplicazione del meccanismo della premialità)

Note

Il **comma 11** dell'articolo 14 introduce una deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, prevedendo l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto relativo all'anno 2010 dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2010 **dalle province e dai comuni** con più di 5.000 abitanti **virtuosi** che abbiano cioè rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo corrispondente allo 0,78 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni suddetti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all'esercizio finanziario 2008 (ultimo disponibile).

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta modifica del Patto di stabilità, in termini di indebitamento e fabbisogno, in 390 milioni.

Articolo 14, comma 13

(Contributo in favore dei comuni per l'anno 2010)

Note

Il comma 13 dell'articolo 14 attribuisce ai comuni, per l'anno 2010, un contributo di 200 milioni.

La ripartizione tra gli enti sarà effettuata con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I criteri per la ripartizione del contributo devono tener conto:

- a. della popolazione;
- b. del rispetto del patto di stabilità interno.

I contributi assegnati a ciascun comune non sono conteggiati tra le entrate rilevanti ai fini del calcolo del saldo rilevate per il patto di stabilità interno per l'anno 2010.

Articolo 14, commi 9- 24-bis-24-ter

(Deroghe ai limiti di spesa per personale a contratto delle autonomie speciali)

Articolo 9, comma 28

(Limitazione delle spese per il personale "precario" nelle P.A.)

Note

Le norme sopra richiamate dispongono:

- **art. 9 comma 28** la possibilità di avvalersi di personale a tempo indeterminato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica cui si adeguano le regioni e le province autonome);
- **art. 14 comma 9** il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 % delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; la possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
- **art. 14 comma 24 bis** la possibilità di superare i limiti previsti dall'art. 9, comma 28 in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.
- **art. 14 comma 24 ter** l'inapplicabilità del divieto previsto dall'art. 14, comma 9 per le proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulate ai sensi dell'art. 14, comma 24 bis.

Rispetto alle norme in commento e con particolare riferimento al combinato disposto delle previsioni di cui al comma 28 dell'art. 9 e dei commi 9, 24 bis e ter dell'art. 14, si delinea il seguente quadro di riferimento: Le regioni a statuto speciale e gli enti territoriali ad esse facenti parte, **possono procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato** già stipulati. La copertura finanziaria di tali proroghe è effettuata dalle Regioni *"a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno"*.

Di seguito si riporta uno stralcio del Documento n. 10 del 2010 del Servizio del Bilancio riguardante il disegno di legge n. 434-385-382 bis su "Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili"

"I costi a legislazione vigente"

Dai dati forniti dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale nell'ottobre 2009, il bacino dei lavoratori precari è pari a 23.758 unità (*lavoratori contrattualizzati*). A questi vanno aggiunte ulteriori 6.708 unità (*lavoratori non contrattualizzati*) facenti parte dei cosiddetti lavoratori A.S.U. non stabilizzati.

Per la valutazione degli effetti finanziari, è innanzitutto necessario individuare la platea dei lavoratori destinatari delle eventuali misure di stabilizzazione (*dati del paragrafo: Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ottobre/novembre 2009*).

Lavoratori A.S.U Stabilizzati

PROVINCIA	ART. 4 L.R. 16/2006	ART. 25 L.R. 21/2003	ART. 8 L.R. 16/2006 ENTI PARCO	ART. 23, C. 14 L.R. 19/2005	TOTALI
AG	1.561	1.201	0	0	2.762
CL	570	698	0	5	1.273
CT	2.479	747	8	93	3.327
EN	685	419	43	0	1.147
ME	2.626	965	60	1	3.652
PA	2.152	3.428	52	2	5.634
RG	322	851	0	0	1.173
SR	962	1.366	0	0	2.328
TP	1.318	964	0	0	2.282
	12.675	10.639	163	101	23.578

Nelle successive tabelle sono indicati i costi attualmente sostenuti per i predetti lavoratori.

Categorie di soggetti	Platea	Costo medio unitario annuo	Oneri a carico del bilancio Regione per addetto	
			ART. 4 L.R. 16/2006	ART. 25 L.R. 21/2003
Lavoratori A.S.U. stabilizzati	23.758	€ 11.730 *		
			<i>Dettagli dell'intervento</i>	
			40 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo pieno	Un contributo di € 30.987,41 da ripartire in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore a cui viene assicurata l'occupazione e con un compenso mensile non inferiore € 671,39
			Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 90 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore	
			Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 80 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore	
			n. addetti	12.675
			Costo medio per addetto	€ 16.800
			Totale della misura	€ 212.940.000
			n. addetti	10.639
			Costo medio per addetto	€ 6.197
			Totale della misura	€ 65.934.990
Costo totale annuo stimato			€ 278.874.990	

* Il costo medio unitario annuo è pari al costo annuo stimato per le misure di cui all'art. 4 l.r. 16/2006 e all'art. 25 l.r. 21/2003 a fianco riportate (278.874.990) diviso il numero degli addetti (23.758).

Nel bilancio regionale pluriennale vigente, per il capitolo 321301 Fondo unico per il precariato nonché per le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale è previsto, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, uno stanziamento di 314,100 milioni di euro. La differenza tra quanto stimato sopra (278,8 milioni di euro) e lo stanziamento è da ricondurre (oltre che per i contributi per l'autoimpiego) alla copertura degli oneri derivanti dai 6.708 lavoratori A.S.U. riepilogati nella seguente tabella.

Lavoratori A.S.U. non stabilizzati

Provincia	L.R. 85/95	Circ. Ass. 331/1999	LPU ex Dlgs.280/1997	Art. 4 l.r. 24/00	Totale
AG	33	360	499	0	892
CL	52	28	60	7	147
CT	5	134	147	0	286
EN	4	147	157	0	308
ME	40	491	1492	0	2.023
PA	34	644	578	1	1.257
RG	1	172	273	0	446
SR	0	98	137	19	254
TP	176	418	480	21	1.095
TOTALI	345	2.492	3.823	48	6.708

Categorie di soggetti	Platea	Costo medio unitario annuo	Oneri a carico del bilancio Regione
Lavoratori A.S.U. non stabilizzati	6.708	€ 6.197	n. addetti 6.708 € 6.197
Costo annuo stimato per lavoratori A.S.U. non stabilizzati			€ 41.572.695

Articolo 14, commi 25-31
(Funzioni fondamentali dei comuni)

Note

Il comma 25 dell'art. 14 qualifica i successivi commi da 26 a 31, che riguardano la materia delle funzioni fondamentali degli enti locali la cui determinazione è prevista come competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in termini di disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il comma 26 prevede che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare.

Il comma 27, in attesa dell'entrata in vigore della legge di individuazione delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, considera in via transitoria quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni già considerate in via provvisoria come tali dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Le funzioni provvisoriamente individuate dal citato art. 21 della legge n. 42/2009 ai fini della determinazione dei fondi perequativi e del relativo finanziamento integrale sono le seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

Il comma 28, al primo periodo, obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Da tale obbligo sono esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Il medesimo comma, al secondo periodo, pone l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Il comma 30 affida alla legge regionale, nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale e fermo restando quanto stabilito dal comma 28, il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati, la dimensione territoriale ottimale anche sulla base del criterio dell' omogeneità delle aree geografiche per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l'associazione di funzioni. Restano esclusi dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti.

Il comma 31, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi.

Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. Quest'ultima previsione si aggiunge a quella che, al comma 28, pone soglie demografiche che rendono obbligatorio l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata.

Applicabilità delle disposizioni nella Regione.

Le disposizioni, per espresso dettato normativo (comma 25), sono emanate nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Tale qualificazione comporta che esse debbano essere valutate come disposizioni di principio, alle quali le regioni devono adeguare la propria normativa.

Occorre considerare, tuttavia, che la Regione siciliana dispone di competenza legislativa esclusiva nelle materie relative al regime degli enti locali e al loro ordinamento e controllo, ai sensi degli articoli 14, lettera o) e 15, comma 3, dello Statuto.

La normativa statale, dunque, dispiega effetti anche in ambito regionale, salvo ritenere che alcune disposizioni (comma 28, in relazione ai limiti demografici) siano dettagliate e quindi invasive della competenza esclusiva regionale. In tal caso le norme potrebbero valere come parametro di riferimento per eventuali disposizioni regionali adottate nell'esercizio delle competenze statutarie ovvero, in assenza di disposizioni regionali, potrebbero dispiegare i loro effetti anche in ambito regionale.

Articolo 14, comma 32

(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni con meno di 30.000 abitanti)

Note

Il comma 32 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società ed obbliga tali comuni a mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società già costituite alla data del 31 maggio 2010, ovvero a cederne le partecipazioni. La disposizione non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società e tali comuni, entro il 31 dicembre 2011, devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

La determinazione delle modalità attuative della disciplina in oggetto, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione, sono demandate ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo.

La disposizione lascia fermo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in relazione al divieto di costituzione di società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, all'ammissibilità di costituzione di società di produzione di servizi di interesse generale, all'autorizzazione per l'assunzione di nuove partecipazioni, nonché all'obbligo di cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate.

Applicabilità delle disposizioni nella Regione.

Le disposizioni contengono misure di contenimento della spesa i cui effetti investono potenzialmente tutti i comuni considerati nell'intero ambito nazionale.

Occorre considerare, tuttavia, che la Regione siciliana dispone di competenza legislativa esclusiva nelle materie relative al regime degli enti locali e al loro ordinamento e controllo, ai sensi degli articoli 14, lettera o) e 15, comma 3, dello Statuto.

La normativa statale, dunque, se non può incidere direttamente può valere come parametro di riferimento per eventuali disposizioni regionali adottate nell'esercizio delle competenze statutarie. In tal caso le norme potrebbero valere come parametro di riferimento per eventuali disposizioni regionali adottate nell'esercizio delle competenze statutarie.

Articolo 14, comma 33

(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

Note

Si introduce una norma interpretativa diretta ad affermare la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale (cd. Codice ambientale).

Inoltre, la norma affida le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame) alla giurisdizione ordinaria.

La qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, assume rilevanza con particolare riferimento all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

La questione della natura di tributo piuttosto che di "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della tariffa di igiene ambientale è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce giurisdizionali, oltre che di differenti interpretazioni dottrinali.

I dubbi interpretativi sono sorti a seguito della sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui all'articolo 4 della legge n. 421 del 1992, con la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – in un primo momento – e con la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all'articolo 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 – in un secondo momento.

Il richiamato articolo 238 dispone – tra l'altro – che chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Poiché il D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) stabilisce che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese mentre non include tra le operazioni imponibili i tributi e le tasse, l'esatta qualificazione della natura giuridica determina l'assoggettamento o meno ad IVA dell'importo dovuto.

La questione della natura tributaria piuttosto che "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della tariffa di igiene ambientale (TIA) o cd. tariffa Ronchi (prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997) è stata oggetto di diverse e talora contrastanti pronunce giurisdizionali, differenti interpretazioni dottrinali.

Da ultimo si è pronunciata la Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2009) che le ha riconosciuto natura tributaria (e, quindi, la conseguente competenza della Commissioni tributarie a dirimere le relative controversie), non rilevando "né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo". Tale sentenza ha determinato, di fatto, l'esclusione dalla imponibilità ai fini IVA delle somme dovute e la conseguente presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata.

La norma in esame, attribuendo la natura non tributaria alla tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 152/2006, fornisce un'interpretazione opposta a quella indicata dalla Corte

costituzionale relativamente alla tariffa di igiene ambientale e determina la imponibilità ai fini IVA delle somme dovute.

La norma per la materia affrontata trova applicazione diretta nella Regione siciliana. Sia la materia del sistema tributario che i profili giurisdizionali connessi sono di competenza esclusiva statale.

Articolo 15, commi 1-5

(ANAS e concessionari autostradali)

Note

L'articolo 15, commi 1-5, prevede alcune modifiche al sistema relativo al pedaggio autostradale:

a) con riferimento alle autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da ANAS S.p.A., si introduce dal 1° luglio 2010 un nuovo sistema, dapprima utilizzando i caselli delle concessionarie e, successivamente, attraverso un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero);

b) per le autostrade in concessione, è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono all'ANAS.

In particolare, si demandano a un D.P.C.M. l'individuazione delle tratte da sottoporre al pedaggio e la fissazione di criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio medesimo in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, oltre che a quelli relativi alla gestione.

In Sicilia le tratte interessate dovrebbero riguardare il raccordo per punta Raisi; Palermo-Mazara del Vallo; Palermo-Catania

Il comma 4 aumenta la misura del canone annuo corrisposto ad ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali di un sovrapprezzo calcolato sulla percorrenza chilometrica ed il cui importo è destinato a variare nel 2010 e nel 2011.

Si ricorda che l'art. 10, comma 3, della legge n. 537/1993 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è fissata nel 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Parte di tale canone è corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.

Articolo 15, commi 6-6-quinquies

(Aumento delle basi di calcolo dei sovracani e altre norme riguardanti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico)

Note

Il comma 6 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, un aumento delle basi di calcolo dei sovracani per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

Tale canone aggiuntivo è versato dai concessionari all'entrata dello Stato e le relative risorse sono finalizzate ad interventi di tutela.

Il comma 6-bis novella il primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 959 del 1953. Il testo risultante dalla modifica prevede la possibilità, per i consorzi o, in mancanza di essi, per i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, eliminando il limite della concorrenza del sovracanone stesso. Il comma 6-ter novella l'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), che ha operato la liberalizzazione del settore elettrico novellando la disciplina delle concessioni idroelettriche generalizzando, rispetto alla disciplina previgente, la gara ad evidenza pubblica quale procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il comma 6-quater dispone che quanto previsto dai precedenti commi si applichi fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.

Si ricorda che la competenza al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua per uso idroelettrico è stata conferita alle Regioni e alle Province autonome dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dal D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirolo, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

Il comma 6-quinquies consente di garantire i canoni già incassati dai comuni e dallo Stato per le precedenti concessioni, le cui proroghe furono annullate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2008 di cui sopra.

In Sicilia, sebbene la materia delle acque pubbliche e delle opere pubbliche siano di competenza regionale, le norme di attuazione dello Statuto hanno annoverato tra le materie di prevalente interesse nazionale le grandi derivazioni di acque pubbliche e delle relative funzioni amministrative. Peraltro trattandosi di canoni il cui gettito va allo Stato, con vincolo di tutela ambientale, la norma in esame dovrebbe trovare immediata efficacia.

Articolo 18

(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo ed istituzione dei Consigli tributari)

Note

La disposizione mira a rendere maggiormente efficace la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

I commi 2 e 3 disciplinano la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari.

Si prevede:

- per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti l'obbligo di istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.
- per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, l'obbligo a riunirsi in consorzio.

Trattandosi di materia tributaria la competenza è esclusiva statale.

Articolo 19, commi 1-16 (Aggiornamento del catasto)

Note

Si prevede l'istituzione dell'anagrafe immobiliare integrata, idonea ad attestare, ai fini fiscali, l'identità dei soggetti titolari di diritti reali.

Il **comma 2** demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre il 2 marzo 2011 (60 giorni dal 1° gennaio 2011) previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la **disciplina dell'accesso** da parte dei comuni all'Anagrafe Immobiliare Integrata.

Il **comma 3** prevede l'introduzione di un'**attestazione integrata ipotecario-catastale**, le cui modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, *per i quali non è fissato un termine di emanazione*.

I **commi 4, 5 e 6** recano la disciplina delle modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Agenzia del territorio, e delle funzioni di accettazione e di registrazione degli atti da parte dei comuni e dell'Agenzia stessa, secondo quanto verrà disposto in un D.P.C.M. Si stabiliscono inoltre le funzioni in materia catastale che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio.

I **commi da 7 a 13** riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite

Il **comma 14** impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto, mentre il **comma 15** prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

La materia qui affrontata si può annoverare nella macromateria dell'ordinamento di diritto civile, la cui potestà è esclusiva dello Stato.

Articolo 19, comma 16-bis

(Procedure alienazione alloggi edilizia residenziale pubblica.)

Note

Con tale intervento si specifica che anche per le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) di cui alla legge 560/1993 (secondo la quale sono alloggi e.r.p. quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 52/1976, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 60/1963, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale) vi è la possibilità di individuare forme di valorizzazione – nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi – alternative rispetto alla procedura di valorizzazione del patrimonio immobiliare prevista dal comma 1 dell'art. 58 del citato decreto legge 112/2008.

Circa la potestà normativa dello Stato e delle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 94/2007 ha chiarito che tale materia, non ricompresa né nel secondo e né nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, "non consente,

però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni”.

Come ribadito, da ultimo con la sentenza n. 121/2010, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda all'offerta minima dei livelli essenziali dei diritti sociali e civili (Cost. art. 117, secondo comma, lett. m)); il secondo attiene al governo del territorio, materia concorrente; il terzo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, rientrante nella competenza legislativa residuale delle regioni (Cost. art. 117, quarto comma).

Nella Regione trovano immediata applicazione le disposizioni statali che attengono ai livelli essenziali, mentre la restante disciplina è affidata al legislatore regionale, in forza della competenza esclusiva che lo Statuto gli attribuisce nella materia dell'edilizia.

Articolo 31, commi 1-bis-1-ter

(Compensazione dei crediti nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale con somme iscritte a ruolo ed estensione agli enti SSN della disciplina relativa alla certificazione dell'esigibilità di crediti)

Note

Il comma 1-bis aggiunge l'articolo 28-quater al DPR n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

L'ultimo periodo della norma contenuta nel comma 1-bis precisa che, per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica comunque quanto previsto nel secondo periodo del successivo comma 1-ter. Quest'ultimo comma modifica il citato comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 185/2008, sia al fine di rendere permanente il meccanismo di certificazione dei crediti sopra richiamato – ad oggi applicabile ai soli anni 2009 e 2010 – sia al fine di estenderlo agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 40

(Disciplina per l'esercizio della facoltà delle regioni appartenenti al Mezzogiorno d'Italia – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – di modificare, con propria legge, le aliquote IRAP nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive)

Note

Il comma 1 introduce la possibilità, per alcune Regioni appartenenti al Mezzogiorno d'Italia tra cui la Sicilia, di adottare proprie leggi tese a modificare le aliquote IRAP fino ad azzerarle e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, **nei riguardi delle nuove iniziative produttive.**

La norma precisa che l'intervento è disposto “in anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud”, nel rispetto della normativa

dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il comma 2 riserva ad un DPCM, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi secondo la suddetta finalità, il compito di stabilire il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le nuove disposizioni regionali in materia di IRAP ai sensi del comma precedente.

La citata legge n. 42 di delega sul federalismo fiscale sancisce il principio dell'attribuzione di discrezionalità alle regioni relativamente alla fissazione delle aliquote fiscali di talune imposte, entro limiti stabiliti dalle leggi statali. Il limite da verificare riguardo la praticabilità dell'adozione di forme regionali o locali di fiscalità di vantaggio, pertanto, è quello definito dalla sopra richiamata normativa comunitaria dall'art. 87, par. 3 del Trattato CE in materia di aiuti di stato, per la tutela della libera concorrenza.

Al riguardo la normativa comunitaria prevede diversi tipi di deroghe tra cui il regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (del 15 dicembre 2006), che vengono valutate di caso in caso dalla Commissione. Per non ricadere nella sanzione comunitaria, lo strumento fiscale non deve avere natura selettiva e deve conservare un carattere generale.

Negli ultimi anni alcune sentenze della Corte di giustizia hanno legittimato la possibilità di introdurre a livello regionale forme di fiscalità di vantaggio subordinandole alla sussistenza di tre requisiti: autonomia istituzionale dell'ente che adotta tali misure, autonomia decisionale (le misure non devono essere adottate con l'intervento diretto dello Stato circa il loro contenuto), assenza di sovvenzioni o contributi compensativi provenienti dallo Stato centrale.

Con riguardo alla Regione Siciliana, con l'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, l'IRAP è stata regionalizzata, affidando ad un decreto presidenziale l'adozione del relativo regolamento attuativo. Si è previsto, inoltre, che nelle more dell'adozione del predetto regolamento si proceda secondo il regolamento tipo statale vigente e che per il periodo che non superi quello di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale, la Regione "per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali."

Si ritiene di evidenziare che le aliquote applicate nel territorio regionale risentono delle maggiorazioni rese necessarie ai fini del riequilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale.

Articolo 41

(Regime fiscale di attrazione europea)

Note

La disposizione riconosce alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, la possibilità di scegliere di aver applicata, per un periodo di tre anni, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine occorre interpellare l'amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge n. 269/2003.

Articolo 42

(Reti di imprese e agevolazioni fiscali per le imprese aderenti ai contratti di rete)

Note

La norma prevede che alle reti di imprese siano attribuiti vantaggi di natura fiscale, amministrativa e finanziaria nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI; è poi delineato nel contenuto e nella forma il contratto di rete tra imprenditori. Segnatamente, attraverso il contratto di rete, più imprenditori, allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare e scambiarsi prestazioni di natura industriale, commerciale e tecnica ovvero a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto sociale. Il contratto di rete può altresì contemplare l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.

Articolo 43

(Vantaggi per le nuove iniziative produttive avviate nel Meridione nelle zone a burocrazia zero)

Note

Si prevede che nel Meridione d'Italia, con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, possano essere istituite delle zone denominate "a burocrazia zero" nelle quali le iniziative produttive, avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto, beneficino di incentivi di natura amministrativa e finanziaria.

Si tratta, in particolare, dei seguenti vantaggi:

1) **semplificazione amministrativa** – I provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorra, previa apposite conferenze di servizi. Inoltre si prevede che i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendano adottati positivamente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento qualora un provvedimento espresso non sia stato adottato entro tale termine.

2) **concessione di contributi** – Se la zona a burocrazia zero coincide con una zona franca urbana, le risorse destinate a tale zona ai sensi della legge finanziaria per il 2007 sono utilizzate dal sindaco competente per territorio per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate.

3) priorità da parte delle prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.

– Dalla lettera della disposizione si evince che le zone a burocrazia zero potrebbero essere istituite anche in Sicilia; tuttavia sorgono delle perplessità in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative che la norma in commento attribuisce al Commissario di Governo data la competenza regionale di natura esclusiva in materia.

Articolo 46

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

Note

L'articolo in esame disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari. Le relative risorse sono finalizzate alla prosecuzione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (legge 443/2001), con priorità al finanziamento del MO.S.E (nel limite massimo di 400 milioni di euro) al quale, avendo raggiunto uno stato di avanzamento di oltre il 60%, devono essere garantite le risorse economiche necessarie alla sua ultimazione prevista entro il 2014.

In tale ambito si evidenzia che, con riguardo alle risorse finanziarie, l'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008, ha istituito un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale, (vedi commento all'articolo 7 commi 26-29), comprese le reti di telecomunicazione e energetiche, alimentato con gli stanziamenti del Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Nella seduta del 13 maggio 2010, il CIPE ha approvato la **rimodulazione del quadro di dettaglio del Fondo infrastrutture**, destinando i residui, pari a 1.424 milioni di euro, alle opere manutentive della rete stradale e ferroviaria (560 milioni di euro), al superamento di emergenze idriche, alla funzionalità del trasporto metropolitano, alla organizzazione delle piastre logistiche, alle opere infrastrutturali supportate da capitali privati per una quota superiore al 50%.

Articolo 47, commi 1-3

(Concessioni autostradali)

Note

I commi da 1 a 3 dell'articolo 47 recano modifiche alla normativa relativa alle concessioni autostradali differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione *ex lege*, in luogo della procedura ordinaria, nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal CIPE sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione *ex lege* delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'iter di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.

Sono dettate poi, relativamente alla concessione dell'autostrada dal Brennero (A22), disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario.

Sempre con riferimento all'asse infrastrutturale del Brennero, ma avuto riguardo al collegamento ferroviario, sono modificate le disposizioni di legge relative alla provvista finanziaria per la sua realizzazione.

Articolo 47, commi 3-bis - 3-ter

(Adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale)

Note

Il comma 3-bis riguarda il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali mediante l'aumento degli oneri dovuti dagli utenti. Viene in particolare novellato l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009) il quale, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, e nella ipotesi in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi ed a obiettivi di efficienza, ovvero a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. Il contratto di programma - approvato con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze - può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

La modifica introdotta dalla lettera a) del comma in esame, finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione della norma, consiste nella sostituzione del criterio di individuazione degli aeroporti destinatari della disposizione; in luogo dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, viene fatto riferimento ai sistemi aeroportuali nazionali, comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, o aventi strutture con sedi in regioni diverse.

Art. 49

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Note

La prima parte dell'articolo 49, nei commi da 1 a 4, modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

In particolare, viene rimessa al Governo la decisione finale in caso di motivato dissenso da parte delle amministrazioni cd. sensibili (tutela del paesaggio, salute ed ambiente), modificando anche la relativa procedura di composizione del dissenso. Vengono inoltre previste norme di coordinamento con le procedure di VIA, VAS e AIA sostituendo le integrazioni introdotte dalla riforma del 2005.

L'articolo reca modifiche alla legge n. 241/1990 in tema di attivazione della conferenza di servizi (art. 14), procedimento della conferenza in caso di VIA, VAS e AIA (art. 14-ter), disciplina del dissenso (art. 14-quater) e ambito di applicazione (art. 29).

In relazione all'indizione della conferenza dei servizi, si prevede che l'amministrazione procedente abbia la facoltà di indire la conferenza di servizi cd. istruttoria qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo (comma 1, lettera a)). Per la conferenza di servizi cd. decisoria viene chiarito che, in talune fattispecie, l'assenza delle determinazioni delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi in tutti i casi in cui

esistano espresse previsioni normative che consentano alla amministrazione precedente di prescindere, introducendo una vera e propria ipotesi di sostituzione (comma 1, lettera b)).

Sotto il profilo procedurale, si prevede un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 2, lettera a)).

Nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica si prevede, inoltre, che le Soprintendenze si esprimano in maniera definitiva in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di loro competenza ai sensi del codice dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004 (comma 2, lettera b).

In materia di VAS, VIA ed AIA, si prevede la sospensione del termine, per un massimo di 90 giorni, per l'adozione della decisione conclusiva della conferenza di servizi, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, secondo le seguenti regole:

- si autorizza l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale a servirsi di altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero di istituti universitari, con oneri a carico del committente (comma 2, lettera b-bis));
- se l'intervento è già stato sottoposto positivamente a VAS, i risultati devono essere utilizzati ai fini della VIA (comma 2, lettera c));
- in caso di VIA statale, è possibile adire direttamente il Consiglio dei Ministri dopo la scadenza dei termini per i lavori della conferenza (comma 2, lettera d));
- in mancanza di determinazioni espresse, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale (comma 2, lettera e)).

Inoltre è introdotta la responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, con diritto del privato al risarcimento del danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (comma 2, lettera d)).

Infine è soppressa la norma che prevedeva che la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisse a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni (comma 2, lettera f).

Il comma 3 disciplina gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

Anzitutto, è previsto l'obbligo di manifestare il dissenso, congruamente motivato, nella conferenza di servizi anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Solo in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l'amministrazione precedente chieda l'intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri (comma 3, lettera a)).

Il medesimo comma modifica, inoltre, la procedura in caso di dissenso espresso da parte delle amministrazioni suddette ovvero da una regione o provincia autonoma.

Da una parte, nei casi di motivato dissenso espresso da tali amministrazioni, ad eccezione di specifici casi, la decisione finale è rimessa al Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, ovvero con la Regione e gli enti locali interessati, qualora siano coinvolte un'amministrazione statale e una regionale o più amministrazioni regionali, ovvero un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o più enti locali; dall'altra parte, nei casi di motivato dissenso espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una

materia di propria competenza, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo, con la partecipazione delle Regioni o delle Province autonome interessate (comma 3, lettera b).

Il comma 4 inserisce le norme sulla conferenza di servizi tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Tale previsione determina, sostanzialmente, l'impossibilità, da parte delle Regioni, di emanare norme in contrasto con le disposizioni statali.

La seconda parte dell'art. 49 (commi da 4-bis a 4-quinquies) reca norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività e altre norme di semplificazione amministrativa per le imprese.

Il comma 4-bis, sostituendo integralmente l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, istituisce una segnalazione certificata di inizio attività. L'applicazione della nuova disciplina è subordinata, tra l'altro, alla condizione che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o si tratti di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Alla segnalazione devono essere allegate dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, in sostituzione di pareri e di verifiche preventive.

Restano salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, con possibilità per l'amministrazione di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli eventuali effetti dannosi e per il privato di conformare l'attività alla normativa entro un termine. All'amministrazione compete sempre il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, quali la revoca e l'annullamento d'ufficio.

Ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 19 della legge 241/1990 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il comma 4-ter riconduce la disciplina sulla Scia alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, precisando che essa costituisce altresì livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2. La disposizione stabilisce che la disciplina sulla Scia sostituisce direttamente quella della Dia recata da ogni normativa statale e regionale.

Il comma 4-quater introduce una normativa che tende a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione.

Tra i principi e criteri direttivi indicati assumono rilevanza: la proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; l'eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate; l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale.

Dalla stessa data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono abrogate le norme, anche legislative, che regolano i relativi procedimenti (comma 4-quinquies).

In merito alle disposizioni in commento va segnalato il disegno di legge n. 520 in materia di semplificazione, presentato in questa legislatura, esaminato in Commissione, esitato per l'Aula e rinviato in Commissione per ulteriori approfondimenti, previo stralcio di alcune disposizioni.

Nel citato ddl, tra le materie disciplinate dalla legge n. 241/1990, viene dedicata attenzione anche alla conferenza dei servizi, introducendo, seppur con qualche specifica, ulteriore previsione che meglio si adatterebbe nella logica del legislatore proponente alle esigenze della nostra amministrazione regionale, il meccanismo del rinvio dinamico. Pertanto, sulla scorta della proposta di legge citata, la modifica in commento relativa alla conferenza dei servizi si applicherebbe anche nella nostra realtà regionale.

Alla medesima conclusione, e cioè all'immediata applicabilità alle regioni della disciplina statale sulla conferenza dei servizi, si perviene in considerazione della disposizione (comma 4) che riconduce l'istituto in commento a livello essenziale delle prestazioni, ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che modifica l'art. 29, comma 2-ter della L. n. 241/1990.

Quanto, invece, alle disposizioni relative alla disciplina sulla dichiarazione di inizio attività, un emendamento del governo regionale al citato disegno di legge n. 520, in atto all'esame della I Commissione legislativa, prevederebbe una disciplina assolutamente in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza e tendente a valorizzare il ricorso all'istituto *de quo* nella logica della massima semplificazione. Inoltre, il legislatore regionale propone un'articolata disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

L'intervento normativo in commento si rivolge in modo specifico alla disciplina sulla dichiarazione di inizio attività (d.i.a.). Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, come si osservava, la d.i.a. è divenuto un reale strumento di semplificazione in quanto, decorsi i termini previsti dalla legislazione vigente, si forma un'autorizzazione implicita, avente la natura di un provvedimento. Ciò rileva sotto il profilo dell'immediata impugnabilità dell'atto in sede di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, strumento che si aggiunge alle ipotesi di azioni in autotutela, già riconosciute in precedenza alle pubbliche amministrazioni, nonché sotto l'aspetto, non meno sostanziale, della qualificazione della natura dello stesso.

Il legislatore definisce, infatti, l'istituto di cui trattasi come "segnalazione certificata di inizio di un'attività" (scia), e non più d.i.a., e ne subordina l'operatività ad alcune condizioni esplicitamente previste. La novità di maggior pregio recata dalla novella normativa consiste nel fatto che l'attività oggetto della scia possa essere avviata immediatamente dopo la presentazione della denuncia, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di sospendere l'attività intrapresa.

La disciplina così introdotta, anch'essa riconducibile a livello essenziale delle prestazioni, ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., peraltro, fuga qualsiasi possibile dubbio circa la sua immediata applicabilità nella Regione né giustificherebbe difformi previsioni contenute in norme regionali. In tale ultimo senso, peraltro, l'ultima parte del comma 4-ter statuisce che la disciplina della scia "sostituisce direttamente (...) quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".

Articolo 51, commi 1-5

(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

Note

L'articolo 51, ai commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile.

Il comma 1, in particolare, subordina l'installazione degli impianti alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Il comma 2 riguarda gli impianti con capacità di compressione non superiore a 3 metri cubi all'ora.

Il comma 3 disciplina la composizione e i requisiti dell'impianto.

Il comma 4 prevede che l'installazione, lo smontaggio e la manutenzione degli impianti siano affidate alle imprese aventi determinati requisiti, iscritte presso la camera di commercio, che esercitano l'attività di impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici e l'attività di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici.

Il comma 5 dispone, infine, che gli impianti non necessitano di autorizzazione in materia di prevenzione incendi, in considerazione di quanto previsto dal comma 1, ferma restando la possibilità di controlli a campione da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, con l'eventuale irrogazione di sanzioni in relazione alla tipologia di attività.

Articolo 54-bis

(Misure socio economiche per la sospensione dell'attività di pesca)

Note

L'articolo stabilisce che, in caso di sospensione dell'attività di pesca, sia concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla CIGS in deroga per il medesimo settore disciplinato dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

Il comma 2 in particolare indica l'entità del trattamento e l'ente erogatore: il trattamento deve essere pari all'80% dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, ferie, festività e gratifiche, previste dalle tabelle allegate ai contratti collettivi; l'ente erogatore è il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 54-ter

(Divieto di contributi pubblici per i servizi automobilistici di linea di competenza statale)

Note

Stabilisce che i servizi automobilistici di linea di competenza statale non possano essere soggetti ad obblighi di servizio, con conseguente compensazione o altra forma di contribuzione pubblica.

Articolo 55, comma 6

(Incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

Note

La norma prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e dai risparmi connessi con il provvedimento in esame è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del **fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

L'incremento di risorse disposto dal comma in esame è pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2010, **1.748,4 milioni per l'anno 2011, 224,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni per l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.**

Tali somme sono finalizzate alla copertura della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le effettive disponibilità del Fondo per l'anno 2010, si ricorda che le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rfinanziate da varie disposizioni.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio del Bilancio

Documento n. 17 - 2010

Comunicazioni del Governo sulla situazione della finanza regionale considerati anche gli effetti della manovra economica nazionale

Appendice statistica a supporto del dibattito d'Aula

XV legislatura – 4 agosto 2010

Il Servizio redige "Note di lettura" e "Dossier di documentazione" su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio ad interim dott. Salvatore Pecoraro

Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Documentarista responsabile unità operativa Piera Cangelosi

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento raccoglie una serie di dati statistici che si ritiene utile sottoporre alla valutazione dell'Assemblea in occasione del dibattito relativo alle "Comunicazioni del Governo sulla situazione della finanza regionale considerati anche gli effetti della manovra economica nazionale".

I dati sono stati elaborati dall'Assessorato regionale dell'economia, dal Dipartimento regionale alla programmazione, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e dalla Corte dei Conti. I testi che corredano i dati di finanza degli enti locali sono tratti dalla Deliberazione della Corte dei Conti n. 13/SEZAUT/2010/FRG dell'11 maggio 2010 di approvazione della relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province andamenti finanziari degli enti locali nel 2008.

DATI MACROECONOMICI

Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni percentuali annue, a prezzi costanti, salvo diversa indicazione) – dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi

VOCI	Peso in % del PIL nel 2009	Variaz. % 2007	2008	2009	Contributo alla crescita del PIL nel 2009 (1)
Risorse					
PIL	100,0	1,4	-1,3	-5,1	-5,1
Importazioni di beni e servizi	-25,4	3,3	-4,3	-14,6	4,1
Totale risorse	1,8	-2,0	-7,2	...
Impieghi					
Investimenti fissi lordi	19,2	1,3	4,0	-12,2	-2,5
Costruzioni	9,7	0,1	-3,4	-7,9	-0,8
Macchine, attrezzature e prodotti vari (2)	7,4	3,2	-5,0	-17,2	-1,5
Mezzi di trasporto	2,0	0,5	-2,5	-15,4	-0,3
Spesa per consumi delle famiglie residenti	60,9	1,1	-0,8	-1,8	-1,0
Non durevoli (3)	18,5	-1,2	-1,1	-1,9	-0,3
Durevoli (3)	6,6	2,2	-7,0	-3,8	-0,2
Servizi (3)	29,6	2,2	0,4	-0,8	-0,2
Spesa delle Amm. pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro	21,6	0,9	0,8	0,6	0,1
Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (4)	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	-0,1
Totale domanda nazionale	101,6	1,1	-1,1	-3,5	-3,5
Esportazioni di beni e servizi	23,9	4,6	-3,9	-19,1	-5,4
Domanda estera netta (4)	-0,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,3

Note: (1) In punti percentuali. – (2) Comprende i beni immateriali. (3) La ripartizione non comprende i "semidurevoli". – (4) Contributo alla crescita del PIL.
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT.

Variazione % del PIL a prezzi costanti (valori concatenati anno 2000)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	media
Sicilia	3,6	0,2	-0,1	-0,1	2,4	1,1	0,4	-1,4	-3,6	0,3
Mezzogiorno	2,5	0,4	-0,3	0,5	0,4	1,6	0,6	-1,7	-4,1	0,0
Italia	1,8	0,5	0,0	1,5	0,7	2,0	1,5	-1,3	-5,0	0,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati ISTAT, MMS Sicilia e Prometeia

I consumi delle famiglie e le relative determinanti – Sicilia (variazioni % in termini reali)

	2006	2007	2008	2009
Consumi delle famiglie	0,7	1,9	-0,8	-1,8
Reddito disponibile	-0,3	0,2	0,6	-3,2
Occupazione	0,3	-0,9	-0,6	-1,1
Inflazione	2,0	1,7	3,2	0,7
Credito al consumo	18,5	11,3	4,8	1,9

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Regione

Imprese attive in Sicilia per settore e provincia – anno 2009

	Quota		Quota		Quota		Quota		Quota	
	Agricoltura	%	Industria	%	Costruzioni	%	Servizi	%	Totale	%
AG	14.324	14,6	2.820	7,4	4.116	8,9	17.185	8,4	38.721	10,0
CL	6.101	6,2	2.277	6,0	2.457	5,3	11.386	5,6	22.369	5,8
CT	17.406	17,8	8.800	23,2	10.405	22,5	48.008	23,6	85.777	22,1
EN	5.806	5,9	1.278	3,4	1.694	3,7	5.756	2,8	14.556	3,7
ME	6.657	6,8	5.159	13,6	6.955	15,0	26.070	12,8	45.083	11,6
PA	12.991	13,3	8.311	21,9	8.838	19,1	48.806	24,0	79.584	20,5
RG	10.022	10,2	2.663	7,0	3.711	8,0	13.579	6,7	30.010	7,7
SR	7.981	8,2	2.875	7,6	3.783	8,2	14.543	7,1	29.354	7,6
TP	16.508	16,9	3.712	9,8	4.359	9,4	18.215	8,9	42.918	11,1
Sicilia	97.796	100,0	37.895	100,0	46.318	100,0	203.548	100,0	388.372	100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati Movimprese

Valore aggiunto regionale – valori in milioni di euro (valori concatenati – anno 2000)

	2005		2006		2007		2008		2009		06/05		07/06		08/07		09/08		
											var %								
V.A. Totale	61.344,1	61.927,2	62.062,4	61.368,8	58.715,3	1,0	0,2	-1,1	-4,3										
Agricoltura, silv. e pesca	2.809,3	2.720,6	2.638,3	2.613,4	2.508,1	-3,2	-3,0	-0,9	-4,0										
Industria in senso stretto	6.938,0	6.987,5	7.205,9	7.103,2	6.131,9	0,7	3,1	-1,4	-13,7										
Costruzioni	3.647,8	3.611,3	3.487,0	3.438,9	3.076,5	-1,0	-3,4	-1,4	-10,5										
Servizi	47.949,0	48.607,8	48.731,2	48.213,3	46.998,8	1,4	0,3	-1,1	-2,5										

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Modello Multisetoriale della Regione Siciliana

Conto economico delle risorse e degli impieghi – Sicilia (Milioni di euro)

	prezzi correnti								
	2005	2006	2007	2008	2009	var % 06/05	var % 07/06	var % 08/07	var % 09/08
Pil ai prezzi di mercato	80.842	83.899	86.250	87.558	85.839	3,8	2,8	1,5	-2,0
Importazioni nette	21.114	22.730	23.682	25.497	24.078	7,7	4,2	7,7	-5,6
Totale Risorse	101.956	106.630	109.932	113.055	109.917	4,6	3,1	2,8	-2,8
Consumi finali interni delle famiglie	85.174	88.106	90.797	94.127	93.201	3,4	3,1	3,7	-1,0
AA, PP, e ISP	57.318	59.347	62.170	64.198	62.946	3,5	4,8	3,3	-2,0
Investimenti fissi lordi	27.855	28.759	28.627	29.930	30.256	3,2	-0,5	4,6	1,1
Variazione delle scorte e oggetti di valore	16.745	18.138	18.728	18.612	16.718	8,3	3,3	-0,6	-10,2
Totale Impieghi	37	386	406	315	-3	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
	101.956	106.630	109.932	113.055	109.917	4,6	3,1	2,8	-2,8
	valori concatenati - anno 2000								
	2005	2006	2007	2008	2009	var % 06/05	var % 07/06	var % 08/07	var % 09/08
Pil ai prezzi di mercato	70.730	71.523	71.779	70.795	68.247	1,1	0,4	-1,4	-3,6
Importazioni nette	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
Totale Risorse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumi finali interni delle famiglie	75.334	76.180	77.597	77.460	76.123	1,1	1,9	-0,2	-1,7
AA, PP, e ISP	50.620	50.979	51.945	51.518	50.586	0,7	1,9	-0,8	-1,8
Investimenti fissi lordi	24.713	25.201	25.651	25.942	25.537	2,0	1,8	1,1	-1,6
Variazione delle scorte e oggetti di valore	14.770	15.571	15.670	15.035	13.403	5,4	0,6	-4,1	-10,9
Totale Impieghi	90.104	91.751	93.267	92.495	89.526	1,8	1,7	-0,8	-3,2
	Rapporti di composizione % - Prezzi correnti								
	2005	2006	2007	2008	2009				
Pil ai prezzi di mercato	79,3	78,7	78,5	77,4	78,1				
Importazioni nette	20,7	21,3	21,5	22,6	21,9				
Totale Risorse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Consumi finali interni delle famiglie	83,5	82,6	82,6	83,3	84,8				
AA, PP, e ISP	56,2	55,7	56,6	56,8	57,3				
Investimenti lordi	27,3	27,0	26,0	26,5	27,5				
Variazione delle scorte e oggetti di valore	16,4	17,0	17,0	16,5	15,2				
Totale Impieghi	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0				
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Modello Multisettoriale della Regione Siciliana

Conto economico delle risorse e degli impieghi – Italia – milioni di euro

	prezzi correnti								
	2005	2006	2007	2008	2009	var % 06/05	var % 07/06	var % 08/07	var % 09/08
Pil ai prezzi di mercato	1.429.479	1.485.377	1.546.177	1.567.851	1.520.870	3,9	4,1	1,4	-3,0
Importazioni di beni e servizi fob	371.908	424.216	451.936	461.736	370.582	14,1	6,5	2,2	-19,7
Totale Risorse	1.801.387	1.909.594	1.998.114	2.029.588	1.891.452	6,0	4,6	1,6	-6,8
Consumi finali interni	1.134.796	1.176.704	1.211.727	1.246.359	1.239.327	3,7	3,0	2,9	-0,6
delle famiglie	638.637	671.766	697.671	723.106	665.368	4,0	3,4	2,4	-1,9
AA, PP, e ISP	296.158	304.936	310.055	323.252	333.939	3,0	1,7	4,3	3,3
investimenti fissi lordi	296.375	313.325	327.908	324.874	287.634	5,7	4,7	-0,9	-11,5
macch., attr. e prod. vari	112.172	120.632	126.190	125.202	104.323	7,7	6,1	-2,3	-16,7
mezzi di trasp.	29.903	31.498	32.208	32.237	27.576	5,3	2,3	0,1	-14,5
costruzioni	154.301	160.995	167.510	167.435	155.795	4,3	4,0	-0,0	-7,0
Variazione delle scorte e oggetti di valore	- 620	7.733	10.242	5.645	- 47	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Esportazioni di beni e servizi fob	370.836	411.831	448.237	452.709	364.539	11,1	8,8	1,0	-19,5
Totale Impieghi	1.801.387	1.909.594	1.998.114	2.029.587	1.891.452	6,0	4,6	1,6	-6,8

	valori concatenati - anno 2000								
	2005	2006	2007	2008	2009	var % 06/05	var % 07/06	var % 08/07	var % 09/08
Pil ai prezzi di mercato	1.244.782	1.270.126	1.288.953	1.271.958	1.207.876	2,0	1,5	-1,3	-5,0
Importazioni di beni e servizi	341.457	361.750	375.442	359.222	306.988	5,9	3,8	-4,3	-14,5
Consumi finali interni	969.652	1.000.102	1.010.479	1.006.722	994.989	1,1	1,0	-0,4	-1,2
delle famiglie	736.629	745.774	753.779	747.957	734.754	1,2	1,1	-0,8	-1,8
AA, PP, e ISP	253.023	254.328	256.700	258.765	260.236	0,5	0,9	0,8	0,6
investimenti fissi lordi	262.559	270.257	274.853	263.866	231.850	2,9	1,7	-4,0	-12,1
macch., attr. e prod. vari	103.810	109.556	113.673	107.792	69.443	5,5	3,8	-5,2	-17,0
mezzi di trasp.	28.136	29.036	29.267	28.483	24.142	3,2	0,8	-2,7	-15,2
costruzioni	130.170	131.504	131.951	127.515	117.454	1,0	0,3	-3,4	-7,9
Variazione delle scorte e oggetti di valore	1.585	1.604	1.556	1.198	1.024	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Esportazioni di beni e servizi	333.695	354.447	370.594	356.233	288.096	6,2	4,6	-3,9	-19,1

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti				
	2005	2006	2007	2008
Pil ai prezzi di mercato	79,4	77,8	77,4	77,2
Importazioni nette	20,6	22,2	22,6	22,8
Totale Risorse	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumi finali interni	63,0	61,6	60,6	61,4
delle famiglie	46,6	45,7	45,1	45,5
AA, PP, e ISP	16,4	16,0	15,5	15,9
investimenti fissi lordi	16,5	16,4	16,4	16,0
macch., attr. e prod. vari	6,2	6,3	6,4	6,2
mezzi di trasp.	1,7	1,6	1,6	1,5
costruzioni	8,6	8,4	8,4	8,2
Variazione delle scorte e oggetti di valore	0,0	0,4	0,5	0,3
Esportazioni di beni e servizi	20,6	21,6	22,4	22,3
Totale Impieghi	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT

Popolazione residente al 31.12.2009 e movimento anagrafico per provincia

	Popolazione residente al 31.12.09	Nati vivi	Morti	Saldo naturale	Saldo migratorio		Saldo iscriscanc per altri motivi
					con l'estero	con l'interno	
Agrigento	454.593	4.193	4.647	-454	1.247	-1.132	-151
Caltanissetta	272.052	2.650	2.654	-4	771	-992	-12
Catania	1.087.682	11.157	9.838	1.319	2.624	-830	-408
Enna	173.009	1.555	1.802	-247	390	-557	-92
Messina	653.810	5.527	7.240	-1.713	2.391	-1.117	-352
Palermo	1.246.094	13.141	12.031	1.110	2.371	-1.217	-850
Ragusa	316.113	3.253	2.992	261	2.177	-19	-207
Siracusa	403.356	3.846	3.793	53	1.521	-340	-718
Trapani	436.283	3.895	4.532	-637	1.379	-306	-66
Sicilia	5.042.992	49.217	49.529	-312	14.871	-6.510	-2.856
Italia	60.340.328	568.857	591.663	-22.806	362.343	15.882	-60.159

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Confronti Sicilia – Italia

	SICILIA			ITALIA		
	2008	2009	Var %	2008	2009	Var %
Pop. res. fine anno	5.037.799	5.042.992	0,1	60.045.068	60.340.328	0,5
Nati vivi	49.837	49.217	-1,2	576.659	568.857	-1,4
Morti	47.762	49.529	3,7	585.126	591.663	1,1
Saldo naturale	2.075	-312		-8.467	-22.806	
Saldo migratorio	6.041	5.505		434.245	318.066	
Indice di natalità*	9,9	9,8		9,6	9,4	
Indice di mortalità*	9,5	9,8		9,7	9,8	

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

(*) Dati per 1000 abitanti

Principali indicatori del mercato del lavoro – Sicilia – Mezzogiorno – Italia

	2007	2008	2009
	<i>Dati in migliaia Sicilia</i>		
Popolazione residente	5.030	5.038	5.043
Popolazione >= 15 anni	a 4.206	4.226	4.242
Occupati	b 1.488	1.480	1.464
In cerca di occupazione	c 222	237	236
Forze di lavoro	d 1.710	1.717	1.701
	<i>Dati in percentuale Sicilia</i>		
Crescita dell'occupazione	-0,1	-0,5	-1,1
Tasso di disoccupazione	13,0	13,8	13,9
Tasso di occupazione (15-64aa)	c/d 44,6	44,1	43,5
Tasso di attività (15-64aa)	d/a 51,3	51,2	50,6
	<i>Dati in percentuale Mezzogiorno</i>		
Crescita dell'occupazione	0,0	-0,5	-2,9
Tasso di disoccupazione	11,0	12,1	12,5
Tasso di occupazione (15-64aa)	46,5	46,1	44,7
Tasso di attività (15-64aa)	52,4	52,5	51,1
	<i>Dati in percentuale Italia</i>		
Crescita dell'occupazione	1,0	0,8	-1,6
Tasso di disoccupazione	6,1	6,8	7,8
Tasso di occupazione (15-64aa)	58,7	58,8	57,5
Tasso di attività (15-64aa)	62,5	63,0	62,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia (dati medi annui - migliaia di unità)

	2008			2009		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Occupati	984	496	1.480	968	497	1.465
Persone in cerca di lavoro (1)*	133	104	237	137	99	236
Forze lavoro (2)*	1.117	600	1.717	1.105	596	1.701
Non Forze di lavoro	1.305	1.990	3.295	1.320	1.999	3.319
Popolazione (3)	2.019	2.207	4.226	2.026	2.216	4.242
Tasso di disoccupazione (1/2)*	11,9	17,3	13,8	12,4	16,6	13,9
Tasso di occupazione (15-64 anni)*	59,6	29,1	44,1	58,5	29,2	43,5
Tasso di attività (15-64 anni)*	67,7	35,3	51,2	66,9	35,0	50,6

	Variazioni assolute			Variazioni % 2009/2008		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Occupati	-16	1	-15	-1,6	0,2	-1,0
Persone in cerca di lavoro (1)*	4	-5	-1	3,0	-4,8	-0,4
Forze lavoro (2)*	-12	-4	-16	-1,1	-0,7	-0,9
Non Forze di lavoro	15	9	24	1,1	0,5	0,7
Popolazione (3)	7	9	16	0,3	0,4	0,4

* secondo definizione Eurostat

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione - Sicilia (dati medi annui - migliaia di unità)

	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	Var. ass.	Var. %
	Maschi		Femmine		Totale					
Occupati a tempo pieno	921	904	365	366	1.286	1.270			-16	-1,2
Occupati a tempo parziale	63	63	132	131	195	194			-1	-0,5
Occupati in complesso	984	968	496	497	1.480	1.465			-15	-1,0
Occupati dipendenti a tempo ind.	599	584	312	318	911	902			-9	-1,0
Occupati dipendenti a tempo det.	126	118	90	79	216	197			-19	-8,8
Occupati dipendenti in complesso	725	702	402	397	1.127	1.099			-28	-2,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione in Sicilia (dati medi annui - migliaia di unità)

Settori	2008	2009	Var. ass.	Var. %
Agricoltura	111	106	-5	-4,5
<i>dipendenti</i>	77	71	-6	-7,8
<i>indipendenti</i>	34	35	1	2,9
Industria	289	264	-25	-8,7
- in senso stretto	138	129	-9	-6,5
- costruzioni	151	135	-16	-10,6
<i>dipendenti</i>	224	194	-30	-13,4
<i>indipendenti</i>	65	70	5	7,7
Terziario	1.081	1.094	13	1,2
- commercio	250	242	-8	-3,2
<i>dipendenti</i>	826	834	8	1,0
<i>indipendenti</i>	255	261	6	2,4
Totale	1.481	1.464	-17	-1,1
<i>dipendenti</i>	1.127	1.099	-28	-2,5
<i>indipendenti</i>	353	366	13	3,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica - Trend 2004-2009

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nord	4,2	4,2	3,8	3,5	3,9	5,3
Centro	6,5	6,4	6,1	5,3	6,1	7,2
Mezzogiorno	15,0	14,3	12,2	11,0	12,1	12,5
Totale	8,0	7,7	6,8	6,1	6,8	7,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia – Trend 2008–2009

	2008		2009	
	Sicilia	Italia	Sicilia	Italia
Maschi	11,9	4,9	12,4	6,7
Femmine	17,3	8,6	16,6	9,3
Totale	13,8	5,5	13,9	7,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

DATI FINANZIARI
PROGRAMMAZIONE CON INTERVENTO COMUNITARIO

POR 2000-2006 Monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2009 per assi prioritari (migliaia di euro)

	Contributo Totale 2000-2006	Impegni	Pagamenti	Percentuale somme impegnate	Percentuale somme pagate	Velocità di pagamento
Risorse naturali	2.025.097	2.661.069	2.167.548	131,4%	107,0%	81,5%
Risorse culturali	1.081.022	1.094.040	989.038	101,2%	91,5%	90,4%
Risorse umane	1.152.274	1.371.244	1.179.298	119,0%	102,3%	86,0%
Sistemi Locali di Sviluppo	2.649.902	2.833.175	2.518.611	106,9%	95,0%	88,9%
Città	495.949	715.421	542.823	144,3%	109,5%	75,9%
Reti e nodi di servizio	1.029.283	1.355.306	1.130.524	131,7%	109,8%	83,4%
Assistenza tecnica	26.382	32.155	29.571	121,9%	112,1%	92,0%
Totale	8.459.909	10.062.411	8.557.413	118,9%	101,2%	85,0%

Fonte: Regione Sicilia - Dipartimento Programmazione

POR 2000 - 2006 - Monitoraggio finanziario al 31 Dicembre 2009: per fondo (migliaia di euro)

	Contributo Totale 2000-2006	Impegni	Pagamenti	Percentuale somme impegnate	Percentuale somme pagate	Velocità di pagamento
FEOGA	1.515.936	1.714.617	1.601.974	113,1%	105,7%	93,4%
FESR	5.609.170	6.818.648	5.613.483	121,6%	100,1%	82,3%
FSE	1.209.242	1.403.813	1.223.893	116,1%	101,2%	87,2%
SFOP	125.562	125.333	118.063	99,8%	94,0%	94,2%
Totale	8.459.909	10.062.411	8.557.413	118,9%	101,2%	85,0%

Fonte: Regione Sicilia - Dipartimento Programmazione

PO FESR 2007-2013 Monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2009 per assi prioritari (migliaia di euro)

Assi Prioritari 2007-2013	Totale Spesa Pubblica	Fondo Strutturale FESR	Partecipazione pubblica nazionale	Impegni	Pagamenti	Impegni %	Pagamenti %	Velocità di pagamento
I - Reti e collegamenti per la mobilità	1.438.713	719.357	719.357	262.419	107.811	18,2%	7,5%	41,0%
II - Uso efficiente delle risorse	1.802.203	801.102	801.102	159.384	88.583	9,9%	5,5%	55,6%
III - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per IV - Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società	1.471.411	735.706	735.706	80.161	72.738	5,4%	4,9%	90,7%
V - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi	326.980	163.490	163.490	62.829	34.152	19,2%	10,4%	54,4%
VI - Sviluppo urbano sostenibile	850.149	425.074	425.074	67.430	63.509	7,9%	7,5%	94,2%
VII - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica	719.357	359.678	359.678	28.600	28.600	4,0%	4,0%	100,0%
	130.792	65.396	65.396	282	175	0,2%	0,1%	62,1%
TOTALE	6.539.605	3.269.803	3.269.803	661.085	395.368	10,1%	6,0%	59,8%

Fonte: Programma Operativo Regionale Sicilia 2007-2013

QSN 2007-2013 programmazione comunitaria - obiettivo convergenza. attuazione al 31 dicembre 2009 (importi migliaia di euro)

Fondo	Programma Operativo	Costo totale	di cui: Costo		di cui: Contributo comunitario	Pagamenti al 31-12-2009	
			Pubblico	Privato		Importo	% su costo
	POIN Attrattori culturali, naturali e turismo	1.031.152	1.031.152	1.031.152	515.576	-	-
	POIN Energie rinnovabili e risparmio energetico	1.607.786	1.607.786	1.607.786	803.893	97.785	6,1
	PON Governance e AT FESR	276.191	276.191	276.191	138.095	20.397	7,4
	PON Istruzione Ambientali per l'apprendimento	495.310	495.310	495.310	247.655	61.532	12,4
	PON reti e mobilità	2.749.458	2.749.458	2.749.458	1.374.729	154.170	5,6
FESR	PON Ricerca e competitività	6.205.394	6.205.394	6.205.394	3.102.697	453.412	7,3
	PON "Sicurezza per lo Sviluppo	1.158.081	1.158.081	1.158.081	579.040	139.118	12,0
	POR Calabria	2.998.240	2.998.240	2.998.240	1.499.120	198.488	6,6
	POR Campania	6.864.795	6.864.795	6.864.795	3.432.398	261.878	3,8
	POR Puglia	5.238.044	5.238.044	5.238.044	2.619.022	313.922	6,0
	POR Sicilia	6.539.605	6.539.605	6.539.605	3.269.803	395.798	6,1
	POR Basilicata	752.186	752.186	752.186	360.875	110.298	14,7
	TOTALE	35.916.242	35.916.242	35.916.242	17.882.903	2.206.798	6,1
	POR Campania	1.118.000	1.118.000	1.118.000	559.000	26.539	2,4
	POR Calabria	860.499	860.499	860.499	430.249	54.122	6,3
	POR Sicilia	2.099.239	2.099.239	2.099.239	1.049.620	47.505	2,3
	POR Basilicata	322.366	322.366	322.366	128.946	46.758	14,5
FSE	POR Puglia	1.279.200	1.279.200	1.279.200	639.600	76.226	6,0
	PON Governance e Azioni di Sistema	517.858	517.858	517.858	207.143	32.004	6,2
	PON Competenze per lo Sviluppo	1.485.929	1.485.929	1.485.929	742.965	327.997	22,1
	TOTALE	7.683.091	7.683.091	7.683.091	3.757.523	611.151	8,0
	TOTALE	43.599.333	43.599.333	43.599.333	21.640.426	2.817.949	6,5

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo

PROGRAMMAZIONE CON FONDI FAS

Sintesi della delibera assunta dal CIPE 30 luglio 2010 "Riconoscimento dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate dei programmi comunitari (ob. 1; 2000-2006)"



IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE
 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Riconoscimento complessivo delle risorse a valere sul FAS e Risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006

Macro Area	Regione	FAS accreditato alle imprese istituzionali di Programma (IP)						Risorse liberate sui Fondi comunitari				Totale risorse disponibili (FAS + Risorse liberate)		
		Importo complessivo	Avanzamento economico %	Esecuzioni accreditate - euro	Risorse non programmate	Risorse disponibili "Conto di Stato autorizzato"	Risorse da interventi con avanzi a 100% "in valenza"	Contributi ad assegnazioni del 2000 al 2006*	Risorse liberate accreditate	Risorse liberate disponibili	Risorse liberate disponibili (IP + (16) - (15))	Importo totale su "Conto di Stato autorizzato" (IP + (15) + (16))	Importo da assegnare a vertice (16) + (15) + (17)	Valore massimo su "Conto di Stato autorizzato" (IP + (15) + (16) + (17))
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Centro-Sud	EMILIA-ROMAGNA	160,8	52,5%	3,2	-	3,2	43,7	0,5	-	-	-	3,2	42,7	45,9
	FRANCIA-VALLE D'AOSTA	109,3	55,3%	1,1	-	1,1	29,4	-	-	-	-	1,1	28,4	29,5
	LADIS	553,8	51,1%	14,7	-	14,7	130,5	53,0	-	-	-	14,7	130,5	135,2
	LIGURIA	351,3	75,6%	7,9	-	7,9	23,1	4,4	-	-	-	7,9	23,1	31,0
	LOMBARDIA	389,2	32,2%	3,1	-	3,1	21,4	0,4	-	-	-	3,1	21,4	24,5
	MARCHE	244,5	44,2%	10,4	-	10,4	30,1	2,2	-	-	-	10,4	31,1	101,5
	P.A. BASILICATA	45,3	54,0%	2,5	-	2,5	1,9	0,3	-	-	-	2,5	1,9	4,4
	P.A. ABRUZZO	25,3	27,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIEMONTE	692,7	53,5%	15,1	-	15,1	101,1	0,7	-	-	-	15,1	101,1	117,2
	PUGLIA	571,3	57,7%	11,2	-	11,2	94,1	13,2	-	-	-	11,2	94,1	105,3
	UMBRIA	278,0	33,5%	15,5	-	15,5	30,1	1,5	-	-	-	15,5	31,1	105,7
	VALLE D'AOSTA	23,3	75,0%	0,3	-	0,3	3,7	-	-	-	-	0,3	3,7	4,0
	VENETO	357,5	70,0%	3,3	-	3,3	57,3	0,0	-	-	-	3,3	57,3	71,9
	Centro-Sud Totale		3.757,5	66,6%	80,0	-	747,1	89,6	-	-	-	80,0	747,1	837,1
Centro-Nord	ABRUZZO	599,8	51,0%	32,1	-	32,1	133,3	15,5	-	-	-	32,1	133,3	165,4
	BASILICATA	744,4	40,7%	5,4	-	5,4	300,0	37,4	-	-	-	5,4	300,0	305,4
	CALABRIA	1.852,1	30,1%	53,2	-	53,2	544,5	53,7	-	-	-	53,2	544,5	597,7
	CAMPANIA	3.599,3	43,2%	51,5	-	51,5	1.501,5	112,5	-	-	-	51,5	1.501,5	1.553,0
	EMILIA	558,4	50,7%	14,1	-	14,1	143,5	17,3	-	-	-	14,1	143,5	157,6
	LAZIO	2.551,3	40,5%	124,0	-	124,0	1.054,0	74,3	-	-	-	124,0	1.054,0	1.178,0
	PIEMONTE	1.551,0	37,1%	11,4	-	11,4	553,3	17,1	-	-	-	11,4	553,3	564,7
	SICILIA	4.057,8	23,5%	45,3	-	45,3	2.343,3	52,7	-	-	-	45,3	2.343,3	2.388,6
	PON. ADRIATICO													
	PON. TIRRENO													
	Centro-Nord Totale		13.047,8	36,2%	799,2	-	5.124,1	545,0	-	-	-	799,2	5.124,1	5.923,3
	Totale Italia		17.805,4	63,4%	889,2	-	8.279,2	828,6	-	-	-	889,2	8.279,2	10.517,9

* Confrontare con le risorse FAS e donazioni ipotecarie assegnate alle IP dei rischi al 2006 (si comprende quindi per le quote di CIPR) per le imprese del fondo di programmazione a finalità Accordo al Programma Quadro (PQ) per assegnare le risorse FAS liberate per il 2006. Confrontare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il suo sito internet in APO.

** Compensazione finanziaria dei benefici autorizzati a valere sulle assegnazioni FAS dal 2005 al 2006. Gli interventi autorizzati per la riduzione sostanziosa di collegamenti (pianificazione vincente) nei territori protetti. Al fine di dare una valutazione complessiva di consistenza, il Compensazione, nella tabella sottostante, è stato ripercorso al fine di essere stato per la quale provengono da risorse coperture finanziarie, dall'autorità di riferimento, per le risorse autorizzate. Per le risorse autorizzate, gli interventi autorizzati, e per le risorse autorizzate, gli interventi autorizzati.

*** Differenza di importo già ottenuta e commessa dalla Azienda di Credito del Programma quadro.

Azioni cardine del PAR Sicilia – Fonte: Regione siciliana PAR FAS 2007–2013

N.	PRIORITA' FAS	Linee di azione /Progetti	TOTALE RISORSE in migliaia di euro
2	Reti di trasporto e mobilità	2.1 a Itinerario Ragusa Catania e raccordo aeroporto di Comiso – Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud	180.538,00
		2.3 a – Autostrada Siracusa – Gela (dal lotto 6 al n. 8 "Scicil")	65.179,00
		2.4 a – Riqualficazione funzionale ed interv. straord. sulle autostrade ME–PA, ME–CT, e SR Gela	70.000,00
		2.8 a – Itinerario Nord–Sud completamente variante Nicosia lotto "B5"	66.405,00
		2.10 a Itinerario Nord Sud Lotto C1 dal km 51 +200 della SS117 al km 4+000 del tracciato in variante incluso il collegamento di Leonforte	398.958,00
		2.12 a – Itinerario Nord–Sud: lotto "C3"	78.859,00
3	Ambiente ed energia	3.2 a – Razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica e servizi per l'agricoltura	180.000,00
		3.5 a – Miglioramento degli schemi idrici e razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica	51.875,00
		3.6 a – Messa in sicurezza delle sponde degli invasi artificiali e degli alvei a valle delle dighe	60.000,00
		3.13 a – Miglioramento della strutture di distribuzione idrica	35.826,00
		3.1 b – Messa in sicurezza reticolo idrografico e versanti per le finalità di protezione civile	89.000,00

N.	PRIORITA' FAS	Linee di azione /Progetti	TOTALE RISORSE in migliaia di euro
4	Valorizzazione degli attrattori culturali e territoriali	4.1 – Riqualificazione ambientale dei territori interessati dai serbatoi artificiali 4.2 – Governo del Territorio, rinaturalizzazione e sicurezza dell'ambiente 4.3 – Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste	26.875,00 50.000,00 542.670,00
6	Competitività e sviluppo delle attività produttive	6.4 – Contratti di sviluppo	330.000,00
7	Coesione e qualità	7.1 – Spese di investimento EELL 7.3 – Edilizia scolastica	450.625,00 79.500,00
TOTALE AZIONI CARDINE			2.756.310,00
TOTALE RISORSE			4.313.400,00

Piano finanziario annuale degli obiettivi e delle linee d'azione del programma attuativo regionale 2007-2013 (migliaia di euro)

N.	PRIORITA' FAS	Linee di azione/Progetti	RISORSE TOTALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Valorizzazione delle risorse umane	1.1-Azioni di orient.al lavoro rivolte a giovani al termine del percorso scolastico-Orientamento al lavoro 1.2 Integr. tra sistema produttivo, EELL e sogg. provenienti dal disagio sociale 2.3 a - Autostrada SR-Gela (dal lotto 6 al n. 8 "Scicli") 2.4 a - Riqu.ione funzionale ed int. straord. sulle aut. ME-PA, ME-CT, e SR-Gela 2.8 a - Itinerario Nord-Sud compl. variante Nicosia lotto "B5"	116.000,00 130.500,00 65.179,00 70.000,00	-	-	62.000,00 43.500,00 13.036,00 7.000,00	27.000,00 43.500,00 13.036,00 14.000,00	27.000,00 43.500,00 13.036,00 14.000,00		13.035,00	-	7.000,00
2	Reti di trasporto e mobilità	2.12 a - Itinerario Nord-Sud: lotto "C3" 2.9 a Itinerario Nord Sud - Compl. dei lavori di amm.e sist. del tratto tra i km 38+700 e 42+600 allo svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord (ex Intercantieri-Vittadello) 2.10 a Itinerario Nord Sud Lotto Ci danari 51+200 della SS 117 al km 4+000 del tracciato in variante incluso il collegamento di Leonforte 2.14 a Adeguamento lotto dal km 26+000 al km 30+000 2.1.a Itinerario Ragusa Catania e raccordo aeroporto di Comiso - Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud	21.500,00 78.859,00 398.958,00 54.500,00 180.538,00			1.500,00 8.859,00 38.958,00 4.500,00 20.538,00	5.000,00 25.000,00 90.000,00 12.500,00 40.000,00	5.000,00 25.000,00 90.000,00 12.500,00 40.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00
		2.6 a - Collegamenti Isole Minori	300.000,00		-	7.500,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52.500,00

N.	PRIORIT A' FAS	Linee di azione/Progetti	RISORSE TOTALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
3	Ambiente ed energia	3.1 a - Promozione gestione Int. rifiuti	8.250,00			2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-	-	-		
		3.2 a - Razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica e servizi per l'agricoltura	180.000,00			120.000,00	30.000,00	30.000,00					-	
		3.3 a - Tutela e miglioramento della qualità ambientale del Serv.Idrico Int.	9.375,00			3.125,00	3.125,00	3.125,00					-	
		3.4 a - Potenz. e implem. Centro Reg. Elab.dati Idrometeorologici Sistema Inform. Territoriale Acque Sicilia	29.875,00			21.975,00	4.925,00	2.975,00					-	
		3.5 a - Miglioramento degli schemi idrici e razion. uso della risorsa idrica	51.875,00			16.875,00	20.000,00	15.000,00					-	
		3.6 a - Messa in sicurezza sponde invasi artificiali e alvei a valle dighe	63.000,00			32.025,00	15.075,00	15.900,00					-	
		3.7 a - Compl. allacciamenti torrenti Serieri e Scioltabino a diga "Olivo" - IV perizia variante e suppl - appr. Genio Civile di EN	47.135,00			47.135,00		-						-
		3.8 a - Serbatoio Olivo - Ripristino funzionalità serbatoio, sbarramento e derivazione irrigua	27.860,00			27.860,00	-	-						-
		3.9 a - Completamento diga Blufi	20.000,00			-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
		3.10 a - Compl.diga Pietrarossa	5.000,00			-	-	1.500,00	1.500,00	2.000,00			-	
		3.11 a - Adduttore Ancipa - Pozzillo	15.000,00					750,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00		-	
		3.12 a - scarico fondo diga Pozzillo	10.000,00					500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00		-	
		3.13 a - Miglioramento distribuzione idr	35.826,00					1.791,30	5.373,90	7.165,20	8.956,50	8.956,50	3.582,60	-
		3.14 a - Interc. Alcantara - Blufi - Realizzazione opere adduzione acque da Alcantara a Ancipa	20.000,00					1.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	-
		3.15 a - Add. acque da Garcia Montescuro Ovest a Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala	13.500,00					675,00	3.375,00	2.700,00	3.375,00	3.375,00	-	-
3.1 b - Messa in sicurezza reticolo idr. e versanti per protezione civile	89.000,00					15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	24.000,00	-	-		

N.	PRIORITA' FAS	Linee di azione /Progetti	RISORSE TOTALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Valorizzazione degli attrattori culturali e territoriali	4.1 – Riqualificazione ambientale dei territori interessati dai serbatoi artificiali	26.875,00	–		3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.875,00	–	–	–
		4.2 – Governo del Territorio, rinaturalizzazione e sicurezza dell'ambiente	50.000,00			20.000,00	15.000,00	15.000,00	–	–	–	–
		4.3 – Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste	542.670,00	70.861,00	111.569,00	190.000,00	170.240,00					
5	Ricerca e società della conoscenza	4.4 – Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente	283.063,00		7.927,00	108.925,00	86.322,00	79.889,00		–	–	–
		5.1 a – Automazione e dematerializzazione dei processi	91.032,00			17.504,00	37.832,00	26.371,00	9.325,00	–	–	–
6	Competitività e sviluppo delle attività	5.1 b – Progetto TESI – Completamento Sistema Informativo del Territorio	30.000,00			750,00	8.750,00	7.000,00	7.625,00	5.875,00	–	–
		6.4 – Contratti di sviluppo	330.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00		
7	Coesione e qualità della vita	7.1 – Spese di investimento EELL	450.625,00			209.125,00	203.240,00	38.260,00	–	–	–	–
		7.2 – Altri progetti di interesse regionale	140.000,00	–		20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		7.3 – Edilizia scolastica	79.500,00			26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	–	–	–
		7.4 – Isole Minori	70.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

N.	PRIORITA' FAS	Linee di azione/Progetti	RISORSE TOTALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Attività di miglioramento della strategia di politica regionale	8.1 - Fondo Progettazione	90.000,00			60.000,00	30.000,00		-	-	-	
8		8.2 - Assistenza tecnica	21.500,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE		4.313.400,00	70.861,00	119.496,00	1.224.161,30	1.071.143,90	716.521,20	449.042,50	466.091,50	110.582,60	85.500,00

Fonte: Regione siciliana Programma attuativo regionale FAS 2007-2013

Interventi legislativi la cui copertura finanziaria è stata effettuata attraverso i fondi FAS

L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Art. 58 Norme relative al contenuto della legge finanziaria.

L.R. 16 dicembre 2008, n. 23 - Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)

Art. 1 Aiuti agli investimenti.

Art. 2 Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile.

Art. 3 Iniziative agevolabili nel settore dell'energia.

Art. 4 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 5 Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

L.R. 14 maggio 2009, n. 6 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Art. 31 Fondo progettazione.

Art. 54 Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici.

- L.R. 6 agosto 2009, n. 9** – Norme in materia di aiuti alle imprese.
- TITOLO I** Aiuti alle imprese operanti nel settore dei beni culturali
- Art. 1** Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
- Art. 2** Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
- Art. 3** Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
- Art. 4** Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica.
- Art. 5** Interventi a favore delle imprese editoriali.
- Art. 6** Aiuti in favore dei distretti produttivi.
- Art. 7** Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio.
- Art. 8** Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
- Art. 9** Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri-commerciali naturali.
- Art. 10** Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione.
- Art. 11** Aiuti per insediamenti produttivi.
- Art. 18** Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche.
- Art. 19** Modifiche all'articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica.
- Art. 20** Contributi alle imprese turistico-alberghiere per il consolidamento delle passività onerose.
- Art. 21** Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
- Art. 22** Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana.
- Art. 24** Diversificazione verso attività non agricole.
- Art. 25** Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.
- Art. 26** Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali.
- Art. 27** Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.
- Art. 28** Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
- Art. 29** Indennità compensativa.
- Art. 30** Formazione e informazione degli operatori economici.
- Art. 31** Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE.
- Art. 32** Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.
- Art. 33** Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.
- Art. 34** Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Accordi di Programma Quadro

Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti al 31 dicembre 2009 (valori in milioni di euro)

Anno di stipula	N° APQ	Numero di interventi alla stipula	Valore alla stipula	Numero interventi all'ultimo monitoraggio	Valore all'ultimo monitoraggio	Costi realizzati all'ultimo monitoraggio	Costi realizzati %
2001	5	200	6.253,9	259	9.354,3	2.787,8	29,8%
2003	8	1117	1.937,6	862	1.344,8	675,9	50,3%
2004	5	40	180,0	55	243,3	167,8	69,0%
2005	12	268	1.444,3	341	3.731,0	1.217,6	32,6%
2006	12	546	1.834,1	557	1.879,1	85,6	4,6%
2007	4	19	655,0	37	1.496,9	24,5	1,6%
2008	2	10	66,1	10	80,1	7,7	9,6%
Totale Sicilia (dati alla stipula)	48	2200	12.371,0				
Totale Sicilia (solo APQ monitorati) n.ro APQ:	47	2190	12.271,0	2.121	18.129,5	4.967,0	27,4%
Mezzogiorno (solo APQ monitorati)	356	10469	42.905,9	12.502	50.101,9	18.367,0	36,7%
Italia (solo APQ monitorati)	742	17436	70.990,6	21.595	86.173,3	38.231,2	44,4%

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese 2009

DATI DI FINANZA REGIONALE

Situazione finanziaria della Regione – (importi in migliaia di euro)

	Valori di Rendiconto	Saldi	Avanzo (+) Disavanzo (-) di esercizio	Avanzo (+) Disavanzo (-) complessivo	
				Valore assoluto	Var. % annuale
Avanzo complessivo al 01-01-2004				8.241.209	
Esercizio 2005					
Entrate accertate	16.857.799				
Spese impegnate	18.170.911	-1.313.112			
<i>Variazioni nella consistenza dei residui:</i>					
Maggiori residui attivi	2.917				
Minori residui passivi	2.015.750	2.018.667	705.555	8.946.764	8,6
Esercizio 2006					
Entrate accertate	17.778.669				
Spese impegnate	18.346.997	-568.328			
<i>Variazioni nella consistenza dei residui:</i>					
Maggiori residui attivi	-633.203				
Minori residui passivi	2.015.750	1.382.547	814.219	9.760.983	9,1
Esercizio 2007					
Entrate accertate	16.558.602				
Spese impegnate	18.201.479	-1.642.877			
<i>Variazioni nella consistenza dei residui:</i>					
Maggiori residui attivi	55.993				
Minori residui passivi	1.785.079	1.841.072	198.195	9.959.178	2,0
Esercizio 2008					
Entrate accertate	19.063.915				
Spese impegnate	21.103.851	-2.039.936			
<i>Variazioni nella consistenza dei residui:</i>					
Maggiori residui attivi	74.706				
Minori residui passivi	1.276.510	1.351.215	-688.720	9.270.457	-6,9
Esercizio 2009					
Entrate accertate	19.776.024				
Spese impegnate	18.620.030	1.155.994			
<i>Variazioni nella consistenza dei residui:</i>					
Maggiori residui attivi	-807.680				
Minori residui passivi	909.241	101.561	1.257.555	10.528.012	13,6

Fonte: elaborazione su dati del Rendiconto Della Regione Siciliana

Bilancio della Regione: Analisi di sintesi – (dati in migliaia di euro)

	2007			2008			2009			Variazioni 08/07			Variazioni 09/08		
	Absolute	%	%	Absolute	%	%	Absolute	%	%	Absolute	%	%	Absolute	%	%
ENTRATE (Ascentale)															
Titolo I - Entrate correnti (a)	15.960.605	83,6%	75,6%	14.655.955	70,7%	79,1%	15.640.020	79,1%	83,3%	-1.010.649	-6,3%	664.054	4,6%		
Titolo II - Entrate in conto capitale (c)	394.997	3,1%	4,2%	827.960	4,2%	20,9%	4.135.055	20,9%	45,7%	2.855.963	38,9%	3.308.045	39,6%		
TOTALE ENTRATE FINALI (e)	16.355.602	86,8%	79,8%	15.483.915	74,9%	100,0%	19.775.074	100,0%	100,0%	-774.887	-4,7%	3.952.109	25,3%		
Titolo III - Entrate per accensione di prestiti (e)	0	0,0%	17,2%	3.280.000	17,2%	0	0	0,0%	0,0%	3.280.000	21,2%	-3.280.000	-100,0%		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (f)	16.355.602	100,0%	100,0%	18.763.915	100,0%	100,0%	19.775.074	100,0%	100,0%	2.505.313	15,1%	7.12.109	3,7%		
SPESE (Impegnate)															
Titolo I - Spese Correnti (g)	14.914.655	70,7%	95,5%	17.780.046	95,5%	83,3%	15.517.577	83,3%	83,3%	2.865.391	19,2%	-2.262.469	-12,7%		
Titolo II - Spese in Conto Capitale (h)	2.550.125	14,0%	16,6%	3.095.871	16,6%	15,5%	2.094.872	15,5%	15,5%	145.746	4,9%	-200.999	-6,6%		
TOTALE SPESA FINALI (i)	16.538.802	78,5%	112,1%	20.875.917	112,1%	98,8%	18.402.449	98,8%	98,8%	4.317.315	26,1%	-2.466.468	-11,8%		
Titolo III - Rimborso Prestiti (l)	305.669	1,6%	1,2%	227.934	1,2%	1,1%	2.193.581	11,1%	11,1%	-108.765	-32,3%	-17.353	-7,6%		
TOTALE COMPLESSIVO SPESA (m)	16.895.301	80,1%	113,3%	21.103.851	113,3%	100,0%	18.020.030	100,0%	100,0%	4.208.550	24,9%	-2.483.821	-11,9%		
Risparmio pubblico (+) o disavanzo corrente (-) (n = a - g)	1.051.950			-3.124.091		122.442				2.946.534		926.507			
Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza (o = f - m)	-330.680			-2.658.936		1.155.904				3.195.930		-1.492.683			
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) (p = d - i)	0			-5.062.002		1.166.575				6.456.577		-1.366.575			
Risorse al mercato al netto del rimborso dei prestiti (q = d - m)	-330.680			-5.310.938		1.155.904				6.475.930		-1.492.683			

Fonte: Assessorato Economia - Rendiconto Generale della Regione

Bilancio della Regione: Analisi delle entrate accertate – competenza – (dati in migliaia di euro)

	Variazioni 2008/07			Variazioni 2009/08			
	2007	2008	2009	Absolute	%	Absolute	%
ENTRATE CORRENTI - Titolo I							
Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito	5.720.155	5.799.595	5.782.875	69.441	1,2%	3.279	0,1%
Tasse e imposte erariali sui consumi	3.143.020	2.994.635	3.021.909	-158.384	-5,0%	37.273	1,2%
Imposte erariali sui consumi e dogane	43.973	45.888	52.927	1.915	4,4%	7.038	15,3%
Altri tributi propri	2.434.059	2.453.749	2.405.043	19.690	0,8%	-46.706	-2,0%
Totale entrate tributarie	11.341.207	11.273.868	11.272.752	-67.339	-0,6%	-1.115	0,0%
Vendita di beni e servizi	62.473	81.679	73.097	-794	-1,3%	11.418	18,5%
Proventi speciali erariali	7.427	6.803	5.528	-624	-8,4%	-1.275	-18,7%
Proventi erariali dei servizi pubblici minori	30.988	31.211	37.581	223	0,7%	6.349	20,3%
Rendite patrimoniali e proventi del demanio regionale	226.841	82.022	48.971	-144.819	-63,8%	-33.051	-40,3%
Utili di enti ed aziende a partecipazione regionale	18.067	21.709	199	5.012	30,0%	-21.510	-99,1%
Altre entrate erariali extratributarie	78.958	95.548	86.225	6.590	8,3%	2.677	3,1%
Trasferimenti correnti	3.098.417	3.141.074	3.021.770	51.657	1,7%	-119.304	-3,8%
Recupero e rimborsi	861.263	187.517	759.507	-673.778	-78,2%	571.990	305,0%
Partite che si compensano nella spesa	251.305	94.524	332.409	-186.781	-74,3%	287.885	415,2%
Totale Titolo I	15.968.605	14.955.955	15.640.020	-1.010.650	-6,3%	684.064	4,6%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Titolo II							
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	208.483	5.539	47.185	-202.957	-97,3%	41.849	752,3%
Trasferimenti di capitali	355.905	791.374	4.056.874	425.469	119,5%	3.275.500	419,2%
Rimborso di crediti e di anticipazioni	27.599	41.050	31.945	13.451	48,7%	-8.104	-22,2%
Totale Titolo II	591.997	827.963	4.136.006	235.963	39,9%	3.308.045	559,5%
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - Titolo III							
Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni finanziarie	-	3.280.000	-	3.280.000	#DIV/0!	-3.280.000	-100,0%
Totale Titolo III	-	3.280.000	-	3.280.000	#DIV/0!	-3.280.000	-100,0%
TOTALE GENERALE ENTRATE	16.558.602	19.063.915	19.776.024	2.505.313	15,1%	712.109	3,7%

Fonte: Assessorato Economia - Rendiconto Generale della Regione

Entrate tributarie (in migliaia di euro)

	Rendiconto 2006	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Rendiconto 2009	bilancio di Previsione 2010	Variazione 2007/ 2006	Variazione 2008/ 2007	Variazione 2009/ 2008	Variazione 2009/ 2008
Entrate tributarie	10.794.260	11.341.207	11.274.867	11.272.753	10.621.010	546.947	-66.340	-2.114	-651.743

Variazione

percentuale

5,07 -0,58 -0,02 -5,78

	Rendiconto 2006	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Rendiconto 2009	Variazione 2007/ 2006	Variazione 2008/ 2007	Variazione 2009/ 2008
Consistenza residui							
Residui attivi	14.433.411	13.470.434	13.599.996	15.221.806	-962.977	129.562	1.621.810
Residui passivi	5.550.837	4.626.468	5.061.108	4.724.818	-924.369	434.640	-336.290
<i>Saldo residui</i>	<i>8.882.574</i>	<i>8.843.966</i>	<i>8.538.888</i>	<i>10.496.988</i>	<i>-38.608</i>	<i>-305.078</i>	<i>1.958.100</i>

Consistenza residui attivi e passivi a chiusura esercizio 1994-2005 (migliaia di euro)

ANNO	Residui Attivi	Residui Passivi	Differenze	Rapporto % Attività/ Passività
2000	10.897.626	4.706.530	6.191.096	231,5
2001	12.521.344	4.061.100	8.460.244	308,3
2002	12.592.747	4.632.978	7.959.768	271,8
2003	15.220.864	6.192.654	9.028.210	245,8
2004	13.136.579	5.719.383	7.417.195	229,7
2005	16.135.590	6.255.979	9.879.611	257,9
2006	14.433.411	5.550.837	8.882.574	260,0
2007	13.470.434	4.626.468	8.843.966	291,2
2008	13.599.996	5.061.108	8.538.887	268,7
2009	15.221.806	4.724.818	10.496.988	322,2

Fonte: Elaborazione su Rendiconto Generale della Regione

Tab. 9 – Andamento tendenziale Spese per il Personale in servizio e in quiescenza (in milioni di euro)


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>in servizio al netto degli oneri sociali</i>	778	820	849	869	888	905	922
<i>Variazione annua %</i>	7,4	5,4	3,5	2,3	2,2	1,9	1,9
<i>Incidenza sul PIL Regionale</i>	0,91	0,94	0,99	1,01	1,00	1,00	0,99
<i>in quiescenza</i>	542	561	567	585	604	625	646
<i>Variazione annua %</i>	8,4	3,5	1,1	3,1	3,4	3,4	3,4
<i>Incidenza sul PIL Regionale</i>	0,63	0,64	0,66	0,68	0,68	0,69	0,69

Fonte: Ragioneria Generale della Regione – Servizio Bilancio

Confronto tra la quota di partecipazione della Regione ed il Fondo Sanitario Regionale negli anni 1990 – 2010
(in milioni di euro)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (tendenziale)
Quota a carico della Regione	270	338	572	547	715	963	1.362	1.587	1.887	1.908	2.132	2.409	2.621	2.728	2.833	3.063	3.149	3.294	3.808	4.052	4.053
Totale FSN	2.822	3.302	3.759	3.692	3.657	3.801	4.125	3.965	4.494	4.531	5.090	6.008	6.329	6.533	6.772	7.217	7.410	7.926	8.094	8.250	8.456

Incidenza % della quota regionale su FSN	10	10	15	15	20	25	33	40	42	42	42	40	41	42	42	42	42	42	47	49	48
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Nella tabella e nel grafico sono riportate le risorse complessive impiegate nel comparto della Sanità in Sicilia, nel periodo 1990–2008. La serie storica evidenzia il costante incremento della quota regionale di compartecipazione al FSN che, da un iniziale 10% degli anni '90 e '91 sale progressivamente al 40% negli anni '97 e seguenti sino al 42,5% del 2006. La legge finanziaria per il 2007 ha ulteriormente elevato tali percentuali dal predetto 42,5% al 44,85% nel 2007, al 47,5 nel 2008 ed al 49,11 nel 2009.

Tale dinamica ha lo scopo di addivene progressivamente al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale. Le minore partecipazione in termini percentuali della Regione al FSN di cui al superiore quadro, secondo le previsioni della Legge Finanziaria regionale per il 2008 potrà essere compensata attraverso l'utilizzo del Fondo per l'accantonamento avanzo finanziario.

Per l'anno 2010 è già stato disposto un accantonamento di ulteriori 90 milioni nel bilancio regionale che, sommati alla attuale quota a carico della regione, ricondurrebbero la percentuale di partecipazione al FSN al 49 per cento circa.

Analisi dei trasferimenti alla Regione (migliaia di euro)

Trasferimenti	Consuntivo 2009				
	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamenti previsioni definitive, accertamenti
Trasferimenti correnti	2.588.490	308.758	2.897.248	3.021.770	124.522
-(di cui) dallo Stato per f. sanitario nazionale	2.330.003	141.271	2.471.274	2.501.863	30.589
-(di cui) dallo Stato e dalla UE per altri interventi	535	165.332	165.867	257.790	91.923
altri					-
Trasferimenti in conto capitale	4.508.535	425.374	4.933.909	4.056.874	- 877.035
-(di cui) dallo Stato per f. solidarietà nazionale	80.001	-	80.001	80.000	- 1
-(di cui) dallo Stato e dalla UE per altri interventi	4.356.526	86.798	4.443.324	3.483.059	- 960.265
-(di cui) dallo Stato per altri interventi	72.008	337.389	409.397	491.216	81.819
Totale	7.097.025	734.132	7.831.157	7.078.644	- 752.513

ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA
IMPEGNI
(Importi espressi in milioni di euro)

Segue prospetto n. 11

Categorie	Esercizio 2008			Esercizio 2009			
	Importo	Inc. %	Ind.	Importo	Var. %	Inc. %	Ind.
1 Redditi di lavoro dipendente	1.633.866	7,74	100	1.698.332	3,95	9,12	104
2 Consumi intermedi	1.054.802	5,00	100	1.072.300	1,66	5,76	102
3 Imposte pagate sulla produzione	73.186	0,35	100	97.082	32,65	0,52	133
4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	12.790.004	60,61	100	10.257.362	-19,80	55,09	80
5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali	300.093	1,42	100	288.020	-4,02	1,55	96
6 Trasferimenti correnti a imprese	225.856	1,07	100	169.529	-24,94	0,91	75
7 Trasferimenti correnti a estero	0,000	0,00	100	0,000	N.D.	0,00	100
8 Risorse proprie CEE	0,000	0,00	100	0,000	N.D.	0,00	100
9 Interessi passivi e redditi da capitale	234.141	1,11	100	299.632	27,97	1,61	128
10 Poste correttive e compensative	1.153.211	5,46	100	1.481.662	28,48	7,96	128
11 Ammortamenti	61.438	0,29	100	66.821	8,76	0,36	109
12 Altre uscite correnti	253.449	1,20	100	86.837	-65,74	0,47	34
21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1.263.268	5,99	100	920.402	-27,14	4,94	73
22 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	542.886	2,57	100	667.185	22,90	3,58	123
23 Contributi agli investimenti ad imprese	414.012	1,96	100	468.909	13,26	2,52	113
24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali	147.033	0,70	100	28.064	-80,91	0,15	19
25 Contributi agli investimenti a estero	0,000	0,00	100	0,000	N.D.	0,00	100
26 Altri trasferimenti in conto capitale	566.570	2,68	100	595.224	5,06	3,20	105
31 Acquisizioni di attività finanziarie	162.101	0,77	100	212.087	30,84	1,14	131
61 Rimborso passività finanziarie	227.934	1,08	100	210.581	-7,61	1,13	92
Totali:	21.103.850	100,00	100	18.620.029	-11,77	100,00	88

Fonte: Corte dei Conti, Giudizio di parifica rendiconto Regione 2009 - Appendice statistica

Situazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari della Regione (milioni di euro)

	Debito Residuo al 1/1	Nuovo indebitament o (+)	Rimborso Capitale (-)	Versamenti al sinking fund	Debito Residuo al 31/12
2004	3.203	0	-251	-126	2.826
2005	2.826	8	-251	-57	2.526
2006	2.526	400	-262	-139	2.525
2007	2.525	0	-278	-47	2.200
2008	2.200	2641	-159	-141	4.541
2009	4.541	0	-200	-158	4.183
Fonte: Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro					

Esercizio finanziario 2009 – Situazione finanziaria complessiva – (migliaia di euro)

ATTIVITA'	PASSIVITA'	
Avanzo All'1/1/2009	8.801.342	
Entrate accertate	19.776.024	18.620.030
		Aumento residui passivi passaggio Azienda Foreste Demaniali ex L.R. 19/08
		165.722
Diminuzione dei residui passivi per perenzione amministrativa:	783.278	
		Diminuzione nei residui attivi per riaccertamenti (al netto aumento residui attivi ex L.R. 19/08)
		807.680
Diminuzione dei residui passivi per economie:	291.684	
TOTALE	29.652.329	10.058.897
		Avanzo finanziario al 31/12/2009
		29.652.329
		TOTALE
		29.652.329

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana

Bilancio della Regione: Risultati di sintesi della gestione di cassa (dati in migliaia di euro)

	2007		2008		2009		Variazioni 2008/07		Variazioni 2009/08	
		%		%		%	Assolute	%	Assolute	%
Incassi										
- Entrate Correnti	15.178.058	80%	14.435.109	76%	16.188.484	93%	-742.949	-4,9%	1.751.355	12,0%
- Entrate in Conto capitale	1.066.878	6%	1.933.145	10%	1.180.070	7%	866.267	81,2%	-753.075	-39,0%
- Accensione di prestiti	391.700	2%	2.640.806	14%		0%	2.249.105	574,2%	-2.640.806	-100,0%
TOTALE INCASSI	16.636.636		19.009.059		17.346.534		2.372.424	14,3%	-1.662.525	-8,7%
Pagamenti										
- Correnti	14.463.293	75%	18.378.972	91%	15.203.525	84%	1.913.679	13,2%	-1.173.147	-7,2%
- Conto Capitale	2.540.777	13%	2.789.539	15%	2.630.829	15%	248.863	9,8%	-158.810	-5,7%
- Rimborso Prestiti	336.699	2%	226.090	1%	212.425	1%	-110.609	-32,9%	-13.665	-6,0%
TOTALE PAGAMENTI	17.340.769		19.392.701		18.047.079		2.051.932	11,8%	-1.345.621	-8,9%
FABBISOGNO (-) / AVANZO (+)	- 704.133		- 383.642		- 700.545		320.492	-46,5%	-316.904	82,6%

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

Risorse a destinazione vincolata

Nel bilancio 2010, così come negli esercizi successivi, assumono grande rilievo le attività ed i programmi che si basano sui fondi di provenienza extraregionale. A questo scopo, di seguito, si riportano tre quadri di sintesi, rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012, che mostrano i totali delle somme trasferite per tipo di fondo e la quota di compartecipazione regionale che determina il totale della spesa.

anno 2010 (in migliaia di euro)				
Fonte	Trasferimento	Quota regionale	Utilizzo avanzo	Totale
P.O. FESR	785.283	130.820	0	916.103
P.O. FSE	283.397	31.488	0	314.885
P.O. FEASR	344.852	35.000	0	379.852
P.O. FEP	20.378	2.264	0	22.642
PAR FAS	1.414.504	0	310.000	1.724.504
Interventi regionali a destinazione vincolata	20.045	348.265	0	368.310
Fondo solidarietà nazionale	20.000	0	0	20.000
Interventi finanziati da Stato e altri enti	120.615	12.912	6.746.730	6.880.257
Fondo sanitario regionale	2.405.410	0	2.000	2.407.410
Altre	0	6.000	0	6.000
Totale	5.414.484	566.749	7.058.730	13.039.963

anno 2011 (in migliaia di euro)				
Fonte	Trasferimento	Quota regionale	Utilizzo avanzo	Totale
P.O. FESR	779.314	129.825	0	909.139
P.O. FSE	264.045	29.338	0	293.383
P.O. FEASR	344.852	35.000	0	379.852
P.O. FEP	20.691	2.299	0	22.990
PAR FAS	749.954	0	0	749.954
Interventi regionali a destinazione vincolata	20.045	343.395	0	363.440
Fondo solidarietà nazionale	20.000	0	0	20.000
Interventi finanziati da Stato e altri enti	64.324	12.912	0	77.236
Fondo sanitario regionale	2.486.223	0	0	2.486.223
Altre	0	6.000	0	6.000
Totale	4.749.448	558.769	0	5.308.217

anno 2012 (in migliaia di euro)				
Fonte	Trasferimento	Quota regionale	Utilizzo avanzo	Totale
P.O. FESR	840.870	140.080	0	980.950
P.O. FSE	264.504	29.389	0	293.893
P.O. FEASR	269.853	27.408	0	297.261
P.O. FEP	21.009	2.334	0	23.343
PAR FAS	575.182	0	0	575.182
Interventi regionali a destinazione vincolata	20.045	146.197	0	166.242
Fondo solidarietà nazionale	20.000	0	0	20.000
Interventi finanziati da Stato e altri enti	129.323	12.912	0	142.235
Fondo sanitario regionale	2.567.535	0	0	2.567.535
Altre	0	6.000	0	6.000
Totale	4.708.321	364.320	0	5.072.641

DATI DI FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Andamento trasferimenti per le autonomie locali (in milioni di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Comuni							
Cap. 183303- 191301	789,97	785,99	809,98	778,51	793,87	789,51	784,51
cap. 182519	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
cap. 182526	13,01	13,24	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
cap. 582407 - 582409 - 590402	63,91	88,48	91,30	95,86	100,00	105,00	11000
Totale trasferimenti	874,63	875,45	919,77	892,86	912,36	913,00	913,00
Province							
Cap. 183304- 191302	60,45	48,36	41,40	41,17	40,94	40,94	40,94
Cap. 582408- 590403	4,55	3,90	4,60	4,80	5,06	5,06	5,06
Totale trasferimenti	65,00	52,26	46,00	45,97	46,00	46,00	46,00

Fonte: Ragioneria Generale della Regione - Servizio Bilancio

Gli enti comunali della Sicilia presi in considerazione sono 181 (mancano comunque Catania e Palermo) su 390, con una popolazione totale di 2.009.166 abitanti, che incidono sulla popolazione nazionale per 4,50%.

Entrate correnti

Le entrate correnti, nel biennio 2007-2008, registrano una modesta variazione positiva per gli accertamenti di competenza (0,67%), mentre per le riscossioni totali, si assiste ad un calo del 2,52%.

La lieve crescita degli accertamenti è determinata dalle entrate per trasferimenti, con una variazione (4,26%) comunque inferiore a quella media nazionale (20,36%).

Le entrate tributarie subiscono una diminuzione del 6,18%, meno drastica della media nazionale (11,32%).


Tra le imposte, i maggiori accertamenti, nonostante una perdita complessiva di gettito dell'ordine di 40 mil. (in percentuale 15,78%), è assicurato dall'ICI, che resta l'entrata principale degli enti comunali siciliani. La diminuzione regionale è inferiore a quella a livello nazionale, ove il calo si attesta al 23,26%.

La seconda risorsa, allocata tra le entrate extratributarie, è la Tari che ha un valido incremento dell'11,59%, (+349 mila euro), mentre la Tarsu registra una variazione in incremento del 6,46%, (+8 mil circa). L'addizionale Irpef realizza una variazione percentuale positiva per il 14,80%, (+7,5 mil) ed anche il dato della compartecipazione cresce del 21,43% (+357 mila euro). *(Nella Regione Siciliana la quota della compartecipazione Irpef, è erogata soltanto ai comuni, ma non alle Province)*. Il rapporto di composizione conferma l'analisi sopra esposta: le imposte incidono sulle entrate correnti per il 18,41% nel 2008, in valore assoluto, a 308 milioni di euro a fronte del totale delle entrate correnti di 1.676 milioni di euro. Le entrate tributarie nel rapporto pro-capite registrano un importo notevolmente inferiore a quello nazionale: 229,79 euro in Sicilia a fronte di 349,92 euro di media nazionale.

Il lieve miglioramento del valore complessivo delle entrate correnti è supportato dall'andamento positivo dei trasferimenti, (1.019 mil), che assicurano un importo pro-capite pari a 507,12 euro per abitante, di molto superiore alla media nazionale di 340,76 euro.

Le maggiori entrate dei comuni della Regione derivano da trasferimenti. Sono quelli dallo Stato ad avere la percentuale più elevata con il 54,56% sul totale delle entrate per trasferimenti.

Tratto da: Deliberazione n. 13/SEZAUT/2010/FRG dell'11 maggio 2010 di approvazione della relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province andamenti finanziari degli enti locali nel 2008



Spesa corrente

Nel biennio 2007-2008 la spesa corrente in Sicilia registra un incremento del 1,84% inferiore a quello medio nazionale (3,80%), anche se in Sicilia il valore pro-capite è molto vicino a quello medio nazionale: 815,14 euro per abitante a fronte di 855,76.


La funzione generale di gestione, amministrazione e controllo registra la maggiore incidenza all'interno del Titolo I (41,10%), incidenza maggiore rispetto il dato nazionale con un importo del 32,25%. La spesa pro-capite per la funzione 1 è pari a 335,03 euro ad abitante (superiore al dato nazionale 275,96 euro).

Gli enti comunali siciliani spendono per la gestione del territorio e dell'ambiente un importo leggermente superiore rispetto a quello di media nazionale: 164,21 euro pro-capite, a fronte di 147,97 euro.

L'intervento 1, "Personale" e l'intervento 3, "Prestazioni di servizi", raggiungono un livello di spesa pro-capite pari a 346,82 e 267,83 euro contro i 271,76 ed i 363,36 euro della media nazionale. Entrambi risultano essere i dati più rilevanti fra gli interventi della spesa corrente.

Gli impegni di competenza di questi interventi, nel 2008, incidono rispettivamente per 42,55% e 32,86% sul totale del titolo. Questi dati differiscono decisamente da quelli nazionali, ove prevalgono le spese per prestazioni di servizi, 42,46%.

Tratto da: Deliberazione n. 13/SEZAUT/2010/FRG dell'11 maggio 2010 di approvazione della relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province andamenti finanziari degli enti locali nel 2008



Entrate in conto capitale

In Sicilia gli accertamenti di competenza delle entrate per investimenti, (Si considerano entrate per investimenti quelle dei titoli IV e V al netto della categoria 6a del titolo IV e della categoria 1a del titolo V). nel biennio 2007-2008, aumentano dell'1,29%, quasi in linea con il dato nazionale (1,81%).

Il titolo IV, per alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti, mostra un incremento del 7,80% (+17 ml), ed il titolo V, invece, diminuisce del 17,44% (-13 ml).


L'incremento delle entrate per alienazioni consente di limitare l'indebitamento per l'avvio di nuovi investimenti.

Nel rapporto di composizione delle entrate in conto capitale, in Sicilia, il titolo IV raggiunge il 78,99% del totale, a fronte del 76,50% del dato nazionale; le accensioni di prestiti si fermano al 21,01% rispetto al 23,50% della media nazionale: in entrambi gli ambiti territoriali il titolo IV rappresenta la maggiore entrata per gli investimenti.

Nel rapporto pro-capite le accensioni di prestiti segnalano un importo di 31,31 euro per abitante a fronte di un ben più elevato dato nazionale (73,30 euro).

Per il titolo IV, analogamente, si registra in Sicilia, un valore di 117,75 euro per abitante, rispetto al dato nazionale di 238,54.

Tratto da: Deliberazione n. 13/SEZAUT/2010/FRG dell'11 maggio 2010 di approvazione della relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province andamenti finanziari degli enti locali nel 2008




Spesa in conto capitale

La spesa per investimenti (Si considera spesa per investimenti il titolo II al netto dell'intervento X, concessioni di crediti e anticipazioni.) mostra, nel biennio 2007-2008, una diminuzione di impegni pari all'1,96%, mentre a livello nazionale aumenta lievemente (+1,03%).

La spesa pro-capite per i comuni siciliani è di gran lunga inferiore alla media nazionale: 147,78 euro per abitante a fronte di 310,21 euro. Tra le funzioni, risulta maggiormente in calo la 2, relativa alla giustizia (-66,62%), seguita dalla 12, per i servizi produttivi, diminuita del 60,04%. Grande impulso hanno invece ricevuto la funzione per la gestione del territorio e dell'ambiente e quella per viabilità e trasporti che assorbono la maggiore quota dei nuovi investimenti, con una spesa per abitante di 54,12 euro la prima e di 32,02 euro la seconda.

Le spese pro-capite per le funzioni generali di gestione, amministrazione e controllo raggiungono i 23,63 euro per abitante.

Tratto da: *Deliberazione n. 13/SEZAUT/2010/FRG dell'11 maggio 2010 di approvazione della relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province andamenti finanziari degli enti locali nel 2008*



Equilibri finanziari

Non può prescindersi, in via preliminare, dal ricordare che le valutazioni che saranno fatte riguardano il dato aggregato di 181 enti su 390 e che non sono comprese gestioni di grande rilievo come quelle delle città di Palermo e Catania. Ciò posto, i dati di competenza rivelano entrate correnti maggiori delle corrispondenti spese ed i relativi importi differenziali in calo nel biennio 2007-2008, mostrano, inoltre, con segno negativo il dato dell'equilibrio economico finanziario di parte corrente che segnala la difficoltà della gestione a dare copertura, con le entrate correnti, alle correlate spese ed alla quota capitale dei prestiti in scadenza, con necessità, quindi, del ricorso ad entrate non strutturali, a fine di copertura. Difficoltà che si rivela in controtendenza rispetto al dato positivo dell'anno pregresso.

Il segno (formalmente) positivo dell'equilibrio del conto capitale, ma in valore assoluto non significativo rispetto a quello degli investimenti, nel contesto sopra rappresentato, va correttamente letto nel senso della sufficienza delle risorse rinvenute nella parte capitale del bilancio di competenza. Complessivamente il dato è in controtendenza rispetto a quello dell'anno pregresso che rivelava un significativo ricorso al risparmio accumulato. Va da sé che il risultato finanziario di gestione non possa che avere segno negativo, scontando la negatività dell'equilibrio corrente.

Appare, invece, rassicurante il dato dell'avanzo di amministrazione, sostanzialmente positivo ma leggermente decrescente e permance stabile la quota percentuale dei fondi non vincolati dell'avanzo.

Conclusivamente, deve però rappresentarsi la perplessità per dati di gestione non proprio positivi e dati di amministrazione, che sono l'accumulo per saldi dei primi, di segno contrario. Come ciò sia possibile è ben noto e consiste nella rivisitazione annuale che gli Enti operano sulle poste residue. Operazione che necessiterebbe, in molti casi, di maggior rigore. Risulta chiara, nella situazione descritta, l'esigenza di attente verifiche dei risultati gestionali, dei residui progressi e particolarmente degli attivi, cui attende la Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con la collaborazione delle strutture amministrative degli enti e con il supporto delle relazioni degli organi di revisione.

Tratto da: Deliberazione n. 13/SEZAUT/2010/FRG dell'11 maggio 2010 di approvazione della relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti 2008 di comuni e province andamenti finanziari degli enti locali nel 2008

SICILIA

(in euro)

Accertamenti e Impegni di competenza			
Accertamenti c/ competenza			Variazioni %
Tit.	Comuni		
	2007	2008	
I	492.094.868	461.689.399	-6,18
II	977.286.246	1.018.892.181	4,26
III	195.141.854	195.014.617	-0,07
a) Totale entrate correnti	1.664.522.969	1.675.596.196	0,67
b) entrate c/capitale titolo IV dep. ctg. 6^a	219.461.068	236.575.312	7,80
Entrate finali (a+b)	1.883.984.037	1.912.171.509	1,50
c) accensione prestiti titolo V dep. ctg. I	76.198.418	62.911.604	-17,44
Totale entrate (a+b+c)	1.960.182.456	1.975.083.113	0,76

Impegni in c/ competenza			Variazioni %
Tit.	Comuni		
	2007	2008	
d) Spese correnti titolo I	1.608.119.811	1.637.749.641	1,84
e) Spese investimenti titolo II dep. Int. X	302.851.154	296.912.890	-1,96
Spese finali (d+e)	1.910.970.965	1.934.662.531	1,24
f) Rimborso prestiti titolo III dep. Int. I	55.371.249	68.241.496	23,24
Totale spese (d+e+f)	1.966.342.214	2.002.904.027	1,86

Equilibri di bilancio			
	2007	2008	
Margine corrente (1)	56.403.158	37.846.556	
Equilibrio economico finanziario (2)	1.031.909	-30.394.941	
Margine c/capitale (3)	-83.390.086	-60.337.577	
Equilibrio c/capitale (4)	-7.191.668	2.574.027	
Risultato di gestione (5)	-6.159.758	-27.820.914	
Equilibrio finanziario di gestione % (6)	99,69	98,61	
Equilibrio fin.rio entr./spese finali % (7)	98,59	98,84	
Ris. di Amm.ne - Saldi complessivi (8)	257.774.967	254.387.121	
Equilibrio Fin.rio Amm.ne% (9)	110,50	110,72	
Fondi Non Vinc./Avanzo% (10)	71,45	71,42	
Rapporto di composizione %			
Struttura entrate	Acc.ti comp. 2007	Acc.ti comp. 2008	
Entrate correnti	84,92	84,84	
Entrate c/capitale	11,20	11,98	
Accensione prestiti	3,89	3,19	
Totale	100,00	100,00	
Struttura spese	Impegni comp. 2008	Impegni comp. 2008	
Spesa corrente	81,78	81,77	
Spesa c/capitale	15,40	14,82	
Rimborso prestiti	2,82	3,41	
Totale	100,00	100,00	

1 = a - d; 2 = a-(d+f); 3 = (b-e); 4 = (b+c) -e; 5 = Totale entrate - Totale spese; 6 = Totale entrate x 100/totale spese;
 7 = Entrate finali x 100/Spese finali; 8 = (Fondo cassa + residui attivi) - residui passivi, saldo = (avanzi - disavanzi)
 9 = Fondo cassa + residui attivi x 100/residui passivi; 10 = Fondo non vincolato x 100/Risultato di amm.ne

